

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	10
DIFESA (IV)	»	109
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	114
FINANZE (VI)	»	184
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	191
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	202
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	203
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	204
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	205
AFFARI SOCIALI (XII)	»	210
AGRICOLTURA (XIII)	»	218

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	221
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	226
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	245

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00844 Arlotti: Misure di sostegno del turismo nautico (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00164</i>)	3
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>)	6

RISOLUZIONI

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00844 Arlotti: Misure di sostegno del turismo nautico.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00164*).

Le Commissioni riunite proseguono la discussione della risoluzione, rinviata il 16 dicembre 2015.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 dicembre scorso il presentatore ha riformulato il testo della risoluzione, sulla quale si è già svolto un dibattito.

Tiziano ARLOTTI (PD) ribadisce come la sua risoluzione intenda sostenere la

nautica da diporto, che costituisce uno dei settori più importanti del *made in Italy*, collegandola strettamente al sistema turistico nazionale, facendo leva sullo strumento costituito dal progetto « *Signa Maris* ». In questa prospettiva l'atto di indirizzo si prefigge l'obiettivo di estendere a tutto il territorio nazionale tale progetto, finora applicabile solo ai sistemi portuali di quattro regioni (Campania, Puglia, Sicilia e Calabria).

Nel rilevare come tale misura si connetta con la previsione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge di stabilità 2016, con cui si è provveduto a stabilizzare l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per i cosiddetti « *Marina resort* », ringrazia tutti i colleghi che hanno fornito il loro proficuo contributo al dibattito.

La Sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA rileva come la risoluzione presentata dall'Onorevole Arlotti, così come riformulata, richiami la competenza istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in materia di turismo nautico.

Sotto tale profilo, il Ministero ha infatti espresso il concerto al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti sul decreto del 3 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 2014, che, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto «Sblocca Italia»), stabilisce i requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, che siano ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta e della conseguente applicazione dell'IVA al 10 per cento.

Per quanto riguarda il progetto cosiddetto «*Signa Maris*», richiamato nell'atto di indirizzo, esso è stato sviluppato nell'ambito della linea intervento 11.2.1 del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo. È stata svolta un'azione di sistema con l'obiettivo di valorizzare le ricchezze culturali e naturalistiche di tali territori attraverso una proposta di itinerari immediatamente accessibili da un sistema integrato «mare-terra-aria» di porte di ingresso.

Tale azione, realizzata in alcune aree pilota individuate nell'ambito dei Poli di Attrazione previsti dal POIn, è stata articolata lungo tre direttrici:

sviluppo del sistema integrato di porte di accesso, a cominciare da quelle costituite dai porti turistici;

costruzione e promozione degli itinerari collegati alle porte di accesso;

sensibilizzazione degli attori della filiera turistica dei territori coinvolti.

Si tratta di direttrici di lavoro e di risultati che non possono rimanere avulsi dalla strategia generale di promozione e valorizzazione delle risorse culturali e naturali a fini turistici bensì devono essere contestualizzati in una programmazione più ampia per la quale il Governo, tramite il Ministero, conferma il massimo impegno.

In tal modo il turismo nautico, che pure rappresenta un segmento di tutto rispetto del sistema turistico del Paese e

con notevoli potenzialità di incremento, verrà sostenuto e valorizzato con una incisiva integrazione con le altre componenti della mobilità turistica nonché con le infrastrutture a terra di produzione e distribuzione dell'offerta che contestualmente si potranno sviluppare, in accordo con le Regioni ed in coerenza con le linee di programmazione turistica regionale, nell'ambito del programma generale di promozione turistica.

Esprime quindi parere favorevole sul testo della risoluzione, come riformulata dal presentatore.

Catia POLIDORI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione in discussione, la quale riguarda un settore senz'altro strategico per il *made in Italy*, che occupa un numero assai elevato di addetti e necessita di iniziative di rilancio.

Mattia FANTINATI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo M5S sulla risoluzione, sottolinea come, qualora si fosse realizzato in sede europea un maggiore coordinamento delle politiche tributarie, il problema affrontato dalla risoluzione non si sarebbe probabilmente posto e i singoli Stati membri non sarebbero costretti ad intervenire singolarmente con interventi di armonizzazione fiscale e di rilancio economico per determinati settori produttivi.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) considera soddisfacente la riformulazione della risoluzione, dichiarando pertanto il voto favorevole su di essa del proprio gruppo.

Michele PELILLO (PD) esprime la particolare soddisfazione del gruppo PD per il fatto che la prima parte dell'originario impegno contenuto nella risoluzione, relativa alla stabilizzazione dell'aliquota IVA del 10 per i cosiddetti «*Marina resort*» sia già stato attuato dalla legge di stabilità 2016, rimanendo pertanto da realizzare solo la seconda parte dell'impegno, concernente il completamento e l'estensione a

tutto il territorio nazionale del progetto « *Signa Maris* ».

Dichiara quindi il voto favorevole del PD sulla risoluzione, come riformulata, auspicando che il Governo attui quanto prima tale impegno.

Stefano ALLASIA (LNA), pur esprimendo alcune perplessità sull'effettiva efficacia delle misure previste nella risolu-

zione in discussione, dichiara comunque il voto favorevole su di essa del gruppo della Lega Nord.

Le Commissioni approvano la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00164 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

7-00844 Arlotti: Misure di sostegno del turismo nautico.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VI e X,

premessi che:

l'industria nautica è una componente importante dell'economia del Paese. Il *surplus* commerciale colloca la produzione di imbarcazioni ai vertici del « *made in Italy* », al 13° posto su oltre 5.000 prodotti censiti, con un valore superiore a quello di produzioni quali l'occhialeria, la pasta, i mobili in legno;

è anche un simbolo dell'Italia, che detiene un terzo della produzione mondiale, surclassando USA, Germania e Regno Unito, e trova nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia i suoi massimi centri di eccellenza;

l'indotto derivante dall'uso turistico della barca generava un contributo al prodotto interno lordo che, sempre secondo il Censis, nel 2009 si aggirava sui 4,55 miliardi di euro e oggi, a causa della crisi, ma anche di politiche recessive, vale 1,5 miliardi di euro (Osservatorio nautico nazionale);

il turismo nautico dà lavoro a circa 85.000 persone (Ufficio studi UCINA Confindustria nautica);

la spesa media del diportista sul territorio è circa il doppio di quella effettuata dal turista cittadino (Osservatorio nautico nazionale);

secondo il Censis ogni 3,8 imbarcazioni si genera un posto di lavoro in attività turistiche e nei servizi: una marina

turistica genera complessivamente novanta posti di lavoro, di cui 12 direttamente alle dipendenze del porto, 55 occupati in attività inserite nell'area portuale e 23 occupati nel territorio (Osservatorio nautico nazionale);

basti pensare alla posizione centrale del nostro Paese nel bacino mediterraneo, agli oltre 7.500 chilometri di coste marine, alla bellezza dei mari e l'unicità dell'offerta turistica, culturale e naturalistica, per comprendere che il nostro Paese può esercitare un ruolo di assoluto protagonista per uno sviluppo ulteriore della nautica da diporto; ciò però non è avvenuto, sia per un erroneo approccio culturale, che ha portato a considerare la nautica questione di una ristretta *élite*, sia, da ultimo, per interventi legislativi di precedenti Governi che hanno provocato la fuoriuscita dal nostro Paese di circa 40.000 barche, ma, soprattutto, hanno scoraggiato l'arrivo di diportisti esteri, facendo la « fortuna » dei diretti *competitor* quali Francia, Croazia, Grecia e Turchia;

è necessario intervenire per invertire questo *trend*, anche in considerazione del significativo impatto che ha la nautica da diporto nell'economia del Paese;

un segnale in controtendenza rispetto al passato è arrivato con la legge di stabilità 2015, che ha riconosciuto i cosiddetti « *Marina resort* » (le porzioni dei porti turistici destinate all'ormeggio a breve per il pernottato a bordo) equiparandoli alle strutture turistiche all'aria aperta, rendendo applicabile l'IVA turistica al 10 per cento (gli ormeggi a medio e lungo

termine e tutte le attività connesse, manutenzione, *refitting*, ricovero, alaggio e varo, ecc. continuano invece a scontare l'aliquota ordinaria) e che con la Legge di Stabilità 2016 verrà resa strutturale;

un ulteriore segnale importante è arrivato con il progetto cosiddetto «*Signa Maris*» promosso dall'Organismo intermedio POIn Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attraverso i fondi del programma «Attrattori culturali, naturali e turismo» Linea II.2.1 risorse FESR 2007/2013;

il progetto, partendo dall'assunto che ogni porto è «porta d'accesso al territorio», mira a creare interconnessione tra patrimonio culturale italiano e mondo diportistico, andando a valorizzare e promuovere le bellezze uniche del territorio come *plus* dell'offerta di turismo nautico che il nostro Paese può mettere in campo: questo in quanto la promozione del sistema turistico integrato «mare-terra» e la rete della portualità da diporto, sono elementi che, per la loro unicità, possono rendere vincenti i territori italiani sui mercati internazionali;

«*Signa Maris*», in questo primo step, ha coinvolto 38 porti delle quattro regioni convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) rappresentando una *best practice* che dal Sud Italia può essere sviluppata sull'intero territorio nazionale;

il progetto, seppur operativo da solo 5 mesi, ha ottenuto grande attenzione sia dal mondo della nautica e del turismo sia dai *media* nazionali ed internazionali,

ma, soprattutto, è stato apprezzato da diportisti internazionali per la facilità di approcci all'offerta turistica italiana che offre anche grazie alla declinazione del sito in 5 lingue e alla presenza costantemente aggiornata nei contenuti sui principali *social*: la relativa «APP» è stata concepita offline proprio per consentirne l'uso anche in mare in assenza di campo; successivamente il progetto è stato implementato con la declinazione di nuovi itinerari che vedono come porta di accesso 4 aeroporti regionali minori;

i fondi del programma «attrattori culturali, naturali e turismo» linea II.2.1 risorse FESR 2007/2013 con i quali è stato realizzato il progetto scadono nel mese di dicembre 2015;

appare fondamentale non interrompere il progetto, pena il vanificarsi delle attività e delle risorse sin qui impegnate e la perdita totale degli effetti positivi dell'azione di *marketing* e di promozione sviluppati,

impegnano il Governo

a individuare risorse aggiuntive che permettano di completare il progetto cosiddetto «*Signa Maris*» ed estenderlo a tutto il territorio nazionale.

(8-00164) «Arlotti, Fragomeli, Benamati, Tullo, Montroni, Camani, Vico, Cani, Martella, Impegno, Basso, Donati, Bargerò, Senaldi, Bini, Crivellari, Morretto».

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Emendamenti C. 3481-A Governo	8
<i>ERRATA CORRIGE</i>	8

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 gennaio 2016.

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Emendamenti C. 3481-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.25 e dalle 14.50 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 569 del 7 gennaio 2016, a pagina 28, seconda colonna, quarantacinquesima riga, le parole: « all'articolo 1 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3 ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Emendamenti C. 3481-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Emendamenti C. 3481-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1

non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Atto n. 230 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	10
Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. Atto n. 232 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Atto n. 234 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	16

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	22

INTERROGAZIONI:

5-06991 Cominardi: Sulla posizione dell'Italia in merito al recepimento della direttiva 2004/80/CE	20
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati

membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Atto n. 230.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni

per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (A. G. 230).

Fa presente che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione fa parte di un pacchetto di provvedimenti di recepimento di decisioni adottate nell'ambito del terzo pilastro, relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Al riguardo, rammenta che, lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015). In particolare, l'articolo 18 della legge delega specificamente il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione di un elenco di decisioni quadro, tra le quali è compresa la decisione quadro 2005/241/GAI. La decisione quadro 2005/214/GAI si pone l'obiettivo di garantire la riscossione, da parte dello Stato di residenza, delle sanzioni pecuniarie inflitte a titolo definitivo ad una persona fisica o giuridica da un altro Stato membro. Essa si applica, dunque, a provvedimenti definitivi, non suscettibili di impugnazione.

Nel passare all'esame dello schema di decreto legislativo in discussione, segnala che lo stesso si compone di 17 articoli suddivisi in 4 Capi.

Fa presente che il Capo I (articoli da 1 a 3) contiene le disposizioni generali che definiscono:

le finalità del provvedimento, e cioè l'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione europea (articolo 1);

i concetti rilevanti ai fini del mutuo riconoscimento (articolo 2). In particolare, oltre alle definizioni di « Stato della deci-

sione » e di « Stato di esecuzione », lo schema di decreto legislativo stabilisce che la decisione alla quale si dà esecuzione deve essere stata emessa da un'autorità giudiziaria in relazione a un reato o in sede di opposizione all'irrogazione di una sanzione amministrativa ovvero anche da un'autorità diversa dall'autorità giudiziaria in relazione a un fatto costituente reato ovvero a un illecito amministrativo. La sanzione pecuniaria è dunque individuata nella pena pecuniaria (« somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna »); nella somma liquidata dal giudice come risarcimento delle vittime, se le stesse non si sono costituite parte civile; nella somma dovuta a seguito di condanna alle spese nei giudizi penali e amministrativi; nella somma da versare in favore di fondi pubblici o di organizzazioni di assistenza alle vittime;

le autorità competenti, che vengono individuate nel Ministero della giustizia e nell'autorità giudiziaria (articolo 3).

Segnala che il Capo II (articoli da 4 a 7) disciplina la procedura da seguire ai fini del mutuo riconoscimento quando la sanzione pecuniaria sia stata decisa in Italia e debba essere eseguita in altro Stato dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 4 individua il PM competente a trasmettere la decisione sulla sanzione pecuniaria all'autorità dello Stato membro nel quale la persona condannata risiede, dimora abitualmente, dispone di beni o redditi o, nel caso delle persone giuridiche, ha sede legale. Si tratta del pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione o presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria. Quando la decisione sulla sanzione pecuniaria diviene definitiva, il PM trasmette, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, alla competente autorità dello Stato di esecuzione (articolo 5):

la decisione stessa;

il certificato – il cui modello è allegato allo schema di decreto legislativo –

contenente tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, debitamente tradotto.

Se la competenza per l'esecuzione è di più Stati, la decisione può essere trasmessa solo a uno di essi alla volta (articolo 6).

L'articolo 7 disciplina gli effetti del riconoscimento della decisione sulla sanzione pecuniaria da parte dello Stato estero che ha ricevuto la richiesta del PM italiano. In particolare, a seguito del riconoscimento, l'autorità italiana non può più procedere all'esecuzione della sanzione, avendola rimessa all'autorità estera. Il potere di procedere all'esecuzione torna alle autorità nazionali nelle seguenti ipotesi:

l'autorità estera comunica la mancata esecuzione o l'esecuzione parziale;

alla persona condannata è stata concessa l'amnistia o la grazia.

Rileva che il Capo III (articoli da 8 a 15) disciplina la procedura da seguire quando la decisione sulla sanzione pecuniaria sia stata adottata in altro Stato UE e debba essere eseguita in Italia.

L'articolo 8 attribuisce la competenza al riconoscimento della decisione alla Corte d'appello nel cui distretto la persona condannata risiede, dimora abitualmente, dispone di beni o di un reddito.

La Corte d'appello procede al riconoscimento se (articolo 9):

il fatto per il quale è stata emessa la decisione è riconducibile a un elenco di fattispecie penali per le quali è esclusa la verifica della cosiddetta doppia incriminazione;

il fatto per il quale è stata emessa la decisione è previsto come reato nell'ordinamento italiano, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione.

L'articolo 10 contiene l'elenco dei reati per i quali si prescinde dalla doppia incriminazione; anche in tali ipotesi spetterà comunque alla Corte d'appello accertare la

corrispondenza tra la fattispecie oggetto della decisione e l'elenco.

L'articolo 11 delinea il procedimento da seguire a fronte di una richiesta di riconoscimento di una decisione emessa da uno Stato membro dell'Unione europea e stabilisce:

che la richiesta – ovvero la decisione e il certificato tradotto in italiano – debba essere indirizzata al Procuratore generale presso la Corte d'appello, che la trasmetterà alla Corte stessa. Se la documentazione è incompleta, attraverso il Ministero della giustizia, l'autorità giudiziaria può chiedere allo Stato di emissione delle integrazioni;

che la Corte d'appello si pronuncia sul riconoscimento in camera di consiglio, entro 20 venti giorni dalla presentazione della richiesta, prorogabili di ulteriori 30 in presenza di circostanze eccezionali;

che avverso la decisione della Corte d'appello è proponibile, entro 10 giorni, ricorso in cassazione da parte del Procuratore generale, della persona condannata e del suo difensore. Il ricorso non sospende l'esecutività della decisione;

che la Cassazione si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta;

che se il riconoscimento della decisione è negato, sul presupposto che un altro è lo Stato competente, l'autorità italiana deve trasmettere d'ufficio gli atti allo Stato di esecuzione.

L'articolo 12 – attuando l'articolo 7 della decisione quadro – elenca i motivi di rifiuto del riconoscimento. Si tratta:

della carenza del requisito della doppia punibilità, ovvero di decisione relativa a reati non previsti nel nostro ordinamento e non riconducibili all'elenco dei gravi reati dell'articolo 10;

di mancanze nel certificato che accompagna la decisione;

di una decisione che è già stata eseguita in Italia o in altro Stato;

di una sanzione pecuniaria prescritta.

Rammenta che nel nostro ordinamento la prescrizione della pena è disciplinata dagli articoli 171-174 del codice penale, in base ai quali:

la morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena;

la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a 30 e non inferiore a 10 anni;

la pena della multa si estingue nel termine di 10 anni;

in caso di delitto non si ha prescrizione della pena per i recidivi, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole (articolo 172);

le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, di delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articolo 173);

l'indulto o la grazia condonano, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commutano in un'altra specie di pena stabilita dalla legge;

di una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano;

di una sanzione pecuniaria comminata a colui che, al momento dei fatti, non era imputabile per età;

di una decisione relativa a fatti compiuti anche in parte nel territorio italiano ovvero comunque fuori dello Stato che ha emesso la decisione;

di decisione relativa a un soggetto che, per varie ragioni, era impossibilitato a partecipare al relativo giudizio (perché non informato o non comparso per causa a lui non imputabile);

di una sanzione pecuniaria inferiore a 70 euro.

Se la Corte d'appello riconosce la decisione che applica una sanzione pecuniaria, l'esecuzione della decisione compete al Procuratore generale presso la Corte d'appello.

L'articolo 13 specifica che se la sanzione pecuniaria è più elevata rispetto al massimo consentito – in relazione allo specifico illecito – nel nostro ordinamento, la Corte d'appello può ridurre l'importo della sanzione all'indicato importo massimo consentito.

In caso di impossibilità, anche parziale, di procedere alla riscossione, potranno essere applicate sanzioni alternative solo se espressamente previsto nel certificato che accompagna la decisione. Le somme riscosse spettano allo stato di esecuzione, salvo diverso accordo con l'autorità competente dello Stato della decisione; lo stesso Stato italiano sostiene le spese per l'esecuzione della decisione (articolo 15).

In base all'articolo 14, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie deve cessare se viene meno l'esecutività della decisione stessa.

Fa presente, in fine, che il Capo IV (articoli 16 e 17) detta le disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'articolo 16 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 17 rimanda, per quanto non espressamente previsto dallo schema di decreto legislativo, alle disposizioni compatibili del codice di procedura penale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Atto n. 232.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto recante «Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI sul reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo» (A.G. 232).

Al riguardo, segnala che lo schema di decreto in esame è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015), che all'articolo 18, delega specificamente il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione di un elenco di decisioni quadro. Nell'elenco è compresa la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica a sua volta una serie di decisioni quadro – 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI – rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Fa presente che tale decisione quadro, che è diretta a rafforzare i diritti processuali delle persone e a promuovere l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo, muove dai seguenti presupposti:

il diritto dell'imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

le varie decisioni quadro che applicano il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie definitive

non affrontano in modo uniforme la questione delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente. Questa diversità potrebbe complicare il lavoro degli operatori del settore e ostacolare la cooperazione giudiziaria. Le soluzioni offerte da tali decisioni quadro non sono soddisfacenti laddove l'interessato non abbia potuto essere informato dell'esistenza di un procedimento a suo carico;

è quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente.

L'obiettivo della decisione quadro è dunque quello di precisare la definizione di tali motivi comuni, consentendo all'autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l'interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell'interessato. La decisione quadro non intende tuttavia disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri.

Le modifiche investono pertanto le decisioni quadro esistenti, che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie definitive. Le nuove disposizioni dovrebbero, altresì, fungere da base per i futuri strumenti in materia.

Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1, recante disposizioni di principio e ambito di applicazione, ne individua l'oggetto: dare attuazione alla decisione quadro 2009/299/GAI, nella parte in cui modifica due altre decisioni quadro del 2002 e del 2008, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Ricorda che le decisioni quadro oggetto di modifica sono le seguenti:

decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Fa presente che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo modifica due articoli (19 e 30) della legge n. 69 del 2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri).

La modifica dell'articolo 19, relativa alle garanzie richieste allo Stato membro di emissione, introduce una serie di condizioni in presenza di una delle quali la corte di appello può comunque dare luogo alla consegna, anche se la pena o la misura di sicurezza sono state comminate a seguito di una pronuncia in assenza dell'interessato, non comparso personalmente nel processo.

Le condizioni che, alternativamente, legittimano comunque la consegna dell'interessato debbono essere attestate nel certificato che accompagna il mandato di arresto europeo e sono le seguenti:

1) l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata *in absentia* e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto essere presa anche *in absentia*;

2) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;

3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione e informato del diritto di

ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, né ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;

4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.

La seconda modifica è relativa all'articolo 30, comma 1, della legge n. 69 del 2005, sul contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna. È precisato che il modello utilizzato è quello risultante a seguito delle modifiche apportate dalla decisione quadro 2009/299/GAI e viene conseguentemente sostituito il modello stesso, allegato alla richiamata legge n. 69.

Rileva che l'articolo 3 modifica due articoli (2 e 13) del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, concernente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Le modifiche corrispondono a quanto previsto dall'articolo 5 della decisione quadro.

La prima modifica, all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 161, interessa il certificato da utilizzare per il reciproco riconoscimento: il relativo modulo, alle-

gato al decreto legislativo, viene sostituito dall'allegato allo schema in esame. Viene di conseguenza integrata, per coordinamento, la definizione di « certificato » contenuta nel predetto decreto legislativo n. 161, con il richiamo alle modifiche apportate al certificato dalla decisione quadro 2009/299/GAI.

La seconda modifica, all'articolo 13, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 161 del 2010, riguarda i casi in cui la corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna.

A seguito delle modifiche introdotte, la corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, ameno che il certificato attesti:

1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio;

3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.

Fa presente, in fine, che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo riguarda la clausola di copertura finanziaria: all'attuazione delle disposizioni del

decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Atto n. 234.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti di giurisdizione nel settore penale (A.G. 234). Il predetto schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015). In particolare quest'ultima, all'articolo 18, delega specificamente il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione di un pacchetto di sette decisioni quadro, tra cui è compresa la citata 2009/948/GAI (articolo 18, comma 1, lettera *g*)).

Al riguardo, rammenta che la predetta decisione quadro mira al miglioramento della cooperazione giudiziaria nell'Unione

europea, in particolare, evitando procedimenti penali paralleli in due Stati membri diversi riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona. La decisione quadro 2009/948/GAI, mediante il raggiungimento di un accordo sull'esercizio della giurisdizione tra Paesi membri, intende pertanto prevenire la violazione del principio del « *ne bis in idem* » stabilito dall'articolo 54 dell'Accordo di Schengen (ratificato dall'Italia con la legge n. 388 del 1993), promuovendo una gestione efficiente della giustizia penale nei casi transfrontalieri. Secondo il citato articolo 54 « una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita ». Fa presente che, come noto, i contenuti di Schengen costituiscono a pieno titolo diritto dell'Unione a seguito del Protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al Trattato di Amsterdam, e per via del riconoscimento, attraverso l'articolo 6 del Trattato UE, dei diritti della Carta di Nizza (articolo 50) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Protocollo n. 7). Schengen non riguarda, tuttavia, la contestualità dei procedimenti penali cioè la soluzione dei procedimenti paralleli in corso. Tale problematica è stata finora considerata da trattati di natura settoriale, sia per essere concentrati su precise fattispecie di reato, sia per essere pattuiti in un ambito internazionale circoscritto. Ne sono esempio le convenzioni ratificate dall'Italia con la legge 29 settembre 2000 n. 300: la Convenzione relativa agli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995 (articolo 6); la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione del 1997 (articolo 9); la Convenzione OCSE sulla

lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 1997 (articolo 4). Con la decisione quadro 2009/948/GAI è stata, quindi, dettata una disciplina volta alla risoluzione dei casi di litispendenza penale nell'Unione europea. Tale disciplina non va, tuttavia, oltre la fase delle consultazioni, essendo la concentrazione del procedimento in un unico Stato membro esito possibile ed auspicato ma non obbligatorio. Rimane, quindi, impregiudicata la possibile rivendicazione della competenza sul procedimento da parte del singolo Stato membro. La decisione quadro 2009/948 detta una specifica procedura con cui le autorità nazionali competenti devono mettersi in contatto reciproco e scambiarsi informazioni quando hanno fondati motivi di ritenere che si stia conducendo un procedimento penale parallelo in un altro Paese dell'UE (articolo 2); le consultazioni dirette mirano alla eventuale risoluzione del conflitto di giurisdizione. La decisione quadro avrebbe dovuto trovare attuazione entro il 15 giugno 2012. Nel 2014, la Commissione europea ha pubblicato una relazione (2014/0313) – prevista dalla stessa decisione quadro – sul recepimento della stessa da parte degli Stati membri. Al momento della pubblicazione, solo 15 Paesi dell'UE avevano introdotto leggi che incorporavano la decisione quadro 2009/948/GAI nella loro legislazione nazionale. La Commissione, visto che « il livello di attuazione di questo importante strumento legislativo è tutt'altro che soddisfacente (...) e ostacola l'efficace funzionamento dello spazio europeo di giustizia », esortava tutti i Paesi ad un rapido recepimento della decisione quadro.

Nel passare all'esame del contenuto dello schema di decreto in discussione, segnala che lo stesso, in attuazione della soprarichiamata decisione quadro, mira ad evitare che vengano avviati, dinanzi alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona; in tali ipotesi – mediante una procedura obbligatoria di consultazione – è promossa una

soluzione concordata tra le diverse autorità nazionali per la concentrazione del procedimento in un solo Stato membro. Va preliminarmente ricordato che la decisione quadro riguarda soltanto la procedura di consultazione obbligatoria, lasciando impregiudicata la possibilità che i due Stati membri non rinuncino alla giurisdizione, in accordo con quanto previsto dal considerando 11 (« Nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a rinunciare o a esercitare la competenza giurisdizionale contro la sua volontà »). L'attuazione della decisione quadro costituisce un tassello fondamentale del principio del mutuo riconoscimento nel settore della cooperazione giudiziaria penale e va inquadrata in connessione con l'attuazione dell'ulteriore decisione quadro 2008/909/GAI, relativa al reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure private della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Il decreto legislativo n. 161 del 2010, di recepimento di quest'ultima decisione, ha consentito di superare il presupposto di cui all'articolo 737 del codice di procedura penale dell'impossibilità del riconoscimento della sentenza straniera quando risulti un procedimento in corso in Italia per gli stessi fatti contro la stessa persona. Lo schema di decreto in esame intende, appunto, risolvere i casi di litispendenza mediante una soluzione concordata dei procedimenti paralleli.

Fa presente che lo schema in esame si compone di 12 articoli, suddivisi in due Capi. Il primo Capo contiene norme e principi generali per l'introduzione nel nostro ordinamento delle disposizioni previste dalla decisione quadro (articoli da 1 a 9); il secondo Capo (articoli da 10 a 12) disciplina l'adeguamento dell'ordinamento interno alle nuove previsioni di derivazione europea.

Osserva che, mentre l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione ovvero l'attuazione delle decisioni quadro 2009/948/GAI, l'articolo 2 attua le previsioni dell'articolo 3 della decisione ovvero le definizioni di: procedimenti paralleli (quelli

in corso – sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive – pendenti in due o più Stati membri sugli stessi fatti nei confronti della stessa persona); autorità competente (l'autorità giudiziaria o altra autorità che è autorizzata ad avviare la consultazione per arrivare alla concentrazione del processo in unico Stato); autorità contattante (l'autorità giudiziaria davanti alla quale è pendente un procedimento penale e che chiede l'esistenza di procedimento penale parallelo) e autorità contattata (l'autorità giudiziaria cui viene chiesto di confermare l'esistenza di procedimento penale parallelo). Per l'ordinamento nazionale, l'articolo 3 individua le autorità competenti (per lo scambio di informazioni e per le consultazioni con le rispettive autorità degli altri Stati membri) nel Ministro della giustizia e nell'autorità giudiziaria (articolo 4 decisione quadro). L'articolo 4 prevede una fase iniziale in capo all'autorità giudiziaria italiana procedente, consistente nell'obbligo di prendere contatto per iscritto con l'autorità competente dello Stato membro per verificare la pendenza sul suo territorio di un procedimento penale parallelo. Se la litispendenza è positivamente verificata, sono avviate consultazioni per concertare la concentrazione del procedimento in uno solo dei due Stati. Conformemente a quanto previsto dalla decisione quadro (articolo 5), in caso di difficoltà nell'individuazione dell'autorità competente, il giudice italiano ricorre ai punti di contatto della rete giudiziaria europea. L'articolo 5 prevede, per l'autorità giudiziaria italiana contattata per la verifica della litispendenza, l'obbligo di rispondere nel termine richiesto dall'autorità estera (e comunque « senza ritardo »); la richiesta è trattata in via di urgenza se l'imputato o indagato sia sottoposto a misura cautelare. Nel caso in cui l'ufficio giudiziario destinatario della richiesta non risulti quello interessato, sarà lo stesso ufficio a trasmetterla a quello dove si svolge effettivamente il procedimento penale parallelo, informandone l'autorità estera. L'articolo 6 – conformemente al conte-

nuto dell'articolo 8 della decisione quadro – detta una serie informazioni minime da fornire nella richiesta scritta inviata all'autorità straniera: indicazione dell'autorità competente; generalità dell'imputato o indagato e, eventualmente, delle vittime (persona offesa o danneggiata dal reato); descrizione dei fatti e circostanze del procedimento; la fase, lo stato e grado in cui si trova il procedimento penale; l'eventuale applicazione in corso della custodia cautelare. Le informazioni minime contenute nella risposta dell'autorità italiana contattata dall'autorità di altro Stato membro (articolo 7) riguardano la pendenza (o la definizione) di un procedimento parallelo per gli stessi fatti (anche parziali) per i quali è sottoposto a procedimento all'estero; in caso positivo, la fase, lo stato e il grado del procedimento nonché, se adottata, la decisione e il suo contenuto (articolo 9 della decisione quadro). L'articolo 8 prevede l'obbligo, per gli Stati in cui pendono procedimenti penali paralleli, di procedere a consultazioni dirette per arrivare ad un accordo per la concentrazione dei procedimenti in unico Stato membro (articolo 10 della decisione quadro). La competenza a svolgere le suddette consultazioni appartiene al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria contattante o contattata, il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia. Quest'ultimo, entro 10 giorni, può disporre che non si acconsenta alla concentrazione del procedimento pendente in Italia in altro Stato membro qualora valuti che il mancato esercizio della giurisdizione nazionale potrebbe compromettere la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. L'affidamento al Ministro di una valutazione « politica » sul conflitto di giurisdizione ricalca quanto già previsto dalla legge 237 del 2012, di adeguamento alle disposizioni sullo Statuto penale internazionale (articolo 2).

In mancanza di un'indicazione precettiva della decisione quadro di criteri oggettivi per la risoluzione dei diversi

conflitti di giurisdizione, il legislatore delegato, al comma 4 dell'articolo 8, indica dei criteri per lo svolgimento delle consultazioni dirette che ricalcano quelli del considerando n. 9 della decisione quadro: *a)* luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento; *b)* luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose; *c)* luogo in cui risiede, o è domiciliato l'indagato o l'imputato; *d)* prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione in altre giurisdizioni; *e)* maggiore tutela delle parti offese e minor sacrificio dei testimoni; *f)* omogeneità del trattamento sanzionatorio. L'articolo 9 prevede la possibile cooperazione con Eurojust per la risoluzione dell'eventuale conflitto di giurisdizione cioè quando le consultazioni dirette tra le autorità competenti dei diversi Stati membri non abbiano avuto esito positivo (articolo 12 della decisione quadro).

Le disposizioni del Capo II del provvedimento, di attuazione della decisione quadro nell'ordinamento nazionale, regolano gli effetti della consultazione obbligatoria sul procedimento pendente e quelli della sua eventuale concentrazione in Italia o all'estero.

L'articolo 10 prevede:

che le consultazioni tra gli Stati non sospendono il procedimento, ma impediscono al giudice la pronuncia della sentenza;

che la sospensione del processo che consegue al divieto di pronunciare la sentenza non può essere superiore a 20 giorni.

L'articolo 11 disciplina gli effetti della concentrazione dei procedimenti. Se viene raggiunto un consenso sulla giurisdizione italiana, il periodo di custodia cautelare eventualmente scontata dall'indagato o imputato nello Stato membro è computato sia:

ai fini dei termini di durata massima della custodia cautelare (articolo 303,

comma 4, del codice di procedura penale), ai fini della sospensione di detti termini (articolo 304 del codice di procedura penale);

per il calcolo della eventuale pena espiata senza titolo (articolo 657 del codice di procedura penale).

Gli atti probatori compiuti all'estero mantengono efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana. Nel caso contrario, ovvero, se il procedimento penale avviato in Italia è concentrato, grazie all'accordo, presso un'autorità giudiziaria di altro Stato membro, il giudice italiano dichiara la sopravvenuta improcedibilità.

L'articolo 12, in fine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, nel condividere le finalità del provvedimento in discussione, rileva, tuttavia, la necessità che sia meglio specificato il contenuto degli articoli 6, comma 1, lettera *d*), e 7, comma 1, lettera *c*) dello schema di decreto legislativo. In particolare, ritiene che debba essere oggetto di espressa indicazione, con riferimento sia alle richieste di informazioni inviate dall'autorità giudiziaria italiana, sia alle risposte da fornire alle richieste provenienti dall'autorità di altro Stato membro, l'eventuale sussistenza di provvedimenti di archiviazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario alla Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono stati presentati circa 350 emendamenti (*vedi allegato 1*) che sono al vaglio dei relatori e del Governo per l'espressione del parere di competenza. Considerata la complessità del disegno di legge e degli emendamenti presentati, informa che i pareri verranno espressi la prossima settimana, dedicando le sedute di questa settimana agli eventuali interventi volti ad illustrare gli emendamenti presentati.

Ricordando che il provvedimento in esame è un collegato alla legge di stabilità, avverte, altresì, di riservarsi di dichiarare l'inammissibilità degli emendamenti per materia e per la copertura finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.30.

5-06991 Cominardi: Sulla posizione dell'Italia in merito al recepimento della direttiva 2004/80/CE.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando il Sottosegretario per la risposta testé resa, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della stessa. Si riserva, infatti, di valutare se ed in quali modalità saranno effettivamente estese le misure cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo a tutte le vittime di reati intenzionali violenti, ivi compresi i loro familiari. Nel ricordare che, nel corso dell'esame della legge di stabilità per l'anno 2016, deputati del suo gruppo parlamentare avevano pre-

sentato un emendamento, poi respinto, volto ad istituire un fondo per i familiari delle vittime di reati intenzionali violenti, auspica un maggiore sforzo del Governo, al di là dei meri annunci, in favore di quelle che, a suo avviso, possono definirsi vere e proprie « vittime di Stato ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**EMENDAMENTI PRESENTATI**

Al comma 1, sostituire le parole: tribunale della famiglia e della persona, *con le seguenti:* tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari;

Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto al tribunale per la persona i minorenni e le relazioni familiari:

1) istituire il « tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari » e l'ufficio della « procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari », con sede distrettuale o in gruppi di circondari, di seguito rispettivamente denominati « tribunale per la persona » e « procura per la persona »;

2) prevedere nella pianta organica di ciascun tribunale per la persona un presidente e più magistrati ordinari, nonché un numero di giudici onorari esperti in numero congruo, individuando ove necessario una o più sezioni e determinando le piante organiche tenendo conto del numero degli abitanti e del carico di lavoro;

3) prevedere nella pianta organica di ciascuna procura per la persona un procuratore della Repubblica e più sostituti, nonché un numero congruo di vice-procuratori onorari esperti, determinando le piante organiche sulla base di analoghi criteri;

4) prevedere che in ambito civile il Tribunale per la persona sia competente per i procedimenti, da individuare in sede di legislazione delegata, in materia di *status* personale, di processi separativi e di

divorzio, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, dei procedimenti che abbiano comunque ad oggetto relazioni familiari di tipo personale, anche nel caso di domande risarcitorie per la violazione di obblighi familiari, nonché per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità e adozione, di tutela dei minori privi di assistenza e rappresentanza, di sottrazione internazionale dei minorenni e di tutti gli altri procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni e di quelli per i quali occorra comunque valutare in concreto l'interesse dei minori di età;

5) prevedere la competenza anche per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario;

6) individuare i procedimenti nei quali il tribunale per la persona esercita la giurisdizione civile in forma collegiale a composizione mista, con la previsione di quattro membri, di cui due giudici togati e due onorari, conformemente a quanto già attualmente previsto per i tribunali per i minorenni, nonché i procedimenti nei quali eserciti la giurisdizione in forma collegiale con la composizione soltanto di tre giudici togati, e infine i procedimenti nei quali la giurisdizione sia esercitata in forma monocratica da un giudice esclusivamente togato e quelli nei quali sia esercitata in forma collegiale con la composizione di un giudice togato e un giudice onorario;

7) prevedere che, in ambito civile, i giudici onorari possano essere delegati all'ascolto delle persone minori di età o allo svolgimento di attività istruttoria in affiancamento con un giudice togato, nonché in via esclusiva in alcuni tipi di procedimento o di attività istruttorie da individuare in sede di legislazione delegata in considerazione della natura del procedimento e delle attività istruttorie;

8) prevedere che in ambito penale il Tribunale abbia competenza per i reati commessi da persone minori di diciotto anni;

9) prevedere che in ambito penale il tribunale per la persona eserciti la giurisdizione, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, nella stessa composizione già in atto prevista dall'ordinamento giudiziario per ciascuna delle funzioni previste (giudice delle indagini preliminari, giudice dell'udienza preliminare, dibattimento, tribunale del riesame, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza);

10) prevedere per ciascun tribunale l'istituzione di un ufficio di cancelleria e per la relativa procura della repubblica un ufficio di segreteria, determinandone le relative piante organiche;

11) prevedere la possibilità, per alcuni tipi di procedimento da individuare in modo specifico, che il tribunale per la persona possa tenere udienza in sedi distaccate corrispondenti alle sedi di alcuni circondari del distretto, dotando tali sedi di un ufficio di cancelleria, da individuare tenendo conto dell'estensione del territorio, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro;

12) prevedere che, in ambito civile, il tribunale si avvalga della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali, e di privati con esse convenzionati;

13) prevedere che alle dipendenze della procura per la persona operi uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, con specifica formazione multidisciplinare;

14) prevedere i criteri di nomina da parte del CSM di assegnazione ai due nuovi uffici dei dirigenti e dei magistrati, dando rilievo alle attitudini necessarie, valutate in base all'esperienza acquisita con l'attività giudiziaria svolta e all'impegno culturale nel settore;

15) prevedere che i giudici onorari e i viceprocuratori onorari siano nominati dal CSM per la durata di un triennio, con possibilità di conferma per altri due trienni consecutivi e in via eccezionale anche ulteriormente in ipotesi specificatamente previste, prevedendo i casi di incompatibilità, di astensione e di ricusazione, e prevedendo la stessa forma di compenso oggi prevista per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni;

16) prevedere che presso ogni corte di appello sia istituita una sezione specializzata per la persona, i minorenni e le relazioni familiari, con assegnazione dei magistrati in via esclusiva, prevedendo che decida con un collegio costituito da tre magistrati ordinari, integrato con due giudici onorari nelle materie per le quali in primo grado è prevista la composizione mista, determinandone le piante organiche e prevedendo che i dirigenti e i magistrati siano assegnati dal CSM secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli uffici di primo grado; nel caso in cui i flussi di lavoro non consentano la costituzione di una sezione autonoma, prevedere l'accorpamento di più distretti contigui ovvero disporre che i procedimenti di competenza del tribunale per la persona siano comunque tabellarmente assegnati, all'interno di una sezione ordinaria, a uno stesso collegio specializzato;

17) prevedere percorsi di formazione obbligatori con approccio multidisciplinare, organizzati dalla Scuola Superiore

riore della Magistratura, per i magistrati togati e onorari addetti ai due uffici specializzati di primo grado e alla corrispondente sezione di corte di appello;

18) prevedere, in relazione alla data in cui verranno istituiti i nuovi uffici, la disciplina transitoria per gli affari pendenti;

19) disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ex articolo 330 e 333 c.c. e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali;

20) prevedere in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:

20.1) nella fase preprocessuale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

20.2) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

20.3) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;

20.4) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di

pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore (articolo 403 cc);

20.5) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

20.6) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.

1. 1. Santerini, Piepoli.

Al comma 1, sostituire le parole: e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona con le seguenti: l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona e l'integrazione delle competenze attribuite al giudice di pace.

Conseguentemente:

alla lettera b), premettere la seguente:

0b) quanto alla disciplina del giudice di pace:

1) attribuire la competenza relativamente alle controversie in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 nonché dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.;

alla lettera b), sopprimere il numero 2.3).

1. 2. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese.

1. 3. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo le parole: in materia di impresa aggiungere le seguenti: comprendendo le controversie relative ai crediti nei rapporti commerciali tra le imprese e dimezzando i termini processuali per la loro definizione;.

1. 4. Pagano.

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e istituendo una sezione specializzata in materia di impresa in ogni tribunale ordinario.

1. 5. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.3).

1. 6. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.3) con il seguente: 2.3). Le azioni di classe.

1. 7. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.5).

1. 8. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera a), al punto 2.5) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con la previsione esplicita dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1-ter, decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

1. 9. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.6).

1. 10. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 3).

1. 11. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:

3) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l'istituzione di un albo di esperti nelle materie della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, da scegliersi tra i liberi professionisti che diano garanzia di indipendenza e di imparzialità: prevedere che il presidente della sezione, fatta salva la possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, designi uno o più esperti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alle materie diverse da quelle giuridiche: prevedere che detti esperti vengano ascoltati in contraddittorio con le parti: prevedere che in ordine ai compensi spettanti agli esperti ed alle spese da questi ultimi sostenute per l'adempimento dell'incarico venga statuito ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile;.

1. 12. Turco.

Al comma 1, lettera a), al punto 3), sopprimere le parole da: e prevedere fino alla fine del punto.

***1. 13.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera a), al punto 3), sopprimere le parole da: e prevedere fino alla fine del punto.

***1. 14.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da con possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d'Italia e di autorità indipendenti con le parole da scegliersi tra i liberi professionisti che diano garanzia di indipendenza e di terzietà.

1. 15. Turco.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: della Banca d'Italia inserire le seguenti: delle associazioni di categoria.

1. 16. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: materie diverse da quelle giuridiche inserire le seguenti: , garantendo comunque il contraddittorio con le parti e la facoltà delle stesse di farsi affiancare da esperti di propria fiducia.

1. 17. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: in contraddittorio con le parti inserire seguenti: e gli esperti da essi nominati.

1. 18. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole possano essere ascoltati anche nell'udienza pubblica con le parole vengano ascoltati.

1. 19. Turco.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: anche nell'udienza pubblica.

1. 20. Ferranti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: delle parti con le seguenti: di una o di tutte le parti a seconda dell'esito del giudizio.

1. 21. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole i compensi spettanti agli esperti e le spese con le parole in ordine ai compensi spettanti agli esperti ed alle spese.

1. 22. Turco.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole siano a carico delle parti con le parole venga statuito ai semi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.

1. 23. Turco.

Al comma 1, lettera a), al numero 4), sopprimere le parole da: nell'ambito, fino a: vigente, e le parole da senza fino a pubblica.

1. 24. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1. 246. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni di Corte d'appello le sezioni civili specializzate per la persona, la famiglia e i minori;

2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni;

3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica a cui, in seguito alla soppressione, sono attribuite le funzioni, salvo il diritto, ove già maturato al momento di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;

4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica, cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione, con le funzioni di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto;

5) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 1) in primo grado:

5.1 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, minori compresi i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;

5.2 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 disp.att. del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;

5.3 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dall'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

5.4 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dagli articoli da 4 a 7 della legge n. 64 del 1994;

5.5 i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;

6) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la Corte d'appello o con una

sezione di Corte d'appello i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dai Titoli II, III, IV della legge 4 maggio 1983, n. 184;

7) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso le Corti d'appello e le sezioni di Corte d'appello; i procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti indicati ai punti 5.3) e 5.4);

8) assicurare alle sezioni specializzate di cui al punto 1) l'ausilio dei servizi sociali;

9) prevedere che le sezioni specializzate di cui al punto 4) operano nella composizione attualmente prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;

10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al punto 1) secondo i seguenti criteri:

10.1 dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio la quale preveda:

a) introduzione con ricorso con previsione di un termine libero a comparire per la controparte di almeno 20 giorni, riducibile in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;

b) proposizione delle domande e richiesta istruttorie negli atti introduttivi;

c) celebrazione di una prima udienza davanti al giudice istruttore individuato secondo i criteri tabellari, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori (salvo che gli stessi non siano capaci di discernimento), eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, infine adotta provvedimenti provvisori e fissa udienza per assunzione delle prove (richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all'esito dell'ascolto di parti e minori) o, se non sia ritenuta necessaria ulteriore istruttoria,

invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione (con o senza termini per memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti);

d) previsione della reclamabilità davanti al collegio dello stesso Tribunale;

e) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre CTU psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque momento, se necessaria, sentite le parti;

f) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio nella prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;

g) previsione di una udienza concentrata di assunzione delle prove, all'esito della quale o in un'udienza ravvicinata le parti concluderanno e si rimetterà al collegio per la decisione (con o senza termini per conclusionali);

10.2 dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali/congiunti e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la quale preveda:

a) introduzione con ricorso congiunto;

b) comparizione davanti al GI (o giudice relatore) il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza all'interesse del minore delle condizioni concordate disponendone l'audizione ogniquale volta vi sia un dubbio in merito;

c) rimessione al collegio per l'omologa delle condizioni di separazione o di disciplina della filiazione fuori dal matrimonio, per la sentenza di divorzio congiunto nel restante caso;

d) rimessione al giudice istruttore per la prosecuzione nelle forme contenziose se il collegio ritenga di non omologare o di non poter accogliere le condizioni di divorzio;

10.3) fissare chiari principi affinché:

a) sia assicurata l'adeguata considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto diretto, con l'assistenza di ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria nei casi difficili, salvo che il giudice valuti che il minore non sia capace di discernimento;

b) sia assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;

11) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai punti 5.3) e 5.4) sono esercitate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;

12) istituire presso i tribunali ordinari di cui al punto 4) sezioni penali specializzate per la persona, la famiglia e i minori;

13) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 10) i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché i procedimenti penali relativi a reati asseritamente commessi nel territorio del circondario e che abbiano come parte offesa un minore o che abbiano ad oggetto reati contro la famiglia;

14) istituire presso le Procure della Repubblica presso i tribunali di cui al punto 4) un ufficio distrettuale per la famiglia e i minori;

15) determinare la competenza degli uffici distrettuali di cui al punto 12);

16) prevedere che costituisca titolo ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate civili e penali, all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al

punto 12 il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad azioni di formazione in detta materia;

17) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche azioni di formazione, che saranno organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura e che avranno come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e PM della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore;

18) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate di cui ai punti 1), 4) e 10) nonché degli uffici del pubblico ministero adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia.

1. 25. Ferranti.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominato « tribunale per la persona »:

1) È istituito l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominata « procura per la persona ».

2) Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede nei circondari o gruppi di circondari individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati:

2.1) Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede nei circondari o gruppi di circondari individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati;

2.2) Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede nei circondari o gruppi di circondari individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati;

2.3) 4. Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è abrogato.

3) Il tribunale per la persona è costituito dal presidente e da due o più magistrati ordinari nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei procedimenti indicati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, se riguardano persone di età minore, i giudici esperti di cui all'articolo 9.

4) La procura per la persona è costituita da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B allegate alla presente legge, se riguardano persone di età minore, vice procuratori onorari, individuati ai sensi dell'articolo 9.

5) Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la giurisdizione del tribunale per la persona è esercitata:

a) da un collegio di quattro membri, costituito da due magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due

giudici esperti, nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B allegata alla presente legge se riguardano persone di età minore;

b) da un collegio costituito da tre magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C allegata alla presente legge e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge.

6) Nelle materie devolute dalla legge al giudice tutelare, nelle procedure di esecuzione dei provvedimenti emessi dal tribunale per la persona, salvo quelli a contenuto patrimoniale, e in tutti i procedimenti espressamente indicati dalla legge, la giurisdizione è esercitata da un giudice ordinario del tribunale per la persona, coadiuvato da un giudice esperto nei procedimenti di competenza indicati nelle tabelle A e B allegata alla presente legge. A tal fine il presidente designa ogni anno uno o più giudici ordinari destinati ad esercitare esclusivamente tali funzioni nella sede del tribunale per la persona e nei tribunali ordinari.

7) Presso il tribunale per la persona sono istituiti un ufficio di cancelleria e un ufficio autonomo per le notifiche; presso la relativa procura della Repubblica è istituito un ufficio di segreteria:

7.1) La procura per la persona si avvale per le notifiche dell'ufficio autonomo per le notifiche istituito presso il tribunale per la persona.

8) Il tribunale per la persona tiene le udienze nella sua sede e nelle sedi distaccate decise dal Consiglio superiore della magistratura (CSM), su proposta del presidente della corte d'appello competente per territorio. Tali sedi distaccate sono decise tenendo conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro.

9) Il tribunale per la persona si avvale dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e

degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e con questo convenzionati:

9.1) Il tribunale per la persona si avvale altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati.

10) Alle dipendenze della procura per la persona opera uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, e alle loro relazioni con specifica formazione multidisciplinare in riferimento alle caratteristiche delle persone di età minore.

11) Il CSM assegna al tribunale per la persona e alla relativa procura magistrati dotati delle attitudini necessarie, valutate in base all'attività svolta, agli studi effettuati e all'esperienza acquisita:

11.1) Le funzioni di presidente del tribunale per la persona e il procuratore per la persona sono attribuite dal CSM a magistrati di corte d'appello che hanno assolto le funzioni di magistrato per la persona in modo efficace, con particolare riguardo anche alle capacità organizzative, per non meno di tre anni;

11.2) Per l'accertamento delle qualità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il CSM acquisisce il parere dei componenti dei consigli giudiziari e valuta i risultati dei corsi di preparazione previsti dall'articolo 11.

12) I giudici esperti del tribunale per la persona e della sezione specializzata di corte d'appello di cui all'articolo 10 e i vice procuratori onorari sono nominati dal CSM a seguito di una selezione per titoli e colloquio da parte di una commissione di cui fanno parte il presidente del tribunale per la persona, un altro magistrato ordinario dello stesso tribunale e un avvocato esperto designato dal consiglio giudiziario territoriale competente. Devono essere previamente acquisiti i pareri del

consiglio giudiziario territoriale competente e dell'ordine professionale di appartenenza. Analoga selezione è effettuata per i vice procuratori onorari da parte di una commissione di cui fanno parte il procuratore presso il tribunale per la persona, un altro sostituto procuratore presso il tribunale per la persona e un avvocato esperto designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati della sede cui il vice procuratore onorario è assegnato:

12.1) Possono essere giudici esperti persone di età compresa tra i trenta e i settanta anni, forniti di una particolare competenza in discipline psicologiche-psichiatriche, sociologiche, pedagogiche, mediche, e di una adeguata esperienza nel campo delle relazioni familiari e delle persone minori di età, con adeguate cognizioni giuridiche relativamente alla tutela dei diritti della persona e delle relazioni familiari sia sostanziali sia processuali;

12.2) I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati non più di due volte consecutive se hanno esercitato in modo efficace la funzione. Presso ogni ufficio giudiziario il numero dei giudici-esperti non può mai essere superiore al 50 per cento di quello dei magistrati ordinari;

12.3) I giudici esperti integrano il collegio nei procedimenti espressamente specificati dalla legge; possono coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di singole e specifiche attività o funzioni istruttorie corrispondenti alle loro competenze e essere delegati all'audizione del minore;

12.4) Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e i motivi di ricusazione dei magistrati ordinari previsti dai codici di rito vigenti. I giudici esperti non possono esercitare la professione forense durante il periodo dell'incarico;

12.5) Ai giudici esperti si applica il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise.

13) Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente, da magistrati di appello, nel numero e nelle qualifiche individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, nonché da giudici esperti nominati ai sensi dell'articolo 9. La giurisdizione è esercitata:

a) da un collegio di cinque membri, costituito da tre magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici-esperti nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B allegate alla presente legge se riguardano persone di età minore;

b) da un collegio costituito da quattro magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C allegata alla presente legge e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge.

13.1) Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un sostituto, secondo le piante organiche individuate con i decreti legislativi di cui all'articolo 18;

13.2) Il CSM provvede all'assegnazione dei magistrati indicati al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8, e alla nomina di giudici esperti, secondo quanto stabilito dall'articolo 9.

14) La Scuola superiore della magistratura organizza ogni anno almeno un corso di preparazione per i magistrati che intendono acquisire le speciali conoscenze indicate dall'articolo 8 e almeno due corsi l'anno per i magistrati e i giudici esperti che svolgono la loro funzioni negli uffici giudiziari di cui agli articoli precedenti:

14.1) I corsi di cui al comma 1 sono obbligatori e con approccio anche multidisciplinare oltre che giuridico.

15) La sorveglianza sul tribunale per la persona e sulla sezione specializzata della corte d'appello ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è esercitata dal presidente della corte d'appello; quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale presso la corte d'appello.

16) Il tribunale per la persona è competente per le materie indicate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge:

16.1) Il tribunale per la persona è inoltre competente per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni nelle quali si svolge la sua personalità indicate dalla legge;

16.2) Il tribunale per la persona è competente anche per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario.

17) La competenza per territorio negli affari civili è determinata in via successiva dai seguenti criteri:

a) residenza abituale della persona minore di età, o della persona disabile o in ogni caso della persona a tutela della quale è richiesto il provvedimento;

b) residenza abituale della famiglia;

c) in difetto o negli altri casi, la competenza è stabilita ai sensi del codice di procedura civile.

18) Il tribunale per la persona è competente per i reati commessi da persone minori di anni diciotto.

19) Nel caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni diciotto in un medesimo reato si procede per i primi davanti al tribunale ordinario e per i secondi davanti al tribunale per la persona.

20) Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso e

all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento, si provvede con un apposito stanziamento nei limiti di cui all'articolo 21.

21) Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'individuazione degli uffici previsti dalla presente legge e per consentire la loro operatività, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione delle sezioni specializzate per la persona e le relazioni familiari presso tutte le corti d'appello;

b) istituzione dei tribunali per la persona nei circondari o nei gruppi di circondari, con individuazione della rispettiva competenza territoriale, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) equa distribuzione del carico di lavoro;

2) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso;

c) individuazione degli organici dei tribunali e delle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;

d) definizione del numero e delle qualifiche dei giudici esperti da assegnare ai tribunali e alle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;

e) definizione del numero e delle qualifiche dei sostituti da assegnare alle procure della Repubblica presso il tribunale per la persona.

22) I magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure della Repubblica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 18 sono assegnati, rispettivamente, ai tribunali per la persona e alle relative procure per la persona.

22.1) Il CSM, in sede di prima attuazione della presente legge, provvede all'assegnazione di magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione da organizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, o che dimostrino altrimenti di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

23) Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 18, comma 1, si provvede secondo le seguenti indicazioni:

a) gli affari penali e gli affari civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per materia e per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

b) gli affari relativi ai procedimenti indicati nell'articolo 18 sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per territorio;

c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per la persona competente per territorio.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1:

a) uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle previgenti disposizioni di legge con quanto previsto nella presente legge, anche con eventuale integrazione delle competenze per materia;

b) uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di

cui al comma 1 con tutte le altre disposizioni legislative vigenti e la necessaria disciplina transitoria.

3-bis. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere motivato, entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

3-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, è determinato il ruolo organico dei cancellieri, dei segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali giudiziari da destinare ai tribunali per la persona, alle corti d'appello e agli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

3-quater. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e 2 e di quanto disposto dal comma 3 e con la procedura di cui al comma 3-bis.

1. 26. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto al tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari:

1) istituire il 'tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari e l'ufficio della « procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari », con sede distrettuale o in gruppi di circondari, di seguito rispettivamente denominati « tribunale per la persona » e « procura per la persona »;

2) prevedere nella pianta organica di ciascun tribunale per la persona un presidente e più magistrati ordinari, nonché un numero di giudici onorari esperti in numero congruo, individuando ove necessario una o più sezioni e determinando le piante organiche tenendo conto del numero degli abitanti e del carico di lavoro;

3) prevedere nella pianta organica di ciascuna procura per la persona un procuratore della Repubblica e più sostituti, nonché un numero congruo di vice-procuratori onorari esperti, determinando le piante organiche sulla base di analoghi criteri;

4) prevedere che in ambito civile il tribunale per la persona sia competente per i procedimenti, da individuare in sede di legislazione delegata, in materia di status personale, di processi separativi e di divorzio, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, dei procedimenti che abbiano comunque ad oggetto relazioni familiari di tipo personale, anche nel caso di domande risarcitorie per la violazione di obblighi familiari, nonché per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità e adozione, di tutela dei minori privi di assistenza e rappresentanza, di sottrazione internazionale dei minorenni e di tutti gli altri procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni e di quelli per i quali occorra comunque valutare in concreto l'interesse dei minori di età;

5) prevedere la competenza anche per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario;

6) individuare i procedimenti nei quali il tribunale per la persona esercita la giurisdizione civile in forma collegiale a composizione mista, con la previsione di quattro membri, di cui due giudici togati e due onorari, conformemente a quanto già attualmente previsto per i tribunali per

i minorenni, nonché i procedimenti nei quali eserciti la giurisdizione in forma collegiale con la composizione soltanto di tre giudici togati, e infine i procedimenti nei quali la giurisdizione sia esercitata in forma monocratica da un giudice esclusivamente togato e quelli nei quali sia esercitata in forma collegiale con la composizione di un giudice togato e un giudice onorario;

7) prevedere che, in ambito civile, i giudici onorari possano essere delegati all'ascolto delle persone minori di età o allo svolgimento di attività istruttoria in affiancamento con un giudice togato, nonché in via esclusiva in alcuni tipi di procedimento o di attività istruttoria da individuare in sede di legislazione delegata in considerazione della natura del procedimento e dell'attività istruttoria;

8) prevedere che in ambito penale il tribunale abbia competenza per i reati commessi da persone minori di diciotto anni;

9) prevedere che in ambito penale il tribunale per la persona eserciti la giurisdizione, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, nella stessa composizione già in atto prevista dall'ordinamento giudiziario per ciascuna delle funzioni previste (giudice delle indagini preliminari, giudice dell'udienza preliminare, dibattimento, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza);

10) prevedere per ciascun tribunale l'istituzione di un ufficio di cancelleria e per la relativa procura della repubblica un ufficio di segreteria, determinandone le relative piante organiche;

11) prevedere la possibilità, per alcuni tipi di procedimento da individuare in modo specifico, che il tribunale per la persona possa tenere udienza in sedi distaccate corrispondenti alle sedi di alcuni circondari del distretto, dotando tali sedi di un ufficio di cancelleria, da individuare tenendo conto dell'estensione del territo-

rio, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro;

12) prevedere che, in ambito civile, il tribunale si avvalga della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali, e di privati con esse convenzionati;

13) prevedere che alle dipendenze della procura per la persona operi uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, con specifica formazione multidisciplinare;

14) prevedere i criteri di nomina da parte del CSM di assegnazione ai due nuovi uffici dei dirigenti e dei magistrati, dando rilievo alle attitudini necessarie, valutate in base all'esperienza acquisita con l'attività giudiziaria svolta e all'impegno culturale nel settore;

15) prevedere che i giudici onorari e i viceprocuratori onorari siano nominati dal CSM per la durata di un triennio, con possibilità di conferma per altri due trienni consecutivi e in via eccezionale anche ulteriormente in ipotesi specificatamente previste, prevedendo i casi di incompatibilità, di astensione e di ricusazione, e prevedendo la stessa forma di compenso oggi prevista per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni;

16) prevedere che presso ogni corte di appello sia istituita una sezione specializzata per la persona, i minorenni e le relazioni familiari, con assegnazione dei magistrati in via esclusiva, prevedendo che decida con un collegio costituito da tre magistrati ordinari, integrato con due giudici onorari nelle materie per le quali in primo grado è prevista la composizione mista, determinandone le piante organiche e prevedendo che i dirigenti e i magistrati siano assegnati dal CSM secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli uffici di primo grado; nel caso in cui i flussi di lavoro non consentano la costituzione di

una sezione autonoma, prevedere che i procedimenti di competenza del tribunale per la persona siano comunque tabellarmente assegnati, all'interno di una sezione ordinaria, a uno stesso collegio specializzato;

17) prevedere percorsi di formazione obbligatori con approccio multidisciplinare, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, per i magistrati togati e onorari addetti ai due uffici specializzati di primo grado e alla corrispondente sezione di corte di appello;

18) prevedere, in relazione alla data in cui verranno istituiti i nuovi uffici, la disciplina transitoria per gli affari pendenti;

19) disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ex articoli 330 e 333 codice civile e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali;

20) prevedere in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:

a. nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

b. nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di istaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

c. nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, con-

temperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;

d. una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore (articolo 403 cc);

e. un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

f. una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.

1. 27. Bazoli, Iori.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso tutte le sedi di tribunale le «sezioni specializzate per la famiglia e la persona»;

2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al precedente numero 1):

a) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

b) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio;

c) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;

d) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;

3) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello, in aggiunta alle competenze di cui al precedente numero 2):

a) i procedimenti relativi alle adozioni;

b) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale;

c) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all'immagine, alla reputazione, all'identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l'inizio e fine vita;

4) individuare le materie riservate alla competenza collegiale;

5) assicurare alla sezione l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;

6) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito all'interno della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni;

7) rideterminare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze;

8) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato.

*1. 28. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso tutte le sedi di tribunale le «sezioni specializzate per la famiglia e la persona»;

2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al precedente numero 1):

a) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

b) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio;

c) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;

d) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;

3) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello, in aggiunta alle competenze di cui al precedente numero 2):

a) i procedimenti relativi alle adozioni;

b) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale;

c) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all'immagine, alla reputa-

zione, all'identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l'inizio e fine vita;

4) individuare le materie riservate alla competenza collegiale;

5) assicurare alla sezione l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;

6) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito all'interno della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni;

7) rideterminare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze;

8) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato.

***1. 29.** Chiarelli, Distaso.

Al comma 1, lettera b), al numero 1), sostituire le parole: presso i tribunali ordinari, con le seguenti: in ogni tribunale ordinario.

1. 30. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.3).

1. 31. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2.4) con il seguente:

2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e

disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;

1. 32. Turco.

Al comma 1, lettera b), numero 2.4), sostituire le parole: non rientranti con la seguente: rientranti.

1. 33. Turco.

Al comma 1, lettera b), n. 2.4), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: , nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate.

***1. 34.** Amoddio.

Al comma 1, lettera b), n. 2.4), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: , nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate.

***1. 35.** Amoddio, Malpezzi.

Al comma 1, lettera b), n. 2.4), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: , nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate.

***1. 36.** Bazoli, Iori.

Al comma 1, lettera b), numero 2.4), sopprimere le parole: anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo.

1. 37. Turco.

Al comma 1, lettera b), numero 2.4), dopo le parole: del medesimo articolo sono inserite le seguenti: e l'inciso fra le stesse parti.

1. 38. Iori, Zampa, Mattiello, Giuliani, Antezza.

Al comma 1, lettera b), n. 2.4) dopo le parole: del medesimo articolo sono introdotte le parole: nonché l'inciso fra le stesse parti.

1. 39. Bazoli, Iori.

Al comma 1, lettera b), numero 2.4), dopo le parole: richiedenti protezione internazionale, sono inserite le seguenti: compresa la competenza per la nomina del tutore e l'attribuzione dei poteri previsti dal secondo comma dell'articolo 344 c.c. e dall'articolo 371 c.c.

***1. 40.** Iori, Zampa, Mattiello, Giuliani, Antezza.

Al comma 1, lettera b), numero 2.4), dopo le parole: richiedenti protezione internazionale, sono inserite le seguenti: compresa la competenza per la nomina del tutore e l'attribuzione dei poteri previsti dal secondo comma dell'articolo 344 c.c. e dall'articolo 371 c.c.

***1. 41.** Bazoli, Iori.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2.4), inserire il seguente:

2.4-bis) i prevedere l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza dei procedimenti per il riconoscimento dei figli agli infrasedicenni prevista dall'ultimo comma dell'articolo 250 cod. civ., la materia dell'amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, ai sensi degli articoli 404 e segg. c.c.; prevedere inoltre l'attribuzione alla competenza del pubblico ministero minorile della ratifica degli affidamenti eterofami-

liari consensuali ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, nonché l'obbligo di trasmissione alla procura minorile dei provvedimenti con i quali il tribunale ordinario, nel definire un procedimento di sua competenza, disponga un affidamento al servizio sociale o adotti comunque provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

****1. 42.** Zampa, Iori, Mattiello, Giuliani, Antezza, Amoddio.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2.4), inserire il seguente:

2.4-bis) i prevedere l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza dei procedimenti per il riconoscimento dei figli agli infrasedicenni prevista dall'ultimo comma dell'articolo 250 cod. civ., la materia dell'amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, ai sensi degli articoli 404 e segg. c.c.; prevedere inoltre l'attribuzione alla competenza del pubblico ministero minorile della ratifica degli affidamenti eterofamiliari consensuali ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, nonché l'obbligo di trasmissione alla procura minorile dei provvedimenti con i quali il tribunale ordinario, nel definire un procedimento di sua competenza, disponga un affidamento al servizio sociale o adotti comunque provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

****1. 43.** Bazoli, Iori.

Al comma 1, lettera b), inserire dopo il punto 2.4) i seguenti:

2.5) la ratifica degli affidi consensuali;

2.6) l'amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età;

2.7) l'autorizzazione al riconoscimento agli infrasedicenni prevista comma dell'articolo 250 codice civile;

2.8) l'intervento giudiziale previsto dal quarto comma dell'articolo 250 del codice civile nel caso di rifiuto dell'altro genitore al riconoscimento, in ordine al quale sono comunque prevalenti profili che attengono al pregiudizio;

1. 44. Gebhard.

Al comma 1, al numero 2), dopo il punto 2.6) aggiungere il seguente:

2.7) le controversie relative ai crediti nei rapporti commerciali tra le imprese, avendo riguardo al dimezzamento dei termini processuali per la loro definizione.

1. 45. Pagano.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) assegnare alla competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 332, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.

1. 46. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1. 47. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:

3) assicurare la giudice l'ausilio dei servizi alla persona disciplinandone le fun-

zioni nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa della parti;

***1. 247.** Amoddio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3), con il seguente:

3) assicurare la giudice l'ausilio dei servizi alla persona disciplinandone le funzioni nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa della parti;

***1. 48.** Amoddio, Malpezzi.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) prevedere un organo giudicante a composizione necessariamente integrata in presenza di decisioni che incidano in misura rilevante nella vita di persone minori di età;

****1. 49.** Bazoli, Iori.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) prevedere un organo giudicante a composizione necessariamente integrata in presenza di decisioni che incidano in misura rilevante nella vita di persone minori di età;

****1. 50.** Zampa, Iori, Mattiello, Giuliani, Antezza, Amoddio.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) prevedere un organo giudicante a composizione necessariamente integrata in presenza di decisioni che incidano in misura rilevante nella vita delle persone minori di età;

****1. 51.** Santerini, Piepoli.

Al comma 1, lettera b), punto 3) sostituire le parole: l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza con le seguenti: l'ausilio di tecnici specializzati nelle materie di competenza appartenenti all'organo giudiziario.

1. 52. Gebhard.

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine le seguenti parole: disciplinando le modalità del loro impiego, in ogni caso salvaguardando il diritto al contraddittorio con le parti.

1. 53. Turco.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo il numero 3 è inserito il seguente:

3-bis) prevedere che i giudici siano attribuiti alle sezioni specializzate in modo prevalente;

1. 54. Amoddio, Malpezzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

1. 55. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), numero 4), premettere le seguenti parole: prevedere che i giudici siano attribuiti alle sezioni specializzate in modo prevalente.

1. 56. Amoddio.

Al comma 1 dell'articolo 2, alla lettera a) aggiungere il punto 4) recante la seguente dicitura: risoluzione di tutte le criticità emerse dopo i primi 24 mesi di applicazione dei provvedimenti ridefinizione della geografia giudiziaria.

1. 57. Rostan.

Al comma 1 lettera b) dopo il numero 4) inserire il punto 4-bis):

4-bis). Prevedere nel codice civile al Capo II (Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito dei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) che, successivamente alla presentazione dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice possa rimettere le parti, al termine dello scambio delle difese, dinanzi a un componente onorario della sezione specializzata, per un tentativo di conciliazione, con il potere di definire la lite, nel caso di accordo compositivo della stessa, con decreto esecutivo che prende atto dei patti raggiunti.

1. 58. Turco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

1. 59. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) Individuare le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica e quelle per cui decide in composizione collegiale, attenendosi ai vigenti criteri di competenza.

1. 60. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 5) è sostituito dal seguente:

5) Disciplinare unitariamente il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità e piena garanzia del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti, compreso il minore, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in com-

posizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione integrata con tecnici specializzati.

1. 61. Amoddio, Malpezzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5), con il seguente:

5) Disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di uniformità, semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati, comunque garantendo il diritto al contraddittorio, la rappresentanza processuale di tutte le parti, anche se minori o incapaci, l'obbligatorietà della difesa tecnica, la possibilità di impugnare tutti i provvedimenti di contenuto decisionale, anche di carattere provvisorio, l'adeguata informazione del minore o del suo rappresentante, l'ascolto, anche mediato, del minore di anni dodici, o di età inferiore che abbia capacità di discernimento, nei casi di controversia sui suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione ed in ogni caso in cui sia necessario nei suo interesse, l'attribuzione ai componenti tecnici delle sezioni specializzate di sole funzioni consultive e non decisionali.

1. 62. Turco.

Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: criteri di inserire le seguenti: semplificazione e la parola: uniformità.

1. 63. Turco.

Al comma 1, lettera b), numero 5), aggiungere in fine, le seguenti parole: « , comunque garantendo il diritto al contraddittorio, la rappresentanza processuale di tutte le parti, anche se minori o incapaci, l'obbligatorietà della difesa tecnica, la possibilità di impugnare tutti i

provvedimenti di contenuto decisionale, anche di carattere provvisorio, l'adeguata informazione del minore o del suo rappresentante, l'ascolto, anche mediato, del minore di anni dodici, o di età inferiore che abbia capacità di discernimento, nei casi di controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione ed in ogni caso in cui sia necessario nel suo interesse, l'attribuzione ai componenti tecnici delle sezioni specializzate di sole funzioni consultive e non decisionali; ».

1. 64. Turco.

Al comma 1, lettera b), n. 5), sostituire la parola: individuando con le seguenti: e piena garanzia del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti, compreso il minorenne. Individuare.

1. 65. Amoddio.

Al comma 1, lettera b), n. 5), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Individuare le funzioni dei tecnici specializzati e la loro specificità anche di formazione professionale.

1. 66. Amoddio.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

a) « 5-bis). Individuare le funzioni dei tecnici specializzati e la loro specificità, anche di formazione professionale. »;

b) « 5-ter). Prevedere e disciplinare un procedimento cautelare uniforme di famiglia. »;

c) « 5-quater) Prevedere e disciplinare l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali ».

1. 67. Amoddio, Malpezzi.

Al comma 1, lettera b), numero 6), dopo le parole: corte di appello inserire le se-

guenti: , compresa la corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano,.

1. 68. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera a), al numero 7), sopprimere le parole da: nell'ambito, fino a: vigente, e le parole da: senza fino a: pubblica.

1. 69. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo il n. 7) è introdotto il seguente:

8) Disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ex articolo 330 e 333 codice civile e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:

i. nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

ii. nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di istaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

iii. nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contenendoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;

iv. una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore (articolo 403 cc);

v. un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

vi. una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza ».

1. 70. Bazoli.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

8) disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui all'articolo 330 e 333 del codice civile e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:

8.1) nella fase preprocessuale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

8.2) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del

ricorso e le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

8.3) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contenendoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;

8.4) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore ai sensi dell'articolo 403 del codice civile;

8.5) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

8.6) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.

1. 71. Santerini, Piepoli.

Al comma 1, lettera b), numero 2), il punto 2.4) è sostituito dal seguente:

« 2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza dei tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo e l'inciso fra le stesse parti, salva l'attribuzione alla competenza dei tribunale per i minorenni dei procedimenti

relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, compresa la competenza per la nomina del tutore e l'attribuzione dei poteri previsti dal secondo comma dell'articolo 344 del codice civile e dall'articolo 371 del codice civile, disciplinando il rito secondo modalità semplificate, prevedendo inoltre l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza dei procedimenti per il riconoscimento dei figli agli infrasedicenni prevista dall'ultimo comma dell'articolo, 250 del codice civile, della materia dell'amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile, prevedendo altresì l'attribuzione alla competenza del pubblico ministero minorile della ratifica degli affidamenti eterofamiliari consensuali ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983 nonché l'obbligo di trasmissione alla procura minorile dei provvedimenti con i quali il tribunale ordinario, nel definire un procedimento di sua competenza, disponga un affidamento al servizio sociale o adotti comunque provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;».

1. 72. Santerini, Piepoli.

Al comma 1, lettera b) dopo il punto 7), aggiungere il seguente punto:

7-bis) prevedere, al fine di evitare discrasie nelle prassi applicative e un migliore funzionamento dell'istituto della negoziazione assistita in materia di famiglia di cui al decreto-legge n. 132/14, modifiche alla disciplina vigente relativamente:

a) alla necessità di eliminare il vaglio dell'Autorità Giudiziaria previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, che prevede che in tutti i casi l'accordo raggiunta a seguito di Negoziazione Assistita debba essere inviato al Procuratore della Repubblica, chiamato, anche in assenza di figli minori, a rilasciare un nullaosta;

b) a prevedere, per quanto riguarda la fase presidenziale, di cui all'articolo 6,

comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, a tutela della degiurisdizionalizzazione, che, quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica comunichi alle parti le ragioni che ostano al rilascio dell'autorizzazione, con l'invito a procedere eventualmente alle corrispondenti modifiche dell'accordo entro un termine che egli fissa. Scaduto tale termine il Procuratore della Repubblica, tenuto conto delle modifiche eventualmente intervenute, autorizza o non autorizza l'accordo;

c) a prevedere, in materia di conservazione degli Accordi di Negoziazione, che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistano e munito, ove occorra, dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è conservato, in originale, presso l'Ordine degli Avvocati avente sede nel Circondario del Tribunale competente, in conformità alle indicazioni impartite dal Consiglio Nazionale Forense;

d) a prevedere, in materia di assegno divorzile in un'unica soluzione, che nel caso in cui l'accordo preveda la corresponsione di assegno in unica soluzione, la valutazione di equità di cui all'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 venga effettuata dagli avvocati;

f) poiché il nuovo istituto della Negoziazione Assistita non ricomprende la regolamentazione dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati, di cui agli articoli 337 bis e ss. c.c., al fine di evitare scontate questioni di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento, a prevedere che, analoga convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte possa essere conclusa tra i genitori per disciplinare i rapporti, anche patrimoniali, nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio;

g) a prevedere che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di Negoziazione Assistita in materia familiare costituisca titolo esecutivo e che l'accordo

raggiunto a seguito della convenzione di Negoziazione Assistita, sottoscritta dalle parti e dagli avvocati che le assistono e munito, ove occorra, dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica, costituisce titolo esecutivo, non richiede l'apposizione della formula esecutiva ed è titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per procedere alla trascrizione ove contenga atti soggetti a tale adempimento;

h) a prevedere, nell'Accordo di Negoziazione Assistita che le condizioni relative ai figli minori risultano rispondenti all'interesse degli stessi e che pertanto il loro ascolto risulta manifestamente superfluo e, analogamente, che anche relativamente all'autorizzazione dell'Accordo da parte del Procuratore della Repubblica si preveda che il provvedimento autorizzativo dia atto dell'attestazione, da parte degli avvocati, della rispondenza dell'Accordo all'interesse dei minori in questione nonché della conseguente superfluità del loro ascolto.

1. 73. Morani.

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 7), aggiungere il seguente punto:

7-bis) prevedere, al fine di evitare discrasie nelle prassi applicative e un migliore funzionamento dell'istituto della negoziazione assistita in materia di famiglia di cui al decreto-legge n. 132/14, modifiche alla disciplina vigente relativamente:

a) alla necessità di eliminare il vaglio dell'Autorità Giudiziaria previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, che prevede che in tutti i casi l'accordo raggiunto a seguito di Negoziazione Assistita debba essere inviato al Procuratore della Repubblica, chiamato, anche in assenza di figli minori, a rilasciare un nullaosta;

b) a prevedere, per quanto riguarda la fase presidenziale, di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, a tutela della degiurisdizionalizzazione, che, quando ritiene che l'accordo

non risponde all'interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica comunichi alle parti le ragioni che ostano al rilascio dell'autorizzazione, con l'invito [ovviamente non l'obbligo!!!] a procedere eventualmente alle corrispondenti modifiche dell'accordo entro un termine che egli fissa, scaduto tale termine il Procuratore della Repubblica, tenuto conto delle modifiche eventualmente intervenute, autorizza o non autorizza l'accordo;

c) a prevedere, in materia di conservazione degli Accordi di Negoziazione, che l'Accordo raggiunto a seguito della convenzione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e munito, ove occorra, dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica è conservato, in originale, presso l'Ordine degli Avvocati avente sede nel Circondario del Tribunale competente, in conformità alle indicazioni impartite dal consiglio Nazionale Forense;

d) a prevedere, in materia di assegno divorzile in un'unica soluzione, che nel caso in cui l'accordo preveda la corresponsione di assegno in unica soluzione, la valutazione di equità di cui all'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 venga effettuata dagli avvocati;

f) poiché il nuovo Istituto della Negoziazione Assistita non ricomprende la regolamentazione dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati, di cui agli articoli 337 *bis* e ss. c.c., al fine di evitare scontate questioni di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento, a prevedere che, analoga convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori per disciplinare i rapporti, anche patrimoniali, nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio;

g) a prevedere che l'Accordo raggiunto a seguito della Convenzione di Negoziazione Assistita in materia familiare costituisca titolo esecutivo e che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di Negoziazione Assistita, sottoscritta dalle parti e dagli avvocati che le assistono e

munito, ove occorra, dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica costituisce titolo esecutivo, non richiede l'apposizione della formula esecutiva ed è titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per procedere alla trascrizione ove contenga atti soggetti a tale adempimento;

h) a prevedere, nell'Accordo di Negoziazione Assistita che le condizioni relative ai figli minori risultano rispondenti all'interesse degli stessi e che pertanto il loro ascolto risulta, manifestamente superfluo e, analogamente, che anche relativamente all'autorizzazione dell'Accordo da parte del Procuratore della Repubblica si preveda che il provvedimento autorizzativo dia atto dell'attestazione, da parte degli Avvocati, della rispondenza dell'Accordo all'interesse del minori in questione nonché della conseguente superfluità del loro ascolto.

1. 74. Morani.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7) è inserito il seguente:

« 8) disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ex articolo 330 e 333 c.c. e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:

a) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

b) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il

minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di istaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominata il curatore speciale;

c) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, temperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;

d) una disciplina più dettagliata dell'intervento, della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore (articolo 403 cc);

e) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando, quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

f) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza ».

1. 75. Zampa, Iori, Mattiello, Giuliani, Antezza, Amoddio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere infine la lettera:

c) quanto al diritto dell'ascolto ed alla protezione dalla violenza domestica 1) Prevedere una riforma del diritto di ascolto secondo i principi dell'obbligatorietà, dell'effettività, dell'autonomia e della responsabilità attraverso: 1.2) una ridotta discrezionalità del giudice nella limitazione del diritto di ascolto, un abbassamento dell'età per l'esercizio del diritto; 1.3) l'indicazione di tempi certi e rapidi per l'esercizio del diritto all'ascolto, l'obbligo della motivazione per provvedimenti conseguenti l'esercizio del diritto di ascolto, introducendo decadenze, nullità ed impugnazioni del provvedimento giuri-

sdizionale nonché l'indicazione di luoghi idonei e l'obbligo della video registrazione; 1.4) l'espressa previsione, per il minore adolescente, della possibilità di decidere, con un reale grado di autonomia, presso quale genitore essere collocato, nonché della scuola da frequentare e degli interessi che intende coltivare; 1.5) il riconoscimento del diritto alla continuità ed alla stabilità affettiva, in particolar modo per i minori in tenera età. 2) Prevedere, in ambito civile, nelle separazioni conflittuali in cui emergono episodi di violenza domestica e contestuali forme di paura e rifiuto nei confronti del genitore indicato come maltrattante o abusante, forme di tutela e protezione a favore del minore attraverso: 2.1) il riconoscimento del principio della continuità affettiva con il genitore soccorrevole nei casi di separazione conflittuale ove siano emerse ipotesi di violenza domestica direttamente riferita dal minore; 2.2) una disciplina del diritto di visita non impositiva, ma propositiva e graduale, con particolare attenzione ai casi di conflittualità familiare dovuta ad ipotesi di violenza domestica e contestuale difficoltà di relazione del minore con il genitore non collocatario. 3) Limitare il collocamento etero-familiare nei casi di effettiva necessità, stabilire termini temporali, sistemi di verifica e di controllo, prevedendo: 3.1) la verifica di un pericolo grave, concreto ed attuale per provvedere ad un collocamento etero-familiare; 3.2) la preventiva verifica di risorse parentali, l'indicazione di tempi certi di permanenza, prorogabili solo con atti formali; un controllo effettivo sul percorso di protezione, mediante la ripetizione periodica dell'ascolto del minore; 4) disciplinare le consulenze tecniche d'ufficio secondo i principi della competenza, dell'obiettività, della responsabilità, dell'imparzialità prevedendo: 4.1) l'obbligo della video-registrazione dei colloqui peritali da mettere a disposizione delle parti private, l'accesso alle perizie depositate, per motivi di studio statistico e scientifico; 4.2) una disciplina che fissi le condizioni per l'iscrizione agli albi dei periti in diritto di famiglia, secondo il principio della competenza teo-

rica e dell'esperienza clinica; 4.3) meccanismo di nomina a rotazione o per estrazione, svincolati dalla scelta diretta del giudice; 4.4) responsabilità civili e disciplinari del perito che applichi teorie non convalidate dalla comunità scientifica.

1. 76. Binetti.

Al comma 2, dopo le parole: leggi processuali speciali aggiungere le seguenti parole: ed ai decreti legislativi 155 e 156 del 2012...

1. 77. Rostan.

Al comma 2, sopprimere le parole: in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile.

1. 78. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'alinea del comma 2, dopo le parole: nel rispetto inserire le seguenti: della garanzia del contraddittorio e.

1. 79. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

1. 80. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 81. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).

***1. 82.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).

***1. 83.** Bazoli, Iori.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui all'articolo 185-*bis* del codice di procedura civile, da compiere all'esito della fase istruttoria salve le ipotesi in cui il giudice ritenga la causa matura per la decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini per l'adesione alla proposta del giudice ovvero la formulazione di differente soluzione conciliativa, prevedendo e disciplinando incentivi fiscali conseguenti alla definizione conciliativa del giudizio.

1. 84. Chiarelli, Distaso.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui all'articolo 185-*bis* del codice di procedura civile, anche in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo, prevedendo: a) che il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa allo stato degli atti, succintamente motivata, senza pregiudizio per la decisione del merito e per la validità del processo: b) l'obbligo di motivare la mancata formulazione della proposta in relazione alla natura della controversia o all'assenza di questioni di diritto di pronta e facile soluzione».

1. 85. Turco.

Al comma 2, lettera a), n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole da « anche in forma di valutazione prognostica » a « in particolare »;

b) anteporre alle parole « in funzione » la parola « anche »;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo: a) che il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa allo stato degli atti, adeguatamente motivata, senza pregiudizio per la decisione del merito e per la validità del processo ».

1. 86. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere l'inciso: anche in forma di valutazione prognostica sull'esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove,.

1. 87. Turco.

Al comma 2, lettera a), numero 1) dopo le parole: da compiere inserire le parole: , laddove la stessa risulti possibile tenuto conto della natura della causa e sulla base dei documenti prodotti dalle parti, anche.

1. 88. Bazoli, Iori.

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: da compiere, inserire le seguenti: facoltativamente.

1. 89. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: in particolare in funzione fino alla fine del numero.

***1. 90.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: in particolare in funzione fino alla fine del numero.

***1. 91.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, prima delle parole: in funzione la parola anche.

1. 92. Turco.

Al comma 2, lettera a), numero 1). aggiungere in fine, le parole: prevedendo: a) che il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa allo stato degli atti, succintamente motivata, senza pregiudizio per la decisione del merito e per la validità del processo: b) l'obbligo di motivare la mancata formulazione della proposta in relazione alla natura della controversia o all'assenza di questioni di diritto di pronta e facile soluzione.

1. 93. Turco.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) attribuire al giudice la facoltà di concedere i tre termini temporali di cui al sesto comma dell'articolo 183 c.p.c., in maniera graduata a seconda della prospettata difficoltà della controversia.

1. 94. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo il punto 1) inserire il seguente:

1-bis) prevedere che gli atti di parte siano a disposizione delle altre parti esclusivamente alla scadenza del termine per il loro deposito fissato dalla legge o dal giudice.

1. 95. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:

1-bis: Prevedere che in caso di mancata conciliazione tra le parti il consulente esponga i risultati delle indagini compiute

ed il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine massimo di trenta giorni dalla chiusura delle operazioni, fatta salva la possibilità di ottenere una sola proroga di trenta giorni per comprovate difficoltà oggettive.

1. 96. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:

1-bis: Prevedere che, ferma la predisposizione di un calendario a norma dell'articolo 175, comma 2, tra le singole udienze di uno stesso processo non debbano intercorrere più di quindici giorni, salvo che, per particolari circostanze, espressamente menzionate nel provvedimento di rinvio, si renda necessario un intervallo di tempo maggiore, comunque non superiore a novanta giorni. I termini sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi può costituire illecito disciplinare per il giudice designato.

1. 97. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:

1-bis: Prevedere che i difensori delle parti possano astenersi dal partecipare all'ispezione corporale.

1. 98. Marotta.

Al comma 2, alla lettera a), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:

1-bis: Prevedere nel contenuto della citazione l'indicazione specifica, puntuale e completa dei mezzi di prova dei quali l'attore intende avvalersi e in particolare di tutti i documenti che offre in comunicazione.

1. 99. Marotta.

Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

2) modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

3) previsione dell'obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando al giudice la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni nonché per l'indicazione dei mezzi di prova e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;

4) previsione dell'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;

5) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modifica delle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al procedimento sommario di cognizione.

1. 100. Ferranti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

***1. 101.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, lettera a), il n. 2 è soppresso.

***1. 102.** Bazoli, Iori.

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 2) con il seguente:

2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare:

a) affidando al giudice il potere di derogare all'articolo 183, comma 6, c.p.c., sia per quanto riguarda i termini di presentazione delle memorie ivi previste, sia per l'eventuale riduzione del loro numero;

b) prevedendo che il giudice possa dare indicazioni vincolanti alle parti sia sull'ampiezza delle comparse conclusionali e delle repliche, sia per la limitazione dei suddetti scritti a punti di fatto e di diritto specificamente indicati;

c) disponendo che il giudice possa invitare le parti a precisare le conclusioni per iscritto entro un termine prefissato.

1. 103. Sannicandro, Daniele Farina.

All'articolo 1, comma 2, lettera a), il n. 2) è sostituito dal seguente:

2) assicurare il miglioramento dell'efficienza della tutela giurisdizionale mediante l'accorpamento e la riduzione dei riti processuali in due soli: uno ordinario, modellato sul procedimento per le controversie di lavoro di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, con gli opportuni adattamenti in relazione alla possibile diversa complessità delle cause, ed uno sommario, basato sul procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, lasciando all'attore la scelta del rito e al giudice la facoltà di conversione.

1. 104. Bazoli, Iori.

Al comma 2, lettera a), al capoverso n. 2, dopo le parole: dei termini processuali inserire le seguenti: e la loro riduzione.

1. 105. Marotta.

All'articolo 1, comma 2, lettera a) numero 2, aggiungere dopo le parole: *trattazione orale, il seguente periodo:*

2) prevedendosi la possibilità per le parti di integrare le deduzioni in fatto ed in diritto, le istanze istruttorie e le produzioni documentali effettuate con il primo atto difensivo, esclusivamente con ulteriore memoria da depositarsi anteriormente all'udienza di valutazione dell'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie.

1. 106. Chiarelli, Distaso.

Al comma 2 lettera a), n. 2), aggiungere, alla fine, le parole: in ogni caso prevedendo la distinzione della fase dedicata alla definizione dell'oggetto della decisione da quella dedicata alla definizione dei mezzi di prova, nonché assicurando la pronta decisione sulle questioni di cui all'articolo 183, comma 1, del codice di procedura civile, sulle richieste di chiamata in giudizio e su ogni altra questione avente carattere preliminare.

1. 107. Turco.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) previsione di una sanatoria in caso di difetto di procura, nell'introduzione della presunzione di estensione ai successivi gradi della procura al difensore e nell'attribuzione al difensore del potere di certificazione e di autenticazione degli atti.

1. 108. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) introduzione di previsioni concernenti l'attività e i compiti del giudice il cui ruolo è determinante nella scansione del processo e fra queste, l'introduzione dell'obbligo di motivare sempre il rinvio della causa e di contenerlo entro un ter-

mine perentorio fissato dalla legge al fine di scongiurare il pericolo di lunghi e immotivati periodi di stagnazione giudiziale;

1. 109. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) previsione di regole più severe al fine di consentire un rigoroso controllo dei tempi prescritti dalla legge per il deposito della relazione peritale, una loro proroga solo in casi di eccezionale e comprovata difficoltà nell'esecuzione delle operazioni e, ove occorra, la revoca del consulente tecnico d'ufficio con restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di anticipo del compenso.

1. 110. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) ripristino dell'integrale tutela giudiziale, degradando a mera facoltà delle parti – e non a una condizione di procedibilità della domanda giudiziale – il ricorso agli strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, nella radicata e ferma convinzione che non si debba alleggerire il carico di lavoro dei giudici e fare fronte all'enorme arretrato dei tribunali comprimendo i diritti dei cittadini.

1. 111. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere che per le ipotesi in cui il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., eliminare espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice,

conceda, anche telematicamente alle parti: a) un termine per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematico di un atto; b) contestualmente i termini ordinari o abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

1. 112. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies c.p.c., prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-quinquies..

1. 113. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) modificare l'articolo 281-sexies del codice di procedura civile eliminando la pronuncia al termine della discussione con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione prevedendo il deposito della sentenza, come a norma dell'articolo 281-quinquies, entro trenta giorni dalla discussione orale della causa;

1. 114. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) previsione della suddivisione della sentenza in capi facilmente distinguibili anche ai fini d'appello;.

1. 115. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito, senza bisogno di assunzione di prova, rimette alle parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore, rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali. Tali questioni devono essere prontamente definite, essendone preclusa la decisione unitamente al merito.

1. 116. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che il collegio nel decidere la controversia, possa uniformarsi all'orientamento espresso dal tribunale o dalla sezione di appartenenza su cause di analoghe natura, oltre alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

1. 117. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che la chiamata di un terzo nei processi a norma dell'articolo 107 possa essere ordinata dal giudice istruttore per un'udienza che all'uopo egli fissa, sino a che non vengano precisate le conclusioni.

1. 118. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che nel corso dell'ispezione o dell'esperimento l'audizione

dei testimoni possa essere delegata altresì ai difensori delle parti.

1. 119. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che all'ispezione possano procedere i difensori delle parti o il giudice istruttore, assistiti quanto occorre, da un consulente tecnico. Il giudice istruttore vi procede personalmente anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori dalla circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso, delega il giudice istruttore a norma dell'articolo 203.

1. 120. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che il giuramento decisivo sia prestato personalmente dalla parte e sia ricevuto dai difensori delegati o dal giudice istruttore.

1. 121. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che il comportamento della parte che non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, sia valutato anche ai sensi degli articoli 88 e 96.

1. 122. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che se la parte invitata a comparire personalmente non si presenti o rifiuta di scrivere senza giusti-

ficato motivo, il giudice ne tenga conto anche ai sensi degli articoli 88 e 96.

1. 123. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che ove la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenti, la stessa si consideri decaduta dal diritto di farla assumere, salvo l'altra parte presente non ne chieda comunque l'assunzione. Se la mancata comparizione è dipesa da causa non imputabile alla parte interessata, il giudice istruttore, su istanza della parte stessa, la rimette in termini al fine dell'assunzione della prova. Sull'istanza, il giudice provvede con ordinanza, che contiene, altresì, tutte le indicazioni necessarie all'assunzione della stessa.

1. 124. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che i procuratori delle parti che provvedano all'assunzione dei mezzi di prova in contraddittorio tra loro, possano farsi coadiuvare da un collaboratore, scelto di comune accordo, nella redazione del processo verbale.

1. 248. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che il giudice designato a norma dell'articolo 168-bis, nell'ipotesi in cui l'assunzione dei mezzi di prova sia delegata ai procuratori delle parti, proceda all'assunzione degli stessi e si pronunci con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

1. 125. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che il giudice istruttore, quando dispone dei mezzi di prova, può delegare i procuratori delle parti ad assumerli in contraddittorio tra di loro, dando indicazioni in ordine al tempo, al luogo ed al modo dell'assunzione. Se le parti stanno in giudizio personalmente, il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova messi nella stessa udienza; altrimenti stabilisce i tempi, il luogo ed il modo dell'assunzione.

1. 126. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini disciplinari per il giudice designato.

1. 127. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della valutazione della professionalità e dell'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati.

1. 128. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che il giudice per gravi e comprovati motivi possa sempre disporre la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente tecnico.

1. 129. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che la relazione del consulente tecnico sia completa delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse e che debba essere depositata in cancelleria nel termine massimo di trenta giorni dalla chiusura delle operazioni. Il consulente, per comprovate difficoltà oggettive, può ottenere per una sola volta una proroga di trenta giorni. Con ordinanza, resa all'udienza di cui all'articolo 193, il giudice fissa i termini intermedi entro i quali il consulente tecnico deve trasmettere alle parti costituite la relazione e le parti devono far pervenire al consulente le proprie osservazioni sulla relazione.

1. 130. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che tra la nomina del consulente e l'udienza di comparizione non possano intercorrere più di venti giorni.

1. 131. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che su richiesta delle parti, il giudice istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissi la discussione orale della causa dinanzi al collegio entro e non oltre trenta giorni. All'esito della discussione, il collegio pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Se richiesto, il giudice istruttore dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali, fissando l'udienza di discussione orale innanzi al collegio entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime. La sentenza è depositata in cancelleria entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione

orale. Sempre su richiesta delle parti, il giudice istruttore dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il collegio, quindi, deposita la sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. In ogni caso, il termine di pubblicazione della sentenza ha carattere perentorio. La sua inosservanza da parte del collegio, in assenza di comprovati motivi oggettivi, può costituire illecito disciplinare.

1. 132. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. Il caso di mancato rispetto dei termini perentori può costituire illecito disciplinare.

1. 133. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, commi secondo e terzo.

1. 134. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore proceda alla disamina delle prove acquisite dai procuratori delle parti in contraddittorio tra loro e che se ritiene, in casi eccezionali, che qualche fatto sia assolutamente rilevante ai fini della controversia non sia stato provato dalle parti, inviti queste ultime ad indicare i mezzi di

prove e produca i documenti necessari, assegnando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Se i procuratori delle parti non hanno provveduto all'assunzione della prova per testi, ritenuta ammissibile e rilevante, il giudice valuti tale comportamento a norma dell'articolo 116, secondo comma, tenendone conto anche ai sensi degli articoli 88 e 96. Può comunque disporre l'assunzione della prova innanzi a sé, fissato una nuova udienza entro e non oltre quindici giorni.

1. 135. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere, salva l'applicazione dell'articolo 187, che il giudice possa provvedere sulle richieste istruttorie, indicando i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e deleghi i procuratori delle parti ad assumere, in contraddittorio tra loro, i mezzi di prova ammessi fissando entro e non oltre i novanta giorni, l'udienza per la disamina delle prove.

1. 136. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che l'attore infine possa indicare mezzi di prova e produrre documenti che sono conseguenze delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni del convenuto, entro termini perentori. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, nonché provvedere alle indicazioni di prova contraria, entro termini perentori.

1. 137. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che nella prima comparizione delle parti e nella trattazione della causa, il giudice individui al-

trèsì le questioni rilevanti ai fini della decisione della causa, specificando i mezzi di prova ed i documenti necessari a definire la controversia.

1. 138. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che il giudice istruttore, nel fissare le udienze ed i termini entro i quali le parti debbano compiere gli atti processuali, predisponga uno scadenzario dell'intero giudizio.

1. 139. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che la trasmissione del fascicolo d'ufficio debba avvenire almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti.

1. 140. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che nella comparsa di risposta il convenuto debba proporre tutte le sue difese in fatto ed in diritto prendendo posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, specificare le proprie generalità e codice fiscale, formulare le conclusioni, nonché indicare, a pena di decadenza, tutti i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente offrire in comunicazione.

1. 141. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

2-bis) Prevedere che la citazione sia nulla se omesso o risulti assolutamente

incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo ovvero se difetti l'indicazione specifica, puntuale e completa dei mezzi di prova, ivi compresi i documenti offerti in comunicazione.

1. 142. Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-quinquies;

1. 143. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) modificare il 28-sexies del codice di procedura civile eliminando la pronuncia al termine della discussione con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione prevedendo il deposito della sentenza, come a norma dell'articolo 281-quinquies, entro trenta giorni dalla discussione orale della causa;

1. 144. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte

soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce;

Conseguentemente sopprimere al comma 2, lettera d), il numero 2).

1. 145. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

All'articolo 1, comma 2, lettera a), il n. 3) è soppresso.

***1. 146.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, lettera a), il n. 3) è soppresso.

***1. 147.** Bazoli, Iori.

All'articolo 1, comma 2, lettera a), il n. 3) è soppresso.

***1. 148.** Turco.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:

3) previsione che in caso di appello di sentenze costitutive, la trattazione del relativo giudizio avvenga con criteri di priorità

1. 149. Sannicandro, Daniele Farina.

All'articolo 1, comma 2, lettera a), riformulare il numero 3) nei seguenti termini:

3) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado prevedendosi che per quelle costitutive e dichiarative ovvero relative allo stato ed alla capacità delle persone la provvisoria efficacia sia subordinata al rigetto della istanza inibitoria da proporsi, disciplinan-

dosene procedimento e termini, innanzi al giudice competente per l'appello, con disciplina analoga, quanto alle condizioni ed ai presupposti di ammissibilità, a quella di cui all'attuale formulazione degli articoli 283 e 351 del codice di procedura civile.

1. 150. Chiarelli, Distaso.

Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di condanna.

1. 151. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con previsione di adeguati meccanismi di garanzia a favore della parte soccombente.

1. 152. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile;

***1. 153.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile;

***1. 154.** Turco.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso n. 3, inserire il seguente:

3-bis: Prevedere che nei termini per comparire di cui all'articolo 163-bis, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione, non devono intercorrere più di sei mesi, pena la riduzione a detto termine da parte del presidente del tribunale, che vi provvede con decreto da comunicare all'attore a cura della cancelleria entro cinque giorni dal deposito della citazione.

1. 155. Marotta.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere che per ogni procedimento civile la forma della domanda, dell'impugnazione, sia il ricorso.

Conseguentemente, le lettere a) e b) sono soppresse.

1. 156. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) prevedere l'abrogazione dell'articolo 1, commi da 47 a 68, della legge 28 giugno 2012, 92.

1. 157. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) prevedere che le decisioni di rito e procedurali avvengano a norma del secondo comma dell'articolo 281-quinquies.

1. 158. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) prevedere che il termine per il deposito delle comparse conclusionali sia

modificato dagli attuali sessanta giorni a trenta giorni.

1. 159. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) rendere più stringente il dovere dei giudici dell'appello di decidere, alla prima udienza, se rimettere in istruttoria ovvero andare a decisione.

1. 160. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 161. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) quanto al giudizio di appello:

1) previsione che i termini per esprire tutti i mezzi a contenuto impugnatorio, anche diversi dall'appello, decorrono dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita, con abrogazione del termine di decadenza dall'impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima;

2) individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie;

3) previsione che le cause riservate alla decisione collegiale sono trattate dal consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di

prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile;

4) previsione che la inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedure civile si applica anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un procedimento sommario di cognizione; previsione che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato, depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; previsione che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; previsione che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-*bis* dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; previsione che il giudice monocratico o il consigliere relatore deve, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; previsione che anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un procedimento sommario di cognizione i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti sono ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili;

5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.

1. 246. Ferraresi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numero 1), 2) e 3).

***1. 162.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine del numero.

***1. 163.** Chiarelli, Distaso.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine del numero.

***1. 164.** Chiarelli, Distaso.

All'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e la tipizzazione dei motivi di gravame.

****1. 165.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e la tipizzazione dei motivi di gravame.

****1. 166.** Turco.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

***1. 167.** Chiarelli, Distaso.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

***1. 168.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

***1. 169.** Turco.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

***1. 170.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

****1. 247.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

****1. 171.** Bazoli, Iori.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

****1. 172.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

****1. 173.** Turco.

All'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3) sopprimere il periodo: anche attraverso l'introduzione di limiti alle deduzioni difensive;

Conseguentemente, aggiungere: consentendo espressamente la possibilità di far valere, quale motivo di impugnazione, differente prospettazione delle questioni di diritto.

1. 174. Chiarelli, Distaso.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:

3-bis) Modificare il terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile sostituendolo con il seguente: « Non sono ammessi nuovi mezzi di prova né possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado iter causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisivo ».

1. 175. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il n. 5).

1. 176. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera b) numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché della stessa pronuncia dell'ammissibilità di cui all'articolo 348-ter del codice di procedura civile.

1. 177. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).

1. 178. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo il n. 5) è introdotto il seguente 5 bis) eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e sua sostituzione con la semplice indicazione della data fissata per la camera di consiglio e decisione, senza la partecipazione dei difensori. Scambio delle comparse conclusionali in data antecedente alla data della camera di consiglio.

1. 179. Bazoli, Iori.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).

1. 180. Turco.

All'articolo 1, comma 2, lettera b), riformulare il numero 6) nei seguenti termini:

6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado prevedendosi che per quelle costitutive e dichiarative ovvero relative allo stato ed alla capacità delle persone la provvisoria efficacia sia subordinata al rigetto della istanza inibitoria da proporsi, disciplinandosene procedimento e termini, con disci-

plina analoga, quanto alle condizioni ed ai presupposti di ammissibilità, a quella di cui all'attuale formulazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.

***1. 181.** Chiarelli, Distaso.

Al comma 2, lettera b), sostituire il n. 6) con il seguente:

6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado prevedendosi che per quelle costitutive e dichiarative ovvero relative allo stato ed alla capacità delle persone la provvisoria efficacia sia subordinata al rigetto della istanza inibitoria da proporsi, disciplinandosene procedimento e termini con disciplina analoga, quanto alle condizioni ed ai presupposti di ammissibilità, a quella di cui all'attuale formulazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.

***1. 182.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con previsione di adeguati meccanismi di garanzia a favore della parte soccombente.

1. 183. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere il seguente:

7) previsione del giudice unico di corte d'appello per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00.

1. 185. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis) prevedere che le somme introitate dalla registrazione degli atti giudiziari in applicazione degli articoli 37, 38 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica

26 aprile 1986, n. 131 siano destinate con cadenza semestrale al Fondo Unico Giustizia.

1. 186. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

1) abolizione di formalità inutili ai fini della decisione, sanzionate con l'improcedibilità come il deposito della relazione di notificazione della sentenza o della decisione impugnata.

1. 187. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

All'articolo 1, comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

***1. 188.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

All'articolo 1, comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

***1. 189.** Turco.

Al comma 2, lettera c), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:

1-bis. Prevedere che i presidenti di ciascuna sezione debbano vigilare affinché la giurisprudenza della sezione sia completamente e precisamente uniforme.

1. 190. Marotta.

Al comma 2, lettera c), dopo il capoverso numero 1, inserire il seguente:

1-bis. Prevedere che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione.

1. 191. Marotta.

Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso numero 1, inserire il seguente:

1-bis. Prevedere che nel giudizio d'appello non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio nonché eccezioni a vizi di procedimento di primo grado verificatisi dopo il deposito delle memorie conclusionali.

1. 192. Marotta.

Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) reintrodurre all'articolo 360 n. 5 codice di procedura civile il sindacato sulla omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio;

1. 193. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere all'udienza la necessaria partecipazione del pubblico ministero solo nelle ipotesi in cui la partecipazione sia obbligatoria nei giudizi di merito.

1. 194. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) specificare all'articolo 372 codice di procedura civile che tra i documenti che possono essere prodotti per la prima volta in cassazione debbono essere compresi anche quelli che testimoniano il sopravvenuto passaggio in giudicato di altra decisione.

1. 195. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) eliminare il cosiddetto « filtro » in Cassazione con soppressione delle ipotesi

di inammissibilità di cui all'articolo 360-bis del codice di procedura penale.

1. 196. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere la revocazione delle decisioni di merito della Corte di cassazione anche ai sensi dell'articolo 395, n. 5 del codice di procedura penale.

1. 197. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) modificare l'articolo 392 del codice di procedura penale, prescrivendo che la citazione a comparire avanti al giudice del rinvio sia notificata al difensore della parte piuttosto che alla parte personalmente;

1. 198. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

***1. 199.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

***1. 200.** Chiarelli, Distaso.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

***1. 201.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis). quanto alla riduzione del contenzioso civile ed alla funzionalità degli uffici giudiziari, indire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, concorsi fino alla completa copertura dei posti vacanti delle piante organiche dei magistrati nonché del personale amministrativo non dirigenziale delle singole strutture, centrali e periferiche, dell'Amministrazione giudiziaria.

Conseguentemente, al comma 5 aggiungere, anteporre le seguenti parole: Salvo quanto disposto al comma 2, lettera c-bis).

1. 202. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto all'esecuzione forzata:

1) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

2) prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente l'immobile, dispone un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i

presupposti di cui all'articolo 164-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

3) includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, è rilevabile d'ufficio;

4) individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;

1. 203. Ferranti.

L'articolo 1, comma 2, lettera d) è sostituito dal seguente:

d) quanto all'esecuzione forzata:

1) rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:

a) previsione della facoltà di scelta del medesimo da parte del creditore procedente all'interno dell'ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti competente;

b) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;

c) previsione della redazione con modalità informatiche dei processi verbali e dell'utilizzo della firma digitale, e dell'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;

d) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa ma con perseguibilità

d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;

e) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;

f) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, come quelli del Comune in cui l'immobile si trova, o presso l'U.N.E.P.

2) estensione delle misure di coercizione indiretta, previste dall'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile, a tutti i provvedimenti di condanna e regolamentazione della fase applicativa del relativo provvedimento con disciplina puntuale degli oneri delle parti in ordine alla facoltà, per il creditore precettante, di autoliquidare l'importo con il precetto, salva la contestazione del debitore con opposizione ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile;

3) previsione della impignorabilità dei beni mobili di uso quotidiano di non rilevante valore rinvenuti nella casa di abitazione del debitore, nonché degli animali di affezione o di compagnia, con rilevanza d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione; previsione, per i pignoramenti presso terzi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di un più ampio ambito di estensione del pignoramento, fino ad un massimo del triplo del precettato, per evitare le dichiarazioni di incapienza per i crediti di importo esiguo e comunque fino a tremila euro di sorta capitale;

4) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-*bis*

del codice di procedura civile, previsione dell'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione, prescrizione di modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione, previsione della procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo, previsione che le forze di polizia devono consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto vendite;

5) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso la riconduzione dell'istituto del reclamo previsto dall'articolo 630 del codice di procedura civile alle opposizioni agli atti esecutivi previste dagli articoli 617 e seguenti del codice di procedura civile e l'assoggettamento di tutte le opposizioni esecutive al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile;

6) previsione, in caso di reiterato esito infruttuoso delle vendite giudiziarie nelle espropriazioni ed in alternativa all'amministrazione giudiziaria prevista dagli articoli 592 e seguenti del codice di procedura civile o, in mancanza, all'estinzione o chiusura anticipata per infruttuosità del processo esecutivo prevista dall'articolo 164-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il conferimento, ad istanza dei creditori, dei beni pignorati rimasti invenduti ad uno o più fondi, quotati in borsa e gestiti da privati investitori in regime di concorrenza per assicurare la migliore redditività, con attribuzione ai creditori stessi di quote o azioni del medesimo a parziale o totale soddisfo delle ragioni azionate e con previsione dell'amministrazione dei beni stessi da parte del fondo;

7) introduzione di meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;

8) anticipazione del momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore, e previsione della attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti.

1. 204. Bazoli.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) Prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto ovvero quello competente per territorio. A tal fine, il decreto ministeriale di cui al comma 3, è redatto secondo i seguenti criteri direttivi:

gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il

cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. att. codice di procedura civile;

l'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene;

l'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione; per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore.

1. 205. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

1-bis) estendere le facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si ese-

guono mediante notificazione di un atto, con i seguenti accorgimenti:

a) gli oneri di autorizzazione del Consiglio dell'ordine circondariale forense e di annotazione nel registro cronologico siano estesi anche ai pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata;

b) la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto.

1-ter) prevedere che la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario sia circoscritta nelle esecuzioni di quei pignoramenti o attività esecutive che implicano l'ingerenza nel domicilio o in altre appartenenze del debitore, che coinvolgono le sue libertà personali;

1-quater) prevedere che l'avvocato pignorante, in aggiunta al suo compenso pattuito col proprio assistito e/o rifiuto dal debitore ex articolo 95 codice di procedura penale, abbia solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive da lui sostenute.

1. 206. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

1. 207. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) individuazione, nelle transazioni sottoscritte dalle parti con l'assistenza degli avvocati, di un'ulteriore tipologia di titolo esecutivo idoneo a dare luogo ad esecuzione forzata, a condizione che risulti espressamente ed inequivocabilmente dal contratto la volontà di conferirgli tale efficacia;

1. 208. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) eliminazione dell'obbligo del pagamento del contributo unificato per la procedura della ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche;

1. 209. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) abrogazione delle disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare.

1. 210. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) efficientamento delle esecuzioni relative ai pegni su partecipazioni attraverso l'estensione ai pegni sulle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata delle previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;.

1. 211. Abrignani.

All'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:

i. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma dell'atto, quando questi abbia comunque raggiunto lo scopo;

ii. l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;

iii. la previsione di modalità di deposito degli atti processuali e dei documenti mediante caricamento (*upload*) degli stessi nel sistema informatico degli uffici giudiziari per mezzo di apposito portale accessibile dalla rete *internet*;

iv. il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti;

v. la previsione di un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico;

vi. la previsione di un formato per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: (i) la agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; (ii) la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone diversamente abili; (iii) la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; (iv) l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;

vii. la previsione di modalità di spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile compatibili con la normativa in tema di facoltà dei difensori di estrarre copia con modalità telematica dei provvedimenti giurisdizionali;

viii. l'integrazione della normativa in tema di notificazione a mezzo della posta elettronica certificata con la previsione che la notificazione si ha per avvenuta nel caso di cui non venga generata la

ricevuta di avvenuta consegna per ragioni imputabili al destinatario e creazione di un meccanismo che consenta la conoscibilità da parte dei destinatari del messaggio non recapitato;

ix. l'adozione di ogni misura idonea a garantire la completa informatizzazione di tutti i procedimenti regolati dal codice di procedura civile e dalle leggi processuali speciali.

x. l'estensione del potere di autentica degli avvocati a tutti gli atti e documenti dei processi nei quali sono costituiti.

1. 213. Bazoli, Iori.

All'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:

i. l'estensione del valore legale del deposito telematico degli atti introduttivi;

ii. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma dell'atto, quando questi abbia comunque raggiunto lo scopo;

iii. l'estensione del potere di autentica degli avvocati a tutti gli atti e documenti dei processi nei quali sono costituiti.

1. 214. Bazoli, Iori.

All'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

1. 215. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, lettera e), al punto 1), sostituire le parole da: nonché a: arbitrale con le seguenti: e la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché attraverso il

riordino delle disposizioni sostanziali e procedurali dell'arbitrato in materia societaria, anche mediante la revisione, razionalizzazione ed estensione della disciplina di introduzione, modifica e rimozione della clausola compromissoria statutaria e della regole di nomina degli arbitri da parte di soggetto esterno alla società; la rimodulazione dei tipi di società che possono ricorrervi e dei soggetti che sono vincolati alla clausola; l'estensione delle controversie arbitrabili e dell'area di compromettibilità; la revisione e il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese;

1. 216. Rossomando.

All'articolo 1, comma 2, lettera e), al punto 1), sostituire le parole da: nonché a: arbitrale con le seguenti: e la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché attraverso il riordino delle disposizioni sostanziali e procedurali dell'arbitrato in materia societaria, anche mediante la revisione, razionalizzazione ed estensione della disciplina di introduzione, modifica e rimozione della clausola compromissoria statutaria e delle regole di nomina degli arbitri da parte di soggetto esterno alla società; la rimodulazione dei tipi di società che possono ricorrervi e dei soggetti che sono vincolati alla clausola; l'estensione delle controversie arbitrabili e dell'area di compromettibilità; la revisione e il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese;

1. 217. Rossomando.

All'articolo 1, comma 2, lettera e), al punto 1), aggiungere in fine il seguente periodo: ; con riferimento all'arbitrato societario, estensione della competenza degli arbitri a tutte le controversie societarie e modifica dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, prevedendo che, qualora non vi sia

la nomina di tutti gli arbitri da parte « di un soggetto estraneo alla società », trova applicazione la disciplina dell'arbitrato ordinario, non societario;

1. 218. Rossomando.

All'articolo 1, comma 2, lettera e), al punto 1), aggiungere in fine il seguente periodo: ; con riferimento all'arbitrato societario, estensione della competenza degli arbitri a tutte le controversie societarie e modifica dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, prevedendo che, qualora non vi sia la nomina di tutti gli arbitri da parte « di un soggetto estraneo alla società », trova applicazione la disciplina dell'arbitrato ordinario, non societario;

1. 219. Rossomando.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) efficientamento del procedimento monitorio, attraverso l'introduzione dell'immediata provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con riferimento alla parte non contestata;

1. 220. Abrignani.

All'articolo 1, comma 2, lettera e), dopo il numero 1), è introdotto il seguente

1-bis) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'arbitrato societario contenuta nel Titolo V del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, prevedendo in particolare, anche con il riordino della disciplina codicistica ed il coordinamento con la legislazione speciale:

i. l'obbligo che l'arbitrato sia rituale e che la decisione sia resa sempre secondo le norme di diritto;

ii. l'attribuzione del diritto di recesso al socio che non abbia concorso alla decisione di modifica della clausola compromissoria quando determini un cambia-

mento significativo di essa, per ciò intendendosi quantomeno il cambiamento delle regole di nomina dell'organo arbitrale, del designatore, della sede dell'arbitrato, del perimetro delle liti arbitrabili;

iii. che l'introduzione, soppressione e modifica della clausola compromissoria negli statuti delle società di persone che possono ricorrere all'arbitrato, sia sottoposta al regime generale di modifica dello statuto di società di persone fatto salvo, nel caso in cui lo statuto deroghi al principio di unanimità, il diritto di recesso del socio che non abbia concorso alla decisione;

iv. il coordinamento con le disposizioni degli articoli 2437 e 2473 del codice civile sul diritto di recesso del socio di società di capitali che non abbia concorso alla deliberazione di introduzione, soppressione o modifica significativa della clausola compromissoria statutaria;

v. l'estensione della compromettibilità alle impugnative di deliberazioni assunte dagli organi sociali anche diversi dall'assemblea ovvero di decisioni assunte dai soci o dagli altri organi sociali con metodi non collegiali;

vi. il coordinamento con le disposizioni degli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo;

vii. il coordinamento con la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

1. 221. Bazoli, Iori.

Al comma 2, lettera e), capoverso numero 2, dopo le parole: dei termini *inserire le seguenti:* e riduzione degli stessi.

1. 222. Marotta.

All'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi.

1. 223. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis). Prevedere che l'opposizione si proponga davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al difensore o, in mancanza, al ricorrente agli indirizzi *mail* indicati nel ricorso opposto. In seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. Il termine di cui all'articolo 163-*bis*, non può essere superiore a trenta giorni dalla data di notifica, a pena di inammissibilità dell'azione con conseguenza di definitiva inoppugnabilità del decreto di ingiunzione emesso.

1. 224. Marotta.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis). Prevedere che in caso di mancata opposizione la cauzione eventualmente prestata sia liberata.

1. 225. Marotta.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire il seguente:

e-bis). Prevedere che il giudice istruttore, se l'opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, possa provvedere in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, alla revoca anche parziale dell'esecuzione del decreto, tenendo conto delle somme non contestate e di eventuali vizi procedurali. Il giudice non può revocarla se la parte che l'ha ottenuta, offra cauzione per l'ammontare contestato

in opposizione nonché per le spese ed i danni. La cauzione è così fissata dal giudice.

1. 226. Marotta.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis). Prevedere l'esecuzione immediata se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato o su documento che riconosce il debito. In questo caso, il giudice deve ingiungere al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione immediata del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

L'esecuzione immediata può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.

1. 227. Marotta.

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera f).

1. 228. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: di particolare rigore.

1. 229. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) sopprimere l'articolo 45 del codice di procedura civile sul conflitto di competenza d'ufficio.

1. 230. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, al comma 2, sopprimere la lettera g).

***1. 231.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, al comma 2, sopprimere la lettera g).

***1. 232.** Chiarelli, Distaso.

All'articolo 1, al comma 2, sopprimere la lettera g).

***1. 233.** Sannicandro, Daniele Farina.

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) introdurre la facoltà, per il giudice, secondo il principio di sinteticità, di indicare alle parti il criterio, anche sotto il profilo quantitativo, da applicare nella redazione degli atti nonché delle memorie immediatamente successive.

1. 234. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e del giudice.

1. 235. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e della misura quantitativa degli atti stessi.

1. 236. Turco.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: processo civile telematico *inserire le seguenti*: prevedendo la possibilità, da parte del giudice, di sanare la validità dell'atto processuale a fronte di mere irregolarità formali e tecniche dell'atto aumentando la possibilità della rimessione in termini.

1. 237. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere, dopo il periodo: processo civile telematico, il seguente periodo:

sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

1) previsione del ricorso quale forma dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e del giudizio di appello;

2) previsione, nella disciplina della fase introduttiva e di trattazione del giudizio di primo grado, della possibilità per le parti di integrare le deduzioni in fatto ed in diritto, le istanze istruttorie e le produzioni documentali effettuate con il primo atto difensivo, esclusivamente con ulteriore memoria da depositarsi anteriormente all'udienza di valutazione dell'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie;

3) adeguamento della disciplina della fase introduttiva e di trattazione del giudizio di primo grado di cui al precedente numero 2) alle ipotesi di chiamata in causa di terzo ovvero di integrazione del contraddittorio.

1. 238. Chiarelli, Distaso.

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: telematico *aggiungere le seguenti*: prevedendo in particolare che quando il destinatario della notificazione è un'impresa o un professionista, l'avvocato o il dipendente, di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente, che procede alla notifica impiega esclusivamente le modalità di cui

all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

1. 239. Ferranti.

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera h), aggiungere:

i) revisione della Sezione IV del codice di procedura civile consentendone, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento a cura e spese della parte che ne abbia interesse al fine di acquisire informazioni testimoniali sui fatti nonché svolgere accertamenti tecnici funzionali all'assolvimento dell'onere della prova in un successivo giudizio di merito, impregiudicata ogni questione relativa alla loro ammissibilità e rilevanza e la loro eventuale rinnovazione nel giudizio per ordine del giudice, prevedendo la possibilità che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici avvenga sotto la direzione ed il controllo di avvocato designato dal consiglio dell'ordine del circondario del Tribunale competente per il successivo giudizio di merito.

***1. 240.** Chiarelli, Distaso.

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera h), aggiungere:

h-bis) revisione della Sezione IV del codice di procedura civile consentendone, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento a cura e spese della parte che ne abbia interesse al fine di acquisire informazioni testimoniali sui fatti nonché svolgere accertamenti tecnici funzionali all'assolvimento dell'onere della prova in un successivo giudizio di merito, impregiudicata ogni questione relativa alla loro ammissibilità e rilevanza e la loro eventuale rinnovazione nel giudizio per ordine del giudice, prevedendo la possibilità che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici avvenga sotto la direzione ed il controllo di avvo-

cato designato dal consiglio dell'ordine del circondario del Tribunale competente per il successivo giudizio di merito.

***1. 241.** Sannicandro, Daniele Farina.

All'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente

2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di attribuzione di procedimenti di volontaria giurisdizione ad un professionista scelto nell'albo degli iscritti ai consigli notarili ovvero all'ordine degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili in vece dell'autorità giudiziaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria sia sostituita, in via originaria o per delega di funzioni, da un professionista limitatamente al compimento di atti che non hanno alcuna attitudine a decidere o incidere, neppure indirettamente, su diritti soggettivi;

2) escludere in ogni caso la sostituzione o la delegabilità delle funzioni in materia di:

a) procedimenti in camera di consiglio relativi a separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio;

b) procedimenti in camera di consiglio di cui al regio decreto n. 267 del 1942;

c) procedimenti in camera di consiglio di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999;

d) procedimenti in camera di consiglio di cui agli articoli 2409 del codice civile e 2545-*quinquiesdecies* del codice civile.

3) prevedere che la sostituzione dell'autorità giudiziaria avvenga in ogni caso in favore di notai, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili che siano

specialisti nella materia cui si riferisce il procedimento.

4) prevedere che, ove non diversamente disposto in favore di altro ente o soggetto istituzionale, il ricorso, quando necessario per l'introduzione del procedimento, è presentato al presidente del tribunale competente per territorio il quale, senza indugio, designa il professionista delegato fissando, quando non altrimenti stabilito, un termine entro cui questi deve provvedere;

5) prevedere che il mancato rispetto del termine di cui al numero 4 comporta la sostituzione del professionista incaricato, salve comprovate ragioni giustificatrici del ritardo;

6) prevedere che il professionista incaricato possa assumere informazioni ai sensi dell'articolo 738, comma 3, del codice di procedura civile;

7) prevedere che contro l'atto del professionista delegato sia ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile davanti al tribunale competente per territorio che decide in composizione collegiale.

1. 242. Bazoli, Iori.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

1. 243. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

All'articolo 1, comma 3, aggiungere il seguente periodo: per la predisposizione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della giustizia si avvale della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari.

***1. 244.** Chiarelli, Distaso.

All'articolo 1, comma 3, aggiungere il seguente periodo: per la predisposizione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della giustizia si avvale della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari.

***1. 245.** Sannicandro, Daniele Farina.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile, penale ed amministrativa).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona ».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini ».

3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto il comma 3-*quater*:

« Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare ».

4. Al comma 2 dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole « per l'esecuzione forzata » è aggiunta la parola « immobiliare ».

5. Al comma 1 dell'articolo 637 codice di procedura civile le parole: « o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria », sono sostituite con: « qualunque sia il valore della domanda, salva la competenza per materia prevista da altre disposizioni di legge ».

6. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010 è sostituito dal seguente « Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione ».

7. Al comma 2 dell'articolo 322 del codice di procedura penale le parole « Se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace » sono soppresse.

8. Il comma 3 dell'articolo 322 del codice di procedura penale è abrogato.

9. All'articolo 6 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace »;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

10. Al Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596 *bis*, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinqües*, 616, 617, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinqües*, 617-*sexies*, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-*bis*, 636, 637, 638, 639, 640 co. 1, 647 e 651 del codice penale »;

b) al primo comma dell'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale »;

c) al primo comma dell'articolo 4, la lettera q), è sostituita dalla seguente:

« articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 recante "nuovo codice della strada" ».

11. Al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 1 le parole: « Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale » sono abrogate;

b) I commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 186 decreto legislativo n. 285 del 1992 sono abrogati;

c) I commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 186 decreto legislativo n. 285 del 1992 sono abrogati.

12. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

1. 01. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Processo di esecuzione).

1. Al secondo comma dell'articolo 26 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il terzo debitore è un istituto bancario o un intermediario mobiliare o finanziario ovvero un'altra società avente le medesime finalità è competente il giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante, salvo che si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 02. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 2 – L'articolo 45 del codice di procedura civile è soppresso.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 03. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo 1 è introdotto il seguente:

ART. 1-*bis*.

L'articolo 59 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 59. – *(Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario).* – L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono l'esecuzione e la notificazione degli atti ed esercitano tutti gli altri

compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario.

1. 04. Bazoli, Iori.

Dopo l'articolo 1 è introdotto il seguente:

ART. 1-bis. All'articolo 70, comma 1, del codice di procedura civile, i nn. 2) e 3) sono soppressi.

1. 05. Bazoli, Iori.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Modifiche alle disposizioni attuative del codice di procedura civile).

1. All'articolo 73 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « alle parti è precluso l'accesso alle copie degli atti di parte fino allo scadere del termine per il loro deposito ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche glie disposizioni attuative al codice di procedura civile ».

1. 06. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Modifiche alle disposizioni generali del codice di procedura civile).

1. Il quarto comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La procura speciale si presume conferita anche per i successivi gradi o per le successive fasi del processo, comprese quelle di attuazione e di esecuzione forzata, quando nell'atto non è espressa una

volontà diversa. Il difetto di procura alle liti è sempre sanabile, con effetto retroattivo, ai sensi dell'articolo 182 ».

2. All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti del processo ».

3. L'articolo 112 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 112. – *(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).* – Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni; in entrambi i casi non può farlo oltre i limiti delle stesse. Non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni quando la legge prevede espressamente che esse possano essere proposte soltanto dalle parti ».

4. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dalla parte costituita » sono sostituite dalle seguenti: « dalle parti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le parti devono, a pena di decadenza, contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa successiva all'avvenuta allegazione ».

5. Al primo comma dell'articolo 126 del codice di procedura civile, dopo le parole: « 11 processo verbale » sono inserite le seguenti: « , che può essere costituito da un documento informatico, ».

6. Dopo l'articolo 127 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 127-bis. – *(Rinvio della causa).* – Il giudice, quando per qualsiasi motivo e con opportuna motivazione, rinvia la causa a un'udienza successiva, non può perentoriamente far decorrere più di quattro mesi dall'ultima udienza ».

7. Il secondo comma dell'articolo 130 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« 11 processo verbale deve contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e

dei loro difensori. Il giudice dà lettura del processo verbale dell'udienza ».

8. L'articolo 145 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. – (*Notificazione degli atti alle persone giuridiche*). – La notificazione degli atti alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, a un'altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si esegue a norma del primo comma nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, del presente codice, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del primo e del secondo comma per irreperibilità ovvero per trasferimento delle persone giuridiche ovvero delle società non aventi personalità giuridica, delle associazioni non riconosciute e dei comitati non risultante dai pubblici registri, l'ufficiale giudiziario deposita, per le persone giuridiche, la copia presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove la società risulta iscritta o, se cancellata, presso la sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente secondo l'ultima sede legale riconosciuta. L'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di comunicare alla persona giuridica mediante posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuto deposito. La notifica si presume validamente eseguita trascorsi dieci giorni dal deposito dell'atto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o il comune.

In tutti gli altri casi, l'ufficiale giudiziario deposita la copia presso la prefet-

tura – ufficio territoriale del Governo competente rispetto alla sede indicata nell'articolo 19, secondo comma. Affligge altresì avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'ufficio o della sede e dà notizia alla stessa prefettura – ufficio territoriale del Governo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma del presente articolo, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge; aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 07. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La procura speciale si presume conferita anche per i successivi gradi o per le successive fasi del processo, comprese quelle di attuazione e di esecuzione forzata, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa. Il difetto di procura alle liti è sempre sanabile, con effetto retroattivo, ai sensi dell'articolo 182 ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge; aggiungere in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 08. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti del processo ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 09. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. All'articolo 92 c.p.c. aggiungere il seguente comma, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: *Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti o se ricorrono altre giuste ragioni esplicitamente indicate in motivazione quali ad esempio lo squilibrio reddituale od informativo fra le stesse.*

1. 010. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2

1. L'articolo 112 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 112. – *(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)*, – Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni; in entrambi i casi non può farlo oltre i limiti delle stesse. Non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni quando la legge prevede espressamente che esse possano essere proposte soltanto dalle parti ». »

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 011. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dalla parte costituita » sono sostituite dalle seguenti: « dalle parti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le parti devono, a pena di decadenza, contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa successiva all'avvenuta allegazione ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 012. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. Al primo comma dell'articolo 126 del codice di procedura civile, dopo le parole: « Il processo verbale » sono inserite le seguenti: « , che può essere costituito da un documento informatico, ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 013. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente: »

« ART. 2

1. Dopo l'articolo 127 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 127-bis. – (*Rinvio della causa*). – Il giudice, quando per qualsiasi motivo e con opportuna motivazione, rinvia la causa a un'udienza successiva, non può perentoriamente far decorrere più di quattro mesi dall'ultima udienza » ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 014. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente: »

ART. 2

1. Il secondo comma dell'articolo 130 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: « Il processo verbale deve contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e dei loro difensori. Il giudice dà lettura del processo verbale dell'udienza ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 015. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente: »

ART. 2

1. L'articolo 145 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. – (*Notificazione degli atti alle persone giuridiche*). – La notificazione degli atti alle persone giuridiche si esegue

nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, a un'altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si esegue a norma del primo comma nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, del presente codice, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del primo e del secondo comma per irreperibilità ovvero per trasferimento delle persone giuridiche ovvero delle società non aventi personalità giuridica, delle associazioni non riconosciute e dei comitati non risultante dai pubblici registri, l'ufficiale giudiziario deposita, per le persone giuridiche, la copia presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove la società risulta iscritta o, se cancellata, presso la sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente secondo l'ultima sede legale riconosciuta. L'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di comunicare alla persona giuridica mediante posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuto deposito. La notifica si presume validamente eseguita trascorsi dieci giorni dal deposito dell'atto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o il comune.

In tutti gli altri casi, l'ufficiale giudiziario deposita la copia presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente rispetto alla sede indicata nell'articolo 19, secondo comma. Affligge altresì avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'ufficio o della sede e dà notizia alla stessa prefettura – ufficio territoriale del Governo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma del presente articolo, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 016. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente: »

ART. 2

(Processo di cognizione).

1. Al secondo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto, il presidente del tribunale stabilisce le modalità di gestione del calendario dei procedimenti di cui all'articolo 175, secondo comma, e di organizzazione dell'ufficio ».

2. Al terzo comma dell'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, le parole: « sempre osservata la misura di quest'ultimo termine » sono sostituite dalle seguenti: « sempre osservato il termine dilatorio di un mese ».

3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, le parole: « rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla » sono sostituite dalle seguenti: « rilevata la nullità alla prima udienza, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla non superiore a venti giorni ».

4. All'articolo 168-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dedicata esclusivamente alla prima comparizione delle parti »;

b) al quinto comma, la parola: « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « venti ».

5. Al secondo comma dell'articolo 169 del codice di procedura civile, le parole: « della comparsa conclusionale » sono sostituite dalle seguenti: « delle memorie di replica ».

6. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Ai fini di cui al primo comma, all'udienza di prima comparizione il giudice stabilisce un calendario dell'intero procedimento, stabilendo le date delle udienze successive e i termini per le altre attività. Il calendario, fatte salve esigenze eccezionali del procedimento, deve prevedere lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle diverse udienze e attività, in modo da assicurare una gestione celere e concentrata dell'intero procedimento. Il giudice, nel fissare il calendario di ciascun procedimento, tiene conto degli altri procedimenti pendenti davanti a lui, adottando un principio di gestione consecutiva dei procedimenti stessi sulla base di un criterio di priorità temporale, riservando comunque ai procedimenti nuovi una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del tempo di udienza disponibile in ciascun anno »;

b) al terzo comma, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma ».

7. Al secondo periodo del primo comma e al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: « ordina che la causa sia cancellata dal ruolo » sono so-

stituite dalle seguenti: « con ordinanza dispone la cancellazione della causa dal ruolo ».

8. All'articolo 182 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: « termine perentorio » sono inserite le seguenti: « non superiore a trenta giorni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In caso di mancata osservanza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, se l'irregolarità riguarda la costituzione dell'attore, il giudice dichiara, ai sensi dell'articolo 164, secondo comma, la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, terzo comma. Se invece l'irregolarità riguarda la costituzione di parti diverse dall'attore, dichiara la nullità della costituzione ».

9. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il settimo comma è sostituito dal seguente: « Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenere nei giorni feriali immediatamente successivi »;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: « Il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti

assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma ».

10. All'articolo 184 del codice di procedura civile, la parola: « dei » è sostituita dalle seguenti: « di tutti i ».

11. All'articolo 186 del codice di procedura civile, le parole: « i cinque » sono sostituite dalle seguenti: « entro e non oltre i trenta ».

12. Il primo comma dell'articolo 186-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Su istanza di parte, che può essere avanzata per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione, il giudice istruttore dispone, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti e assegna il termine per la notificazione ».

13. Al primo comma dell'articolo 186-ter del codice di procedura civile, dopo le parole: « in ogni stato del processo » sono inserite le seguenti: « e per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione ».

14. All'articolo 188 del codice di procedura civile, le parole: « a norma dell'articolo seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dando disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisoria ».

15. Al primo comma dell'articolo 190 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « quaranta »;

b) la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

16. Dopo il primo comma dell'articolo 202 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « La prova testimoniale deve essere assunta preferibilmente in una sola udienza ».

17. All'articolo 210 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, anche d'ufficio, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un'altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo o quando, essendone stata prodotta una copia, ne sia stata contestata la conformità all'originale »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nell'ordinare l'esibizione, il giudice adotta i provvedimenti opportuni circa l'applicazione dell'articolo 183 nonché il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione »;

c) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: « Se è disposta d'ufficio, la spesa è posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, fatto salvo il riparto finale delle spese di lite ».

18. Al primo comma dell'articolo 275 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « la sentenza è depositata in cancelleria entro » sono inserite le seguenti: « il termine perentorio di »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il mancato rispetto del termine perentorio da parte del giudice può costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il mancato rispetto del termine perentorio non presuppone nullità o annullabilità degli atti susseguenti. Nei casi di cui all'articolo 187, commi secondo e terzo, il collegio pronuncia i provvedimenti di cui all'articolo 279 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'udienza. In caso

di particolare complessità della controversia, il collegio fissa nel dispositivo un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della sentenza ».

19. Al quarto comma dell'articolo 279 del codice di procedura civile, le parole: « su istanza concorde delle parti » sono soppresse.

20. All'articolo 281-*quinquies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: « Quando deve provvedere affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare o questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, rinvia la causa per la decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro dieci giorni prima dell'udienza fissata, nella quale provvede a norma dell'articolo 275, secondo comma »;

b) al secondo comma, le parole: « i trenta » sono sostituite dalle seguenti: « il termine perentorio di quarantacinque ».

21. Al primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile, dopo le parole: « nella notificazione della citazione » sono inserite le seguenti: « ovvero ha comunque ragione di dubitare che il convenuto non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà ».

22. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « ART. 291-*bis*. – (*Decisione in contumacia*). – Quando il convenuto è dichiarato contumace e si tratta di una controversia relativa a diritti disponibili, l'attore può chiedere che il giudice pronunci sulla domanda valutandone i fatti costitutivi ai sensi dell'articolo 115, primo comma, 11 giudice, se i fatti posti a fondamento della domanda sono concludenti, l'accoglie con sentenza, provvedendo anche sulle spese; altrimenti, dichiara inammissibile distanza ovvero rigetta la domanda con sentenza ».

23. Al primo comma dell'articolo 292 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì notificato il provvedimento con il quale il giudice provvede a norma dell'articolo 101, secondo comma ». ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 017. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. Al secondo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto, il presidente del tribunale stabilisce le modalità di gestione del calendario dei procedimenti di cui all'articolo 175, secondo comma, e di organizzazione dell'ufficio ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 018. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. Al terzo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile, le parole: « sempre osservata la misura di quest'ultimo termine » sono sostituite dalle seguenti: « sempre osservato il termine dilatorio di un mese ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 019. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, le parole: « rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla » sono sostituite dalle seguenti: « rilevata la nullità alla prima udienza, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla non superiore a venti giorni ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 020. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. All'articolo 168-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dedicata esclusivamente alla prima comparizione delle parti »;

b) al quinto comma, la parola: « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « venti ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 021. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. Al secondo comma dell'articolo 169 del codice di procedura civile, le parole:

« della comparsa conclusionale » sono sostituite dalle seguenti: « delle memorie di replica ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 022. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Ai fini di cui al primo comma, all'udienza di prima comparizione il giudice stabilisce un calendario dell'intero procedimento, stabilendo le date delle udienze successive e i termini per le altre attività. Il calendario, fatte salve esigenze eccezionali del procedimento, deve prevedere lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle diverse udienze e attività, in modo da assicurare una gestione celere e concentrata dell'intero procedimento. Il giudice, nel fissare il calendario di ciascun procedimento, tiene conto degli altri procedimenti pendenti davanti a lui, adottando un principio di gestione consecutiva dei procedimenti stessi sulla base di un criterio di priorità temporale, riservando comunque ai procedimenti nuovi una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del tempo di udienza disponibile in ciascun anno »;

b) al terzo comma, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 023. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. Al secondo periodo del primo comma e al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: « ordina che la causa sia cancellata dal ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « con ordinanza dispone la cancellazione della causa dal ruolo ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 024. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. All'articolo 182 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: « termine perentorio » sono inserite le seguenti: « non superiore a trenta giorni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In caso di mancata osservanza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, se l'irregolarità riguarda la costituzione dell'attore, il giudice dichiara, ai sensi dell'articolo 164, secondo comma, la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, terzo comma. Se invece l'irregolarità riguarda la costituzione di parti diverse dall'attore, dichiara la nullità della costituzione ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 025. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il settimo comma è sostituito dal seguente: « Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenere nei giorni feriali immediatamente successivi »;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: « Il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 026. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 184 del codice di procedura civile, la parola: « dei » è sostituita dalle

seguenti: « di tutti i ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 027. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 186 del codice di procedura civile, le parole: « i cinque » sono sostituite dalle seguenti: « entro e non oltre i trenta ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 028. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 186-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Su istanza di parte, che può essere avanzata per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione, il giudice istruttore dispone, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la compari-

zione delle parti e assegna il termine per la notificazione ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 029. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 186-ter del codice di procedura civile, dopo le parole: « in ogni stato del processo sono inserite le seguenti: « e per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 030. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 188 del codice di procedura civile, le parole: « a norma dell'articolo seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dando disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisoria ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 031. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 190 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « quaranta »;

b) la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 032. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(consulente tecnico).

Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricsuzione l'aver, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione ».

2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto in fine, il seguente periodo: « L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento ».

3. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette

giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento ».

4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni »;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: « Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato.

Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente che, comunque, nel suo originario ammontare, non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.

Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore pro-

roga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 033. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'aver, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 034. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto in fine, il seguente periodo: « L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 035. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 036. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni »;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: « Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle

parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato.

Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente che, comunque, nel suo originario ammontare, non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.

Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 037. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 202 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « La prova testimoniale

deve essere assunta preferibilmente in una sola udienza ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 038. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 210 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, anche d'ufficio, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un'altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo o quando, essendone stata prodotta una copia, ne sia stata contestata la conformità all'originale »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nell'ordinare l'esibizione, il giudice adotta i provvedimenti opportuni circa l'applicazione dell'articolo 183 nonché il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione »;

c) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: « Se è disposta d'ufficio, la spesa è posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, fatto salvo il riparto finale delle spese di lite ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 039. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 275 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « la sentenza è depositata in cancelleria entro » sono inserite le seguenti: « il termine perentorio di »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il mancato rispetto del termine perentorio da parte del giudice può costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il mancato rispetto del termine perentorio non presuppone nullità o annullabilità degli atti susseguenti. Nei casi di cui all'articolo 187, commi secondo e terzo, il collegio pronunzia i provvedimenti di cui all'articolo 279 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'udienza. In caso di particolare complessità della controversia, il collegio fissa nel dispositivo un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della sentenza ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 040. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Al quarto comma dell'articolo 279 del codice di procedura civile, le parole: « su istanza concorde delle parti » sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 041. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 281-*quinquies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: « Quando deve provvedere affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare o questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, rinvia la causa per la decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro dieci giorni prima dell'udienza fissata, nella quale provvede a norma dell'articolo 275, secondo comma »;

b) al secondo comma, le parole: « i trenta » sono sostituite dalle seguenti: « il termine perentorio di quarantacinque ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 042. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. L'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile è modificato dal seguente: « 281-*sexies*. Se non dispone a norma del-

l'articolo 281-*quinquies*, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva, depositando la sentenza nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 043. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Impugnazioni).

1. Il secondo comma dell'articolo 283 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 328 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « il termine stesso » sono inserite le seguenti: « , per la parte colpita dall'evento, »;

b) al terzo comma, le parole: « sei mesi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

c) alla rubrica, le parole: « contro gli eredi della parte defunta » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte colpita dall'evento ».

3. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 328-*bis*. – *(Notificazione dell'impugnazione alla parte colpita da evento interruttivo).* – Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti della parte colpita dagli eventi di cui agli articoli 299 e 301 si intende osservato se, non essendo stato dichiarato l'evento interruttivo né risultando esso a seguito della notifica della sentenza, la notifica dell'impugna-

zione è effettuata presso il difensore costituito nel precedente grado ovvero, se non vi è stata costituzione in giudizio, presso l'ultimo domicilio della parte.

Se l'evento interruttivo è stato dichiarato, ovvero risulta a seguito della notifica di cui all'articolo 286, l'impugnazione è notificata presso il difensore costituito nel precedente grado collettivamente e impersonalmente agli eredi se l'evento riguarda la parte e alla parte personalmente se esso riguarda il difensore.

Il giudice dell'impugnazione adotta i provvedimenti più opportuni in relazione al caso di specie affinché sia garantito il diritto di difesa, eventualmente concedendo un termine alla parte colpita dall'evento per la proposizione di impugnazione incidentale ».

4. Al terzo comma dell'articolo 330 del codice di procedura civile, le parole: « un anno dalla pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi dalla pubblicazione ».

5. Al secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione del presente comma non si applica quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata ».

6. All'articolo 335 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il giudice dell'impugnazione può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare alle spese la parte che, in violazione dell'articolo 333, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale ».

7. Al secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile, dopo le parole: « La riforma o la cassazione » sono inserite le seguenti: « con sentenza passata in giudicato ».

8. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 342. — (Forma dell'appello). — L'appello si propone con citazione contenente, oltre alle indicazioni prescritte dai numeri 1) e 2) dell'articolo 163, l'indicazione specifica, a pena di inammissibilità,

delle censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata. L'atto deve altresì contenere l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 347 venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che non costituendosi entro tale termine decadrà dal potere di proporre l'appello incidentale di cui all'articolo 343 e di riproporre le domande e le eccezioni di cui all'articolo 346.

L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei mezzi di prova, dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché di quelli ammissibili a norma dell'articolo 345, terzo comma ».

9. Al secondo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la copia depositata è contestata, o quando lo ritenga comunque opportuno, il giudice d'appello invita la parte a provvedere al deposito di copia dichiarata dal pubblico ufficiale conforme all'originale ».

10. Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.

11. All'articolo 350 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; » sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Nella stessa udienza il giudice provvede con ordinanza, a norma dell'articolo 356, sulle istanze istruttorie; il presidente, se ritiene non necessaria l'assunzione collegiale dei mezzi istruttori, può delegarla a uno dei componenti del collegio ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 044. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 283 del codice di procedura civile è abrogato. »

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 045. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile, dopo le parole: « nella notificazione della citazione » sono inserite le seguenti: « ovvero ha comunque ragione di dubitare che il convenuto non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà ».

Conseguentemente sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 049. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 291-bis. — (*Decisione in contumacia*). — Quando il convenuto è dichiarato contumace e si tratta di una controversia relativa a diritti disponibili, l'attore può chiedere che il giudice pronunci sulla domanda valutandone i fatti costitutivi ai sensi dell'articolo 115, primo comma. Il giudice, se i fatti posti a fondamento della domanda sono concludenti, l'accoglie con

sentenza, provvedendo anche sulle spese; altrimenti, dichiara inammissibile l'istanza ovvero rigetta la domanda con sentenza ».

Conseguentemente sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 050. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. All'articolo 328 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « il termine stesso » sono inserite le seguenti: « , per la parte colpita dall'evento, »;

b) al terzo comma, le parole: « sei mesi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

c) alla rubrica, le parole: « contro gli eredi della parte defunta » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte colpita dall'evento ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 051. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 292 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ha altresì notificato il provvedimento con il quale il giudice provvede a norma dell'articolo 101, secondo comma ».

Conseguentemente sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiunge infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 097. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 328-bis. – (Notificazione dell'impugnazione alla parte colpita da evento interruttivo). Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti della parte colpita dagli eventi di cui agli articoli 299 e 301 si intende osservato se, non essendo stato dichiarato l'evento interruttivo né risultando esso a seguito della notifica della sentenza, la notifica dell'impugnazione è effettuata presso il difensore costituito nel precedente grado ovvero, se non vi è stata costituzione in giudizio, presso l'ultimo domicilio della parte.

Se l'evento interruttivo è stato dichiarato, ovvero risulta a seguito della notifica di cui all'articolo 286, l'impugnazione è notificata presso il difensore costituito nel precedente grado collettivamente e impersonalmente agli eredi se l'evento riguarda la parte e alla parte personalmente se esso riguarda il difensore.

Il giudice dell'impugnazione adotta i provvedimenti più opportuni in relazione al caso di specie affinché sia garantito il diritto di difesa, eventualmente concedendo un termine alla parte colpita dall'evento per la proposizione di impugnazione incidentale ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 052. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Al terzo comma dell'articolo 330 del codice di procedura civile, le parole: « un anno dalla pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi dalla pubblicazione ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 053. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione del presente comma non si applica quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 054. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. All'articolo 335 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il giudice dell'impugnazione può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare alte spese la parte che, in violazione dell'articolo 333, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 055. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile, dopo le parole: « La riforma o la cassazione » sono inserite le seguenti: « con sentenza passata in giudicato ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 056. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 342. — (Forma dell'appello). — L'appello si propone con citazione contenente, oltre alle indicazioni prescritte dai numeri 1) e 2) dell'articolo 163, l'indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata.

L'atto deve altresì contenere l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 347 venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che non costituendosi entro tale termine decadrà dal potere di proporre l'appello incidentale di cui all'articolo 343 e di riproporre le domande e le eccezioni di cui all'articolo 346.

L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei mezzi di prova, dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché di quelli ammissibili a norma dell'articolo 345, terzo comma ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 057. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. All'articolo 345 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: Non sono ammessi nuovi mezzi di prova né possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 058. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la copia depositata è contestata, o quando lo ritenga comunque opportuno, il giudice d'appello invita la parte a provvedere al deposito di copia dichiarata dal pubblico ufficiale conforme all'originale ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge; aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 059. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile sono abrogati.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 060. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. L'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile è abrogato.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni attuative al codice di procedura civile.

1. 061. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. All'articolo 350 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; » sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Nella stessa udienza il giudice provvede con ordinanza, a norma dell'articolo 356, sulle istanze istruttorie; il presidente, se ritiene non necessaria l'assunzione collegiale dei mezzi istruttori, può delegarla a uno dei componenti del collegio ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche al codice di procedura civile ».

1. 062. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

(Controversie individuali di lavoro).

1. Al primo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 416, con l'avvertimento che non costituendosi potranno essere ritenuti veri i fatti affermati dall'attore e che sulla base di questi la causa potrà essere decisa nella stessa udienza, e con l'ulteriore avvertimento che la costituzione oltre i citati termini implica le decadenze di cui all'articolo 416 ».

2. Al primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attore ha la facoltà di allegare una nota scritta al processo verbale della prima udienza ».

3. Al primo comma dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice può provvedere analogamente se per la decisione della causa è necessario risolvere una questione di diritto di particolare importanza ».

4. Il settimo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile è abrogato ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

- 1. 063.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 416, con l'avvertimento che non costituendosi potranno essere ritenuti veri i fatti affermati dall'attore e che sulla base di questi la causa potrà essere decisa nella stessa udienza, e con l'ulteriore avvertimento che la costituzione oltre i citati termini implica le decadenze di cui all'articolo 416 ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

- 1. 064.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attore ha la facoltà di allegare una nota scritta al processo verbale della prima udienza ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

- 1. 065.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 420-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice può provvedere analogamente se per la decisione della causa è necessario risolvere una questione di diritto di particolare importanza ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

- 1. 066.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Il settimo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile è abrogato.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

- 1. 067.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Titolo esecutivo e pignoramento).

1. All'articolo 474 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 3-bis) le transazioni sottoscritte dalle parti con l'assistenza degli avvocati se dal

contratto risulta in modo espresso e non equivoco la loro volontà di conferirgli tale efficacia »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Le transazioni di cui al numero 3-bis) del secondo comma costituiscono titolo esecutivo anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Ove si tratti di atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, esse costituiscono titolo esecutivo solo ai sensi del numero 3) del secondo comma »;

c) al terzo comma, dopo le parole: « di cui al numero 2) » sono inserite le seguenti: « e delle transazioni di cui al numero 3-bis) ».

2. Il comma 1-*quinquies* dell'articolo 13 e il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati.

3. I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono abrogati.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile, nonché in materia di spese di giustizia e di ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

1. 068. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Procedimento di ingiunzione).

1. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La confor-

mità degli estratti delle scritture contabili rispetto all'originale può risultare anche da una dichiarazione di autenticità rilasciata dal dottore commercialista ».

2. Al primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile, la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « venti ».

3. L'articolo 644 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 644. – (*Mancata notificazione del decreto*). – Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di centoventi giorni dalla pronuncia se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di centottanta giorni negli altri casi; la domanda può comunque essere riproposta, fatta salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 153, secondo comma ».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « Nella citazione l'opponente può omettere l'indicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4); in tale caso, entro i venti giorni successivi alla notificazione della citazione, a pena di nullità, deve depositare nel fascicolo d'ufficio un atto contenente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui l'opposizione si fonda. Lo stesso giorno il cancelliere trasmette a mezzo di posta elettronica certificata copia dell'atto al procuratore dell'opposto ».

5. Al primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile, le parole: « nel termine stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « nei modi e nei termini stabiliti ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 069. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La conformità degli estratti delle scritture contabili rispetto all'originale può risultare anche da una dichiarazione di autenticità rilasciata dal dottore commercialista ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 070. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile, la parola: « quaranta » sostituita dalla seguente: « venti ».

1. 071. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

ART. 2.

1. L'articolo 644 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 644. — (Mancata notificazione del decreto). — Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di centoventi giorni dalla pronuncia se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di centottanta giorni negli altri casi; la domanda può comunque essere riproposta, fatta salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 153, secondo comma ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere; in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 072. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « Nella citazione l'opponente può omettere l'indicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4); in tale caso, entro i venti giorni successivi alla notificazione della citazione, a pena di nullità, deve depositare nel fascicolo d'ufficio un atto contenente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui l'opposizione si fonda. Lo stesso giorno il cancelliere trasmette a mezzo di posta elettronica certificata copia dell'atto al procuratore dell'opposto ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 073. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile, le parole: « nel termine stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « nei modi e nei termini stabiliti ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.

1. 074. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 648 I comma del codice di procedura civile, dopo le parole: « vizi procedurali », sono inserite le parole: « non manifestamente infondati ».

1. 075. Bazoli, Ermini, Iori.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: « disposizioni per l'attuazione », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70-ter è abrogato;

b) al primo comma dell'articolo 81 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con indicazione del giorno e dell'ora in modo da evitare sovrapposizioni tra diverse cause »;

c) il terzo comma dell'articolo 84 è abrogato;

d) al primo comma dell'articolo 103, la parola: « almeno » è sostituita dalle seguenti: « nel termine perentorio non inferiore a »;

e) all'articolo 119 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'attestazione di cui all'articolo 281-sexies del codice vale quale comunicazione della pubblicazione della sentenza ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

1. 076. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'articolo 70-ter è abrogato.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

1. 077. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, al primo comma dell'articolo 81 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con indicazione del giorno e dell'ora in modo da evitare sovrapposizioni tra diverse cause ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

1. 078. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il terzo comma dell'articolo 84 è abrogato.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

1. 079. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, al primo comma dell'articolo 103, la parola: « almeno » è sostituita dalle seguenti: « nel termine perentorio non inferiore a ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

1. 080. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, all'articolo 119 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'attestazione di cui all'articolo 281-sexies del codice vale quale comunicazione della pubblicazione della sentenza ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

1. 081. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Rito del lavoro).

1. I commi da 47 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di rito del lavoro.

1. 082. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Saggio degli interessi).

1. All'articolo 1284 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale e dell'istanza di mediazione, il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali »;

b) il quinto comma è abrogato.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di rito del lavoro.

1. 083. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « redigono un » è inserita la seguente: « nuovo »;

b) al comma 1, dopo le parole: « tributari pendenti » sono inserite le seguenti: « tenendo conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e di risultati conseguiti »;

c) al comma 1, dopo le parole: « con il » è inserita la seguente: « programma »;

d) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « nell'anno in corso » sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio successivo con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni »;

e) al comma 2, le parole: « per l'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « con i programmi redatti negli anni precedenti »;

f) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3 Il programma di cui al comma 1 viene adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lettera *b)*.

3-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo i capi degli uffici redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma di cui al comma 1. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, untraquinquennali ed ultradecennali, con relativa incidenza percentuale sulle pendenze totali rilevate al 31 dicembre precedente, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore all'anno 2001, distinti questi ultimi

tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari;

g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

13-bis. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, assegna le somme di cui ai commi 11 e *11-bis* con le seguenti quote, tra loro cumulabili: 40 per cento agli uffici in cui non risulti pendente alcun procedimento civile ultra-decennale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 35 per cento agli uffici in cui i procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultrabiennali per il grado d'appello siano inferiori al 20 per cento di tutti quelli pendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 25 per cento agli uffici che abbiano ottenuto la riduzione del 10 per cento della pendenza nell'ultimo anno solare. Dai calcoli sono esclusi gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno i cui soggetti interessati siano ancora in vita.

1. 084. Ferranti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo *7-bis* del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il comma *2-bis* è abrogato.

1. 085. Ferranti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Termini fiscali).

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive

modificazioni, le parole: «dal 1 al 31 agosto di ciascun anno,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 al 6 gennaio, dal 1 al 31 agosto e dal 24 al 31 dicembre di ciascun anno,».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di rito del lavoro.

1. 086. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 34, del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è eliminata la parola: « disponibili »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri. Qualora il potere di nomina di tutti gli arbitri non sia conferito a soggetto estraneo alla società si applicano le disposizioni in materia di arbitrato del codice di procedura civile. I poteri di nomina del Presidente del Tribunale previsti dal codice di procedura civile spettano al Presidente del Tribunale delle Imprese competente. »

1. 087. Bazoli, Iori.

Dopo l'articolo, è introdotto il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 6 della legge 10 novembre 2014 n. 162 il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al presidente del Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al presidente del Tribunale competente, il quale, quando ritiene che raccordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei figli, il presidente del Tribunale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

1. 088. Bazoli, Iori.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'accesso alla procedura di mediazione di cui al comma 1 del presente articolo è alternativo rispetto alla procedura della negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'as-

sistito della possibilità di avvalersi alternativamente del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, ovvero della possibilità di accedere alla procedura di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto di mandato concluso tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione ovvero di accedere alla procedura di negoziazione assistita.

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari può, assistito dall'avvocato, preliminarmente espere alternativamente:

a) il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

b) il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

c) il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate;

d) il procedimento di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

b) i commi 2, 2-*bis* e 4 sono abrogati;

c) al comma 5, le parole: « dai commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 3 ».

4. I commi 4, lettera d), e 5-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono abrogati.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

1. 089. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).

1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, in alternativa, alle altre forme di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge »;

b) l'articolo 3 è abrogato.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

- 1. 090.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni.

- 1. 091.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Sanzioni a carico delle parti e pagamento del contributo unificato).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis dell'articolo 13 è abrogato;

b) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o per la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale della metà del contributo unificato. La restante parte è posta a carico del soccombente con la sentenza che definisce il giudizio ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di spese di giustizia.

- 1. 097.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Modifica del contributo unificato).

1. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 1-ter è abrogato.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Misure in materia di contributo unificato,.

- 1. 092.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Esonero da spese e tasse per il recupero di crediti per i liberi professionisti).

1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 e successive modificazioni, dopo le parole: « rapporti di pubblico impiego, » sono inserite le seguenti: « gli atti, i documenti e i

provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione ».

2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « assistenza obbligatorie, nonché » sono inserite le seguenti: « per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione, e ».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di spese di giustizia.

1. 093. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2.

(Ufficiale giudiziario).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 122 il comma 2 è abrogato.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

1. 094. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 2.

Alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11-*bis* introdurre il seguente: « articolo 11-*ter*. – L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse pos-

sono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.

Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492 *bis* c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155 *ter* e 165 disp. att. c.p.c.

L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.

L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492 *bis* c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.

Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal con-

siglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche Legge 21 gennaio 1994, n. 53 ».

1. 095. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Modifiche legge 21 gennaio 1994, n. 53 in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali).

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

« ART. 11-*bis*.

Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi seguenti, si applicano anche ai pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto.

L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dal comma precedente, anche quando la notificazione del pignoramento deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto. Si osservano le disposizioni dell'articolo 7 in quanto applicabili.

L'avvocato autorizzato deve munirsi di apposito registro cronologico, distinto da quello delle notificazioni di cui all'articolo 8, nel quale devono essere annotati anche i pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.

Prima della relazione di notificazione, l'avvocato deve sottoscrivere l'ingiunzione

e le altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, salve le forme particolari previste per i singoli tipi di pignoramento.

A pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'avvocato deve altresì attestare, nel corpo dell'atto prima dell'ingiunzione e delle altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, di essere munito del titolo esecutivo indicato nell'atto, nonché, ove previste, l'avvenuta notificazione del titolo stesso e del precetto, e che, al momento della spedizione della notificazione del pignoramento, è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, ovvero che sussiste l'esenzione ivi prevista, e che è pendente l'efficacia temporale del precetto di cui all'articolo 481.

Per i pignoramenti eseguiti a norma del presente articolo, i termini per il deposito in cancelleria al fine dell'iscrizione a ruolo decorrono dal momento del perfezionamento della notificazione al debitore, salvo quanto previsto dall'articolo 521-*bis* del codice di procedura civile.

L'autenticazione delle copie al fine della trascrizione o iscrizione nei pubblici registri è eseguita dall'avvocato notificante.

La qualità di pubblico ufficiale, di cui all'articolo 6 della presente legge, e le responsabilità ivi previste, si estendono all'esecuzione delle formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, ed alle attestazioni e autenticazioni previste dal presente articolo.

Per i pignoramenti eseguiti dall'avvocato a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese vive.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Modifiche legge 21 gennaio 1994, n. 53 in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali ».

1. 096. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ALLEGATO 2

5-06991 Cominardi: Sulla posizione dell'Italia in merito al recepimento della direttiva 2004/80/CE.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti – dopo aver richiamato un drammatico fatto di cronaca occorso a Pietro Raccagni, rimasto ucciso a causa delle lesioni subite nel corso di una rapina ed i cui eredi, costituiti parte civile nel processo, sono rimasti non ristorati del danno patito per incapienza degli imputati condannati – sollecitano l'adozione di iniziative normative volte all'adeguamento del sistema giudiziario nazionale all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 2004/80/CE in materia di indennizzo per le vittime di reato ed all'istituzione di un Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.

Gli Onorevoli interroganti chiedono, altresì, di illustrare l'attuale posizione dell'Italia in merito ad eventuali procedure di infrazione pendenti in conseguenza del mancato o parziale recepimento della direttiva 2004/80 CE.

In ordine ai temi posti, deve preliminarmente rilevarsi come le organizzazioni sovranazionali abbiano, già da tempo, rivolto massima attenzione alla figura della vittima di reato. Il primo intervento in tal senso è stato assunto dall'ONU che già nel 1985, nella Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere, aveva previsto la necessità di un sistema pubblicistico di risarcimento per le vittime che non potessero essere ristrate da altre fonti.

Sul piano europeo, attraverso successive decisioni e raccomandazioni si è perseguito l'obiettivo di potenziare ed armonizzare tra gli Stati membri gli strumenti di protezione delle vittime, anche in ri-

sposta alla rimozione delle frontiere interne ed alla creazione di uno spazio unico di libera circolazione dei cittadini europei, al fine di garantire efficacemente il diritto di eguaglianza.

Lo statuto europeo della vittima nel processo penale, delineato dall'insieme di disposizioni assunte nel tempo, ruota – essenzialmente – attorno a tre diversi pilastri:

il diritto della vittima a partecipare « alla giustizia », quale forma primaria di compensazione simbolica, che si traduce tanto nel prendere parte al processo penale, quanto nell'avvalersi di mezzi alternativi di definizione dei conflitti (in particolare, la mediazione penale);

il diritto all'indennizzo per il danno subito dal reato;

il diritto alla protezione della vittima dai rischi di vittimizzazione secondaria.

L'esigenza di assicurare la più ampia ed efficace tutela della vittima si è ulteriormente arricchita anche sotto il profilo della vincolatività stessa degli strumenti di armonizzazione utilizzati: gli iniziali testi di *soft law* (risoluzioni e raccomandazioni) si sono, difatti, via via trasformati in testi di *hard law* (decisioni quadro e direttive). Un passo ulteriore in tal senso è stato poi segnato dal Trattato di Lisbona, che ha annoverato i diritti delle vittime della criminalità tra le materie nelle quali il Parlamento ed il Consiglio possono adottare direttive di armonizzazione penale.

In tale prospettiva, la direttiva comunitaria 2004/80/CE del 29 aprile 2004,

citata dagli interroganti, si propone il duplice obiettivo di stabilire prescrizioni minime per il risarcimento alle vittime di reato e di istituire meccanismi di cooperazione tra Stati al fine di facilitare l'accesso alla tutela risarcitoria nelle situazioni transfrontaliere.

A tal fine, dunque, la direttiva ha imposto agli Stati membri dell'Unione europea, a far data dal 1° luglio 2005, di apprestare una tutela risarcitoria-indennitaria « equa ed adeguata », di carattere sussidiario (in assenza di altre fonti di riparazione), a beneficio delle vittime (cittadini europei residenti o in transito) o loro prossimi congiunti, anche in assenza di una sentenza penale di condanna ed in ragione di esigenze fortemente avvertite di sicurezza, libertà di circolazione, equità e solidarietà sociale.

L'articolo 12, in particolare, impone agli Stati membri di dotarsi di normative nazionali in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. Il paragrafo 2 statuisce, più specificamente, che « Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime ».

Il legislatore italiano ha recepito tale direttiva nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 che, tuttavia, ha previsto un indennizzo a carico dello Stato solo in favore delle vittime di particolari categorie di reato contemplate da una serie di leggi speciali. Tra le altre, si menziona quelle per le vittime di mafia e terrorismo, di criminalità organizzata, di richieste estorsive e di usura, di delitti commessi in occasione di missioni internazionali, nonché in favore delle vittime, militari e civili, di attentati terroristici all'estero.

Il carattere frammentario della legislazione ha comportato che le vittime di alcune categorie di reati rimanessero senza ristoro e tale lacuna normativa ha determinato, conseguentemente, l'intervento della Commissione Europea, che ha

richiesto l'estensione del sistema nazionale d'indennizzo in relazione a qualunque fattispecie di reato qualificabile, ai sensi dell'ordinamento interno, come intenzionale e violento, aprendo, pertanto, una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per l'incompleto recepimento dell'articolo 12 paragrafo 2 della Direttiva 2004/80/CE.

Per colmare tale difetto di tutela è stata, pertanto, avviata dai Ministri della Giustizia e dell'Interno una concertazione volta alla stesura di un articolato normativo per l'introduzione di disposizioni a carattere generale, finalizzate proprio al superamento delle criticità evidenziate.

A questo riguardo, sono stato delegato a partecipare all'ultima riunione del Comitato Interministeriale Affari Esteri (C.I.A.E.), svoltasi presso la Presidenza del Consiglio il 14 dicembre: in tale occasione ho potuto riscontrare che vi è piena sintonia tra Ministero della Giustizia e Ministero Interno quanto alla possibilità che il « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive ed usura » venga esteso anche in favore delle vittime di reati di tipo diverso da quelli da ultimo indicati, assecondando le indicazioni della normativa comunitaria quanto all'estensione dell'ambito applicativo della tutela risarcitoria a tutte le vittime di reati intenzionali violenti.

Emerge chiaramente, pertanto, l'attenzione, e lo sforzo concreto, che l'Esecutivo, e per esso il Ministero della Giustizia, hanno riservato al tema del risarcimento per le vittime di reato, in ossequio all'esigenza di favorire un pieno allineamento del diritto interno a quello comunitario.

Quanto al meccanismo di funzionamento del sistema, ovvero a quella parte della direttiva 2004/80/CE con cui si intende introdurre meccanismi idonei a facilitare la cooperazione tra diversi Stati, ritenuti idonei a facilitare l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, preme sottolineare che in parte qua la direttiva risulta puntualmente trasposta ed attuata nell'ordinamento interno, così come riconosciuto anche dalla stessa Commissione UE.

Sotto tale profilo, infatti, già il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, come accennato, aveva correttamente trasposto il principio, prevedendo che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello del luogo in cui risiede il richiedente sia l'autorità di assistenza nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso nel territorio di altro Stato membro e il richiedente sia stabilmente residente in Italia. Nei casi, invece, in cui la vittima sia stabilmente residente in altro Stato membro dell'Unione Europea e il reato sia stato commesso in territorio italiano, l'articolo 2 del decreto in esame prevede che l'avente diritto potrà inoltrare la domanda all'autorità di assistenza dello Stato in cui risiede stabilmente, che la trasmetterà alla competente autorità di decisione italiana.

Il Ministero della Giustizia (e, in particolare, la Direzione Generale della Giustizia Civile) è il punto di contatto centrale chiamato a fornire le informazioni alla Commissione europea per la successiva diffusione via internet, a promuovere lo scambio di informazioni tra le autorità di assistenza e di decisione degli Stati membri, a fornire assistenza e a cercare solu-

zioni in relazione a difficoltà che possano insorgere nella concreta applicazione della direttiva.

Per mera completezza, si intende richiamare l'attenzione, infine, sull'entrata in vigore del recente decreto legislativo 212 del 2015 attraverso il quale vengono introdotte norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime: analogamente a quanto riferito in tema di indennizzo per le vittime, il decreto legislativo citato muove dall'intento di potenziare il complesso delle facoltà e dei diritti da riconoscere al soggetto leso per consentire di utilizzare al meglio tutti gli strumenti a sua tutela predisposti dall'ordinamento.

Si coglie l'occasione per rappresentare l'attenzione con cui questo Ministero sta seguendo l'iter di approvazione del cosiddetto « Codice rosa », con il quale si prevede l'estensione a livello nazionale del modello di coordinamento tra pronto soccorso, prefetture e polizia per i reati violenti contro donne minori e altre categorie a rischio, come anziani e omosessuali, già adottato con successo dalla regione Toscana e riconosciuto come buona pratica a livello nazionale.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	113

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. C. 1623 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, riferisce, preliminarmente, che il disegno di legge C. 3261 reca l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea ed i sei Stati del Centro America; Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.

Sottolinea, quindi, come nella relazione introduttiva che accompagna il provvedimento sia richiamato il fatto che i sei Paesi centroamericani stiano attraversando una fase positiva sotto il profilo della stabilità politica e sul piano dello sviluppo economico e proprio da questo, in ragione dell'elevata integrazione economica della regione centroamericana con il Messico, il nostro Paese – che proprio in Messico opera con numerose aziende – dovrebbe indirettamente beneficiare dei risultati dell'Accordo in esame, che comunque comporterà la liberalizzazione doganale nei confronti del 91 per cento delle esportazioni centroamericane nel territorio dell'Unione, nonché la liberalizzazione graduale dei dazi nei confronti del 69 per cento delle esportazioni europee di prodotti industriali in Centro America.

Osserva, poi, che l'Accordo presenta un'ampiezza notevole e, oltre al preambolo, conta 363 articoli, raggruppati in cinque parti, 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale.

La parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11, nei quali si definisce tra l'altro la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto. Sempre nella parte prima è disciplinato il quadro istituzionale per la gestione dell'Accordo. È previsto un Consiglio di associazione, con il compito di vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'Accordo e sovrintendere all'attuazione di esso. Il Consiglio è assistito da un Comitato di associazione a livello di alti funzionari, responsabile dell'attuazione generale dell'Accordo. Inoltre, è prevista l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione, nel quale confluiranno membri del Parlamento europeo e del Parlamento centroamericano, oltre a rappresentanti nazionali di paesi centroamericani che non siano membri del Parlamento centroamericano.

La parte seconda (articoli da 12 a 23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale. Tra i settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico segnala, in particolare, il disarmo (articolo 14) e la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (articolo 15). Altri rilevanti settori in cui dovrà svilupparsi il dialogo politico riguardano la lotta al terrorismo (articolo 16), i gravi crimini di portata internazionale (articolo 17) e i finanziamenti allo sviluppo e le migrazioni (articoli 18-19).

La parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione europea e l'America centrale, e comprende gli articoli da 24 a 76. Oltre a ribadire l'obiettivo del rafforzamento dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei

diritti umani, l'Accordo dà rilievo alla cooperazione nel settore della giustizia e della sicurezza, al fine di elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi standard internazionali, e alla libera circolazione dei dati stessi tra le Parti dell'Accordo. Specifici articoli sono dedicati alla lotta al narcotraffico (articolo 35), al riciclaggio di denaro (articolo 36), al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale (articolo 37), alla lotta alla corruzione (articolo 38), al contrasto al traffico illecito di armi leggere (articolo 39) e alla lotta al terrorismo (articolo 40), da condurre nel pieno rispetto della sovranità degli Stati e delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, nonché del principio del giusto processo e delle libertà fondamentali.

La parte quarta dell'Accordo, di gran lunga la più estesa (articoli da 77 a 351), è dedicata al commercio.

Infine, la quinta parte (articoli da 352 a 363) contiene le clausole finali dell'Accordo, che le Parti approvano conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne, quale presupposto necessario dell'entrata in vigore dell'Accordo. La durata dell'Accordo è illimitata, ma ciascuna delle Parti (articolo 354) può notificare per iscritto l'intenzione di denunciarlo: il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie necessarie e la denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica. L'articolo 355 riguarda le misure che le Parti possono adottare al fine di ottenere l'adempimento agli obblighi connessi all'Accordo in esame da un'altra Parte.

Segnala, inoltre, quanto previsto dall'articolo 357, in base al quale nessuna disposizione dell'Accordo può essere interpretata in modo tale da imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza o impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati, nell'ambito di attività economiche desti-

nate, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare, in relazione alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale, in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali. Infine, nessuna disposizione dell'Accordo può essere interpretata in modo tale da impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Quanto al disegno di legge, questo si compone di cinque articoli. Come di consueto, i primi due articoli contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, il cui onere è valutato in 20.160 euro annui a decorrere dal 2015.

L'articolo 4 contiene, invece, una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame — fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, comma 1 — non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Tutto ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*) evidenziando l'indubbia rilevanza che l'Accordo riveste per l'Italia sia sotto il profilo della nostra cooperazione per la strategia di sicurezza nella regione, soprattutto in riferimento alla lotta narcotraffico, sia in virtù degli indubbi vantaggi per le esportazioni derivanti dall'abbattimento dei dazi.

Il sottosegretario Domenico ROSSI valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra.

C. 1623 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta la relatrice ha introdotto l'esame, illustrando la proposta di legge, e che il rappresentante del Governo è intervenuto per segnalare l'opportunità di un chiarimento nella formulazione del testo del provvedimento.

Donatella DURANTI (SI-SEL) chiede al rappresentante del Governo di esplicitare meglio i termini dell'osservazione formulata nella precedente seduta.

Il sottosegretario Domenico ROSSI precisa che il Governo semplicemente rileva una discrasia tra il titolo della proposta di legge, che si riferisce alle « vittime civili di guerra », e quindi di tutte le guerre, e il dispositivo normativo da questa recato, che fa riferimento alla memoria di episodi della sola seconda guerra mondiale.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, ritiene che la discrasia, giustamente evidenziata dal sottosegretario Rossi, possa essere superata con una modifica del testo, evitando di circoscrivere ai soli fatti della seconda guerra mondiale l'ambito delle iniziative da intraprendere nell'istituenda Giornata nazionale delle vittime civili di guerra.

Sottolinea, inoltre, come durante la fase emendativa sarà necessario adeguare alla nuova disciplina degli enti locali – introdotta, in un momento successivo alla presentazione della proposta di legge in esame, dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) – le disposizioni del provvedimento in titolo che affidano alle sole province, e non anche alle città metropolitane, il compito di promuovere iniziative per le celebrazioni della nuova solennità.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) osserva come sia opportuno commemorare non solo i civili caduti nelle guerre, ma

anche i civili caduti nelle missioni internazionali cui l'Italia partecipa. Rammenta, peraltro, che tutti i caduti italiani nelle missioni internazionali, militari e civili, sono ricordati il 12 novembre, nell'anniversario della strage di Nassiriya, sulla base della legge 12 novembre 2009, n. 162.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, rilevato che non vi sono altre richieste di intervento, propone di considerare conclusa la fase di esame preliminare e di rimettere all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge.

La Commissione concorda.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (C. 3261 Governo).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3261 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 »;

rilevato che l'Accordo è finalizzato al dialogo politico e all'integrazione economica fra l'Unione europea e i sei Paesi dell'America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama);

evidenziato che tra i diversi settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico (Parte II, articoli da 12 a 23) rilevano in particolare, per quanto riguarda le competenze della Commissione, l'articolo 14, con il quale le Parti convengono di cooperare al rafforzamento del regime multilaterale di disarmo convenzionale, e l'articolo 15, che prevede la lotta contro la

proliferazione delle armi di distruzione di massa e costituisce elemento fondamentale dell'accordo;

considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 357 dell'Accordo, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come tale da imporre alle Parti la messa a disposizione di informazioni la cui divulgazione sia contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza o da impedire alle Parti di intraprendere le azioni necessarie per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza o per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

richiamata la rilevanza che l'Accordo riveste per l'Italia, sia sotto il profilo della cooperazione per la strategia di sicurezza nella regione, sia per quanto riguarda gli indubbi vantaggi per le esportazioni derivanti dall'abbattimento dei dazi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	114
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	133

SEDE REFERENTE:

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	126
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3481-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire*

il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai quesiti posti dal relatore,

evidenzia preliminarmente che sulla contabilità speciale 5866, di cui è titolare il Dipartimento del tesoro, risultano giacenti risorse di gran lunga superiori a quelle occorrenti a norma del provvedimento in esame e ne assicura pertanto la disponibilità. Con riguardo poi alle entrate rinvenienti dalla cosiddetta *voluntary disclosure*, nel sottolineare che la relativa disposizione è assistita da apposita clausola di salvaguardia, ribadisce la previsione di un ulteriore gettito per l'anno 2016, pari a 100 milioni di euro, derivante dalla proroga dei termini relativi alle procedure di collaborazione volontaria.

Alberto LOSACCO (PD) *relatore*, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3481-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 191 del 2015, recante Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerato che:

al fine di escludere effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno per il bilancio dello Stato, derivanti dall'erogazione dei finanziamenti al gruppo ILVA, di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, appare necessario prevedere, al medesimo comma, che il rimborso dei predetti finanziamenti debba avvenire entro il medesimo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la relativa erogazione, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso, con apposita disposizione legislativa.;

appare necessario provvedere, conseguentemente, alla soppressione del comma 6-*octies* dell'articolo 1, considerato il venir meno degli interessi passivi deri-

vante dalla neutralizzazione degli effetti negativi in termini di fabbisogno che si verifica a seguito dell'introduzione del citato termine per il rimborso dei predetti prestiti;

risulta necessario prevedere, all'articolo 1, comma 6-*septies*, anziché l'integrale abrogazione del comma 837 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), la parziale soppressione dello stesso, in modo tale da mantenere la vigenza della parte di esso relativa all'incremento della dotazione del Fondo per la copertura delle garanzie dello Stato concesse sui finanziamenti stipulati dall'organo commissariale di ILVA, posto che in assenza di essa verrebbe meno anche la base giuridica da cui originano le risorse di cui si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 1;

appare necessario precisare, nell'ambito del medesimo comma 837 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 – così come risulta a seguito della sua parziale soppressione, nei termini in precedenza indicati – che l'incremento della dotazione del citato Fondo, nella misura pari a 400 milioni di euro, è da riferire alla sola annualità 2015, ciò al fine di assicurare un miglior coordinamento formale con quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-*sexies*, che incrementa la predetta dotazione anche per l'anno 2016;

all'articolo 1, comma 6-*decies*, appare necessario precisare che le risorse destinate al riconoscimento della continuità occupazionale a tutti i lavoratori interessati dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano sono esclusivamente quelle finalizzate dall'articolo 5, comma 14, del decreto legislativo 14 marzo 2015, n. 35, all'incremento del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

gli oneri derivanti dalla corresponsione, sino al 30 settembre 2016, ai lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova

Corigliano già inseriti in contratti di solidarietà, di un aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, di cui al primo periodo del comma 6-undecies dell'articolo 1, devono essere indicati, tanto nell'autorizzazione di spesa quanto nella relativa copertura finanziaria, come limite massimo di spesa, precisando che il predetto aumento è riconosciuto non oltre il 30 settembre 2016;

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 6-bis, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso, con apposita disposizione legislativa.

Conseguentemente al medesimo articolo 1 sopprimere il comma 6-octies;

All'articolo 1 sostituire il comma 6-septies con il seguente: 6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da « L'organo commissariale » fino a « Allo scopo, » sono soppresse;

b) al quarto periodo dopo le parole: « 400 milioni di euro » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 2015 »;

All'articolo 1, comma 6-decies, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: del fondo;

All'articolo 1, comma 6-undecies, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30

settembre 2016 con le seguenti: non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 6-undecies, secondo periodo, sostituire le parole: valutato in con le seguenti: pari a.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel prendere atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento in titolo, dichiara di condividere la *ratio* della condizione posta nella proposta di parere formulata dal relatore, volta al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, secondo cui gli importi derivanti dai finanziamenti statali sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso, con apposita disposizione legislativa. Nel segnalare come tale previsione avrebbe dovuto trovare applicazione anche in altre fattispecie analoghe, sottolinea l'esigenza di prevedere disposizioni volte a disciplinare in generale l'utilizzo di risorse pubbliche in tutti i settori strategici dello Stato anziché intervenire esclusivamente in via emergenziale, come nel caso del Gruppo ILVA, rimettendo quindi le decisioni conclusive volta per volta alla discrezionalità dell'Esecutivo. In particolare, segnala come, a suo avviso, l'occasione per predisporre gli opportuni interventi legislativi in materia potrebbe essere il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ricordando che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2015, recante misure urgenti per interventi nel territorio, attualmente in esame in sede referente presso la Commissione bilancio, reca la proroga dei termini di delega per il completamento della suddetta riforma.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel convenire con le osservazioni dell'onorevole Alberto Giorgetti, ritiene condivisibile il richiamo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. In proposito, come già evidenziato nel corso di un'audizione svolta presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, auspica che le Commissioni bilancio di Camera e Senato avviino al più presto un proficuo confronto in ordine alle procedure di riforma della struttura del bilancio dello Stato, l'esercizio della cui delega è stato prorogato, così come ricordato nell'intervento dell'onorevole Alberto Giorgetti, dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2015.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Alberto LOSACCO (PD) *relatore*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Labriola 1.4, che, modificando il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 1, prevede che i rimborsi del capitale e degli interessi anziché essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato siano destinati al Fondo sociale per la città di Taranto, da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Duranti 1.94, che prevede un aumento del 10 per cento della retribuzione persa, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, nei confronti dei lavoratori dell'ILVA di Taranto inseriti nei contratti di solidarietà, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere;

Duranti 1.11, che prevede che la regione Puglia possa autorizzare l'ARPA Pu-

glia ad assumere personale a tempo indeterminato in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Al relativo onere, quantificato in 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, per l'anno 2016, le necessarie disponibilità;

Duranti 1.202, che, oltre a sostituire il comma 6-*bis* dell'articolo 1, provvede a sopprimere, tra l'altro, i commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*octies* del medesimo articolo, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Duranti 1.204, che, modificando il primo periodo del comma 6-*bis* dell'articolo 1, tra l'altro sopprime la previsione secondo cui i finanziamenti per un ammontare fino a 800 milioni di euro autorizzati dal medesimo comma, sono stabiliti fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, facendo venir meno la ripartizione temporale dell'onere a fronte del quale sono state predisposte le occorrenti risorse a copertura;

Duranti 1.211, che sopprime tra l'altro il comma 6-*ter* dell'articolo 1, che reperisce parte delle risorse necessarie alla copertura del provvedimento senza provvedere alla relativa compensazione finanziaria;

Duranti 1.212, che sopprime il comma 6-*quater* dell'articolo 1, che incrementa di 100 milioni la quantificazione delle maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini in materia di *voluntary disclosure*, senza provvedere alla relativa compensazione finanziaria, che si rende conseguentemente necessaria ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento;

Duranti 1.213, che sopprime il comma 6-*quinquies* dell'articolo 1, secondo cui il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno

2017, senza provvedere alla relativa compensazione finanziaria, che si rende conseguentemente necessaria ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento;

De Lorenzis 1.215, che sostituisce il comma 6-*quinquies* dell'articolo 1, prevedendo che il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia ridotto di 100 mila euro per l'anno 2016 e di 200 mila euro per l'anno 2017 anziché di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria, che si rende conseguentemente necessaria ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento;

Duranti 1.217, che, sopprimendo il comma 6-*septies*, mantiene inalterata la destinazione delle risorse di cui al comma 837 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, che vengono invece destinate dal provvedimento a copertura di quota parte degli oneri da esso derivanti.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Duranti 1.1, che differisce dal 30 giugno 2016 al 30 giugno 2017 il termine entro il quale devono essere completate le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, posto che il differimento del termine previsto dalla medesima proposta emendativa potrebbe incidere indirettamente sul termine per la restituzione del prestito di 300 milioni di euro concesso all'ILVA;

Pili 1.80, che estende le disposizioni riservate agli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale anche agli impianti di produzione primaria di acciaio o similari, come l'alluminio, lo zinco e il piombo. Al riguardo, ritiene opportuno

acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Duranti 1.5, che prevede che il processo di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA non pregiudica in alcun modo il mantenimento dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Caparini 1.85, che estende il periodo di sospensione dei termini dei versamenti di tributi erariali per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, che vantano crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, provvedendo alla copertura del relativo onere, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Zolezzi 1.39, che prevede che le somme di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015, sono impiegate esclusivamente per le attività di bonifica dei siti contaminati, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Baldassarre 1.86, che prevede l'obbligo di garantire la continuità occupazionale per almeno sette anni dal trasferimento di proprietà degli stabilimenti del Gruppo ILVA per i dipendenti precedentemente assunti. Al riguardo, ritiene opportuno

acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

De Lorenzis 1.214, che sopprime la disposizione di cui al comma 6-*quinquies* dell'articolo 1, secondo cui il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017, provvedendo contestualmente all'incremento del PREU su alcuni apparecchi per il gioco a decorrere dal 2016. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della compensazione finanziaria prevista;

Pastorino 1.93, che estende fino al 31 dicembre 2016 (rispetto al 30 settembre 2016 previsto dal testo), ai lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà, l'applicazione dell'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, quantificando il relativo onere in 300 mila euro e provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Duranti 1.7, che prevede che, qualora la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA non avvenga entro il 30 giugno 2016 nonostante l'espletamento delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 1, in caso di impossibilità immediata di disporre delle risorse finanziarie della società proprietaria sottoposte a sequestro penale, le somme necessarie per l'attuazione dell'AIA e per l'adozione delle misure previste nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e l'adozione del piano industriale possono essere richieste dal commissario al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'av-

viso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Crippa 1.81, che prevede che le somme confiscate o comunque pervenute allo Stato in seguito a procedimenti penali a carico dei soggetti che esercitavano la direzione e il coordinamento dell'impresa commissariata sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e che le stesse sono destinate al finanziamento di interventi di risanamento e bonifica ambientale dei siti contaminati nei comuni di Taranto e di Statte. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

gli identici Matarrese 1.13 e Benamati 1.54, che prevedono che le garanzie per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale – concesse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei limiti dell'importo di euro 35 milioni, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 – siano erogate fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito, e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Evidenzia infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative testé richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.94, 1.11, 1.202, 1.204, 1.211, 1.212, 1.213, 1.215, 1.217, 1.1, 1.80, 1.5, 1.85, 1.39, 1.86, 1.214, 1.93, 1.7, 1.81, 1.13 e 1.54, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

C. 3495 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2015.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che sono state presentate 232 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge e 1 proposta emendativa riferita al testo del disegno di legge di conversione (*vedi allegato*).

Quanto all'ammissibilità di tali proposte, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'ar-

articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». La Corte ha quindi precisato che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».

Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha poi inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Ricordo, altresì, che il Presidente della Repubblica,

in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Ricorda, da ultimo, che la Giunta per il Regolamento, con proprio parere in data 26 giugno 2013, ha precisato che «ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa». Qualora, invece, «la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».

In tale contesto, la presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei criteri dianzi esposti, posto che la materia del decreto deve identificarsi in interventi finanziari per sostenere aree territoriali in situazione di criticità, per garantire lo svolgimento del Giubileo della Misericordia e per valorizzare l'area Expo 2015, in misure nel settore delle infrastrutture e dei trasporti e per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, in interventi per la promozione del *made in Italy*, per l'incentivazione del volontariato nel servizio civile, per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la realizzazione di interventi nelle periferie urbane, nonché in misure per il sostegno del cinema e del

patrimonio culturale, segnala che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Micillo 1.29, che, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 246-bis al decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede tra l'altro l'adozione, entro il 30 giugno 2016, di un Piano nazionale per le Bonifiche da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Micillo 1.31, che introduce l'obbligo per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di risolvere, entro il 28 febbraio 2016, le inadempienze esistenti relative alla pubblicazione nel proprio sito web istituzionale dei dati e delle informazioni ambientali;

Bechis 1.01 e 1.02, che recano disposizioni in materia di riparto e di finanziamento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

identici Tartaglione 2.31, Palladino 2.32 e Manfredi 2.33, che prevedono che l'Agenzia regionale campana difesa suolo (ARCADIS) possa continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato in servizio;

identici Palladino 2.34 e Tartaglione 2.35, che prevedono la sospensione dell'efficacia degli atti di pignoramento aventi ad oggetto somme vantate dai Consorzi di bacino operanti nel ciclo dei rifiuti della regione Campania nei confronti dei propri committenti;

Palladino 2.36, Manfredi 2.37, Russo 2.01 e 2.02, che prorogano a vario titolo il termine per l'efficacia delle disposizioni di talune ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013;

Zolezzi 2.38 e 2.39, che prevedono l'adozione di iniziative da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di analisi chimiche e di tracciabilità delle ceneri pesanti e leggere;

Zolezzi 2.40, che prevede l'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di iniziative di verifica e comparazione economica degli incentivi erogati per le energie rinnovabili nonché verifiche sugli esiti delle attività di produzione energetica;

Simonetti 2.03 e 2.04, che prevedono misure in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

Guidesi 3.2, che prevede l'estensione al complesso dei comuni beneficiari delle anticipazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, delle misure contemplate dall'articolo 3 del provvedimento in esame in favore del solo comune di Reggio Calabria;

identici Manfredi 4.2, Tartaglione 4.3 e Palladino 4.4, che recano disposizioni in materia di rimozione e smaltimento dei sedimenti accumulati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpiti la regione Campania nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015;

Simonetti 4.5, che prevede interventi a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve;

Fassina 6.10 e 6.11, che prevedono assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale per Roma Capitale;

Fregolent 6.01, che incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse previste dalla legge n. 77 del 2006, recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella « lista del patrimonio mondiale », posti sotto la tutela dell'UNESCO;

Dallai 6.02, recante misure per la valorizzazione e la salvaguardia della Via Francigena, istituendo a tal fine un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016;

Causi 7.3 e 7.5 e Fassina 7.6, relativi alla costituzione del fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale;

Fassina 7.4, relativi alle modalità di recupero, da parte delle regioni e degli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, delle somme indebitamente erogate mediante il graduale riasorbimento delle stesse;

Fassina 7.7 e 7.9, Zaratti 7.8, relativi alla sospensione della concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti;

Plangger 7.10, che interviene sulla disciplina relativa alla concessione della licenza di portare armi;

Fassina 8.8, che autorizza l'Agenzia ICE all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato attraverso lo scorrimento delle graduatorie;

Russo 8.9, che prevede la stabilizzazione di un contingente di personale presso l'Agenzia ICE;

Dorina Bianchi 9.1, che stanziava apposite risorse in favore di Enav Spa per la copertura dei costi del traffico aereo presso lo scalo di Crotone;

Bergamini 9.01 e Simonetti 10.01, volti a rifinanziare il fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario;

Centemero 11.1, che prevede apposita autorizzazione di spesa per i lavori di prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea a di Bignami a Monza Bettola;

Bergamini 11.01, che interviene sulla disciplina di cui all'articolo 1, comma 754, della legge di stabilità 2016, che ha previsto un apposito contributo per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;

Simonetti 13.5, che prevede interventi di sostegno al reddito in favore dei lavoratori delle aziende del settore funiviario;

Pannarale 13.7, che prevede condizioni agevolate per l'accesso al pensionamento per il personale della scuola che abbia maturato, entro l'anno scolastico 2011/2012, i requisiti previsti anteriormente all'entrata in vigore della cosiddetta riforma Fornero;

Giancarlo Giordano 13.8 e 13.9, che prevedono la riconduzione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca degli interventi del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici e la graduale assunzione da parte delle scuole statali del personale che attualmente svolge le relative funzioni;

Giancarlo Giordano 13.10, che estende l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) ai titolari di assegno di ricerca;

Dallai 13.12, che detta disposizioni per la determinazione del limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale, nelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014/2015;

Bergamini 13.0.1, che interviene in materia di aliquota IVA per la manutenzione dei beni strumentali a servizi svolti da ONLUS;

Melilla 14.2, che autorizza i comuni a requisire temporaneamente immobili non locati ubicati nei rispetti territori, da destinare ad uso abitativo;

Bergamini 14.0.1, che esenta dall'imposta di registro gli immobili strumentali delle ONLUS;

Dorina Bianchi 15.28, che attribuisce risorse per l'ammodernamento dello stadio Ezio Scida di Crotone;

Bergamini 15.0.1, che detta disposizioni relative alla destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno;

Crimi 15.0.2, che stabilisce che gli oneri relativi alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli

edifici dei Conservatori, delle Accademie e degli Istituti superiori di industrie artistiche continuano a gravare sulle province.

Avverte infine che il termine per la presentazione dei ricorsi è fissato alle ore 11 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana, già convocata per la giornata odierna.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

C. 3495 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i ricorsi avverso la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative Simonetti 4.5, 10.01 e 13.5, Fassina 7.6 e Zaratti 7.8. A tale proposito, comunica che la Presidenza ritiene di dover confermare l'inammissibilità delle citate proposte emendative, poiché le stesse recano norme che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento della Camera, non risultano strettamente attinenti alle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame. Invita quindi il relatore e

la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sul complesso delle proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, sottopone ai gruppi una possibile modalità di organizzazione dei lavori, suggerendo di svolgere dapprima una discussione, sia pure ampia ed approfondita, sul complesso delle proposte emendative presentate, per poi procedere, anche alla luce dei pareri testé espressi, ponendo direttamente in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo trasmesso dal Senato, considerando tecnicamente respinte per l'Aula tutte le proposte emendative.

Laura CASTELLI (M5S), nel sottolineare la necessità di procedere alla distinta votazione delle singole proposte emendative, esprime disappunto per l'intenzione di procedere già nel corso della presente seduta alla votazione delle medesime proposte emendative, stante la necessità di valutare in maniera adeguata i contenuti delle stesse.

Paolo RUSSO (FI-PdL), nel prendere atto con rammarico del parere contrario sulla totalità delle proposte emendative presentate, ravvisa tuttavia la necessità di procedere ad un esame approfondito delle stesse, che sono peraltro riferite ad un provvedimento dai contenuti fortemente eterogenei, che mal si presta dunque ad un eccessivo contingentamento dei tempi. Pur nella consapevolezza di dover assicurare l'avvio della discussione sulle linee generali in Assemblea secondo la tempistica già concordata in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, ritiene pertanto opportuno individuare modalità e tempi di

esame del provvedimento in Commissione tali da consentire un adeguato dibattito sui numerosi temi dallo stesso affrontati.

Rocco PALESE (Misto-CR) ricorda che il provvedimento in titolo è già stato calendarizzato per la discussione sulle linee generali in Assemblea al termine delle votazioni pomeridiane della seduta di domani, sulla base di una intesa intervenuta tra le diverse forze parlamentari in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo. Pur comprendendo le riserve espresse dai colleghi che lo hanno preceduto, propone quindi di avviare da subito l'esame delle singole proposte emendative, in modo tale da rispettare gli impegni in precedenza assunti.

Maino MARCHI (PD) non ravvisa nella proposta formulata ad inizio di seduta dalla presidenza alcuna accelerazione dei tempi né alcuna compressione della discussione. Propone quindi di avviare l'esame delle proposte emendative, fermo restando che qualora lo stesso non dovesse concludersi entro le ore 16 di oggi i lavori potrebbero comunque riprendere al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, prende atto delle richieste che sembrano emergere dal dibattito nel senso di procedere all'esame ed alla votazione delle singole proposte emendative, rammentando tuttavia l'impegno inderogabile di conferire il mandato al relatore entro il termine massimo delle ore 15 della giornata di domani.

Laura CASTELLI (M5S), in considerazione anche dei contenuti assai rilevanti ed eterogenei del provvedimento in esame, chiede comunque di rinviare l'inizio della votazione sulle singole proposte emendative ad una seduta da convocarsi questa sera al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea ovvero direttamente nella giornata di domani mattina.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel ribadire la necessità di rispettare gli impegni già

assunti in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, propone di avviare sin da ora l'esame e la votazione perlomeno di un pacchetto iniziale di emendamenti, con l'intesa di proseguire i lavori al termine delle votazioni odierne dell'Assemblea.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, considera ragionevole la proposta avanzata dal deputato Palese, tenuto conto che la ripresa dei lavori pomeridiani dell'Aula è stata fissata alle ore 16 proprio al fine di consentire alla Commissione bilancio un ulteriore margine di tempo da destinare all'esame del provvedimento in titolo.

Roberto SIMONETTI (LNA) osserva come la proposta del deputato Palese, che comunque implica l'avvio delle votazioni sin dalla presente seduta, si ponga in contrasto rispetto alla richiesta formulata dalla deputata Castelli.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta della collega Castelli, nel senso di riconoscere ai gruppi parlamentari tempi adeguati al fine di valutare con la dovuta attenzione le proposte emendative presentate, che potrebbero essere poste in votazione a partire da una seduta da convocare questa sera al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea ovvero nella giornata di domani mattina, fermo comunque rimanendo l'impegno a consentire l'avvio della discussione sulle linee generali in Aula secondo quanto previsto dal calendario dei lavori.

Maino MARCHI (PD) ritiene opportuno procedere sin da ora perlomeno all'esame ed alla votazione di un pacchetto iniziale di proposte emendative, ad esempio quelle riferite all'articolo 1 del decreto-legge, che potrebbero quindi proseguire al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea ed, eventualmente, nella giornata di domani.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che, in alternativa a quanto in precedenza proposto, si potrebbe nell'immediato passare all'esame del complesso delle proposte emendative senza tuttavia procedere alle votazioni, che sarebbero quindi rinviati al termine delle votazioni odierne dell'Assemblea e potrebbero eventualmente proseguire in una seduta da convocare nella giornata di domani mattina.

Francesco CARIELLO (M5S) considera auspicabile rinviare l'esame del provvedimento ed assegnare ai gruppi parlamentari tempi adeguati per la valutazione delle diverse proposte emendative presentate.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, preso atto delle diverse posizioni emerse nel corso del dibattito testé svoltosi, avverte che, ferma rimanendo la necessità di deliberare il conferimento del mandato al relatore nei termini dianzi indicati, nella presente seduta non si procederà ad alcuna votazione sulle singole proposte emendative, ma solo alla discussione sul complesso degli emendamenti, ove vi siano interventi al riguardo, in modo tale da consentire ai diversi gruppi parlamentari di esporre le proprie valutazioni anche in merito alle svariate tematiche recate dal provvedimento. Ciò posto, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 18.40.

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

C. 3495 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta pomeridiana.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora alla votazione delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Melilla Dis.1.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra l'emendamento Guidesi 1.1, diretto a sopprimere gli articoli 1 e 3, relativi rispettivamente alla bonifica ambientale del comprensorio di Bagnoli-Coroglio e al finanziamento in favore del comune di Reggio Calabria, e a destinare gli stanziamenti ad essi corrispondenti all'indennizzo dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 1.1.

Roberto SIMONETTI (LNA), illustrando l'emendamento Guidesi 1.2, segnala che lo stesso, mediante la soppressione degli articoli 1 e 3, è diretto ad evitare che siano decurtati gli stanziamenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e per la riduzione del prezzo della benzina nelle regioni di confine a statuto ordinario. Su quest'ultimo punto in particolare chiede alla rappresentante del Governo se il provvedimento in esame riduce l'agevolazione prevista dalla legge di stabilità per il 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che le somme utilizzate per coprire le spese recate dal provvedimento in esame sono tutte riferite ad autorizzazioni di spesa relative all'anno 2015 e non utilizzate entro la fine del suddetto anno.

Maino MARCHI (PD) osserva che entrambi gli articoli dei quali l'emendamento Guidesi 1.2 propone la soppressione recano interventi in favore del Mezzogiorno. Invita pertanto tutti i colleghi che ritengono necessario sostenere le zone svantaggiate del Paese a votare contro il suddetto emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 1.2.

Roberto SIMONETTI (LNA) segnala che l'emendamento a sua prima firma 1.3 è diretto a provvedere alla copertura degli interventi per la bonifica ambientale del comprensorio di Bagnoli-Coroglio a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, già destinati alle regioni meridionali.

Rocco PALESE (Misto-CR) afferma con forza la propria contrarietà all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per scopi diversi da quelli per i quali il Fondo stesso è stato istituito, evidenziando come tale modalità operativa, avviata dai Governi Berlusconi, sia stata utilizzata con sempre maggior frequenza dai Governi Letta e Renzi. Annuncia pertanto il suo voto contrario all'emendamento Simonetti 1.3.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ritiene che il Governo abbia il potere di decidere come utilizzare le risorse presenti nei vari fondi. Si chiede però come sia possibili affermare con sicurezza, prima della chiusura dell'esercizio finanziario, che determinate risorse non saranno integralmente utilizzate per gli scopi alle quali erano state originariamente destinate. Ritiene necessaria maggiore trasparenza su questo punto e invita il Governo a predisporre apposite relazioni sul mancato utilizzo

delle risorse allo scopo di migliorare l'efficienza della spesa.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.3.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra l'emendamento Guidesi 1.4, sottolineando la necessità che le somme stanziato dall'articolo 1 siano utilizzate esclusivamente per interventi in conto capitale, per evitare misure temporanee che non sono in grado di risolvere strutturalmente il problema delle bonifiche ambientali nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 1.4, Giancarlo Giordano 1.5, Micillo 1.6, 1.7 e 1.8.

Salvatore MICILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.9, che prevede la scelta del Commissario straordinario del Governo tra persone, anche estranee all'amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Micillo 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, Giancarlo Giordano 1.15, Micillo 1.16 e 1.17, Giancarlo Giordano 1.18, Micillo 1.19 e 1.20, Scotto 1.21, Micillo 1.22 e 1.23, Giancarlo Giordano 1.24, Micillo 1.25 e 1.26, Scotto 1.27 e Micillo 1.28.

Rocco PALESE (Misto-CR) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Guidesi 1.30, che prevede misure sanzionatorie nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione della società Invitalia che non adempiano i prescritti compiti nei termini stabiliti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 1.30 e Scotto 1.32.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento Micillo 2.5, che pre-

vede che il Presidente della regione Campania sia tenuto a predisporre il piano straordinario di interventi unitamente ai sindaci dei comuni interessati e alle associazioni e ai comitati a tutela della salute e dell'ambiente presenti nei territori interessati.

Maino MARCHI (PD) condivide l'opportunità di coinvolgere i soggetti menzionati dall'onorevole De Rosa, ma ritiene necessario che il piano sia predisposto dal solo Presidente della regione, per evitare che la partecipazione sul piano decisionale di altri soggetti possa ritardare l'approvazione del piano.

Paolo RUSSO (FI-PdL), per motivi di celerità, concorda sulla necessità di mantenere fermo quanto previsto dalla norma, ovvero che il piano sia predisposto dal solo Presidente della regione, pur riconoscendo l'opportunità di un coinvolgimento di esponenti dei territori interessati.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 2.5.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua firma 2.2, osservando che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea menzionate dall'articolo 2, relative non solo alle « ecoballe », ma anche al sistema impiantistico, alla raccolta differenziata e al trasferimento dei rifiuti fuori regione, non vengono integralmente attuate da detto articolo. Per tale motivo, e per evitare ulteriori procedure di infrazione contro il nostro Paese, ritiene opportuno espungere dalla norma il riferimento alle suddette sentenze.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 2.2.

Francesco CARIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede sino a che ora si intenda continuare l'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, evidenziando come nulla sia stato ancora deciso

in tal senso, invita a proseguire la discussione quanto meno sino alle ore 21, valutando poi in quel momento le diverse opzioni possibili.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede che venga fissato un orario per la conclusione della seduta odierna.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che sarebbe opportuno concludere l'esame del provvedimento nel corso della seduta odierna.

Maino MARCHI (PD) invita a proseguire l'esame del provvedimento senza fissare, per il momento, termini orari.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), osservando che le sedute dell'Assemblea previste per la giornata di domani sono compatibili con la prosecuzione dell'esame del provvedimento da parte della Commissione, invita a fissare un orario per la conclusione della seduta odierna, rinviando a domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, condivide l'idea, avanzata dalla presidenza, di rinviare alle ore 21 una decisione in merito.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), evidenziando il senso di responsabilità manifestato dalle opposizioni nel corso della discussione, chiede che venga fissato tassativamente un orario per la conclusione della seduta odierna.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, riconoscendo il senso di responsabilità manifestato dalle opposizioni, ribadisce l'opportunità di rinviare alle ore 21 la decisione relativa all'orario di conclusione della seduta odierna. Evidenzia inoltre che l'opportunità di concludere entro la giornata odierna l'esame del decreto-legge è dettata anche dal fatto che la Commissione, nella seduta di domani, sarà chiamata anche ad esprimersi su ulteriori proposte emendative riferite all'Atto Camera 3481-A, in

materia di cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 2.3, volto ad ampliare l'ambito di applicazione del piano straordinario di interventi di cui all'articolo 2 anche con riguardo alle procedure di infrazione europee in corso in tema di bonifiche, evidenziando come quella della bonifica ambientale dei territori della regione Campania rappresenti, come peraltro ben documentato dalle più autorevoli evidenze scientifiche, la questione centrale, cui andrebbe opportunamente destinata una quota non irrilevante delle risorse stanziato dal citato articolo.

Rocco PALESE (Misto-CR) rileva come la dissennata gestione dei rifiuti da parte delle regioni italiane, con particolare riferimento a quelle meridionali, abbia non solo determinato un evidente danno di carattere ambientale, ma anche arrecato un cospicuo danno erariale per cattivo utilizzo delle risorse pubbliche. Ritene che l'unica soluzione perseguibile rispetto al tema dello smaltimento dei rifiuti consista nella realizzazione dei termovalorizzatori, che potrebbero altresì limitare, a suo giudizio, il rischio di infiltrazioni malavitose nel campo della gestione dei rifiuti.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 2.3.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 2.4, evidenziando l'incapacità del Governo italiano nell'approntare valide soluzioni alla questione essenziale della bonifica delle discariche abusive.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 2.4.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.6, volto ad assicurare un maggior grado di trasparenza nelle procedure re-

lative allo smaltimento delle cosiddette « ecoballe ».

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Micillo 2.6, di cui è cofirmatario, osserva come esso sia volto a realizzare un maggiore coinvolgimento delle istituzioni e degli altri soggetti rappresentativi dei territori direttamente interessati dalle operazioni di smaltimento dei rifiuti.

Maino MARCHI (PD), con riferimento alla proposta emendativa in discussione, rileva la sostanziale inefficacia della previsione di un concerto, ovvero di una intesa, con i sindaci dei comuni interessati ai fini della predisposizione del piano straordinario degli interventi di cui all'articolo 2.

Paolo RUSSO (FI-PdL) esprime disappunto per le considerazioni testé svolte dal deputato Marchi, ponendo l'accento sui rilevanti interessi economici, troppo di frequente caratterizzati anche da fenomeni di infiltrazione malavitosa, sottesi alle operazioni logistiche inerenti lo smaltimento delle cosiddette « ecoballe », che richiedono l'impiego di un numero assai elevato di mezzi meccanici, laddove il trattamento ottimale dei rifiuti dovrebbe piuttosto avvenire su una base di contiguità territoriale. Rileva, inoltre, come l'articolo 2 del provvedimento non contenga in realtà interventi risolutivi in favore della regione Campania, poiché non viene minimamente affrontata la questione centrale rappresentata, come ricordato in precedenza, dalla bonifica ambientale dei territori di quella regione, per la soluzione della quale appare viceversa essenziale il concorso attivo delle istituzioni rappresentative dei territori medesimi.

Roberto SIMONETTI (LNA), nel condividere le finalità dell'emendamento Russo 2.6, stigmatizza la posizione di pregiudizio e di chiusura dimostrata dalla maggioranza e dal Governo rispetto ai contenuti delle singole proposte emendative — sulle quali è stato espresso un complessivo

parere contrario privo di adeguate motivazioni – che vertono invece su questioni di particolare rilevanza sulle quali auspica che un maggiore spazio di discussione potrà avere luogo nel corso del successivo esame in Assemblea.

Maino MARCHI (PD), nel replicare alle osservazioni dei deputati che lo hanno preceduto, precisa che la contrarietà della maggioranza rispetto alle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione attiene esclusivamente al merito delle stesse. In proposito, rileva come anche gli emendamenti presentati dal deputato Russo all'articolo 2 del provvedimento non incidono di fatto sulla sostanza di quest'ultimo, limitandosi a modifiche di carattere meramente formale che nulla hanno a che vedere, ad esempio, con il tema della ricorrenza di fenomeni di illegalità nel campo della gestione dei rifiuti. Con riferimento alla questione della gestione dei rifiuti, ricorda inoltre come in tale campo i rapporti tra le regioni, cui compete l'attività di programmazione, e gli enti locali non possono che essere disciplinati dai rispettivi statuti.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) considera inaccettabile il fatto che la maggioranza ed il Governo non ritengano meritevole di condivisione, sia pure in termini di eventuali riformulazioni, alcuna delle proposte emendative presentate dalle opposizioni. A suo giudizio, ciò dimostra la ferma volontà di non apportare alcuna modifica al testo del decreto-legge.

Laura CASTELLI (M5S), esprimendo forti critiche sull'andamento dei lavori della Commissione, chiede di sapere se il Governo abbia intenzione di porre nel corso dell'esame in Assemblea la questione di fiducia sul testo del provvedimento, circostanza che di fatto precluderebbe in quella sede lo svolgimento di un dibattito serio ed approfondito. Qualora infatti il Governo dovesse orientarsi per una tale eventualità, fa presente che il gruppo M5S non potrebbe che adottare, sul piano delle

procedure e dei rapporti parlamentari, le conseguenti iniziative.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) esprime rammarico per l'atteggiamento di chiusura manifestato dalla maggioranza nei confronti delle proposte emendative presentate dalle opposizioni, che denota una posizione di sostanziale arroganza. Costata con rammarico anche l'indisponibilità della maggioranza ad affrontare nel merito le questioni poste dalle citate proposte emendative, che invece avrebbero potuto apportare correzioni migliorative al testo del provvedimento, che tuttora mostra molteplici punti di criticità. Cita in proposito il trattamento di favore riservato solo a taluni degli enti locali, attraverso la concessione di spazi finanziari per la realizzazione esclusivamente delle linee metropolitane per le quali siano già stati operati i relativi pagamenti, ai sensi dell'articolo 11, nonché la delicatezza rivestita dal tema delle coperture finanziarie, che avrebbe meritato ben altra considerazione. Da questo punto di vista, evidenzia come l'utilizzo, in misura pari a 27,8 milioni di euro per il 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, che in passate stagioni politiche l'attuale maggioranza parlamentare avrebbe vivamente contestato, venga ora proposto dal Governo senza alcuna voce contraria, se non quella delle opposizioni. A suo parere, sarebbe stato più onesto se la maggioranza avesse ammesso la ragione principale di tale chiusura nei confronti delle proposte emendative presentate dalle opposizioni, che risiede essenzialmente nella determinazione di non apportare modifica alcuna al testo del decreto-legge, nonostante i tempi tecnici di una eventuale terza lettura presso il Senato lo consentirebbero. Nel ribadire il proprio rammarico per il mancato svolgimento di una reale discussione nel merito degli argomenti affrontati dalle singole proposte emendative, ritiene che l'atteggiamento preconcepito mostrato dalla maggioranza nella presente circostanza possa costituire uno spiacevole pre-

cedente sul piano dei rapporti parlamentari tra le diverse forze parlamentari.

Giulio MARCON (SI-SEL) osserva come la pregiudiziale chiusura dimostrata dalla maggioranza nei confronti delle questioni di merito contenute nelle proposte emendative presentate dalle forze parlamentari di opposizione renda di fatto inutile il prosieguo della attuale discussione.

Rocco PALESE (Misto-CR) conviene circa la sostanziale inutilità del dibattito in corso, attesa la manifesta indisponibilità da parte della maggioranza parlamentare rispetto a qualsivoglia ipotesi di modifica del testo del provvedimento, che pure, in ragione dei contenuti eterogenei che lo contraddistinguono, avrebbe meritato ben altro approfondimento nel corso dell'esame in Commissione. Auspica pertanto che, perlomeno durante il successivo iter in Assemblea, possano essere garantiti adeguati spazi alla discussione di merito, osservando come l'eventuale posizione della questione di fiducia potrebbe costituire una grave rottura sul piano dei rapporti tra le forze parlamentari di maggioranza e di opposizione.

Maino MARCHI (PD) fa presente di non comprendere le critiche dei colleghi di opposizione intervenuti, avendo fatto solamente valutazioni sul merito degli emendamenti. Ritiene inoltre che l'eventuale posizione della questione di fiducia dipenderà dall'andamento dei lavori in Assemblea, evidenziando che l'attuale Governo non ha mai abusato dello strumento della questione di fiducia, come dimostra quanto avvenuto recentemente alla Camera nell'ambito dell'esame del disegno di stabilità 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI non comprende le critiche dei gruppi di opposizione, con particolare riferimento ad un supposto atteggiamento di arroganza della maggioranza e del Governo. Fa presente che l'eventuale posizione della questione di fiducia sul provvedimento in esame dipenderà dall'andamento dei lavori

in Assemblea e dall'atteggiamento dei gruppi di opposizione. Tiene inoltre a precisare che il decreto-legge in esame ha connaturata già nel suo impianto la difficoltà di apportare modifiche, dal momento che si destinano risorse rimaste inutilizzate nell'annualità 2015 per finanziare l'avvio o la prosecuzione di interventi di particolare urgenza. Evidenzia quindi la contrarietà del Governo sugli emendamenti è motivata da una valutazione di merito.

Paolo RUSSO (FI-PdL) tiene a ribadire che con l'articolo 2 si prevedono interventi inutili o peggio dannosi per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dal momento che il piano straordinario per lo smaltimento delle « ecoballe » appare come una mera operazione di *marketing* che determinerà lo spostamento di circa 800 mila tonnellate di « ecoballe » in giro per la penisola, in contrasto con i criteri di corretto smaltimento e bonifica dei siti interessati. Ritiene inoltre che a seguito di tali interventi si verificherà l'ulteriore deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia UE, per cui in conclusione ribadisce la necessità di modificare radicalmente il provvedimento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Micillo 2.6, Simonetti 2.7, Russo 2.8 e 2.9, Simonetti 2.10, Micillo 12.11, Guidesi 2.12, Micillo 2.13.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Carrescia 2.14, 2.19, 2.22 e 2.25, Cimbro 5.31, 5.35 e 5.36, Tartaglione 17.2 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 2.15, Guidesi 2.16, Micillo 2.17, Guidesi 2.18 e 2.41.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra il suo emendamento 2.20.

La Commissione respinge l'emendamento Micillo 2.20.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra il suo emendamento 2.21.

La Commissione respinge l'emendamento Micillo 2.21.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra il suo emendamento 2.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Micillo 2.23, Zolezzi 2.24 e 2.26.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra il suo emendamento 2.27.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Micillo 2.27,

2.28, 2.29 e 2.30, nonché tutte le proposte emendative riferite agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.35.

ALLEGATO

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

DIS.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. Melilla, Marcon.

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di un ulteriore importo pari a 60.329.479,56 euro sempre per l'anno 2015, destinato ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.

1. 1. Guidesi, Simonetti.

Sopprimere gli articoli 1 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere le lettere d) e e).

1. 2. Guidesi, Simonetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a valere su una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri. Le risorse sono ripartite tra le singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.

1. 3. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da utilizzare esclusivamente per interventi in conto capitale.

1. 4. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « sentita la Conferenza Stato-Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e previa intesa con la regione ed i comuni interessati ».

1. 5. Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3, dell'articolo 33, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « sentita la Conferenza Stato-Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e previa intesa con la regione interessata ».

1. 6. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico,
Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 4 e 5 sono abrogati.

1. 7. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico,
Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, è preposto un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. »;

b) il comma 5 è abrogato.

1. 8. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico,
Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 5 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

« 5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. ».

1. 9. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Man-
nino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico,
Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.

1. 10. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, trasmette al Ministero la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere e rispettare le previsioni urbanistico-edilizie di cui agli strumenti urbanistici vigenti e ai vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e del rispetto della legge

Regionale n. 21/2003; delle opere pubbliche o d'interesse pubblico che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento; i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica nella persecuzione della finalità preminente del pubblico interesse. ».

1. 11. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 9 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

« 9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei ministri di concerto con il presidente della regione interessata e i sindaci dei comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, considerando prioritariamente quelli posti alla tutela dell'ambiente e della salute. ».

1. 12. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 9 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al primo periodo le parole: « Il Commissario straordinario di Governo » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » e il penultimo periodo è soppresso.

- 1. 13.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 9 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al terzo periodo le parole: « anche in deroga alle vigenti previsioni di legge » sono soppresse.

- 1. 14.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 9, terzo periodo, le parole: « anche in deroga alle vigenti previsioni di legge » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Presidente della regione interessata e i sindaci dei comuni interessati, che partecipano alle sedute del Consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, considerando prioritariamente quelli posti alla tutela dell'ambiente e della salute » e, al medesimo comma 9, l'ultimo periodo è soppresso.

- 1. 15.** Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 9 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge » sono soppresse.

- 1. 16.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 10 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.

- 1. 17.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnoli Futura S.p.A. alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge n. 147 del 2013. Il Commissario Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato. ».

- 1. 18.** Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

« 12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., quale società *in house* dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta. ».

1. 19. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

« 12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., quale società *in house* dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta. ».

1. 20. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 12, primo periodo, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: « in stato di fallimento » sono aggiunte le seguenti: « fatti salvi i diritti del Comune di Napoli ».

1. 21. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore » sono sostituite dalle seguenti: « . Il pagamento di tale importo resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura S.p.A. volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio ».

1. 22. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 13 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

« 13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgi-

mento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia sono invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma. ».

1. 23. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo il comma 13 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto il seguente:

« 13-*bis*. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva emanata da Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 2014, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio. ».

1. 24. Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 13 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.

- 1. 25.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 13.2 dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

« 13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, acquisisce la proposta del comune di Napoli, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e nel rispetto della legge regionale n. 21 del 2003, approvata con atto deliberatorio del Consiglio comunale, dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini. La proposta del comune di Napoli ha valore prioritario nelle definizioni delle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità ambientale ed economica ».

- 1. 26.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto il seguente:

« 13-ter. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di

risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, acquisisce la proposta del comune di Napoli, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e nel rispetto della legge regionale n. 21 del 2003, approvata con delibera del consiglio comunale, dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini. La proposta del comune di Napoli ha valore prioritario nelle definizioni delle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità ambientale ed economica ».

- 1. 27.** Scotto, Pellegrino, Zaratti, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 13-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

« 13-*quater*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, comma 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto Attuatore e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli Futura S.p.A. alla data della dichiarazione di fallimento. ».

- 1. 28.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è inserito il seguente:

« ART. 33-*bis*.

1. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 246 è aggiunto il seguente:

“ART. 246-*bis*.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta entro il 30 giugno 2016 il Piano nazionale per le Bonifiche assicurando, attraverso la procedura di valutazione ambientale strategica, un'ampia partecipazione degli enti, delle istituzioni e del pubblico interessato.

2. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013, n. 7, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, anche attraverso la destinazione di specifici fondi da destinarsi negli Accordi di Programma che interessano tali aree, assicura l'apertura di uno o più sportelli territoriali per la costante informazione del pubblico e delle aziende; in cui verranno mensilmente aggiornati i cronoprogrammi e gli stati di avanzamento e di spesa dei lavori di ogni sito; e per la ricezione di proposte e segnalazioni da parte dei cittadini, anche al fine di facilitare l'attuazione delle procedure e la diffusione dei documenti e delle informazioni ambientali in possesso degli enti relativi al sito in questione.

3. Le conferenze dei servizi convocate per la definizione delle procedure e degli interventi relative ai siti nazionali per le bonifiche sono aperte alla partecipazione del pubblico interessato, ivi compresi i comitati territoriali, al fine di assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo acquisire informazioni che possono essere utili nella definizione dello stesso. Tutti i documenti attinenti i punti all'ordine del giorno delle conferenze sono resi disponibili informato digitale

nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013, n. 7, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituisce un tavolo di lavoro permanente che si riunisce almeno una volta ogni due mesi in uno dei comuni inclusi nei perimetri dei Sui e a cui partecipano i portatori di interesse e in generale il pubblico interessato, finalizzato a promuovere l'ideazione di strategie, iniziative ed attività condivise volte a promuovere la bonifica e il riutilizzo delle aree interessate dall'inquinamento.

5. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013, n. 7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministero della salute in accordo con le regioni e le province autonome interessate assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. Per tali aree entro il 30 giugno 2016 è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti in apposito Regolamento dal Ministero della salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2016 sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Regolamento assicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro.

6. In ogni Accordo di programma sottoscritto sono riportati gli obblighi di cui ai punti precedenti e stabilito dalle parti il cronoprogramma di intervento. Ogni revisione del cronoprogramma deve essere comunicato per tempo con motivazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.».

1. 29. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I componenti del Consiglio di amministrazione della società Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., nominata soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 33, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono responsabili della mancata attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 del citato articolo 33. La mancata trasmissione di tale programma al Commissario straordinario entro il termine del 31 marzo 2016, come stabilito ai sensi della lettera b) del comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2015, n. 262, o la mancata attuazione degli interventi nei termini stabiliti, comporta per i componenti del Consiglio di amministrazione della società Invitalia la decadenza dall’incarico e il divieto, per un periodo di 10 anni, di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi in società pubbliche o a partecipazione pubblica.

1. 30. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In merito alla corretta applicazione del decreto legislativo n. 195 del 2005 sulla trasparenza dei dati e delle informazioni ambientali è fatto obbligo per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di risolvere le inadempienze esistenti relative alla pubblicazione nel proprio sito *web* istituzionale dei dati e delle informazioni ambientali, compresi i monitoraggi delle matrici ambientali relative ai siti di interesse nazionale per le bonifiche di cui all’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. I dati di cui al presente comma devono essere pubblicati entro il 28 febbraio 2016. L’eventuale persistenza

dell’inadempienza comporta l’immediata sospensione dall’incarico del responsabile del procedimento.

1. 31. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Cariello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con proprio decreto, stabilisce le sanzioni nei confronti del Soggetto Attuatore e del Commissario straordinario per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del programma di bonifica, rispetto ai termini previsti dall’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

1. 32. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell’ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall’Istituto nazionale di statistica

(ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per il finanziamento del Fondo, a decorrere dall'anno 2016, sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive pari a 96 milioni di euro ».

Conseguentemente, alla tabella C, allegata alla legge n. 208 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527)*

2016: + 67.206.000;
2017: + 67.206.000;
2018: + 67.206.000;

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *legge n. 328 del 2000,*

articolo 20 comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671)

2016: – 67.206.000;
2017: – 67.206.000;
2018: – 67.206.000.

1. 01. Bechis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come

accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minore del Ministero di grazia e giustizia. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per il finanziamento del Fondo, a decorrere dall'anno 2016, sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive pari a 96 milioni di euro ».

1. 02. Bechis.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , il Presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti *con le seguenti:* il Presidente della Regione Campania unitamente ai sindaci dei comuni interessati, alle associazioni e comitati a tutela della salute e dell'ambiente presenti sui territori interessati nonché a tre esperti in tema di gestione dei rifiuti riconosciuti a livello internazionale da scegliersi dal mondo accademico, predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti.

2. 5. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà, Cariello.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Al fine sino a: (causa C-653/13).

2. 2. Russo.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di *inserire le seguenti:* rispondere alle procedure d'infrazione europee in tema di bonifiche e.

2. 3. Russo.

Al comma 1, dopo le parole: (causa C-297/2008) *aggiungere le seguenti:* , del 2 dicembre 2014 (causa C-196/2013).

2. 4. Russo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: , il Presidente della Regione Campania predispone *aggiungere le seguenti:* , di concerto con i sindaci dei comuni interessati, sentite le associazioni e i comitati cittadini,.

2. 6. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: piano straordinario d'interventi, *inserire le seguenti:* da attuare, con riguardo ai rifiuti solidi urbani, all'interno del territorio regionale.

2. 7. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: riguardanti *con le seguenti:* che prioritariamente riguardano.

2. 8. Russo.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) la bonifica integrale dei siti censiti e francamente contaminati così come approvati nel piano bonifiche della Regione Campania;

2. 9. Russo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: lo smaltimento, *inserire le seguenti:* all'interno del territorio regionale relativamente ai rifiuti solidi urbani,.

2. 10. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la seguente parole: eventuale.

2. 11. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da conseguire, per quanto concerne i rifiuti solidi urbani, all'interno del territorio regionale.

2. 12. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Al comma 2, dopo le parole: è approvato *aggiungere le seguenti:* , di concerto con i sindaci dei comuni interessati, sentite le associazioni e i comitati cittadini,

2. 13. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Inca.

Al comma 2 sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* novanta giorni.

2. 14. Carrescia, Cominelli.

Al comma 2, dopo le parole: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri *inserire le seguenti:* , alle Commissioni parlamentari competenti per materia,.

2. 15. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui al presente comma comporta la decadenza dell'incarico per i soggetti nominati responsabile unico del procedimento per i singoli interventi.

2. 16. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i pareri, i visti, ed i nullaosta da acquisire, anche successivamente alla conferenza dei servizi, debbano essere resi da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la mancata espressione del parere nei termini stabiliti non equivale in nessun caso ad

assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. 17. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Inca.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.

Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* 200 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.

2. 18. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Al comma 4, sostituire le parole: 150 milioni *con le seguenti:* 138 milioni, *le parole:* 70 milioni *con le seguenti:* 64 milioni *e le parole:* 80 milioni *con le seguenti:* 74 milioni.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 41. Guidesi, Simonetti.

Al comma 4 sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 45 milioni.

2. 19. Carrescia, Cominelli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Regione Campania pubblica sul proprio sito web lo stato di avanzamento degli interventi relativi alle attività di cui al comma 1, lettere a) e b), rilevando la presenza di eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma.

2. 20. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse il Ministero dell'economia e delle finanze crea sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata alla rendicontazione delle spese del Fondo di cui al comma 4, con dati economici periodicamente aggiornati.

2. 21. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La mancata attuazione del Piano stralcio di cui al comma 7 entro il termine di approvazione del Piano di cui al comma 1 nonché il mancato rispetto del cronoprogramma del Piano straordinario di cui al comma 1 comportano la riduzione del Fondo di cui al comma 4 per un importo corrispondente a tutte le spese non liquidate entro novanta giorni dalla prestazione del lavoro o servizio previsti dal relativo atto di pianificazione secondo le modalità definite con decreto del Mi-

nistro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente. Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare e destinate agli interventi di bonifica di *ex* siti di interesse nazionale che non abbiano beneficiato di precedenti finanziamenti dello Stato.

2. 22. Carrescia, Cominelli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il controllo sulla rendicontazione viene effettuato dal nucleo della polizia tributaria della guardia di finanza preposta all'esecuzione di attività di indagine per conto della procura della Corte dei conti di Napoli.

2. 23. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

Sopprimere il comma 6.

2. 24. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Caso, D'Incà.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione della procedura di cui al comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, non interrompe gli effetti delle sanzioni comminate a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13) e del diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, da parte dello Stato a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che le hanno determinate, anche mediante la compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

2. 25. Carrescia, Cominelli.

Sopprimere il comma 7.

- 2. 26.** Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Caso, D'Incà.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera *a*), mediante, spaccettamento delle balle e selezione per il massimo recupero della materia al fine del riciclo, estrusione della frazione non riciclabile, tramite il *revamping* degli impianti di « tritovagliatura » di Giugliano di Caivano e di Santa Maria Capua Vetere e di altri in prossimità che si riterrà opportuno e necessario riconvertire per la massimizzazione del recupero di materia, anche al fine del mantenimento dei livelli occupazionali degli impianti, all'attualità sottoutilizzati per la riduzione della produzione dei rifiuti di RSU e l'aumentata quota regionale di R.D, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4.

- 2. 27.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

Al comma 7 sostituire le parole: recupero energetico con le seguenti: riciclo e riutilizzo della materia.

- 2. 28.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Le somme di denaro di cui al presente articolo non possono essere trasferite a favore della regione Campania prima che venga approvato, anche dal Consiglio regionale, il piano straordinario di interventi di cui al comma 1.

- 2. 29.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, D'Incà.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. È escluso qualsiasi trattamento termico dei rifiuti di cui al presente articolo.

- 2. 30.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Colonnese, Fico, Luigi Gallo, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, l'Agenzia regionale campana difesa suolo continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2010, n. 3841, e dal comma 4 dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3849.

- *2. 31.** Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, l'Agenzia

regionale campana difesa suolo continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2010, n. 3841, e dal comma 4 dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3849.

***2. 32.** Palladino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, l'Agenzia regionale campana difesa suolo continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2010, n. 3841, e dal comma 4 dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3849.

***2. 33.** Manfredi, Tartaglione, Tino Iannuzzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nelle more della piena operatività, anche per i connessi risvolti occupazionali, del programma straordinario di cui al comma 1 e per consentire il pagamento delle spettanze dei dipendenti dei Consorzi di bacino operanti nel ciclo dei rifiuti in regione Campania, fino alla data del 30 giugno 2016 è sospesa l'efficacia degli atti di pignoramento aventi ad oggetto somme vantate dai predetti Consorzi nei confronti di propri committenti. I Commissari liquidatori dei Consorzi uti-

lizzano le suddette somme esclusivamente per il pagamento delle spettanze del personale dipendente.

****2. 34.** Palladino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nelle more della piena operatività, anche per i connessi risvolti occupazionali, del programma straordinario di cui al comma 1 e per consentire il pagamento delle spettanze dei dipendenti dei Consorzi di bacino operanti nel ciclo dei rifiuti in regione Campania, fino alla data del 30 giugno 2016 è sospesa l'efficacia degli atti di pignoramento aventi ad oggetto somme vantate dai predetti Consorzi nei confronti di propri committenti. I Commissari liquidatori dei Consorzi utilizzano le suddette somme esclusivamente per il pagamento delle spettanze del personale dipendente.

****2. 35.** Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Per consentire, nelle more dell'attuazione del piano straordinario di cui al comma 1, la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire perdurante efficacia alle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, è prorogato alla data del 30 giugno 2016.

2. 36. Palladino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Per consentire, nelle more dell'attuazione del piano straordinario di cui al comma 1, la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire perdurante efficacia alle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, è prorogato alla data del 31 dicembre 2016.

2. 37. Manfredi, Tino Iannuzzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Campania, tramite apposita iniziativa, impone la pubblicazione on line dei dati riguardanti le analisi chimiche delle ceneri in uscita da ciascuno degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, prima che esse siano miscelate con altri materiali.

2. 38. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Caso, D'Incà.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Campania, assume ogni iniziativa necessaria atta a istituire un sistema di tracciabilità dedicato per le ceneri pesanti e leggere, anche classificate come non pericolose, provenienti da incenerimento di matrici disomogenee e a

composizione variabile quali i rifiuti solidi urbani.

2. 39. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Caso, D'Incà.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle attività produttive e previa intesa con la regione Campania, assume opportune iniziative di verifica e comparazione economica durante il tempo in cui sono erogati gli incentivi per le energie rinnovabili e dopo la scadenza di tale stanziamento (CIP6 e «certificati verdi») nonché verifiche sugli esiti delle attività di produzione energetica, atte a dimostrare la reale necessità di garantire la sicurezza nazionale attraverso la gestione dei rifiuti finalizzata all'autosufficienza, affinché essa stessa non comporti il depauperamento delle risorse economiche e ambientali necessarie alla realizzazione della filiera virtuosa dei rifiuti/risorse, in previsione di una eventuale revisione della normativa in materia di erogazione degli incentivi per le energie rinnovabili.

2. 40. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Caso, D'Incà.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2016 ».

2. 01. Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità tecnica, amministrativa e contabile nella gestione della medesima emergenza ambientale, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, come integrate e modificate dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

2. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate disposizioni.

2. 02. Russo.

(Inammissibile)

Sopprimere l'articolo 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2,

comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dai Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 gennaio 2013, n. 7.

2. 03. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

(Inammissibile)

Sopprimere l'articolo 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 gennaio 2013, n. 7, sono riassegnate al medesimo Ministero 150 milioni per l'anno 2016.

2. 04. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, lettera d), sostituire le parole: quanto a 12 milioni con le seguenti: quanto a 2 milioni.

3. 4. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Sopprimerlo.

3. 1. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole: al comune di Reggio Calabria con le seguenti: ai comuni beneficiari delle anticipazioni dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 e sostituire le parole: medesimo comune con le seguenti: medesimi comuni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Finanziamento dei Comuni beneficiari delle anticipazioni dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013).

3. 2. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

(Inammissibile)

All'articolo 3, sostituire le parole: 10.329.479,56 con le seguenti: 7.329.479,56.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera e).

3. 5. Guidesi, Simonetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.

Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 60.329.479,56 euro per l'anno 2015.

3. 3. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

ART. 4.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Al comma 694 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 9 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 19 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 10 milioni di euro in favore dei territori della Romagna colpiti dal violento nubifragio del 18 giugno 2014 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni.

4. 1. Nicola Bianchi, Liuzzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Ai fini della rimozione e smaltimento dei sedimenti accumulati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50.

***4. 2.** Manfredi, Tartaglione, Tino Iannuzzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Ai fini della rimozione e smaltimento dei sedimenti accumulati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50.

***4. 3.** Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Ai fini della rimozione e smaltimento dei sedimenti accumulati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

***4. 4.** Palladino.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. Per sostenere l'economia turistica degli sport della neve, tenuto conto della situazione di eccezionale siccità invernale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge n. 363 del 2003.

Conseguentemente all'articolo 3, sostituire le parole: 10.329.479,56 con le seguenti: 5.329.479,56.

4. 5. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

(Inammissibile)

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Sopprimerlo.

***5. 3.** Da Villa, Crippa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso, Cariello.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sopprimere la parola: anche;*

b) *al comma 1 dopo la parola: stesse, aggiungere le seguenti: e contributi ad AREXPO per la realizzazione degli interventi;*

c) *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

1-bis. Al fine di ottemperare agli obblighi assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) tra le iniziative di valorizzazione di cui al comma 1 vengono ricomprese anche le iniziative e le opere finalizzate alla realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano «21st Century. Design after Design» che si terrà a Milano dal 2 aprile al 12 settembre 2016 per le cui modalità attuative, l'individuazione delle opere necessarie e connesse e la definizione degli organismi per la gestione delle attività, si rinvia al DPCM di cui al comma 3.

1-ter. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, è autorizzata la spesa di 15 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

d) *sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del Sindaco del Comune di Milano e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono definite le Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e 1-bis, le modalità attuative con indicazione dei criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

e) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

5-bis. All'articolo 1, comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « dal comune di Milano » sono inserite le seguenti: « e dalla Regione Lombardia ».

5-ter. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 4. Guidesi, Simonetti.

Al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 22 milioni.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera c).

5. 1. Cariello, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Sorial.

All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 10 milioni;

2) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 80 milioni *con le seguenti:* 20 milioni;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* 20 milioni *con le seguenti:* 17 milioni.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 13, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 400 milioni *con le seguenti:* 523 milioni;

b) *all'articolo 15 comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 80 milioni di euro nel biennio 2016-2017, di cui 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.;

c) *all'articolo 17, lettera m) sostituire le parole:* 123,6 milioni *con le seguenti:* 0,6 milioni.

5. 40. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* per l'anno 2015 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2025;

b) *al comma 2 sostituire la parola:* sentiti *con le seguenti:* d'intesa *con;* *le parole:* in uso a EXPO S.p.a. *con le seguenti:* di proprietà di AREXPO S.p.A; *al secondo periodo dopo la parola:* IIT *aggiungere le seguenti:* d'intesa con le principali istituzioni scientifiche lombarde.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025.

5. 5. Guidesi, Simonetti.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sullo stanziamento di cui al periodo precedente una quota pari a 5 milioni di euro è immediatamente attribuita alla Società Arexpo S.p.A. al fine di provvedere ad un aumento di capitale.

5. 6. Guidesi, Simonetti.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

5. 7. Guidesi, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: anche mediante con le parole: con esclusione della.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse stanziate per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4 non possono essere utilizzate per oneri derivanti da esecuzione, già realizzata o da realizzarsi, di bonifiche, scavi e riporti di terre per esse necessari, nonché di opere per la messa in sicurezza della falda acquifera, sull'area utilizzata per l'Expo o su altre aree in uso alla Società Expo S.p.a.

5. 8. Da Villa, Cancelleri, Della Valle, Crippa, Vallasca, Fantinati, Caso, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: anche mediante con le seguenti: con esclusione della.

5. 10. Da Villa, Cancelleri, Della Valle, Crippa, Vallasca, Fantinati, Caso, Cariello.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Per l'anno 2015 le risorse stanziate nel fondo di garanzia a favore delle piccole

e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modifiche, sono incrementate di 100 milioni di euro.

5. 39. Cariello, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Inca, Sorial.

Sopprimere il comma 2.

5. 11. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.

5. 12. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Castelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 60 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.

5. 13. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Caso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.

5. 14. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Castelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo pro-

getto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.

- 5. 15.** D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Caso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.

- 5. 16.** D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Cariello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto

italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.

- 5. 17.** D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Caso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'istituto italiano di tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 70 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno

2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.

5. 18. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Castelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, previo parere degli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. Tale stanziamento è assegnato alle università e agli enti di ricerca sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università e degli enti di ricerca, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.

5. 19. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Castelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, previo parere degli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario, previo loro adattamento. Tale stanziamento è assegnato alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.

5. 20. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Caso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca istituisce un comitato guida costituito dalle Università pubbliche e dagli Enti Pubblici di ricerca finalizzato alla realizzazione di progetti scientifici e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. Il Ministero dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad istituire un Fondo la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro per il 2015 destinato al finanziamento del

progetto di cui al periodo precedente. Il comitato guida elabora un progetto esecutivo che è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti e approvato, previo parere delle Commissioni parlamentari stesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. 21. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica che utilizzi parte delle aree in uso a EXPO S.p.A., ove necessario previo loro adattamento. Al bando possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca, anche in associazione tra loro o con altri enti attivi nel campo della ricerca. Per il finanziamento della progettazione e della realizzazione della predetta iniziativa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo, denominato « Fondo per la ricerca EXPO », a cui è attribuito un primo contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015.

5. 22. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca sulla base del programma PRIN, previo parere degli enti territoriali e le

principali istituzioni scientifiche interessate e con pubblicazione del relativo bando pubblico, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. La procedura di evidenza pubblica relativa dovrà necessariamente prevedere l'intera assegnazione del finanziamento ad un singolo progetto scientifico e di ricerca.

5. 23. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Caso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, è stanziato, per l'istituto italiano di tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. Il contributo è versato solo a seguito del completamento dell'iter di approvazione del progetto dell'IIT, secondo quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. 24. De Rosa, Caso, Brugnerotto.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

5. 25. Guidesi, Simonetti.

Al comma 2 sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

« ART. 8-bis.

1. Per l'anno 2015 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo

comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rifinanziata per 12.200.000 euro.;

all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera c).

5. 26. Cariello, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Inca, Sorial.

Al comma 2, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 55 milioni.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: di 25 milioni di euro con le seguenti: di 50 milioni di euro.

5. 41. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Cariello.

Al comma 2 dopo le parole: per la realizzazione aggiungere le seguenti: entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge,.

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente periodo: A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto Italiano di Tecnologia, invia con cadenza trimestrale una relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di avanzamento del progetto scientifico e di ricerca, di cui al presente comma, contenente la quantificazione e le modalità di utilizzo del contributo erogato.

5. 27. Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: approvato, inserire le seguenti: pre-

vio parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. 28. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: IIT elabora un progetto esecutivo che è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. 29. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Crippa, Cancelleri, Della Valle, Caso, D'Inca.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sono definite inserire le seguenti: , entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

5. 30. Guidesi, Simonetti.

Sopprimere il comma 5.

***5. 31.** Cimbri.

Sopprimere il comma 5.

***5. 32.** Centemero.

Sopprimere il comma 5.

***5. 33.** De Rosa, Caso, Brugnerotto.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Per far fronte al mancato contributo della Provincia di Milano alla Società Expo S.p.a. è autorizzato, per l'anno 2016, un contributo dello Stato dell'importo di 60 milioni di euro da attribuire alla suddetta Società Expo S.p.a.

5-bis. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma

precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. 34. Centemero.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilità e per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano, è autorizzato, per l'anno 2016, un contributo dello Stato di 60 milioni di euro da attribuire alla Società Expo S.p.a, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. 35. Cimbri.

Al comma 5, dopo le parole: Provincia di Milano aggiungere le seguenti: con l'impegno di rifinanziare l'opera infrastrutturale, appena ne sussistano le condizioni di cantierabilità.

5. 36. Cimbri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo si impegna a reperire le risorse necessarie al rifinanziamento dell'opera infrastrutturale, appena ne sussistano le condizioni.

5. 37. Centemero.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 49, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

5. 38. Guidesi, Simonetti.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Interventi per il Giubileo).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 300 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 100 milioni di euro per il trasporto pubblico locale di Roma Capitale e dei Comuni confinanti e 100 milioni di euro per la riqualificazione delle periferie di Roma Capitale. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito alla Regione Lazio un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 37 milioni per il potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni per il sistema dei servizi sanitari.

Conseguentemente, all'articolo 17 dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.

6. 1. Marcon, Melilla, Fassina, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi Giubilari inserire le se-

guenti: da realizzarsi su tutto il territorio nazionale.

6. 2. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie *con le seguenti:* le cui risorse sono destinate almeno per il 50 per cento alla mobilità, al decoro urbano, alla lotta all'inquinamento e alla riqualificazione delle periferie;

b) *sopprimere la parola:* annualmente;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'ambito dell'affidamento e nell'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture attraverso l'impiego delle risorse di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti assicurano l'applicazione di specifiche misure per la trasparenza e la pubblicità che sono raccolte in una relazione da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari.

6. 3. Daga, Caso, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire le parole: per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie *con le seguenti:* per l'ottimizzazione del sistema trasportistico pubblico esistente, la riqualificazione del decoro urbano e delle periferie.

6. 4. Daga, Caso, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la mobilità *inserire le seguenti:* , la sicurezza.

6. 5. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: di 65 milioni di euro per l'anno 2016.

6. 6. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La Presidenza del Consiglio trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedente, una relazione dettagliata sull'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma.

6. 7. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

Al comma 2, sopprimere le parole: da e verso la stazione di Roma San Pietro.

6. 8. Nesci, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Cariello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La Regione Lazio trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedente, una relazione dettagliata sull'utilizzo del contributo di cui al precedente comma.

6. 9. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, l'Ente Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale senza alcun limite di spese per tutto l'anno 2016, previa una specifica programmazione del piano e del fabbisogno assunzionale per il triennio 2016-2018.

Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 17,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20,7 per cento ».

6. 10. Fassina, Zaratti, Melilla, Marcon.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, l'Ente Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale senza alcun limite di spese per tutto l'anno 2016, previa una specifica programmazione del piano e del fabbisogno assunzionale per il triennio 2016-2018, sulla base delle graduatorie concorsuali esistenti ed anche attraverso apposite procedure di stabilizzazione occupazionale per il personale a tempo determinato inserito all'interno di graduatorie concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale e/o da selezioni per soli titoli per assunzioni a tempo determinato nell'ambito delle scuole dell'infanzia e dell'asili nido e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione o che maturino tale requisito in virtù in un contratto in essere alla data di emanazione della presente legge, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 17,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20,7 per cento ».

6. 11. Fassina, Zaratti, Melilla, Marcon.

(Inammissibile)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 2-ter finalizzato alla dotazione, in particolare nei centri storici dei comuni interessati dal Giubileo straordinario, di una rete di defibrillatori automatici e in tale ambito programmando contestualmente attività di formazione dei cittadini sull'importanza di strumenti in grado di salvare vite umane e sul loro corretto utilizzo.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è stabilito un primo contributo per l'anno 2016 di 80 milioni di euro.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 5.

6. 12. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Inca, Sorial.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 2-ter finalizzato alla dotazione, in particolare nei centri storici dei comuni interessati dal Giubileo straordinario, di una rete di defibrillatori automatici e in tale ambito programmando contestualmente attività di formazione dei cittadini sull'importanza di strumenti in grado di salvare vite umane e sul loro corretto utilizzo.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis stabilito un primo contributo per l'anno 2016 di 80 milioni di euro.

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 80.000.000 di euro per l'anno 2016 si provvede mediante una corrispettiva riduzione per l'anno 2016 di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 13. Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Le risorse previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono aumentate di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 138 milioni.

6. 01. Fregolent, Dallai.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Misure per la valorizzazione e la salvaguardia della « Via Francigena » quale Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa).

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio sto-

rico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo socio-economico del Paese, riconosce l'antico percorso della Via Francigena quale risorsa culturale e ambientale di primaria valenza pubblica.

2. Lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero della funzione originaria di cammino di pellegrinaggio del territorio attraversato dalla Via Francigena come strumento per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, riqualificazione, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale, spirituale e ambientale e di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente.

3. Il presente articolo si applica al percorso italiano della Via Francigena, che attraversa il territorio dalle Alpi fino a Roma, parte integrante della Via Francigena riconosciuta dal Consiglio d'Europa come « Itinerario culturale del Consiglio d'Europa » ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento, in quanto idonei a garantire la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dell'area territoriale interessata dalla Via Francigena, i seguenti interventi:

a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, anche a fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento di interventi già avviati e all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti della Via Francigena già fruibili;

b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, spirituale, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato,

di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, già oggetto di intervento anche parziale e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato alla Via Francigena;

c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti per favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;

d) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di completamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;

e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici e il recupero di aree degradate collegate al percorso;

f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo l'itinerario;

g) attività di informazione e comunicazione per la promozione turistico-culturale e ambientale della Via Francigena;

h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema della Via Francigena promosse dalle scuole e dalle università, anche attraverso stage e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il valore interculturale e internazionale del percorso di pellegrinaggio, per favorire, attraverso la conoscenza e la storia della Via Francigena, la consapevolezza di una comune identità europea;

i) attivazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza dei parchi naturali, delle oasi naturalistiche e delle aree protette prossime all'itinerario, nonché realizzazione di attività finalizzate alla formazione di una cultura turistico-ambientale;

f) attivazione di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per

incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la Via Francigena, di seguito denominato « Fondo », finalizzato alla concessione di contributi ai progetti volti al perseguimento delle finalità del presente articolo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016.

6. Il Fondo è gestito da un'apposita Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante di ciascuna delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio e da un rappresentante dell'Associazione europea delle Vie Francigene. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dal presente articolo.

7. Ciascuna regione individua le proposte e le priorità a livello regionale e redige annualmente, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una graduatoria degli interventi previsti sul proprio territorio, da trasmettere entro il 10 febbraio di ogni anno alla Commissione di cui al comma 6 del presente articolo, che forma la graduatoria complessiva e stabilisce l'entità dei relativi finanziamenti.

8. Per ciascun intervento il soggetto proponente deve indicare la quota di cofinanziamento, che non può essere inferiore al 30 per cento.

9. I progetti interregionali sono presentati dalla regione capofila direttamente alla Commissione di cui al comma 6.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, gli enti locali possono

predisporre progetti in partenariato o in collaborazione con soggetti privati, comprese agenzie di pellegrinaggio e fondazioni.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 130 milioni.

6. 02. Dallai, Fregolent, Cenni, Terrosi.

(Inammissibile)

ART. 7.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata per l'anno 2016 la realizzazione di interventi finalizzati a supportare la realizzazione e la fruizione dei suddetti itinerari, approvati dalle Regioni competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e concernenti i seguenti ambiti:

a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità;

b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati;

c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico;

d) installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari e promozione delle attività di comunicazione rivolte a facilitarne la conoscenza e la fruizione.

2-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi di cui al comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo di cui al comma 1.

7. 1. Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 4-bis.

7. 2. Melilla, Marcon.

Dopo il comma 4-bis aggiungere i seguenti:

4-ter. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

4-quater. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a quindici. »;

b) al comma 3 le parole da: « non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo », fino a: « ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni », sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente al 31 dicembre 2014 ».

7. 3. Causi, Orfini, Argentin, Bonaccorsi, Coscia, Marroni, Meta, Miccoli, Morasut, Piazzoni, Minnucci, Roberta Agostini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-*ter*. Al comma 226 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto infine il seguente periodo: « Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di

cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni ».

7. 4. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-*ter*. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

7. 5. Causi, Orfini, Argentin, Bonaccorsi, Coscia, Marroni, Meta, Miccoli, Morasut, Piazzoni, Minnucci, Roberta Agostini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-*ter*. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'arti-

colo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

7. 6. Fassina, Marcon, Airaud, Placido, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, nella città di Roma e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004 fino alla data del 30 novembre 2016.

7. 7. Fassina, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione

di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, sul territorio nazionale fino alla data del 30 novembre 2016.

7. 8. Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, nella città di Roma e comuni confinanti.

7. 9. Fassina, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole « può essere ricusata » inserire le seguenti: « ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione, ».

7. 10. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: per le imprese *inserire le seguenti:* che assicurino una assoluta tracciabilità dei prodotti italiani,.

8. 1. Russo.

Al comma 1, dopo le parole: legge 11 novembre 2014, n. 164, *aggiungere le seguenti:* prioritariamente orientate alle produzioni a marchio.

8. 2. Russo.

Al comma 2, dopo le parole: di livello internazionale, *inserire le seguenti:* , incentivando, in particolare, la partecipazione delle piccole e medie imprese locali.

8. 3. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Al comma 2, dopo le parole: Italian sounding *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alle imprese che assicurino una assoluta tracciabilità dei prodotti italiani.

8. 4. Russo.

Al comma 2, dopo le parole: Italian sounding *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo ai prodotti a marchio.

8. 5. Russo.

Sopprimere il comma 3.

8. 6. Russo.

Al comma 3, infine aggiungere il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto e in seguito annualmente, l'ICE relazione alle Camere sugli interventi e i risultati derivanti dall'applicazione del presente articolo.

8. 7. Da Villa, Crippa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso, Castelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e l'attività di attrazione degli in-

vestimenti in Italia, in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Agenzia ICE è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del relativo concorso in corso di validità presso la medesima Agenzia, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo periodo. A tal fine, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono corrispondentemente ridotte. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.

3-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 196-*bis*, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, sono coperti mediante il reclutamento, previa valutazione del relativo *curriculum* e delle esperienze professionali acquisite, del personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del Turismo che ha optato per la mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

8. 8. Fassina, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla.

(Inammissibile)

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. In ragione della precipua competenza sulle tematiche dell'*Italian sounding* e al fine di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi resi alle

imprese agricole con vocazione all'*export*, i dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo del 2013 sono, a domanda, stabilizzati alle dipendenze di Ice. L'inquadramento dei dipendenti trasferiti è disposto entro trenta giorni con provvedimento del direttore generale di Ice. Le eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a., di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 che all'articolo 12, comma 18-*bis*, sono trasferite all'Ice.

8. 9. Russo.

(Inammissibile)

ART. 9.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per la copertura dei costi del servizio del traffico aereo erogato presso lo scalo di Crotona da AFIS e del servizio di controllo aerodromo (TWR) per il periodo da maggio 2015 a tutto 2016 sono stanziati euro 1.500.000 in favore di Enav S.p.A. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2016, della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: . Interventi in favore dell'aeroporto di Crotona.

9. 1. Dorina Bianchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

Alla legge n. 208 del 2015, dopo il comma 866 inserire il seguente: 866-*bis*. Al

fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente, all'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 20 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

9. 01. Bergamini.

(Inammissibile)

ART. 10.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere il comma 4.

10. 1. Nicola Bianchi, Liuzzi.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni per l'anno 2015 con le seguenti: 30 milioni a decorrere dal 2015.

Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 5,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ».

10. 2. Piras, Melilla, Marcon, Franco Bordo.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: 30 milioni per l'anno 2015 con le seguenti: 30 milioni a decorrere dal 2015;*

b) *al secondo periodo dopo le parole: non rilevano aggiungere la seguente: solo.*

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 3. Nicola Bianchi, Liuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni per l'anno 2015 con le seguenti: 30 milioni annui per ciascun anno del triennio 2015-2017.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: e quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 4. Nicola Bianchi, Liuzzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di realizzare e garantire la continuità territoriale da e per le isole, anche minori, e ridurne i disagi derivanti dalla condizione di insularità, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la continuità territoriale delle isole e delle isole minori italiane, con dotazione pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tali risorse sono assegnate in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuna regione. Agli oneri derivanti dalla istituzione del Fondo di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente alla rubrica, alla parola: Continuità premettere le seguenti: Fondo nazionale per la.

10. 5. Nicola Bianchi, Liuzzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2.1 Al fine di garantire la continuità territoriale della regione Sardegna, il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio 2016, ne dichiara lo stato di insularità e contestualmente avvia le procedure necessarie, nel rispetto dello statuto regionale e delle normative dell'Unione Europea, per il riconoscimento dello stato di insularità alla stessa regione in ambito comunitario.

10. 6. Piras, Melilla, Marcon, Franco Bordo.

Sopprimere il comma 2-bis.

10. 7. Melilla, Marcon.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al fine di garantire l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2015.

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni.

10. 01. Simonetti, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

Per il personale civile in servizio alla data del 1° gennaio 1994 presso Mariteradar – Livorno, nel passaggio dal comparto ministeri al comparto ricerca, con riferimento alla relativa tabella di equiparazione, l'inquadramento, a far data dal 1° gennaio 2014, nei rispettivi livelli e profili è effettuato con il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel comparto ministeri.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche

differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 70 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

10. 02. Bergamini.

ART. 11.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per i lavori di prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Bignami a Monza Bettola, con previsione di prosecuzione fino alle stazioni di « Ospedale San Gerardo » e « Parco Villa Reale ».

Conseguentemente all'articolo 17, aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 200 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati ».

11. 1. Centemero.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 dopo le parole: «alla viabilità» sono aggiunte le seguenti: «in particolare per l'incremento della sicurezza nella pubblica ultimazione delle strade extraurbane in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico collettivo,».

11. 01. Bergamini.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 120 milioni per l'anno 2015.

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: quanto a 503,8 milioni di euro per l'anno 2015;

all'elenco allegato, la riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese per il Ministero della difesa per l'anno 2015 è pari a 33.000.000 euro di cui 8 milioni relativi alla Missione «Difesa e sicurezza del territorio (5)» in riferimento al Programma «1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare», e 25 milioni relativi alla Missione «Ricerca e innovazione (17)» in riferimento al Programma «2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa».

12. 1. Marcon, Duranti, Piras, Melilla.

Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 120 milioni per l'anno 2015.

12. 2. Marcon, Duranti, Piras, Melilla.

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera m) e dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,7 per cento».

13. 1. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

Sopprimere il comma 1-bis.

13. 3. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

Per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuito un contributo pari a 50 milioni di euro alla Regione Calabria da destinare nella misura del 50 per cento alla crescita sostenibile, allo sviluppo tecnologico, alla nuova imprenditorialità e all'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo a nuove imprese *start-up* innovative, e nella misura del 50 per cento al sostegno e all'incremento occupazionale delle imprese *start up* innovative già esistenti sul territorio.

13. 4. Nesci, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, D'Incà, Parentela.

Al comma 1-bis, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: Per consentire specifici interventi di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende del

settore funiviario, tenuto conto della situazione di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

13. 5. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

(Inammissibile)

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2016 con le seguenti: entro il 30 giugno 2016 e le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente al terzo periodo sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

13. 6. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

1-ter. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

1-quater. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 1-ter si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.

1-quinquies. Ai fini di cui ai precedenti commi 1-ter e 1-quater, l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in

esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1-ter del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

1-sexies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1-ter il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) quanto a 149,340 milioni di euro per l'anno 2016, a 62,61 milioni di euro per l'anno 2017, a 64,61 milioni di euro per l'anno 2018, a 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, a 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, a 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e a 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 mediante riduzione del fondo relativo alle esigenze indifferibili di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13. 7. Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Placido, Airaudò, Fassina, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

1-ter. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:

« 113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-*quater*.

113-*quater*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 113-bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ».

1-*quater*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*) sono ridotte in maniera lineare per un

importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016.

1-*quinquies*. Il comma 61 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

« 61. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: "27,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24,5 per cento". ».

13. 8. Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, Pannarale, Carlo Galli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:

« 113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-*quater*.

113-*quater*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 113-bis e 113-ter si

autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ».

13. 9. Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, Pannarale, Carlo Galli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è estesa con le modalità di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 17,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20,7 per cento ».

13. 10. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale, Placido, Airaudo, Fassina, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per il completamento, delle procedure di stabilizzazione di tutti i lavoratori impegnati in attività socialmente utili impiegati presso gli enti regionali e gli enti locali, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. Le regioni dispongono con propria legge regionale la copertura finan-

ziaria a carico del bilancio regionale degli oneri necessari derivanti da quanto previsto dal periodo precedente e assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 5,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ».

13. 11. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per il personale degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale è riferito, per quelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014-2015, all'importo complessivo della spesa del personale delle aziende ed enti del SSN ricompresi nel proprio ambito territoriale.

13. 12. Dallai.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

13-bis. All'articolo 16, tabella A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita in fine la seguente voce: « manutenzione dei beni strumentali ai servizi svolti da Onlus ».

13. 01. Bergamini.

(Inammissibile)

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dal 2016, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore a diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.

1-*ter*. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1-*bis*, sono individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:

a) di proprietà di istituti bancari, enti privati, società immobiliari;

b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa depositi e prestiti;

c) di proprietà di privati, se terze case sfitte.

1-*quater*. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il Comune può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.

1-*quinquies*. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del comune. L'eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte del comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e assicurare la riconsegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione temporanea, o per eventuale insolvenza.

1-*sexies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e comunque i soggetti pubblici

proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi enti locali.

1-*septies*. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare al proprio comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun comune, con propri provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

1-*octies*. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 5,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0 per cento ».

14. 2. Melilla, Marcon, Fassina, Zaratti, Pellegrino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: « 2014 e 2015 » con le seguenti: « 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

1-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

14. 3. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, gli importi per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono ulteriormente incrementati di 50 milioni di euro.

1-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

14. 4. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 300 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 17,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20,7 per cento ».

14. 5. Fassina, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aumentata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. 6. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Cariello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

14. 7. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è sostituito con il seguente « Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00 ».

14. 8. Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le associazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sono comunque escluse dalla corresponsione dell'imposta di registro per l'acquisto di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno fiscale 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

14. 01. Bergamini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, si dispone la sospensione degli sfratti per finita locazione e per morosità di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica – sovvenzionata, agevolata e convenzionata – realizzati nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare predisposti dalle amministrazioni comunali secondo la legge 18 aprile 1962, n. 167, così come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e/o realizzati in virtù di qualsiasi altra disposizione normativa intervenuta a disciplinare la costruzione di immobili di ERP.

14. 04. Lombardi, Caso, Brugnerotto.

ART. 15.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:

1. *alla lettera c) sostituire le parole: 27,8 milioni con le seguenti: 7,8 milioni;*

2. *alla lettera h) apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: quanto a 85 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: quanto a 65 milioni per il 2015 e 35 milioni per il 2016;*

b) *sostituire le parole: 53 milioni con le seguenti: 33 milioni;*

c) *sostituire le parole: 68 milioni con le seguenti: 18 milioni;*

d) *sopprimere le parole: e 30 milioni di euro per l'anno 2017.*

15. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

(Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).

1. Ai fini del potenziamento delle pratiche sportive agonistiche e non in riferimento all'insieme della popolazione e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio

2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.

2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:

a) ricognizione, in collaborazione con l'ANCI, degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;

b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività sportiva, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il CONI, presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente all'Autorità vigilante e alle Camere una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1.

5. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associa-

zioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, che emanano apposito bando pubblico, e sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare, ammodernare o da realizzare *ex-novo* un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto possono affidare la gestione anche gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

6. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

7. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

15. 2. Marcon, Fassina, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'attività sportiva agonistica nazionale *con le seguenti:* delle pratiche sportive agonistiche e non in riferimento all'insieme della popolazione *e sopprimere le parole:* da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a) dopo la parola: ricognizione *inserire le seguenti:* in collaborazione con l'ANCI;

al comma 2, lettera b) sostituire le parole: all'attività agonistica nazionale con le seguenti: all'attività sportiva;

al comma 2, lettera c) sostituire le parole: , con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale con le seguenti: localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

al comma 2 sopprimere la lettera d);

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il CONI, presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente all'Autorità vigilante e alle Camere una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1;

sopprimere il comma 5;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, che emanano apposito bando pubblico, e sul cui territorio insiste l'impianto sportivo

da rigenerare, riqualificare, ammodernare o da realizzare *ex-novo*, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto possono affidare la gestione anche gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

15. 3. Marcon, Fassina, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Zaratti.

Ai commi 1 e 2, dopo la parola: nazionale ovunque ricorra, inserire le seguenti: regionale e locale.

15. 4. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane con le seguenti: svantaggiate del Paese, nelle periferie urbane o nelle città metropolitane.

15. 5. Russo.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con le seguenti: e per almeno il 50 per cento delle risorse disponibili per la diffusione di attrezzature sportive per favorire la pratica sportiva dilettantesca nelle stesse aree.

15. 6. Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla, Fassina.

Al comma 2 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche assicurando l'uso degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive che hanno tra gli iscritti adolescenti e giovani svantaggiati o a rischio devianza indicati dai servizi sociali.

15. 7. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

***15. 8.** Simonetti, Guidesi.

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

***15. 9.** Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI aggiungere le seguenti: sentiti, per gli aspetti attinenti all'accessibilità e all'omologazione degli impianti, gli enti locali.

15. 11. Marcon, Melilla.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 ed i soggetti attivi nel servizio di recupero dei giovani nelle medesime aree.

15. 12. Marcon, Melilla.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI presenta aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di perequazione fra aree.

15. 10. Russo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: per l'approvazione, inserire le seguenti: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

15. 13. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. 14. Russo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.

15. 15. Russo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il piano pluriennale degli interventi aggiungere le seguenti: con particolare attenzione a riequilibrare l'offerta di impianti sportivi sul territorio nazionale.

15. 16. Russo.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa sottoposizione a procedura di consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le osservazioni sui medesimi piani entro un termine non inferiore a trenta giorni, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione ed i risultati della medesima procedura siano tempestivamente pubblicati sui siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e del CONI.

15. 17. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

Sopprimere il comma 5.

15. 18. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto dell'utilità sociale dei differenti progetti presentati attraverso idonee procedure comparative tra gli stessi.

15. 19. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, *le con le seguenti:* Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 50 per cento delle risorse stanziare di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle, *e dopo le parole:* senza fini di lucro *inserire la seguente:* che.

15. 20. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, *le con le seguenti:* Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 40 per cento delle risorse stanziare di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle, *e dopo le parole:* senza fini di lucro *inserire la seguente:* che.

15. 21. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, *le con le seguenti:* Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 30 per cento delle risorse stanziare di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle, *e dopo le parole:* senza fini di lucro *inserire la seguente:* che.

15. 22. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: anche assicurando l'uso degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive che hanno tra gli iscritti adolescenti e giovani svantaggiati o a rischio devianza indicati dai servizi sociali.

15. 23. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nel caso di concorso di più progetti, si procede ad una consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le osservazioni sui medesimi progetti, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione ed i risultati della medesima siano tempestivamente pubblicati sui siti internet degli enti locali sul cui territorio insiste l'impianto sportivo interessato al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure adottate. In ogni caso gli enti locali garantiscono il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

15. 24. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, D'Inca.

Al comma 6, secondo periodo aggiungere in fine, le seguenti parole: sempre che gli enti locali non intendano intervenire direttamente nell'attività di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento e successiva gestione degli impianti sportivi e nel rispetto dell'articolo 90, commi 24 e 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

15. 25. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le Convenzioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune sul cui territorio insiste l'impianto sportivo.

15. 26. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

Al comma 8 dopo le parole: il Comune *inserire le seguenti:* previa pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

15. 27. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, per l'ammodernamento dello stadio Ezio Scida, in considerazione della necessità di adeguare la struttura alle norme della Federazione calcistica e della Lega serie A, è erogato al comune di Crotone un contributo di euro 300.000 per l'anno 2016.

15. 28. Dorina Bianchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate a lavori stradali, che per la loro natura possono essere annoverati come interventi in materia di turismo ».

15. 01. Bergamini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Misure urgenti per l'AFAM).

1. Le province continuano ad assumersi gli oneri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori di industrie artistiche, fino all'emanazione di tutti i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. All'onore derivante dall'attuazione della presente disposizione, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 02. Crimì.

(Inammissibile)

ART. 16.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 11. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata al 10 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della tabella C), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'IVA è fissata al 4 per cento. ».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 5,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ».

16. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon.

ART. 17.

All'elenco di cui alla lettera a), recante riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri tabella Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eliminare la voce relativa alla missione 3 Ricerca e Innovazione (17), programma 3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) per l'importo di 4 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce relativa alla missione 12 Ricerca e Innovazione (17), programma 12.1 Ricerca applicata e di base (15), per l'importo di 4 milioni di euro.

17. 2. Tartaglione, Tino Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004.

17. 3. Da Villa, Crippa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso, Castelli.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine della lettera con le seguenti: del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 7. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 184

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.

C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3261, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

Fa innanzitutto presente come l'Accordo di associazione di cui si propone la

ratifica riguardi i sei Stati centro-americani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), che sono considerati come un'entità regionale integrata.

A tale proposito ricorda che l'integrazione regionale dell'America centrale è iniziata sin dal 1960 con la creazione del Mercato comune centroamericano, mentre nel 1991 è nato il Sistema di integrazione centroamericana, con obiettivi non più solo economici ma anche politici.

Successivamente, nel 2004 i rappresentanti europei e quelli centro-americani decisero, in occasione del Vertice tra la UE e l'America latina-Caraibi, di avviare i negoziati complessivi per la stipula di un accordo di associazione.

Evidenzia quindi come l'Accordo riguardi principalmente la valorizzazione dei principi democratici e dello stato di diritto, oltre ad avere importanti risvolti commerciali. Per quanto riguarda, in particolare, i temi di interesse della Commissione Finanze, evidenzia gli effetti positivi che le misure di riduzione dei dazi doganali e le facilitazioni dei rapporti commerciali avranno sull'*export* europeo e italiano. Per quel che riguarda l'Italia, più specificamente, sottolinea come, più che nell'interscambio con i Paesi direttamente coinvolti dall'Accordo, i quali rappresen-

tano un mercato piuttosto modesto, seppure in crescita, l'Accordo possa rappresentare un'opportunità per la facilitazione degli interscambi con il Messico.

In tale contesto rammenta come anche la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzi tale aspetto e rilevi che, in ragione dell'elevata integrazione economica della regione centroamericana con il Messico il nostro Paese, il quale proprio in Messico opera con numerose aziende, costituendo il suo secondo *partner* commerciale, dovrebbe indirettamente beneficiare di più dell'Accordo, il quale comunque comporterà la liberalizzazione doganale nei confronti del 91 per cento delle esportazioni centro-americane nel territorio dell'Unione, e per converso la liberalizzazione graduale dei dazi nei confronti del 69 per cento delle esportazioni europee di prodotti industriali in America centrale.

Rileva quindi come l'Accordo sia basato su tre pilastri fondamentali: il dialogo politico, che impone il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto come condizioni per il mantenimento dell'Accordo stesso; lo sviluppo della cooperazione nella lotta al terrorismo, nel contrasto al traffico di armi, nonché nei settori dell'immigrazione, dell'ambiente e della cultura, anche ai fini di una maggiore integrazione sociale; lo sviluppo del commercio, attraverso le misure di liberalizzazione contenute nell'Accordo.

Passando a illustrare in estrema sintesi il contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, di 363 articoli, raggruppati in cinque parti, e di 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale.

La Parte prima, che comprende gli articoli da 1 a 11, è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e definisce tra l'altro la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e di diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto, inclusa la gestione corretta e trasparente

degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, con un particolare sforzo contro la corruzione.

L'articolo 3 fa comunque salva la sovranità di ciascuna delle sei Repubbliche centroamericane nei confronti di qualsiasi disposizione dell'Accordo.

In tale ambito viene definito altresì il quadro istituzionale per la gestione dell'Accordo, prevedendo, all'articolo 4, l'istituzione del Consiglio di associazione, con il compito di vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'Accordo e sovrintendere all'attuazione di esso. Il Consiglio di associazione può adottare le decisioni per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, che rimangono vincolanti per le Parti, e può altresì formulare opportune raccomandazioni. Il Consiglio è assistito da un Comitato di associazione a livello di alti funzionari, che è responsabile dell'attuazione generale dell'Accordo. Il Comitato di associazione a sua volta è assistito da sottocomitati aggiuntivi.

L'articolo 9 prevede poi l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione, nel quale confluiscono membri del Parlamento europeo e del Parlamento centroamericano – oltre a rappresentanti nazionali di paesi centroamericani che non siano membri del Parlamento centroamericano.

Gli articoli 10 e 11 prevedono altresì procedure di coinvolgimento della società civile europea e centroamericana nell'attuazione dell'Accordo.

Illustra quindi la Parte seconda dell'Accordo, che si compone degli articoli da 12 a 23, la quale riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale, ponendo all'articolo 12 fra gli obiettivi di tale dialogo l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e la promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale e la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, in vista anche di iniziative congiunte di comune interesse nelle sedi internazionali appropriate.

Vengono poi analiticamente enunciati settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico, che concernono, agli articoli 14 e 15, il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

L'articolo 16 riguarda la lotta al terrorismo, l'articolo 17 concerne i gravi crimini di portata internazionale, mentre gli articoli 18 e 19 si interessano dei finanziamenti allo sviluppo e delle migrazioni e l'articolo 20 attiene alla cooperazione in materia ambientale.

Per quanto riguarda i profili di specifico interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 22, ai sensi del quale le Parti si impegnano ad attuare i principi concordati a livello internazionale del buon governo nel settore fiscale; inoltre l'articolo 23 reca l'impegno delle Parti a negoziare l'istituzione di un meccanismo comune aperto ad interventi della Banca europea degli investimenti e del Fondo investimenti dell'America Latina, per contribuire allo sviluppo e alla riduzione della povertà in America centrale.

La Parte terza dell'Accordo, che si compone degli articoli da 24 a 76, riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale.

In tale ambito, oltre a ribadire l'obiettivo del rafforzamento dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani, nel settore della giustizia e della sicurezza, segnala come l'articolo 34 dia specifico rilievo alla cooperazione per elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi *standard* internazionali, favorendo altresì tuttavia la libera circolazione dei dati stessi tra le Parti dell'Accordo.

Specifici articoli sono dedicati alla lotta al narcotraffico, al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla lotta alla corruzione, al contrasto al traffico illecito di armi leggere e alla lotta al terrorismo, da condurre nel pieno rispetto della sovranità degli Stati, delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, del principio del giusto processo e delle libertà fondamentali.

Per quanto concerne i temi dello sviluppo e della coesione sociale si afferma la necessità che si accompagnino in parallelo

allo sviluppo economico, e a tale scopo particolare rilievo assume l'azione per la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, nonché le azioni positive nel campo dell'occupazione, della protezione sociale, dell'istruzione, della sanità, delle pari opportunità e, di particolare rilievo per la zona centroamericana, a favore dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni.

Per quanto invece riguarda le migrazioni, l'articolo 49 prevede la cooperazione delle Parti su tutti i risvolti del problema, inclusi quelli criminali come la tratta di esseri umani, e anche sulle misure per agevolare il trasferimento delle rimesse degli emigrati e per ostacolare la fuga dei cervelli dai paesi sulla via dello sviluppo. In particolare, sono previsti sforzi per conformare le legislazioni delle Parti dell'Accordo alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* dei rifugiati e al successivo Protocollo del 1967.

Rileva quindi come, in campo ambientale, vengano enunciati i settori oggetto della cooperazione tra le Parti, tra i quali la lotta all'inquinamento, la prevenzione della riduzione dello strato di ozono atmosferico, il contrasto alla desertificazione e alla deforestazione, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, l'introduzione di incentivi e tecnologie compatibili con la tutela ambientale, nonché, ai sensi dell'articolo 51, la gestione delle calamità naturali, allo scopo di ridurre la vulnerabilità della regione centroamericana nei confronti di esse, rafforzando la capacità delle comunità locali nella gestione del territorio a scopo preventivo e nelle attività di ripristino e ricostruzione successive ad una calamità.

La cooperazione economica e commerciale comprenderà innumerevoli attività, tra le quali l'assistenza tecnica in materia di proprietà intellettuale e trasferimenti di *know how*, di scambi di servizi e commercio elettronico, di appalti pubblici, di pesca e acquacoltura, di prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura biologica, di sicurezza alimentare e questioni fitosanitarie e di benessere degli animali, di

commercio e sviluppo sostenibile, di cooperazione industriale, di energia e di fonti rinnovabili, di industria estrattiva, di turismo, di trasporti aerei e marittimi, di micro, piccole e medie imprese.

Viene altresì ribadito l'impegno a proseguire gli sforzi per favorire un ulteriore livello di integrazione regionale centroamericana, come anche la cooperazione culturale e i relativi scambi di artisti e professionisti tra Europa e America centrale. Verrà inoltre incoraggiato il dialogo interculturale nel quadro delle regole dell'UNESCO, con il precipuo obiettivo della promozione della diversità culturale.

L'Accordo riguarda anche la cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, in particolare all'articolo 76, laddove l'articolo 75 è dedicato alla cooperazione normativa e tecnologica atta a favorire il progressivo superamento del *digital divide* e un accesso equo alle tecnologie informatiche.

In tale ambito, per quanto riguarda i profili di specifico interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 36, ai sensi del quale le Parti cooperano per prevenire l'utilizzazione dei sistemi finanziari ai fini del riciclaggio di tutti i reati gravi. La disposizione specifica che nell'ambito della cooperazione rientra anche l'assistenza amministrativa e tecnica per elaborare e attuare le disposizioni regolamentari in materia, nonché lo scambio di informazioni e l'adozione di norme idonee.

Illustra quindi gli articoli 53 e 54, i quali disciplinano la cooperazione tra i servizi doganali delle Parti, in particolare al fine di semplificare le procedure doganali e facilitare il commercio legittimo. Le disposizioni specificano che la cooperazione comprende lo scambio di informazioni, l'elaborazione di iniziative congiunte e il coordinamento tra le autorità competenti. Viene inoltre sottolineata l'importanza dell'assistenza tecnica, attraverso l'apporto di competenze, l'applicazione di meccanismi e tecniche doganali moderne, nonché l'utilizzo di sistemi informativi e l'automazione delle procedure doganali.

L'articolo 69 ribadisce l'impegno delle Parti a migliorare la cooperazione internazionale nel settore fiscale e ad attuare i principi concordati a livello internazionale del buon governo nel settore fiscale.

L'articolo 71 attiene alla cooperazione in materia di microcredito, la quale si svilupperà attraverso lo scambio di esperienze e competenze nel settore delle banche etiche, gli incentivi per l'accesso al microcredito, nonché lo scambio di esperienze sulle politiche e gli strumenti legislativi in materia.

Passa quindi a illustrare la Parte quarta dell'Accordo, composta degli articoli da 77 a 351, la quale è dedicata al commercio: in tale contesto l'articolo 77 riguarda l'istituzione, su cui che le Parti concordano, di una zona di libero scambio in conformità alle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), assumendone i relativi diritti e obblighi.

L'articolo 78 enuncia gli obiettivi commerciali dell'Accordo, a partire dall'espansione degli scambi di merci tra le Parti mediante la riduzione o addirittura l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio. In secondo ordine le Parti perseguiranno anche la facilitazione degli scambi di merci attraverso la semplificazione di procedure doganali e meccanismi di valutazione della conformità, nonché nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Anche gli scambi di servizi verranno favoriti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale (GATS) sul commercio di servizi dell'OMC. Verrà inoltre dato impulso all'integrazione economica regionale attraverso analoghi meccanismi di riduzione e semplificazione tariffaria e doganale.

Verrà altresì curato l'allestimento di un ambiente favorevole a un aumento dei flussi di investimento e saranno facilitate le condizioni di stabilimento di imprese e persone tra i territori delle Parti contraenti.

Verrà quindi dato corso a una effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici e verrà perseguita una efficace tutela dei diritti di proprietà intel-

lettuale, tenendo tuttavia conto delle differenze tra le Parti e della necessità del trasferimento di tecnologie tra le diverse regioni Parti dell'Accordo.

Vi saranno infine meccanismi di risoluzione delle controversie equi ed efficaci.

Osserva quindi come i numerosi altri articoli della Parte quarta riguardino tra l'altro alcune questioni chiave, come le misure *antidumping* e compensative, da adottare conformemente alle regole dell'OMC; le misure di salvaguardia multilaterali e bilaterali, miranti ad impedire danni all'economia o all'assetto sociale delle Parti dell'Accordo in conseguenza dei processi di liberalizzazione degli scambi; l'individuazione e l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio, quali regolamenti specifici, norme e procedure di valutazione; i servizi di telecomunicazione, finanziari e del trasporto marittimo internazionale; le indicazioni geografiche – di particolare interesse per l'Italia –, contemplate agli articoli da 242 a 250; le procedure di risoluzione delle controversie, con la possibilità per le Parti di chiedere la costituzione di un Collegio *ad hoc*.

In tale ambito, per quanto riguarda i profili di specifico interesse della Commissione Finanze, segnala in primo luogo le sezioni B e C del Titolo II della Parte quarta, composte degli articoli da 82 a 88, le quali riguardano, rispettivamente la soppressione dei dazi doganali e l'eliminazione delle misure non tariffarie. In particolare, l'articolo 83 prevede che ciascuna Parte sopprima i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte, conformemente alle tabelle di cui all'Allegato I che disciplina appunto la soppressione dei dazi prevedendo una progressiva riduzione delle aliquote di base dei dazi doganali. Inoltre l'articolo 84 vieta alle parti di aumentare dazi doganali già esistenti ovvero di imporre nuovi dazi doganali su merci originarie dell'altra Parte. L'articolo 88 impedisce altresì alle Parti di mantenere o istituire dazi o tasse in relazione all'esportazione di merci verso l'altra Parte.

Segnala inoltre come, per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, assuma altresì rilevanza il Capo III del medesimo Titolo II della Parte quarta, relativo alle tematiche concernenti le dogane e la facilitazione degli scambi. In tale contesto, l'articolo 117 sottolinea l'importanza di tali temi rispetto all'evoluzione del contesto commerciale, mentre l'articolo 118 stabilisce i principi su cui le Parti si impegnano a basare le rispettive legislazioni doganali; in tale ambito, vengono richiamati, tra gli altri, i concetti della tutela e facilitazione del commercio legittimo; dell'eliminazione degli oneri inutili o discriminatori; della protezione dalle frodi doganali; dell'applicazione di tecniche doganali moderne e di procedure semplificate; dello sviluppo di sistemi che agevolino lo scambio elettronico di dati tra le amministrazioni; della proporzionalità e non discriminatorietà delle sanzioni e degli obblighi procedurali. In questo contesto, l'articolo 123 istituisce un Sottocomitato per le dogane, deputato a controllare l'attuazione di tale Capo, costituendo inoltre una sede di consultazione e discussione in materia, oltretutto lo strumento per intensificare la cooperazione tra le Parti.

Con riferimento ai settori interessati alla prestazione transfrontaliera di servizi, segnala la sezione E del Capo V del Titolo III della Parte quarta. Tale sezione, composta degli articoli da 194 a 199, si occupa dei servizi finanziari, stabilendo innanzitutto i principi del quadro di regolamentazione applicabili in tale ambito. Al riguardo, l'articolo 195 consente alle Parti di adottare o mantenere misure prudenziali per la tutela degli investitori, dei depositanti e dei fruitori dei mercati finanziari, per la salvaguardia della sicurezza solidità e integrità dei prestatori di servizi finanziari, nonché per la salvaguardia dell'integrità e stabilità dell'intero sistema finanziario. L'articolo 197 prevede che i prestatori dei servizi finanziari di una Parte stabiliti nell'altra Parte, possano prestarvi qualunque nuovo servizio finanziario; inoltre l'articolo 198 consente ai prestatori

dei servizi finanziari di trasferire i dati dall'una all'altra Parte per l'esercizio della loro attività.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il Titolo IV della Parte quarta, relativo ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitale. In tale ambito, l'articolo 204 prevede l'impegno delle Parti a liberalizzare tutti i pagamenti correnti e tutti i movimenti di capitale tra loro. L'articolo 206 specifica che le Parti consentono la libera circolazione dei capitali relativamente agli investimenti. L'articolo 207 consente alle Parti di adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitale, per un periodo non superiore a un anno, qualora tali movimenti creino gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di una delle Parti.

Richiama quindi l'articolo 350, il quale precisa che nessuna disposizione della Parte quarta dell'accordo può essere interpretata come un divieto ad adottare o applicare misure di prevenzione dell'evasione o dell'evasione fiscale, né come un divieto a distinguere tra contribuenti che non si trovino nella stessa situazione. La norma lascia inoltre impregiudicati i diritti e gli obblighi gravanti sulle Parti in ragione di qualsiasi convenzione fiscale.

La Parte quinta, composta degli articoli da 352 a 363, contiene le clausole finali dell'Accordo, che le Parti approvano conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne, quale presupposto necessario dell'entrata in vigore, disciplinata dall'articolo 353: al riguardo segnala come anche prima di tale data, la Parte quarta dell'Accordo possa essere applicata a titolo provvisorio da parte dell'Unione europea, una volta acquisito l'assenso del Parlamento europeo, mentre per la Parte centroamericana è necessaria la ratifica dei singoli Stati firmatari – in effetti la relazione tecnica segnala come tale applicazione provvisoria sia iniziata dal 1° agosto 2013 per Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1° ottobre 2012 per El Salvador e Costa Rica e dal 1° dicembre 2013 per il Guatemala.

La durata dell'Accordo è illimitata, ma, ai sensi dell'articolo 354, ciascuna delle Parti può notificare per iscritto l'intenzione di denunciarlo: il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie necessarie, e la denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica.

L'articolo 355 riguarda le misure che le Parti possono adottare affinché un'altra Parte adempia agli obblighi connessi all'Accordo: è considerata violazione sostanziale dell'Accordo una denuncia dello stesso non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale, ovvero una violazione di elementi essenziali dell'Accordo medesimo.

In base all'articolo 357, nessuna disposizione dell'Accordo può avere come conseguenza l'imposizione alle Parti di fornire informazioni pregiudizievoli per la loro sicurezza o per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, come anche di interferire con l'autonomia facoltà di decisione di ciascuna Parte in materia di priorità di bilancio.

L'articolo 358 prevede la possibilità di ampliare ad integrare l'Accordo attraverso modifiche o stipula di accordi in settori specifici, mentre l'articolo 361 stabilisce che l'Accordo non consente riserve unilaterali o dichiarazioni interpretative.

Ai sensi dell'articolo 362 gli allegati, appendici, protocolli, note e dichiarazioni congiunte all'Accordo ne costituiscono parte integrante.

Nell'ambito degli allegati richiama, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'Allegato I, dedicato alla soppressione dei dazi doganali, comprendente a sua volta tre appendici; l'Allegato II concernente la nozione di prodotti originari ai fini della soppressione dei dazi doganali, nonché l'Allegato III, relativo all'assistenza amministrativa tra le Parti in materia doganale.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3, al comma 1 reca la copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, in particolare ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 e all'articolo 11 dell'Allegato III sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale: all'onere, valutato in 20.160 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2. In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, in ordine agli oneri relativi alle spese di missione, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», e comunque nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, limite posto alle spese

per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Ai sensi del comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, salvo quelle citate nell'articolo 3, comma 1 – non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In tale contesto la relazione tecnica allegata al disegno di legge indica come gli unici oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dell'Accordo riguardano solo il caso di eventuali missioni relative alla partecipazione di funzionari italiani alle previste attività di reciproca assistenza in materia doganale, e in particolare in base alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 (esecuzione delle domande di assistenza) e dell'articolo 11 (esperti e testimoni) dell'Allegato III all'Accordo.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 13.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo (C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti), audizione del prof. Andrea Lenzi, presidente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) 191

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 191

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (*Esame e rinvio*) 193

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Generale di divisione Luigi Curatoli a Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei. Nomina n. 63 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 199

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 gennaio 2016.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo (C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti), audizione del prof. Andrea Lenzi, presidente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Rivolge poi, a nome della Commissione, un indirizzo di saluto al deputato professor Carlo Galli, entrato a far parte della VII Commissione.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, sottolinea che il provvedimento – su cui la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Affari esteri – è finalizzato all'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea e i sei Stati centro-americani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati complessivamente come un'entità regionale integrata (requisito che l'Unione europea ritiene preferenziale per la stipula di accordi di associazione con l'esterno). Aggiunge che l'integrazione regionale dell'America centrale, avviata nel 1960 con la creazione del Mercato comune centroamericano, si è rafforzata nel 1991 con la nascita del Sistema di integrazione centroamericana, la quale a sua volta ha obiettivi non solo economici, ma anche politici. In questo contesto, nel 2004, i rappresentanti europei e quelli centro-americani decisero, in occasione del vertice tra l'Unione europea e l'America latina-Caraibi, di avviare negoziati per la stipula di un accordo di associazione, contando su una fase positiva sul versante economico e di ritrovata stabilità politico-istituzionale per tale regione, segnata in passato da un'elevata conflittualità interna. L'Accordo in esame non rappresenta, peraltro, un esordio assoluto di relazioni commerciali e istituzionali qualificate dell'Unione europea con la regione centro-americana: è stato, infatti, preceduto dall'Accordo di dialogo politico e di cooperazione stipulato con gli stessi sei paesi il 15 dicembre 2003 (autorizzato alla ratifica in Italia con la legge n. 137 del 2006), e dall'Accordo di partenariato economico con gli Stati del CARIFORUM del 15 ottobre 2008 (la cui ratifica in Italia è stata autorizzata con la legge n. 154 del 2011).

Precisa quindi che la struttura dell'Accordo presenta notevole ampiezza e i 363 articoli di cui si compone sono raggruppati in cinque parti. Si sofferma sugli aspetti di diretto interesse per la Commissione Cultura, presenti nelle parti terza e quarta dell'Accordo stesso.

Rileva quindi che la parte terza, dedicata alla cooperazione tra Unione europea e America centrale, mira a innalzare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi *standard* internazionali, favorendo tuttavia la libera circolazione di tali dati tra le Parti. Per quanto concerne lo sviluppo e la coesione sociale, in essa si afferma la necessità di promuovere azioni positive nel campo dell'istruzione e della formazione, delle pari opportunità e a favore dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni. Per quanto riguarda le migrazioni, la cooperazione ivi prevista impegna le Parti in tutti gli aspetti del fenomeno, incluse le misure per prevenire la cosiddetta « fuga di cervelli ». La cooperazione economica e commerciale annovera, tra le sue innumerevoli attività, anche l'assistenza tecnica in materia di proprietà intellettuale e trasferimenti di tecnologie. Aggiunge che, nel campo della cooperazione culturale, sono incoraggiati gli scambi di artisti e professionisti tra Europa e America centrale, così come è agevolato il dialogo interculturale, nel quadro delle regole dell'UNESCO, con il principale obiettivo della promozione della diversità culturale. Sono inoltre previste misure nel settore scientifico e tecnologico e in quello normativo/tecnologico al fine di favorire il progressivo superamento del *digital divide* e un equo accesso alle tecnologie informatiche.

Osserva poi che la parte quarta è dedicata al commercio e reca l'istituzione di una zona di libero scambio in conformità alle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); tra gli obiettivi da perseguire è inclusa un'efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, prevedendo altresì l'istituzione di un sottocomitato in materia. Sottolinea inoltre che la durata dell'Accordo è illimitata, ma ciascuna delle Parti può notificare per iscritto l'intenzione di denunciarlo; il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie necessarie, e la denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica.

Ricorda quindi che, oltre al preambolo e all'articolato, l'Accordo reca 21 Allegati,

varie Dichiarazioni e un Protocollo, che ne costituiscono parte integrante. Tra questi, segnala, in particolare, il Protocollo sulla cooperazione culturale, mirante a: favorire gli scambi di attività, beni e servizi culturali, incluso il settore degli audiovisivi (con riferimento alla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata in Italia dalla legge n. 19 del 2007); potenziare gli scambi culturali e il dialogo Unione europea-America centrale, includendo prassi ottimali in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; dettare una disciplina riferita agli artisti e agli altri professionisti e operatori della cultura; disciplinare la cooperazione nel settore degli audiovisivi, compreso quello cinematografico; regolare la cooperazione nelle arti dello spettacolo; dettare regole in materia di promozione delle pubblicazioni dell'altra parte e di manifestazioni connesse alle stesse; tutelare i siti e monumenti storici, tenendo conto della missione dell'UNESCO sul patrimonio mondiale. Ricorda, inoltre, gli Allegati XII e XIII, relativi al cosiddetto personale chiave e ai laureati in tirocinio.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, composto di cinque articoli, rileva che i primi due contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo e il quinto ne prevede l'entrata in vigore. L'articolo 3, poi, reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo. Precisa che, all'onere derivante, valutato in 20.160 euro annui a decorrere dal 2015 (ove il disegno di legge venga approvato nel 2016, bisogna far riferimento al 2016), si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 (ove il disegno di legge venga approvato nel 2016, bisogna far riferimento al triennio 2016-2018), con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. È prevista, inoltre, la consueta clausola di salvaguardia degli oneri, previo monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e

delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato. Aggiunge che l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo (tranne quelle di cui all'articolo 3 del disegno di legge, relative ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 e all'articolo 11 dell'Allegato III) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione, reputa positivamente il testo in esame, e propone conseguentemente l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo C. 2039 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianna MALISANI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il presente progetto di legge è da lungo tempo atteso, considerata la progressiva cementificazione del territorio del nostro Paese, che sta pregiudicando la qualità del paesaggio – inteso come integrazione tra bellezze naturali e attività dell'uomo – e favorendo il dissesto idrogeologico. Ricorda, riprendendo un passaggio della relazione illustrativa del disegno di legge C. 2039 del Governo, che ogni giorno in Italia si cementificano 100 ettari di superficie libera e che, dal 1956 al 2010, il territorio nazionale edificato e, quindi, sottratto all'agricoltura, è aumentato del 166 per cento. Il testo, elaborato dalle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura, è pertanto degno di apprezzamento sotto diversi profili. Premesso che esso interessa sia la materia di esclusiva pertinenza sta-

tale (tutela dell'ambiente e dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione), sia la materia concorrente del governo del territorio (articolo 117, terzo comma della medesima Carta costituzionale), constatata che con esso si compie una virata – *lato sensu* – culturale assai marcata. Il progetto di legge, infatti, è volto a introdurre nella legislazione italiana la riduzione del consumo del suolo, il riuso e a la rigenerazione urbana come obiettivi e principi ispiratori del governo del territorio. In questo senso, esso si salda con la necessità di dare piena attuazione agli articoli da 143 a 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) con riguardo all'adozione dei piani paesaggistici. Si tratta, quindi, di un assunto di base nelle politiche pubbliche che porta un segno riformista molto importante. Il citato atto Camera 2039 si situa nel solco del disegno costituzionale (si pensi agli articoli 9, 32 e 44). A quest'ultimo riguardo, invita i colleghi a prendere visione del denso dibattito svoltosi in Assemblea costituente sul problema del razionale sfruttamento del suolo, sulla necessità di spezzare il latifondo e di ridistribuire e bonificare le terre. Vi si svolsero significativi interventi, tra gli altri, di Amintore Fanfani e Teresa Noce. Ricorda, inoltre, l'elaborazione scientifica italiana che parte dagli anni '40 del secolo scorso e che risulta vitale ancora oggi, con gli apporti fondamentali dell'opera di studiosi come Emilio Sereni, Antonio Cederna, Italo Insolera, Cesare Brandi, Pierluigi Cervellati e altri.

Nei primi articoli del testo di legge (si vedano in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4) questi principi sono concretamente declinati e – forse – vi è qualche passaggio procedurale di troppo: ritiene comunque che, nel complesso, in tale testo, sussista il coinvolgimento di tutte le istanze, da quella agricola a quella della tutela paesaggistico-ambientale a quella della pianificazione infrastrutturale e ancora alla partecipazione delle regioni. Viene anzitutto stabilito che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, si adotti un

decreto che determina la misura della riduzione del consumo di suolo e che con un ulteriore provvedimento della Conferenza Stato-regioni sono stabiliti i criteri e le modalità della riduzione. È pertanto proprio in sede d'impostazione delle politiche di governo del territorio che l'ottica cambia. Precisa che gli strumenti urbanistici non sono più intesi come mezzi per dare un criterio alla trasformazione del paesaggio e, quindi, a regolare l'attività edilizia e infrastrutturale; essi diventano al contrario la guida per la riduzione del consumo e la totale inversione di tendenza volta, progressivamente, all'azzeramento del consumo entro il 2050. Sottolinea che, in questo senso, vengono messi in rilievo tre concetti di primaria importanza: il riuso, la rigenerazione e l'edilizia di qualità, determinandosi una vera e propria rivoluzione copernicana nel concetto di proiezione antropica sul territorio. Precisa dunque che, con il riuso, si intende che si debba sempre tentare ogni sforzo per modificare in meglio l'esistente, non lasciandolo abbandonato, al fine della ricerca di nuove occasioni per costruire opere utili; con la rigenerazione si vuole intendere che l'intervento urbanistico ed edilizio non è mai un fenomeno isolato, ma va considerato sempre in una dimensione sociale e produttiva, sulla quale può avere un impatto di miglioramento o di peggioramento. Si dà atto – in sostanza – che non ci possono essere attività edificatorie senza politiche pubbliche.

Aggiunge, quanto all'edilizia di qualità (cui fanno riferimento gli articoli 4 e 5, laddove prescrivono, per esempio, interventi di efficienza energetica, accessibilità ciclabile e interventi di architettonici di pregio, attraverso concorso), che la legge mira a un'elevazione del livello urbano e a una migliore compatibilità tra spazi privati e pubblici.

Rileva, inoltre, che l'articolo 5 concerne gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, e prevede che il Governo adotti, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che semplifichino le procedure per gli interventi di rigenerazione. Questi

decreti si dovranno ispirare ai seguenti principi: garantire operazioni di recupero delle aree attraverso progetti organici, relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, sulla demolizione e ricostruzione e sulla sostituzione di edifici esistenti; creazione di aree verdi, aree pedonali, piste ciclabili e inserimento di nuove funzioni. Precisa che queste operazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita dei residenti, attraverso l'innalzamento della qualità degli spazi urbani anche utilizzando nuove tecnologie che garantiscano elevati *standard*, minimi impatti ambientali e risparmi energetici.

Aggiunge che all'articolo 5 si prevedono anche incentivi al riuso, essendo stabilito che i comuni deliberino di fissare costi di costruzione per i recuperi inferiori a quelli fissati per le nuove costruzioni. Dalle predette disposizioni, sono esclusi i centri storici e le aree e immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, che reca il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Rileva poi che l'articolo 6 introduce una vera e propria novità nella nomenclatura urbanistica, ossia quella dei « Compendi agricoli neorurali » che comportano una nuova « destinazione urbanistica ».

Precisa che i presupposti di tale nuova destinazione sono il recupero edilizio – anche con la demolizione e ricostruzione – e il recupero del patrimonio agricolo, purché compatibile con il paesaggio a dominanza rurale e con la presenza di adeguata accessibilità. Sono esclusi dalla demolizione e ricostruzione gli edifici di interesse storico-culturale.

Aggiunge, inoltre, che il disegno di legge prevede che gli interventi edilizi realizzati non comportino maggiore consumo di suolo e che le Regioni e i comuni provvedano a definire le percentuali ricostruibili. Esso prevede inoltre che i nuovi fabbricati siano da realizzarsi con tipologie, morfologie e scelte materiche e architettoniche tali da consentire « un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente nel rispetto della norma-

tiva e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigente, del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ».

Rileva inoltre che, all'interno del compendio agricolo neorurale, possono prevedersi le seguenti destinazioni d'uso: attività amministrative, servizi ludico-ricreativi, servizi turistico-ricettivi, servizi dedicati all'istruzione, attività di agricoltura sociale, servizi medici e di cura, servizi sociali, attività di vendita di prodotti agricoli o ambientali locali, artigianato artistico. Sono escluse le attività residenziali e produttive di tipo industriale o artigianale.

L'articolo 7 prevede il divieto del cambio di destinazione d'uso per le superfici agricole alle quali sono stati erogati fondi dell'Unione europea e stabilisce le eventuali sanzioni e che l'articolo 8 prevede alcune misure di incentivazione per i comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici a quanto previsto dalla legge in oggetto. L'articolo 9 stabilisce l'istituzione del Registro degli enti locali ovvero il registro dei comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alla presente legge. L'articolo 10 introduce l'importante principio della destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) e delle sanzioni previste dalla presente legge, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, al risanamento di complessi edilizi, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, alla creazione di aree verdi, a interventi di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio e a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e sismico. L'articolo 11 reca le disposizioni transitorie e finali.

Sottolinea poi che gli articoli 5 e 6 del testo approvato dalle Commissioni congiunte si rivelano invero assai problematici, poiché non risultano in linea con le premesse teoriche ispiratrici della prima

parte della proposta di legge, non tenendo conto inoltre della composizione delle diverse fonti normative esistenti e del procedimento di graduale adozione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali.

Precisa, per quel che riguarda l'articolo 5, che desta preoccupazione l'importanza delle operazioni concesse e la discrezionalità ampia che la legge rimette nelle mani di enti locali non sempre adeguatamente strutturati. Si tratta infatti di una serie di operazioni volte a modificare anche profondamente parti di città, con l'esclusione dei centri storici e dei beni culturali e paesaggistici (articoli 10 e 142 del Codice). Queste operazioni certamente sono necessarie per poter contenere il consumo del suolo, ma debbono essere attentamente condotte, in particolare per ottenere quel miglioramento delle condizioni di vita che la legge si aspetta, connesso anche a un miglioramento architettonico della qualità dello spazio urbano.

Con riferimento poi all'articolo 6, rileva che esso — nell'istituire la nozione di compendio agricolo neo-rurale — incorre in un'evidente aporia metodologica, giacché il compendio non è un elemento che la legge si incarica di definire in via preliminare, ma è qualificato come oggetto dell'attività e dell'intervento di recupero che la legge sottopone ad autorizzazione. In altri termini, l'attività edilizia che si vorrebbe autorizzare è — per definizione — quella autorizzata, incorrendosi dunque in una chiara tautologia. Aggiunge che l'articolo 6 consentirebbe la trasformazione del cosiddetto compendio neo-rurale verso destinazioni d'uso incompatibili con l'ambiente rurale, per l'evidente aggravio di carico urbanistico (si pensi all'attività medica e di cura o a quella scolastica).

Esprime quindi le sue preoccupazioni per l'impatto sul panorama agricolo già fortemente compromesso e sulla tutela dell'architettura rurale, che rappresenta l'elemento saliente del paesaggio italiano. Ricorda, infatti, che il disegno di legge fa più volte riferimento alla legislazione pae-

saggistica ma che, nella pratica, solo tre Regioni hanno un Piano paesaggistico approvato.

Ricorda, inoltre, che della architettura rurale, per la maggior parte delle Regioni, non esiste una catalogazione, e che pochissimi sono gli edifici rurali vincolati ai sensi dell'articolo 10 del Codice. Tutto dunque resterebbe nelle mani dell'ente territoriale competente per quelle parti di territorio che non siano sottoposte a vincoli paesaggistici, anche con riferimento alla ricostruzione, senza dimenticare che, anche in presenza di vincoli paesaggistici, con la recente legge di riforma sulla Pubblica Amministrazione si è stabilito il principio del silenzio assenso.

Riporta poi, a questo proposito, quanto pubblicato dall'ISTAT nell'annuale Rapporto BES (Benessere Equo e Sostenibile in Italia), dove si riferisce che la componente più fragile e meno protetta del nostro patrimonio culturale è quella dei paesaggi rurali. Solo di recente, infatti, si è cominciato a pensare all'agricoltura non solo come produttrice di derrate alimentari, ma anche come produttrice di servizi sistemici e a riconoscere il potenziale economico insito nella tutela del paesaggio. Aggiunge che il Rapporto BES sottolinea come i nostri paesaggi agrari siano stati in questi anni oggetto di erosione sia a causa dell'espandersi dell'edilizia urbana, sia a causa dell'abbandono delle terre coltivate che tornano ad inselvaticarsi.

Le risulta altresì che, sulla presente proposta di legge, si sia espresso l'Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio istituito presso il MIBACT, ricordando che la sua finalità è « in coerenza con gli articoli 9, 44, e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [quella di dettare] principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo del suolo quale bene comune e

risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici». Ricorda, quindi, che il predetto Osservatorio ne ha riconosciuto il valore e l'importanza politica e ne ha proposto alcuni miglioramenti. Questi sono volti a integrare in maniera proficua il principio del limite del consumo del suolo attraverso lo strumento del riuso e della riqualificazione di aree ed edifici urbani e extraurbani, con una politica concreta di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Con riferimento alle considerazioni espresse dal suddetto Osservatorio, rileva in particolare che, in relazione all'articolo 5, esso sottolinea l'importanza che i decreti legislativi, adottati dal Governo, volti a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione e recupero delle aree urbanizzate, debbano essere emanati nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeologico, e debbano riguardare anche aree urbanizzate degradate dal punto di vista paesaggistico. L'Osservatorio chiede anche che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente. Inoltre, sempre in relazione all'articolo 5, si chiede che i progetti di recupero garantiscano non solo elevati *standard* di qualità, ma anche un minimo impatto ambientale e paesaggistico. Ultima modifica richiesta all'articolo 5 riguarda il comma 4, dove il disegno di legge specifica che la disciplina dell'articolo 5, ovvero quanto stabilito per il riuso delle aree degradate, non riguardi il centro storico né gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del Codice dei beni culturali. Precisa che l'Osservatorio chiede che si sostituisca il richiamo all'articolo 142 con quello all'articolo 134 del Codice.

Ricorda, quindi, che il predetto Codice, all'articolo 142, specifica le aree tutelate *ex*

lege (Galasso), ovvero solo una parte dei beni paesaggistici che, invece, sono compresi in toto dal citato articolo 134. Rileva che questa appare una delle più importanti modifiche introdotte dal Codice, dando la possibilità al piano paesaggistico di individuare nuovi beni paesaggistici, così come previsto dagli articoli 143 e 156. Ritiene dunque la predetta sostituzione di articoli del Codice importante per tutelare tutti i beni paesaggistici da interventi comprendenti anche le demolizioni e ricostruzioni e la sostituzione di edifici e aree.

Aggiunge che il citato Osservatorio, in relazione all'articolo 6, evidenzia – in primo luogo – una contraddittorietà tra le finalità del primo comma – « al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale » – e gli strumenti per conseguirle, indicati nel comma 3: « Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti qualora non più funzionali all'attività agricola ». Precisa che tali interventi sono contrari alla tutela e promozione del paesaggio agrario e alla tutela dell'architettura rurale tradizionale.

Rileva, inoltre, che l'Osservatorio richiede che dall'articolo 6, commi 1 e 3, sia eliminata, per gli interventi edilizi nei compendi agricoli, la possibilità di operare con demolizione e ricostruzione, e che al comma 4 del medesimo articolo 6 sia previsto che le nuove edificazioni siano costruite in coerenza con l'architettura rurale tradizionale, così come specificata ai sensi della legge n. 378 del 2003, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale ».

Ritiene, però, che l'aspetto più rilevante delle considerazioni dell'Osservatorio sia la richiesta dell'inserimento nel progetto di legge del comma 8-*bis* all'articolo 6, che stabilirebbe che le disposizioni previste dal medesimo articolo possano essere appli-

cate solo a seguito dell'approvazione dei Piani paesaggistici regionali, ai sensi degli articoli 135, 143 e 156 del Codice.

Sottolinea che legare la possibilità della creazione dei compendi agricoli neorurali all'esistenza di un Piano paesaggistico approvato, vuol dire inserire le trasformazioni del paesaggio agrario all'interno di una pianificazione veramente consapevole del carattere del paesaggio in cui si pone e avere maggiore certezza che gli interventi che vengono autorizzati siano realmente compatibili con il paesaggio in cui si inseriscono, poiché il piano è, prima di tutto, uno strumento di conoscenza del paesaggio stesso. Evidenzia che, in mancanza del piano paesaggistico, si rischia la perdita di molti paesaggi agricoli che, sino ad oggi, si è tentato di tutelare con difficoltà. Quanto sopra, permetterebbe di incentivare tutte le Regioni a dotarsi di uno strumento fondamentale per la tutela e la valorizzazione del paesaggio.

Rileva, in ultimo, che l'Osservatorio propone la modifica dell'articolo 11, con la previsione che siano fatti salvi quei progetti e programmi di trasformazione che, alla data di entrata in vigore della legge, siano stati approvati e non semplicemente adottati.

Ritiene che quanto sopra proposto sia in linea con l'indirizzo della Commissione, che vede in questa proposta di legge la concreta possibilità di fermare il consumo di suolo nel Paese e di ancorare i processi di recupero edilizio, urbano ed extraurbano, alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

In conclusione, si riserva di proporre un parere favorevole con condizioni sul testo in esame, le quali consisterebbero nel pieno recepimento di tutte le osservazioni testuali, sopra richiamate, dell'Osservatorio costituito presso il MIBACT.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà la parola alla sottosegretaria Borletti Dell'Acqua, la quale presiede il citato Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito presso il MIBACT.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA ringrazia la re-

latrice per l'accurata relazione svolta, la quale coglie gli aspetti innovativi del progetto di legge, che involge le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non sempre riconosciute con riferimento alla tutela del paesaggio. Osserva, poi, come la materia paesaggistica inerisca a diverse tematiche intrecciate, compreso l'aspetto urbanistico. Esprime, a nome del suo dicastero, un vivo apprezzamento per il testo in esame, associandosi però alle preoccupazioni della relatrice e suggerendo di inserire le modifiche indicate dall'Osservatorio. Ricorda, quindi, l'importante funzione svolta dall'Osservatorio per la qualità del paesaggio, la cui azione è destinata ad estendersi da un livello centralizzato a quello delle singole regioni. Rileva, poi, la qualificata composizione del predetto organismo, che vede la presenza sia di dirigenti ministeriali, sia di rappresentanti degli enti territoriali e locali designati dalla Conferenza unificata, sia di quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, oltre che di un rappresentante del Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti e di quattro esperti in materia di paesaggio e di pianificazione paesaggistica. Ritiene, infine, che nel corso del presente anno si possa pervenire all'approvazione di altri piani paesaggistici regionali.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di nomina del Generale di divisione Luigi Curatoli a Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei.

Nomina n. 63.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Luisa BOSSA (PD), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata nuovamente a esprimere un parere sulle nomine previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Ci si riferisce, in questo caso, al Grande Progetto Pompei. Ricorda che la Commissione aveva già espresso, a suo tempo, un parere favorevole sulla nomina del generale Giovanni Nistri alla carica di Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, realizzandosi ora un cambio al vertice di questa importante struttura: lascia il generale Nistri e il Governo propone per il medesimo incarico un altro generale dei Carabinieri, Luigi Curatoli.

Ritiene quindi utile, prima di entrare nel merito del profilo del nuovo designato, fare il punto sulla situazione del decreto-legge n. 91 del 2013 e, in maniera ancora più specifica, sul decreto-legge n. 34 del 2011, che ha gettato le basi del Grande Progetto Pompei. Ricorda dunque che il citato decreto-legge n. 91 del 2013 si intitola « Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo », e che lo stesso dedica all'area archeologica di Pompei una sezione specifica e una serie di interventi: l'articolo 1 è riservato proprio alle disposizioni urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei. Rileva che, nel dettaglio, si parla di « rigenerazione urbana, riqualificazione ambientale e valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché di valorizzazione di Pompei ». Aggiunge che, con il decreto-legge n. 34 del 2011, si era

voluto varare, precedentemente, un « Programma straordinario ed urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro », con riferimento all'Area archeologica di Pompei. Questo obiettivo veniva perseguito attraverso la Decisione comunitaria C (2012) 2154 del 29 marzo 2012, con il relativo finanziamento quale Grande Progetto Comunitario, facendo affidamento sulle risorse del Programma Operativo Interregionale « Attrattori culturali, naturali e turismo » FESR2007-20013 (POIn).

Osserva, quindi, che il Grande Progetto Pompei nasce come Piano interistituzionale, risultando fondamentale l'intesa siglata il 20 gennaio del 2012 tra la struttura presieduta dal Ministro della coesione territoriale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per la sicurezza degli appalti. Ricorda che, a seguito della predetta intesa, si arrivò, il 5 aprile del 2012, alla firma di un Protocollo di legalità, e che gli atti conseguenti al citato decreto-legge n. 34 del 2011, e quelli del successivo decreto-legge n. 91 del 2013 hanno determinato l'impalcatura su cui si è poi sviluppato l'intervento.

Rileva, inoltre, che il Grande Progetto Pompei individua la cifra di 105 milioni di euro (tra Fondi europei e nazionali, a cui si sono aggiunte ulteriori risorse derivanti dalle economie delle gare stesse) da spendere in interventi di riqualificazione del sito archeologico di Pompei. Aggiunge che le linee guida degli interventi facevano, testualmente, riferimento a: riduzione del rischio idrogeologico, con la messa in sicurezza dei terrapieni non scavati; messa in sicurezza delle *insulae*; consolidamento e restauro delle murature; consolidamento e restauro delle superfici decorate; protezione degli edifici dalle intemperie, con conseguente aumento delle aree visitabili; potenziamento del sistema di videosorveglianza. Si tratta, quindi, di un piano straordinario per rispondere all'allarme che si è creato in tutta la comunità culturale internazionale sui crolli di Pom-

pei e sul rischio di distruggere, con incuria e cattiva conservazione, un pezzo rilevante del patrimonio culturale mondiale, importantissimo per il nostro Paese, il quale fa registrare milioni di visitatori annui, con numeri sempre crescenti. Ricorda quindi che, in base alle statistiche, l'area archeologica di Pompei, con una media appunto di 2/3 milioni di visitatori l'anno, rappresenta il secondo bene culturale per importanza in Italia. Esso è inoltre un punto di riferimento degli appassionati di archeologia di tutto il mondo. Precisa che i resti della Pompei che nell'estate del 79 d.C. fu sommersa da una pioggia di cenere e lapilli, che la coprì con uno strato di oltre tre metri, lasciano tutti stupiti, al punto da spingere l'Unesco, nel 1997, a inserire Pompei nella lista dei beni patrimonio dell'umanità. Evidenzia poi che, negli ultimi anni, decine di episodi di abbandono e degrado hanno portato l'area archeologica di Pompei alla ribalta, purtroppo sul piano negativo: crolli, chiusure improvvise, degrado, aree inaccessibili, furti, hanno richiamato l'attenzione del mondo sullo stato di conservazione del patrimonio di Pompei. Si è così affermata la necessità di una strategia complessiva, con l'obiettivo di recuperare numerose case dell'antica città, alcune chiuse, altre in pericolo, aumentando la sorveglianza e la stabilità degli edifici, e organizzando meglio i servizi.

Osserva, quindi, che il Grande Progetto Pompei ha messo in campo un metodo innovativo di elaborazione e gestione degli interventi e che i tecnici hanno parlato di « metodologia scientifica di conservazione che privilegia l'approccio sistematico e « manutentivo » per ripristinare le condizioni di conservazione ». Gli interventi sono stati delineati « in coerenza con le Linee guida per la conservazione del patrimonio archeologico » del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, organizzandoli – così come illustrato nel Progetto – in 5 Piani operativi: Piano della conoscenza (rilievo, indagine e diagnosi per tutte le *insulae* e progettazione degli interventi prioritari); Piano delle Opere a progettualità avanzata (realizzazione dei

39 progetti già redatti); Piano per la fruizione (miglioramento dei servizi e della comunicazione); Piano della sicurezza (videosorveglianza e messa in sicurezza degli impianti); Piano di rafforzamento tecnologico e di *capacity building* (adeguamento delle dotazioni e delle attrezzature tecnologiche funzionali alle indagini e al monitoraggio del sito).

Ricorda che, fissate le linee guida con il decreto-legge n. 34 del 2011, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela e l'efficacia delle azioni, il decreto-legge n. 91 del 2013 ha stabilito che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nominasse con proprio decreto un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato « Direttore generale di progetto ». Il Direttore generale, come si legge nel citato decreto-legge n. 91 del 2013, ha i seguenti compiti: *a)* definire e approvare gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del « Grande Progetto Pompei »; *b)* assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del « Grande Progetto Pompei », assumendo le funzioni di stazione appaltante; *c)* assicurare la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico; *d)* assumere direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito; *e)* provvedere ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza.

Ricorda che al Direttore generale è affidata una struttura operativa con una serie di compiti e che, al momento, il Grande Progetto Pompei, così come evidenziato nei documenti di trasparenza della struttura operativa, si trova a un determinato livello di attuazione del Piano delle opere: indica quindi sinteticamente i cantieri che sono stati conclusi.

Osserva, poi, con riferimento più specifico alla proposta di nomina oggi in esame, che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha riferito al Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 dicembre scorso, dell'avvio della procedura per la nomina del nuovo direttore generale del « Grande progetto Pompei » e che la scelta del Governo è caduta sul generale di divisione dell'Arma dei Carabinieri, Luigi Curatoli. Ricorda che la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha trasmesso alla Camera dei deputati, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, la proposta di nomina e il *curriculum vitae* del generale Luigi Curatoli.

Ricorda quindi, sinteticamente, che il generale di divisione Curatoli ha frequentato la scuola militare della Nunziatella, l'Accademia militare di Modena e la Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma e che egli è laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della sicurezza interna ed esterna. Nel corso della sua carriera — come si evince dal *curriculum* che è stato trasmesso — il generale Curatoli ha avuto esperienze di servizio sul territorio e di operatività, avendo comandato, tra l'altro, i Nuclei operativi dei Carabinieri di Venezia e

Catanzaro, essendosi poi occupato di politiche agricole, di sistemi informativi, di analisi criminali e di ruoli direttivi nelle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.

Rileva, quindi, che il profilo del Generale Curatoli, come quello del generale Nistri, unisce a competenze militari anche esperienza e capacità di guida, coordinamento e comando: egli appare, quindi, pur dentro una proposta discrezionale del Governo, in possesso dei requisiti per agire in un ambito complesso, dove si è già scelto di avvalersi di ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, al fine di sottolineare anche i requisiti morali, vigilando sia sulla celerità sia sulla qualità dei lavori e alzando argini rispetto a sempre possibili infiltrazioni della criminalità.

Ritiene, in conclusione, che il profilo proposto sia sicuramente di alto livello e di indubbia competenza e, per tale motivo, alla luce del *curriculum* fornito e di quanto esposto nella presente relazione, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Pier Carlo Padoan, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA (atto n. 251) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*)

203

AUDIZIONI

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan.

La seduta comincia alle 13.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Pier Carlo Padoan, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA (atto n. 251).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Pier Carlo PADOAN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Sandro BIASOTTI (FI-PdL), Ivan CATALANO (SCpI), Franco BORDO (SI-SEL), Mario TULLO (PD), Vincenzo GAROFALO (AP), Diego DE LORENZIS (M5S), Paolo GANDOLFI (PD) e Michele Pompeo META, *presidente*.

Il Ministro Pier Carlo PADOAN risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 205

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne (*Deliberazione di una proroga del termine*) 208

Sui lavori della Commissione 208

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gneccchi, C. 728 Gneccchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gneccchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviaera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578 209

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla III Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 13 gennaio. Dà quindi la parola al relatore per il suo intervento introduttivo.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che l'Accordo tra l'Unione europea e l'America Centrale rientra nella strategia dell'Unione di promuovere l'integrazione regionale in altre regioni attraverso accordi commerciali e accordi di associazione. In particolare, la relazione illustrativa evidenzia che l'Accordo di associazione punta a valorizzare i principi democratici e lo stato di diritto nel più ampio contesto del rafforzamento delle relazioni tra le due aree. In proposito, ricorda che l'accordo è concluso con sei Stati centro-americani, Costa Rica, El Salvador, Gua-

temala, Honduras, Nicaragua e Panama, considerati come un'entità regionale integrata, alla luce del processo di integrazione regionale dell'America centrale, iniziato sin dal 1960 con la creazione del Mercato comune centroamericano e rafforzato nel 1991 con la creazione del Sistema di integrazione centroamericana. Con obiettivi non solo economici, ma anche politici. L'Accordo è incentrato su tre assi principali, il dialogo politico, la cooperazione allo sviluppo e gli scambi commerciali, intervenendo altresì su materie di primaria importanza, quali la lotta al terrorismo e al traffico d'armi, le migrazioni, i processi di integrazione regionale e la protezione dell'ambiente. Ricordo che l'Accordo si inserisce nel quadro delle relazioni tra la Unione europea e l'America Centrale costituito dall'Accordo di dialogo politico e di cooperazione, stipulato con i medesimi sei Stati nel 2003, e l'Accordo di partenariato economico con gli Stati del CARIFORUM, comprendente gli Stati insulari della regione, stipulato nel 2008. La relazione introduttiva al provvedimento rileva come in ragione dell'elevata integrazione economica della regione centroamericana con il Messico il nostro Paese, che proprio in Messico opera con numerose aziende, dovrebbe beneficiare anche in via indiretta dei risultati dell'Accordo in esame, che comunque comporterà la liberalizzazione doganale nei confronti del 91 per cento delle esportazioni centro-americane nel territorio dell'Unione e la liberalizzazione graduale dei dazi nei confronti del 69 per cento delle esportazioni europee di prodotti industriali in America centrale. Venendo ora al contenuto dell'Accordo, segnala che esso consta, oltre al preambolo, di 363 articoli, ventuno Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. In particolare, l'articolo è suddiviso in cinque parti, la prima delle quali reca le disposizioni generali e istituzionali. In particolare, la Parte I del Titolo I, comprendente gli articoli 1, 2 e 3, riguarda la natura, l'ambito di applicazione dell'Accordo e il quadro istituzionale per la sua gestione,

impennato sul Consiglio di associazione, assistito da un Comitato di associazione, articolato in sottocomitati, nonché sul Comitato parlamentare di associazione, composto da membri del Parlamento europeo, da membri del Parlamento Centroamericano e da rappresentanti designati dai Congressi nazionali, nonché sul Comitato consultivo misto. Osserva che la Parte II, riguardante il dialogo politico, individua, all'articolo 12, gli obiettivi dell'Accordo e, all'articolo 13, i settori di intervento. Gli articoli da 14 a 23 definiscono con puntualità le azioni promosse dall'Accordo nel campo del disarmo, della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, della lotta al terrorismo e ai gravi crimini di portata internazionale, in materia di finanziamenti allo sviluppo, della gestione dei flussi migratori, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza dei cittadini, della politica fiscale e della lotta alla povertà attraverso la negoziazione per l'istituzione di un meccanismo comune aperto ad interventi della Banca europea degli investimenti e del Fondo investimenti dell'America Latina, per contribuire allo sviluppo e alla riduzione della povertà in America centrale. Rileva che la Parte III, composta dagli articoli da 24 a 76, suddivisi in nove Titoli, riguarda la cooperazione. Essa si articola in specifiche azioni, che riguardano, in particolare: la democrazia, i diritti umani e il buon governo; la giustizia, la libertà e la sicurezza; lo sviluppo e la coesione sociale; le migrazioni; l'ambiente, le calamità naturali e i cambiamenti climatici; lo sviluppo economico e commerciale; l'integrazione regionale; la cooperazione nell'ambito della cultura e degli audiovisivi; l'informazione. Segnala che la Parte IV riguarda il commercio. Essa si compone degli articoli da 77 a 351, suddivisi in quattordici Titoli, a loro volta suddivisi in Capi e Sezioni. In particolare, è prevista l'istituzione di una zona di libero scambio e sono individuati gli obiettivi dell'Accordo, che consistono nell'espansione degli scambi di merci tra le Parti, mediante la riduzione o l'elimina-

zione degli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio; nella facilitazione degli scambi di merci attraverso la semplificazione di procedure doganali e meccanismi di valutazione della conformità, nonché nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie; nella promozione dello scambio dei servizi e del commercio elettronico; nella liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali; nell'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti; nella protezione dei diritti della proprietà intellettuale; nella promozione degli scambi e della concorrenza; la promozione del commercio e dello sviluppo sostenibile; nell'integrazione economica regionale. Particolare interesse rivestono le norme recate dagli articoli da 173 a 176, che regolano le modalità di ingresso e soggiorno temporaneo di personale chiave, ovvero di laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti. Sono previste, inoltre, procedure per la risoluzione delle controversie commerciali, una specifica forma di mediazione per le misure non tariffarie, nonché disposizioni per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure amministrative. Infine, segnala che la Parte V, composta dagli articoli da 352 a 363, reca le disposizioni finali. Con riferimento al disegno di legge di ratifica, che si compone di cinque articoli, segnala che gli articoli 1 e 2 recano le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, con riferimento alle disposizioni dell'Accordo non specificamente coperte dal precedente articolo 3. L'articolo 5, infine, prevede che l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica abbia luogo il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*. Osserva che, nell'ambito del provvedimento, riveste, in particolare, interesse per la Commissione l'articolo 42, collocato nel Titolo III della Parte III del-

l'Accordo, che reca disposizioni in materia di occupazione e protezione sociale. Nella norma, di tenore programmatico, le parti si impegnano, in particolare, ad adottare azioni e programmi volti a garantire a tutti un lavoro dignitoso, creare mercati del lavoro più inclusivi e ben funzionanti, estendere la copertura della protezione sociale e scambiare le migliori pratiche in tema di mobilità dei lavoratori e trasferimento dei diritti a pensione. Le parti si impegnano altresì a favorire il dialogo sociale, a garantire il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro contenuti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ad affrontare le questioni connesse all'economia informale, a prestare una particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione, a sviluppare la qualità delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale, a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro, nonché a stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialità.

In conclusione, preso atto del contenuto dell'Accordo, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero essere formulate.

Giovanna MARTELLI (Misto) propone di inserire nel parere della Commissione un riferimento al rispetto della Convenzione sul lavoro domestico, adottata dalla Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) nel 2011 e ratificata dall'Italia nel 2013, in considerazione dell'alto numero di donne dell'America centrale che prestano lavoro domestico in condizioni spesso di sfruttamento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di mercoledì 13 gennaio.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.

Sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 22 dicembre 2015, è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2016, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Propone, pertanto, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Sui lavori della Commissione.

Renata POLVERINI (FI-PdL) interviene, in primo luogo, per sollecitare l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dell'Enbicredito, l'ente bilaterale paritetico che opera nel settore, e dei sindacati di categoria, allo scopo di approfondire gli aspetti occupazionali della risoluzione degli enti bancari di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, poi confluito del disegno di legge di stabilità.

In secondo luogo, chiede alla Commissione di farsi promotrice presso la Presidente della Camera dell'adozione di iniziative volte a tutelare le parlamentari

gestanti, che, spesso, sono costrette a tempi di lavoro non rispettosi delle loro condizioni. Ricorda, a tale proposito, di essere riuscita ad ottenere che, nel corso della seduta per l'elezione dei giudici costituzionali dello scorso 15 dicembre, alle parlamentari gestanti fosse consentito di anticipare il voto anche oltre il consueto limite del 2 per cento della consistenza numerica di ciascun gruppo di Camera e Senato. A suo avviso, è urgente affrontare la questione, che è regolata sulla base di prassi concepite per una composizione per genere del Parlamento ormai superata.

Infine, intende richiamare l'attenzione della Commissione sulle recenti affermazioni del presidente dell'INPS, che, in una intervista televisiva, ha sostanzialmente accusato i parlamentari di avere boicottato un emendamento che avrebbe consentito all'Istituto l'invio agli assicurati della cosiddetta « busta arancione », recante la proiezione del futuro trattamento pensionistico, in ragione del risentimento da questi maturato in relazione alla sua dichiarata intenzione di ridurre i vitalizi. Sollecita, pertanto, la Commissione a farsi promotrice presso la Presidente della Camera di una specifica iniziativa nei confronti del Governo e del professor Boeri che diffonde notizie prive di fondamento, senza avere la titolarità a intervenire in materia, essendo l'INPS un ente strumentale. A suo avviso, infatti, è in gioco l'onorabilità dell'Istituzione parlamentare.

Davide BARUFFI (PD), con riferimento a quanto da ultimo rappresentato dalla collega Polverini, ritiene che siano da stigmatizzare le considerazioni formulate dal presidente dell'INPS sui vitalizi, osservando di non poter essere tacciato di parzialità in materia, non essendo titolare di vitalizio e non potendo giovare della normativa su cui si intende intervenire. Auspica, pertanto, che il professor Boeri possa dedicare maggiore attenzione alle molte questioni, assai rilevanti, che interessano il settore previdenziale, senza soffermarsi su questioni, a suo avviso, secondarie, quali le spese postali per l'invio della cosiddetta « busta arancione ».

Cesare DAMIANO, *presidente*, rispondendo alle sollecitazioni dell'onorevole Polverini relative all'audizione dei rappresentanti dell'ABI, dei sindacati di categoria e dell'Enbicredito, assicura che si attiverà con il presidente della VI Commissione, competente sulla materia bancaria, allo scopo di procedere ad un'eventuale audizione presso le Commissioni riunite.

Per quanto riguarda la questione della compatibilità dei lavori parlamentari con le condizioni delle deputate gestanti, propone all'onorevole Polverini di sollecitare l'intervento degli organismi competenti in materia di pari opportunità, non trattandosi di materia incidente su questioni di lavoro.

Tiziana CIPRINI (M5S) suggerisce di fare riferimento, per competenza, all'intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità.

Renata POLVERINI (FI-PdL) osserva di avere fatto ricorso all'intergruppo in occasione della richiamata seduta del 15 dicembre 2015 ma di avere dovuto constatare l'impossibilità di risolvere per questa via il problema segnalato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si impegna a interessare informalmente della questione la Presidente della Camera. Venendo quindi alle critiche mosse dai colleghi alle affermazioni del presidente dell'INPS, osserva che le accuse formulate ai parlamentari dal professor Boeri sono state, a suo avviso, di estrema gravità e non supportate da alcun elemento di prova. Inoltre, all'esito di una approfondita ricerca, non risulta che sia stato presentato nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità alcun emendamento specificamente destinato al finanziamento delle spese postali dell'INPS per l'invio della cosiddetta « busta arancione ». Risulta, invece, presentato un emendamento, a prima firma dell'onorevole Tinagli, che recava un'organica e complessa riforma dell'organizzazione dell'Istituto, ma, evidentemente, non si tratta dell'emenda-

mento a cui si riferiva il professor Boeri. Quanto, poi, al merito della questione, osserva che l'obiettivo di rendere edotti gli assicurati sulla stima di massima dell'entità del proprio trattamento pensionistico futuro potrebbe essere raggiunto, senza la necessità di rilevanti spese aggiuntive, anche attraverso l'invio di *e-mail* o mediante avvisi sui principali quotidiani nazionali della possibilità di collegarsi al sito *internet* dell'Istituto. Si dichiara poi piuttosto scettico sul valore di tali simulazioni, se riferite ad anzianità contributive ancora ridotte e in presenza di un mercato del lavoro che non permette carriere stabili e continuative.

In ogni caso, a fronte della gravità delle accuse, si ripromette di intervenire personalmente presso la Presidente della Camera. Ma propone anche che i capigruppo sollecitino i propri capigruppo a sollevare la questione nella Conferenza dei presidenti di gruppo convocata per domani. Si aspetta, infatti, che il presidente dell'INPS si scusi con i parlamentari, qualora non sia in grado di provare la veridicità delle sue accuse.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 12 gennaio 2016.

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.

C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 15.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04107 Segni: Iniziative per stabilire un limite alla presenza di tallio nelle acque potabili ...	210
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	213
5-06006 Valiante: Assegnazione di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie pubbliche	210
5-06693 Gelli: Situazione del mancato smaltimento dei farmaci scaduti nel comune di Roma	210
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	217

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni e C. 913 Biondelli (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta C. 2983 Zolezzi)	211
---	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.50.

5-04107 Segni: Iniziative per stabilire un limite alla presenza di tallio nelle acque potabili.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Samuele SEGONI (Misto-AL-P), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta particolarmente ampia fornita dal Governo, che ha toccato anche argomenti ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'interrogazione in titolo, esprimendo soddisfazione per il fatto che quest'ultima ha

contribuito all'avvio di una seria riflessione sulla presenza del tallio nelle acque destinate al consumo umano.

5-06006 Valiante: Assegnazione di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie pubbliche.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviata ad altra data.

5-06693 Gelli: Situazione del mancato smaltimento dei farmaci scaduti nel comune di Roma.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico GELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, che

fornisce una puntuale ricostruzione temporale dei fatti oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Ribadisce, quindi, l'importanza di seguire una corretta procedura nella raccolta dei farmaci scaduti, specialmente in aree metropolitane come quella di Roma, per scongiurare uno smaltimento improprio, che rischia di essere dannoso per la salute e l'ambiente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

**Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.
C. 3115 Baroni e C. 913 Biondelli.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta C. 2983 Zolezzi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stato richiesto l'abbinamento della proposta di legge d'iniziativa del deputato Zolezzi ed altri: « Introduzione del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione » (C. 2983), assegnata alla Commissione il 1° ottobre 2015.

Poiché la suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella delle proposte di legge in esame, propone di procedere all'abbinamento della stessa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione concorda.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, evidenzia l'opportunità, anche a seguito di un colloquio intercorso con l'altro relatore, deputato Burtone, di avviare celermente un ciclo di audizioni sulle proposte di legge in esame, auspicando allo stesso tempo un'ampia partecipazione alla discussione da parte dei colleghi.

Sollecita, quindi, la deputata Binetti, anche in qualità di prima firmataria di una delle mozioni recentemente discusse in Assemblea in materia di tumori rari, a dare il suo apporto, eventualmente attraverso la presentazione di una specifica proposta di legge che colleghi il tema del registro a quello dei tumori rari.

Paola BINETTI (AP) fa presente che la proposta di legge C. 2527, in materia di tumori rari, di cui è prima firmataria, contiene, tra le altre, anche una disposizione afferente al tema oggetto dei provvedimenti all'esame della Commissione. Ritiene che, in ogni caso, l'adozione di un registro nazionale possa assicurare un beneficio ai fini della cura di tali patologie.

Mario MARAZZITI, *presidente*, evidenzia come la proposta di legge presentata dalla deputata Binetti riguardi un tema ben più ampio e, comunque, diverso da quello delle proposte di legge in discussione. Pertanto, resta ferma la facoltà della deputata di presentare una nuova proposta di legge, dal contenuto più circoscritto, concernente ovvero di presentare proposte emendative in una fase successiva dell'*iter*.

Maria AMATO (PD) comunica di avere presentato nel mese di dicembre 2015 una proposta di legge relativa all'argomento in discussione, che è ancora in fase di assegnazione.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, condivide il percorso delineato dal collega Baroni, evidenziando l'utilità per i lavori della Commissione della discussione svoltasi in Assemblea nel mese di dicembre sulle mozioni relative ai tumori rari. Manifesta, quindi, ampia di-

sponibilità a recepire le proposte che saranno avanzate dai colleghi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione potrà ini-

ziarsi una riflessione sulle modalità di svolgimento del prospettato ciclo di audizioni. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-04107 Segoni: Iniziative per stabilire un limite alla presenza di tallio nelle acque potabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 14 novembre 2014, l'Istituto Superiore di Sanità trasmetteva alla AUSL 12 di Viareggio il proprio parere in merito alla segnalazione di contaminazione da tallio nelle acque ad uso idropotabile nell'abitato di Valdicastello Carducci (comune di Pietrasanta, Lucca).

In tale parere è stato evidenziato che i requisiti di idoneità di un'acqua per il consumo umano, incluso l'utilizzo potabile ed altri impieghi domestici, sono stabiliti dal decreto legislativo n. 31/2001, recepimento della direttiva 98/83/CE, in base al quale l'acqua fornita attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano, deve essere conforme ad una serie di parametri chimici contenuti nell'allegato I della citata direttiva.

Essi sono i requisiti minimi di sicurezza, relativi ad un numero relativamente limitato di sostanze chimiche di interesse prioritario, per caratteristiche tossicologiche o per diffusione.

In aggiunta alle sostanze regolamentate, molteplici elementi e composti chimici, di origine geogenica o antropica, rilasciati nelle risorse idriche di origine, prodotti nel corso dei trattamenti dei sistemi idrici o migrati nelle acque da prodotti e materiali in contatto con esse, laddove non efficacemente rimossi nella filiera di potabilizzazione, potrebbero ritrovarsi nelle acque, al punto di consumo, e rappresentare dei potenziali pericoli per la salute umana.

La protezione della qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere perseguita anche rispetto a elementi o composti chimici non espressamente considerati nella citata direttiva, in ottempe-

ranza al principio generale secondo il quale le acque destinate al consumo umano « non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana ».

Nel caso in oggetto, il tallio non rientra tra i parametri presenti nell'allegato I del decreto legislativo n. 31/2001; pertanto, è necessario riferirsi all'elaborazione di valutazioni di rischio specifiche, tenendo conto dello stato delle conoscenze e delle indicazioni emanate da organismi internazionali.

In tale contesto, un'estensiva valutazione di rischio specificamente condotta dall'Istituto ha tenuto conto dello stato delle conoscenze in merito a:

caratteristiche e diffusione di tallio nell'ambiente, e sua presenza in acque destinate al consumo umano;

utilizzi farmacologici, attività biologica, profilo tossicologico, esposizione a tallio e valori di riferimento;

metodi analitici e metodologie di mitigazione dei rischi in acque destinate a consumo umano.

Sulla base di tali valutazioni e tenendo conto del principio di precauzione, sono state formulate dall'Istituto Superiore di Sanità le seguenti valutazioni conclusive.

1. Il tallio rappresenta un contaminante di prioritaria rilevanza tossicologica, la cui eventuale presenza nell'acqua destinata al consumo umano dovrebbe essere ridotta ai livelli più bassi, raggiungibili attraverso pratiche e tecnologie ragionevolmente ap-

plicabili. In assenza di un valore guida per il tallio nell'acqua potabile fissato dall'OMS, si ritiene che possa essere adottato come valore limite provvisorio il « Maximum Contaminant Level » di 0,002 mg/L (precedentemente proposto dalla « United States Environmental Protection Agency » (U.S.E.P.A.). Su tale base, l'Istituto ritiene adeguato il provvedimento di divieto del consumo di acqua a fini alimentari messo in essere. Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni d'uso, i dati oggi esistenti suggeriscono che il tallio possa essere assorbito anche per via dermale, anche se non sono disponibili dati di tipo quantitativo.

2. Dalle informazioni disponibili, si potrebbe desumere una contaminazione sistematica, con alcune variazioni stagionali, in alcuni corpi idrici – in particolare la sorgente Molini di Sant'Anna – utilizzati in captazione idropotabile, e pertanto l'Istituto condivide la necessità di:

segregare detta risorsa, utilizzando fonti idriche alternative, non interessate dalla contaminazione per l'approvvigionamento idropotabile;

adottare eventuali trattamenti di rimozione del tallio nella filiera idro-potabile.

3. L'Istituto condivide la necessità di adottare, nelle circostanze territoriali specificamente interessate, un piano di sorveglianza straordinario, inserendo la ricerca di tallio nei controlli di « routine » previsti dal decreto legislativo n. 31/2001 nella filiera idro-potabile.

Nel citato parere, l'Istituto ha suggerito di:

mantenere le limitazioni d'uso idropotabile, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 31/2001, sino a quando risulti evidenza dell'adozione di misure di controllo e di monitoraggio adeguate a garantire, nel tempo, valori di concentrazione di tallio conformi al valore sopra indicato, estendendo le limitazioni d'uso all'igiene personale nelle acque in distribuzione nei casi in cui si ravvisi il superamento dei valori precauzionali sopra

indicati. Si raccomanda di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alternativo in fase di emergenza alla popolazione interessata, fornendo a quest'ultima ogni informazione, in conformità con quanto definito nella norma sopra richiamata;

intensificare l'attività di monitoraggio all'interno della rete di distribuzione, al fine di identificare i tratti maggiormente a rischio;

valutare:

ogni possibile intervento temporaneo di segregazione di tratti della rete, per l'esecuzione di trattamenti controllati di risanamento della rete stessa, da eseguire in condizioni di sicurezza per gli utenti;

e/o l'adozione di trattamenti di rimozione di tallio nella filiera;

e/o la sostituzione di tratte più o meno estese del sistema di distribuzione, in particolare nel caso in cui gli interventi sopra indicati non risultino praticabili o efficaci;

si è raccomandato, inoltre, di valutare l'opportunità di controlli ai punti di utenza, per escludere eventuali rischi correlati a rilascio da sistemi di distribuzione domestica.

4. Per quanto riguarda l'utilizzo in produzione primaria, compreso l'uso irriguo, ed in produzione animale, di acque con concentrazioni di tallio superiori ai valori stabiliti nel d. m. n. 185/2003, la valutazione di sicurezza igienico-sanitaria va inquadrata ai sensi dell'allegato 1, parte A, del regolamento 852/2004/CE, nella fattispecie di « acqua pulita ». Non disponendo, allo stato, di informazioni di letteratura specifiche per un'adeguata valutazione di rischio correlabile a rischi nelle acque irrigue, né di dati sito-specifici in merito a concentrazione di tallio nell'acqua utilizzata per le produzioni animali e vegetali potenzialmente interessate dalla contaminazione, si raccomanda di eseguire uno studio utile a definire gli aspetti di conoscenza deficitari, in particolare acqui-

sendo dati di monitoraggio sulle acque e/o sui terreni, che consentano di definire l'area di rischio. Si raccomanda di valutare la sicurezza igienico-sanitaria delle aree agricole potenzialmente a rischio (terreni sistematicamente irrigati con acque potenzialmente contaminate), applicando cautelativamente il limite di sicurezza stabilito in 1 mg/Kg di peso secco, fermo restando i limiti del decreto legislativo n. 152/2006 per suoli a diverse destinazioni d'uso.

5. Si raccomanda di fornire adeguata informazione sui potenziali fenomeni di contaminazione da tallio agli utenti di pozzi privati, che potrebbero essere interessati dalla contaminazione, applicando il valore di parametro sopra indicato.

L'Istituto Superiore di Sanità ha altresì segnalato che è in fase di attuazione un'attività di supporto agli enti territoriali, nella strutturazione e conduzione di un piano di sicurezza per l'acqua nelle circostanze territoriali potenzialmente interessate, in accordo ai principi OMS recepiti nelle linee guida nazionali.

Il piano riguarda gli acquedotti di Valdicastello e Pietrasanta, interessati dall'emergenza tallio, ed è parte di un progetto sperimentale nell'ambito del programma del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) 2014 « Portale Acque », in applicazione di una direttiva europea votata all'unanimità in Commissione Europea il 20 aprile scorso (che entrerà in vigore nel prossimo triennio), che modifica drasticamente i criteri che presiedono alla sicurezza delle acque potabili, passando da un approccio retrospettivo ad un modello preventivo di analisi dei rischi.

Il nuovo sistema, recentemente trasposto nelle Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano (Rapporto ISTISAN 14/21), ha tra i principali obiettivi, quello di indirizzare le misure di controllo su fattori di rischio determinati in base ad analisi sito-specifiche, piuttosto che su parametri minimi genericamente predefiniti; con il risultato di una migliore allocazione delle risorse ed un più elevato

grado di tutela della salute, rispetto a pericoli non oggetto di ordinario controllo, come nel caso di contaminazione da tallio.

In un « workshop » tenutosi a Pietrasanta l'11 maggio 2015, è stato analizzato il nuovo modello di piani di sicurezza dell'acqua (PSA) e sono state presentate le prime fasi dell'implementazione dei piani da parte del sistema acquedottistico territoriale, con la collaborazione di Istituto Superiore di Sanità, AUSL 12 ed Azienda Regionale Protezione Ambiente della Toscana – ARPAT, soggetti istituzionali che hanno funzioni di supporto tecnico scientifico, vigilanza e controllo sulla filiera idrica, ed il comune.

All'incontro era presente anche la regione Toscana, che ha illustrato il nuovo Piano Regionale di Prevenzione 2015-2018, che dedica una parte del capitolo « Ambiente e Salute » all'implementazione dei PSA.

Inoltre, la AUSL 12 ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità la disponibilità a organizzare un incontro tecnico per illustrare la definizione dei parametri di contaminazione delle acque e la normativa che presiede alla qualità delle acque.

L'incontro si è svolto il 23 luglio 2015 e vi hanno preso parte i tecnici di Gaia Spa (gestore idro-potabile), il vicesindaco del comune di Pietrasanta, il presidente del « Comitato Tallio a Pietrasanta » e alcune rappresentanze della zona del Pollino, interessato dalla più recente ordinanza di non potabilità.

L'Istituto ha, tra l'altro, ricordato il parere espresso a supporto dell'analisi di rischio immediatamente successiva all'emergenza (novembre 2014) e ha sottolineato la necessità dell'adozione del « principio di precauzione » per cui, anche nel caso di mancato superamento del valore-limite individuato, siano tenuti sotto controllo i fenomeni di contaminazione, adottando tutte le misure necessarie a mantenere quanto più basso possibile il livello di presenza del metallo nelle acque.

Con riferimento specifico alla situazione di Pietrasanta, durante l'incontro è stato assicurato che le sorgenti di provenienza delle acque di Pietrasanta – su cui

sono stati effettuati, in questi mesi, numerosi controlli – non risultano contaminate, poiché l'unica sorgente inizialmente contaminata (Molini Sant'Anna) è stata chiusa in seguito alla prima ordinanza di non potabilità (ottobre 2014).

Dalle parti è stata condivisa l'opportunità di fornire adeguata informazione alla popolazione sulle attività del PSA, mediante un sito dedicato predisposto dal gestore idrico.

Nell'ambito del PSA sono state implementate e/o sono in corso di implementazione le raccomandazioni fornite dall'Istituto nel parere del novembre 2014, tra le quali una estensiva ricerca di tallio anche extra-controlli di « routine » previsti dal decreto legislativo n. 31/2001 nella filiera idro-potabile.

Come elemento di analisi di rischio specificamente rivolto alle captazioni di acque da destinare a consumo umano, sia per Valdicastello che per Pietrasanta, sono state condotte dall'Istituto analisi finalizzate a valutare la presenza di elementi chimici non oggetto di ordinario controllo (70 elementi chimici ricercati).

L'analisi eseguita per i campioni rappresentativi delle captazioni di Valdicastello e Pietrasanta ha fornito i seguenti dati, rilevanti ai fini del PSA:

per Valdicastello (esaminate le sorgenti: Moresco galleria, Moresco sondaggio, Moresco alta, Corsinelli, Corsinelli bassa, Mulini di Sant'Anna, Quattro metati), è registrata unicamente la non conformità nel campione prelevato alla sorgente Molini di Sant'Anna (non in esercizio) per tallio; la presenza dell'elemento è stata confermata e quantificata nel corso di seconda analisi (17,9 microgrammi/litro);

per Pietrasanta (esaminate le captazioni: Campo Sportivo, Crociale, Via Bozza, Castagno, Via S. Cristoforo-ex cinema, S. Bartolomeo), non risultano elementi di rischio associabili a contaminazioni in captazione.

Elemento di particolare attenzione è anche il rischio associato alle possibili

interazioni di residui di tallio con le reti di distribuzione idrica, che possono presiedere alla mobilitazione dell'elemento (adeso a materiali a contatto con le acque), nelle acque destinate al consumo umano ai punti di utenza: tali fenomeni sono stati rilevati nel luglio-agosto 2015 in diverse aree della Città di Pietrasanta, in corrispondenza di interventi sulla rete acquedottistica finalizzati a garantire un adeguato approvvigionamento di acqua alla popolazione, in risposta ad aumentati fabbisogni.

Il fenomeno della potenziale migrazione di tallio dalle reti è stato oggetto di uno studio specifico da parte dell'Istituto in collaborazione con il gestore idrico, la AUSL 12 e le altre istituzioni operative per il PSA.

Su tali basi, è in fase di messa a punto una procedura di bonifica delle reti da potenziali residui di tallio, definita su base sperimentale, da adottare come misura di prevenzione e controllo, non necessariamente alternativa alla sostituzione di tratte di rete contaminata pianificata dal gestore, sempre nell'ambito del piano per Pietrasanta.

Si ricorda che nel « meeting » del gruppo di esperti sulle acque potabili in seno all'articolo 12 della direttiva 98/83/CE in Commissione Europea del 18 dicembre 2014, i rappresentanti italiani hanno sottolineato la necessità ed urgenza di aggiornare lo stato delle conoscenze sull'analisi di rischio che presiede alla definizione dei parametri e dei valori di parametro, oggetto di monitoraggio ai fini della direttiva, evidenziando, tra altri parametri, anche il tallio.

In risposta a tale istanza, è in fase di attivazione una collaborazione formale tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) e l'Unione Europea (U.E.) per la revisione dei parametri, in un gruppo di lavoro a cui partecipano esperti dell'Istituto Superiore di Sanità. Aggiornamenti in merito sono stati forniti dai rappresentanti della O.M.S. e della U.E., nell'ambito del « workshop » tenutosi presso il Ministero della salute il 20 aprile 2015.

ALLEGATO 2

5-06693 Gelli: Situazione del mancato smaltimento dei farmaci scaduti nel comune di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine alla problematica presa in esame nel presente atto ispettivo, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha precisato quanto segue.

Fin dal luglio 2014, il Comando aveva ricevuto, da Associazioni di categoria, segnalazioni circa il mancato ritiro dei medicinali scaduti e accantonati nei contenitori speciali ubicati nei pressi delle farmacie capitoline.

Pertanto, l'Azienda Municipalizzata AMA Roma S.p.a., affidataria del servizio pubblico della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti sanitari non pericolosi, veniva invitata a porre in essere le necessarie iniziative rivolte a risolvere con urgenza la situazione in atto.

Nel contempo, veniva affidato al Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Roma l'incarico di monitorare un congruo numero di farmacie dotate del contenitore per la raccolta dei farmaci scaduti.

L'esito degli interventi disposti non ha evidenziato anomalie.

A seguito di ulteriori segnalazioni pervenute nel mese di gennaio 2015, il NAS di Roma ha avviato nuovi interventi nel settore delle farmacie.

Le attività di verifica effettuate presso le farmacie hanno consentito di constatare la presenza di contenitori ricolmi di me-

dicinali, parte dei quali accumulati sui marciapiedi, che in taluni casi, determinavano il ritiro dei contenitori o l'apposizione di cartelli con cui i farmacisti invitavano i cittadini a non lasciare ulteriori medicinali per non aggravare la situazione.

Il mancato svuotamento dei recipienti è stato causato dalla ridotta frequenza di raccolta da parte del personale dell'Azienda AMA Roma.

Quanto emerso in esito alle attività espletate, è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma il 18 febbraio 2015, ipotizzando, in astratto, il reato di interruzione di pubblico servizio (articolo 331 del Codice Penale).

Nei giorni immediatamente successivi, in concomitanza con l'insediamento della nuova dirigenza dell'Azienda AMA Roma – che ha provveduto ad avviare accertamenti sulle cause dei disservizi ed ha indetto un incontro con i rappresentanti di Federfarma per condividere ogni possibile forma di collaborazione, il Comando Carabinieri ha potuto constatare la regolarizzazione del servizio di raccolta dei medicinali.

Da ultimo, si segnala che l'Autorità Giudiziaria adita non si è tuttora pronunciata.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 218

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giovanna PALMA (PD), *relatrice*, rileva che il provvedimento in esame concerne

l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea e i sei Stati centro-americani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata – requisito questo che l'Unione europea privilegia proprio per la stipula di accordi di associazione con l'esterno.

Ricorda quindi come l'integrazione regionale dell'America centrale sia iniziata sin dal 1960 con la creazione del Mercato comune centroamericano, mentre nel 1991 nacque il Sistema di integrazione centroamericana con obiettivi non più solo economici ma anche politici. In questo contesto nel 2004 i rappresentanti europei e quelli centro-americani decisero, in occasione del Vertice tra la UE e l'America latina-Caraibi, di avviare i negoziati complessivi per la stipula di un accordo di associazione.

La relazione introduttiva al provvedimento rileva come, in ragione dell'elevata integrazione economica della regione centroamericana con il Messico, il nostro Paese, che proprio in Messico opera con numerose aziende, dovrebbe indirettamente beneficiare di più anche dai risultati dell'Accordo in esame – che comunque comporterà la liberalizzazione doganale nei confronti del 91 per cento delle

esportazioni centro-americane nel territorio dell'Unione, e per converso la liberalizzazione graduale dei dazi nei confronti del 69 per cento delle esportazioni europee di prodotti industriali in America centrale.

L'Accordo non rappresenta peraltro un assoluto esordio di relazioni commerciali e istituzionali qualificate dell'Unione europea con la regione centro-americana: va infatti ricordato l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione stipulato con gli stessi sei paesi il 15 dicembre 2003, che sulla scorta dell'articolo 353, comma 8 dell'Accordo attualmente in esame decadrà con la piena entrata in vigore di quest'ultimo.

La cooperazione in esso disegnata è volta al rafforzamento dell'integrazione regionale, alla prevenzione delle catastrofi naturali, al consolidamento dello Stato di diritto, e alla lotta al terrorismo e all'immigrazione illegale; in esso vengono inoltre istituzionalizzati i meccanismi del dialogo politico avviato nel quadro del processo di San José, che ha favorito la stabilizzazione della regione centroamericana.

L'Accordo non comprende la liberalizzazione degli scambi né contiene disposizioni riguardanti il commercio ma, tuttavia, crea le condizioni che potranno permettere alle parti di negoziare un accordo di associazione (incluso un accordo di libero scambio), dopo il completamento del Doha *round* e il raggiungimento di un livello adeguato di integrazione economica nella regione centroamericana.

L'Accordo in esame presenta un'ampiezza notevole, contando oltre al preambolo 363 articoli (oltre a 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale), raggruppati in cinque parti: la parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11, nei quali si definisce la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e di diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto,

inclusa la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, con un particolare sforzo contro la corruzione.

La parte seconda (articoli 12-23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale e (articolo 12) pone fra gli obiettivi di esso l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e la promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale e la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, in vista anche di iniziative congiunte di comune interesse nelle sedi internazionali appropriate.

La parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale, e comprende gli articoli 24-76.

In campo ambientale si enunciano i settori oggetto della cooperazione tra le Parti, tra i quali la lotta all'inquinamento, la prevenzione della riduzione dello strato di ozono atmosferico, il contrasto alla desertificazione e alla deforestazione, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, l'introduzione di incentivi e tecnologie compatibili con la tutela ambientale, la gestione delle calamità naturali (articolo 51), e oltre.

La cooperazione economica e commerciale comprenderà innumerevoli attività, tra le quali alcune investono le competenze della Commissione Agricoltura. Infatti, oltre all'assistenza tecnica in materia di politica della concorrenza e di dogane, come anche in materia di proprietà intellettuale e trasferimenti di *know how*, di scambi di servizi e commercio elettronico, di appalti pubblici, è prevista quella in materia di pesca e acquacoltura, di prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura biologica, di sicurezza alimentare e questioni fitosanitarie e di benessere degli animali, di commercio e sviluppo sostenibile, di cooperazione industriale, di energia e di fonti rinnovabili di essa, di industria estrattiva, di turismo, di trasporti aerei e

marittimi, di buone pratiche fiscali, di micro, piccole e medie imprese, di micro-credito.

La parte quarta dell'Accordo, di gran lunga la più estesa, è dedicata al commercio: l'articolo 77 riguarda l'istituzione, su cui che le Parti concordano, di una zona di libero scambio in conformità alle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), assumendone i relativi diritti e obblighi. Il successivo articolo 78 enuncia gli obiettivi commerciali dell'Accordo in esame, a partire dall'espansione degli scambi di merci tra le Parti mediante la riduzione o addirittura l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio.

Vi saranno infine meccanismi di risoluzione delle controversie equi ed efficaci. I numerosi altri articoli della parte quarta riguardano tra l'altro alcune questioni chiave, come le misure antidumping e compensative, da adottare conformemente alle regole dell'OMC; le misure di salvaguardia multilaterali e bilaterali, miranti ad impedire danni all'economia o all'assetto sociale delle Parti dell'Accordo in conseguenza dei processi di liberalizzazione degli scambi; l'individuazione e l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio, quali regolamenti specifici, norme e procedure di valutazione, ecc.; i servizi di telecomunicazione, finanziari e del trasporto marittimo internazionale; le indicazioni geografiche – di particolare interesse per il nostro Paese –, contemplate agli articoli 242-250; le procedure di ri-

soluzione delle controversie, con la possibilità per le Parti di chiedere la costituzione di un Collegio *ad hoc*.

Infine, la parte quinta (articoli 352-363) contiene le clausole finali dell'Accordo, che le Parti approvano conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne, quale presupposto necessario dell'entrata in vigore (articolo 353): anche prima di tale data, la parte quarta dell'Accordo può essere applicata a titolo provvisorio – in effetti la relazione tecnica comunica che tale applicazione provvisoria è iniziata dal 1° agosto 2013 per Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1° ottobre 2012 per El Salvador e Costa Rica e dal 1° dicembre 2013 per il Guatemala.

Massimiliano BERNINI (M5S) chiede di sapere se i meccanismi di risoluzione delle controversie equi ed efficaci non siano riconducibili al sistema ISDS (perché, in tal caso ritiene sarebbe difficile ipotizzare per essi una simile aggettivazione). Per quanto riguarda poi i prodotti agricoli scambiati, per i quali si parla di *commodity*, desidera conoscere se tali prodotti non si riferiscano a produzioni agricole nazionali, provocando ulteriori tensioni competitive, peggiorando la remuneratività degli operatori agricoli italiani.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Atto n. 236 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	221
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	223
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Atto n. 238 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	222
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 239 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento</i>)	222
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Atto n. 240 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Atto n. 236.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e con-*

clusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2015.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

Atto n. 238.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2015.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, preannuncia l'intenzione di formulare sullo schema di decreto una proposta di parere favorevole; tenuto conto tuttavia dalla richiesta formulata dai colleghi del M5S di posticipare l'espressione del parere, riterrebbe opportuno rinviare l'esame dell'atto ad una successiva seduta.

Michele BORDO, *presidente*, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).

Atto n. 239.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, in assenza dell'onorevole Giulietti, impegnato in qualità di relatore sul decreto-legge n. 185 del 2015 presso la V Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Atto n. 240.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Moscatt, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (Atto n. 236).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 236 recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013 sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

ricordato che lo schema è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114);

evidenziata la necessità di procedere quanto prima all'espressione del parere parlamentare al fine di consentire un rapido completamento dell'*iter* di recepimento della direttiva 2013/51/Euratom, il cui termine è scaduto il 28 novembre 2015;

richiamati i criteri direttivi specifici di delega, di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2014;

ricordato che – nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque – le disposizioni di delega prevedono un obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, nonché sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute, connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;

rilevato che la direttiva 2013/51/Euratom riconosce agli Stati membri la

facoltà di prevedere esenzioni per acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengano che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute della popolazione interessata, nonché per le acque destinate al consumo umano e provenienti da singole fonti che erogino in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che riforniscano un'utenza inferiore a cinquanta persone, prevedendo che la popolazione interessata deve essere debitamente informata e, in caso di pericolo potenziale, ricevere tempestivamente i consigli appropriati (articolo 3);

osservato che, per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo, l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo prevede espressamente obblighi di informazione alle popolazioni interessate, e pertanto appare conforme alla disciplina europea;

rilevato, tuttavia, che lo schema di decreto non dispone in merito al diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute, connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive, come invece previsto dalle disposizioni di delega e che l'introduzione di tale ulteriore obbligo appare coerente con la facoltà attribuita agli Stati membri dalla direttiva 2013/51/Euratom di adottare o mantenere misure di protezione più rigorose, fatta salva la libera circolazione delle merci nel mercato interno (*Considerando* n. 6),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alle tipologie di acque non sottoposte a controllo, di cui all'arti-

colo 3 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni prevedendo il diritto delle popolazioni interessate ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225

Martedì 12 gennaio 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.50.

Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi il seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi.

Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo*, risponde ai quesiti posti in occasione della precedente audizione del 4 novembre 2015.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore Francesco Lo Voi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.10 alle 20.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (*Svolgimento e conclusione*) 226

ATTI DEL GOVERNO:

Schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Atto n. 247 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 227

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 231

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativo*) 238

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Comunica che sono presenti in qualità di componenti dell'Osservatorio, la Presidente dell'Istituto degli Innocenti, Alessandra Maggi, che è accompagnata dalla responsabile del Servizio di ricerca dell'Istituto, Donata Bianchi e, per Save the Children, Arianna Saulini.

Ricorda poi che l'Osservatorio è l'organo che ha predisposto il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva su cui la Commissione al termine dell'audizione esprimerà il parere.

Alessandra MAGGI, *Presidente dell'Istituto degli Innocenti*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Arianna SAULINI, *responsabile monitoraggio ed advocacy di Save the Children e coordinatrice del gruppo CRC Italia*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare le rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

Atto n. 247.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di Piano all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 16 dicembre 2015.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare la relatrice Vanna Iori per l'impegno profuso nella predisposizione della relazione introduttiva e della proposta di parere in cui ha tenuto conto dei suggerimenti espressi dai colleghi, stigmatizza i tempi ristretti con cui la Commissione ha dovuto esaminare il provvedimento in esame che, pur essendo stato approvato in via preliminare dall'Osservatorio nazionale il 28 luglio 2015, è stato trasmesso al Parlamento e assegnato alla Commissione il 19 novembre scorso, facendo scattare proprio a ridosso della

sospensione dei lavoratori parlamentari per la pausa natalizia il termine di 60 giorni previsto dalla legge per esprimere il parere, fissato al 18 gennaio prossimo. Avrebbe infatti preferito un dibattito più approfondito sullo schema di Piano in esame.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di Piano in esame (*vedi allegato 1*), che tiene conto dei suggerimenti espressi dai componenti la Commissione nel dibattito.

Rosetta Enza BLUNDO (M5S), *relatrice*, preannuncia di aver predisposto, a nome del proprio gruppo una proposta di parere alternativo a quello illustrato dalla deputata Iori.

Prima di illustrare la proposta di parere, esprime apprezzamento sul piano metodologico per il percorso virtuoso seguito nella predisposizione dello schema del IV Piano di azione, che ha visto il coinvolgimento sia dei soggetti istituzionali competenti in materia di infanzia, sia del mondo dell'associazionismo e del mondo accademico. Pur condividendo gli obiettivi generali e specifici contenuti nel provvedimento, stigmatizza l'assenza dello stanziamento delle risorse necessarie a perseguirli.

Passa quindi ad illustrare la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, interviene per dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, apprezzando e condividendo l'analisi dell'Osservatorio sul contesto di riferimento, benché condotta su dati in parte superati. Rileva poi che la tendenza di fondo della società italiana è caratterizzata dal costante declino della natalità, e le singole criticità sono evidenziate da cifre eloquenti. Le priorità individuate nel Piano (contrasto alla povertà dei bambini e delle famiglie, servizi socio-educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico, strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale) cor-

rispondono ad esigenze reali. Le proposte formulate sono condivisibili, articolate per schede operative e fornite di stime sui costi.

Tuttavia la clausola di invarianza finanziaria, recata nel Piano, demanda ogni vera scelta alle decisioni di finanza pubblica, facendo sì che il provvedimento in esame si possa considerare una mera dichiarazione di intenti. Considerata tuttavia la natura programmatica del Piano, tale circostanza non determina un eccessivo stupore.

Ritiene però che la Commissione non possa accontentarsi di integrare qua e là il pregevole lavoro dei tecnici, ma debba approfondire le debolezze del sistema, peraltro ben note e « fotografate » nel Piano stesso, e indicare possibili soluzioni.

Ringrazia quindi la relatrice per aver recepito nella sua proposta di parere l'invito al Governo ad impegnarsi per approvare finalmente i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), come premessa per una stabile allocazione di risorse destinate alle politiche giovanili che, a quel punto, diventerebbero strutturali e renderebbero i LEP effettivamente esigibili.

Occorre cioè superare la logica nella quale si sono mossi finora tutti i governi, compreso quello in carica: dare perché si percepisce un'emergenza, e magari un'opportunità elettorale, invece di prevenire l'emergenza, investendo stabilmente sulle giovani generazioni. Ricorda poi – come risulta da un recente studio dell'Autorità Garante – che nel 2014, la spesa diretta per l'infanzia e l'adolescenza è stata pari allo 0,7 per cento del bilancio, cioè lo 0,2 per cento del Pil: 398 euro l'anno per ogni bambino o ragazzo.

L'altro tema sul quale ha ritenuto di chiedere un'integrazione del parere è quello della *governance*. Lo studio già citato, pubblicato il 17 dicembre scorso, contiene peraltro anche una mappatura delle istituzioni centrali competenti in materia di infanzia e adolescenza: il Garante ne ha contate 239. È un sistema molto frammentato – di cui fanno parte la Commissione, un'autorità indipendente, 7 ministeri, 5 dipartimenti e 9 direzioni

generali – in pratica privo di collegamenti a livello apicale e per di più inserito, dopo la riforma del 2001, in un ordinamento costituzionale di ispirazione federalista, che assegna competenze diverse a livelli istituzionali diversi.

Neanche il Piano nazionale, per quanto ben scritto, può sperare di riassumere e presentare in un quadro unitario tutte le iniziative della pubblica amministrazione. Auspica quindi un intervento di riordino. Nell'attesa, il Governo potrebbe affidare ad una figura politica (sottosegretario, viceministro, ministro) il compito di coordinare e di ricondurre ad obiettivi ben definiti l'azione del maggior numero possibile di istituzioni, enti, osservatori e comitati con competenze sull'infanzia e sull'adolescenza. In alternativa sarà difficile contrastare la tendenza alla dispersione, di energie e di risorse.

Ritiene infine che la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza non siano argomenti sui quali è opportuno alimentare divisioni che non siano fondate nel merito.

Donella MATTESINI (PD), nel ringraziare la relatrice Iori per l'approfondito lavoro svolto e per il recepimento nella proposta di parere dei suggerimenti emersi nel dibattito, dichiara il voto favorevole del suo gruppo. Esprime apprezzamento sia sul metodo seguito, sia sui contenuti del provvedimento in esame. Sotto il profilo metodologico sottolinea come il Piano sia stato predisposto con il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti in materia di infanzia e adolescenza (ministeri/regioni/enti locali/associazioni). Sotto il profilo contenutistico fa presente che l'approccio del Piano è di tipo multidimensionale e da una visione di insieme di tutte le problematiche concernenti il settore. Si tiene conto infatti di molte delle questioni in divenire e della necessità di integrare tutti i soggetti-istituzionali e non – coinvolti nell'ambito di una *governance* unitaria.

Condivide la necessità di una programmazione unitaria nella materia in esame, auspicando il riordino delle competenze in materia di infanzia attualmente diffuse tra molti soggetti istituzionali, individuando

un luogo di programmazione e di confronto tra gli stessi e ritenendo insufficiente la mera designazione di un unico responsabile a livello governativo. Pur nella consapevolezza che si tratta di un piano di tipo programmatico, fa presente che in esso sono indicate le risorse ritenute necessarie per la sua attuazione, rilevando altresì come in tema di risorse sia necessario tenere conto di quelle attualmente investite nei vari settori (giustizia, sanità, servizi educativi e scolastici) per comprendere le somme complessivamente già impiegate. Infine, apprezza in particolare l'obiettivo dell'inclusione sociale, della lotta alla povertà e del rilievo dato nel parere alla questione della salute mentale. Non ritiene utile in materia di infanzia distinzioni meramente politiche.

Nunzia CATALFO (M5S), pur apprezzando l'obiettivo dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) contenuto nella proposta di parere della relatrice, stigmatizza l'assenza di risorse per l'attuazione del Piano stesso. Come componente della Commissione lavoro del Senato, fa presente che vi sono tre proposte di legge all'esame, una del suo Movimento, una di SEL ed una del PD, recanti tutte misure di sostegno alla povertà delle famiglie, di cui auspica la rapida approvazione. Cita al riguardo un recente rapporto dell'ISTAT sulla povertà, in cui si specifica che in Italia ci sono circa 750 mila famiglie con figli minori in condizioni di povertà e 250 mila famiglie circa mono-genitoriali con figli minori. Per quanto attiene alle risorse stanziare nel disegno di legge di stabilità per il 2016, pari a circa 380 mln di euro per l'anno in corso, e a 1 mld di euro per il 2017, fa presente che esse non sono sufficienti per supportare l'attuazione degli obiettivi recati nel Piano in esame e per dare risposte concrete ai minori in stato di povertà, pari a circa 1 milione e 400 mila. La sua parte politica ritiene che il problema povertà vada affrontato globalmente per tutte le famiglie. Sempre in tema di risorse non condivide le modalità di attivazione del fondo contenuto nella legge di stabilità per il contrasto alla povertà educativa, rite-

nendo che tutti i bimbi debbano poter accedere alle medesime prestazioni. Dichiarò infine il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Antimo CESARO (SCPI), ringrazia preliminarmente la deputata Iori, relatrice sul provvedimento in esame, e dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni. Lo schema di Piano in esame è stato predisposto coinvolgendo tutti i soggetti impegnati nel settore dell'infanzia e tenendo conto altresì del documento conclusivo sulla povertà e il disagio minorile approvato dalla Commissione nel dicembre 2014.

Apprezza il combinato obiettivo della lotta contro la povertà minorile in senso stretto e contro quella educativa contenuto sia nella legge di stabilità per il 2016, sia nel provvedimento in esame. Condivide la necessità di armonizzazione delle risorse nell'ambito di un approccio multidimensionale, come sottolineato dalla collega Mattesini e come altresì rilevato dalla Presidente dell'Istituto degli Innocenti poc'anzi audita. Avrebbe apprezzato lo stanziamento di ulteriori risorse per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano. Ritiene necessaria una *governance* unitaria della materia, sottolineando la necessità di garantire condizioni di eguaglianza a livello nazionale. Provenendo da una regione del Sud ha ben presente il *gap* esistente con quelle del Nord. Auspica il rafforzamento del sistema educativo, che ritiene fondamentale per abbattere il disagio sociale e le barriere culturali, nella speranza che vengano garantiti servizi uniformi su tutto il territorio nazionale, incrementando le buone pratiche esistenti e limitando i finanziamenti « a pioggia ». Apprezza le osservazioni contenute nella proposta di parere relative sia alla trasformazione in atto dei legami familiari, sia alle nuove forme di violenza, come il cyberbullismo, la pedofilia e la pedopornografia, che vanno combattute anche attraverso opportuni investimenti nelle politiche culturali.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), dichiara il proprio voto di astensione, considerando lo schema di Piano in esame un elenco di buone intenzioni, privo dello stanziamento delle risorse necessarie. Si sofferma poi sull'osservazione contenuta nella proposta di parere relativa all'acquisizione della cittadinanza per i minorenni provenienti da contesti migratori che ripropone quanto previsto nella proposta di legge approvata alla Camera, sulla quale ha espresso a suo tempo il proprio voto contrario. Si sofferma altresì su quanto previsto nel Piano in merito all'integrazione scolastica di bambini e ragazzi provenienti da contesti migratori, Rom, Sinti e Caminanti, che prevede deroghe all'attuale normativa *standard* prevista per i ragazzi italiani e che appare discriminatoria nei confronti di questi ultimi.

Eleonora BECHIS (Misto-Alternativa Libera-Possibile), dichiara la propria astensione sulla proposta di parere in

esame, richiamandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Catalfo in materia di scarsità delle risorse economiche e non ritenendo possibile una seria programmazione in materia di infanzia e adolescenza con dati risalenti all'anno 2013.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, Vanna Iori (*vedi allegato 1*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che la proposta di parere della senatrice Blundo deve intendersi conseguentemente preclusa.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Atto n. 247.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:

esaminato lo schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

rilevato che il suddetto schema per il biennio 2016-2017 predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed approvato preliminarmente dal suddetto organismo nella seduta del 28 luglio 2015 alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stato presentato dal Governo alle Camere il 19 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 e su di esso la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 18 gennaio 2016;

premesso che l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, attribuisce alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (comma 1), nonché il potere di formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurare la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge

27 maggio 1991, n. 176; al fine di assicurare la piena implementazione dei diritti dei minori (comma 5);

considerato che l'ultimo Piano di azione (III) era relativo al biennio 2010-2011, ed è stato esaminato dalla Commissione nell'ottobre del 2010 (XVI legislatura) e che pertanto, si registra un ritardo nell'adozione di tale strumento programmatico e di indirizzo, fondamentale per un efficace controllo dei progressi raggiunti e della verifica dell'impatto delle politiche adottate in favore dei minori. Tale ritardo è da attribuirsi anche alla tardiva ricostituzione dell'Osservatorio, organo preposto all'adozione del Piano stesso, avvenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 giugno 2014;

sottolineato che il Piano è il risultato di un lavoro coordinato tra i 50 componenti tutti soggetti rappresentanti di realtà che si occupano dell'infanzia e, punto qualificante, comprendente gli studiosi ma anche gli Enti che concretamente conoscono e gestiscono i servizi (Ministeri, Regioni, Enti locali, esperti, garanti, studiosi); questi esperti hanno elaborato la stesura che costituisce la base istituzionale per fornire un contributo competente e articolato alla definizione dell'azione del Governo nell'ambito delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza;

premesso inoltre che il Piano è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni derivanti dalle osservazioni conclusive all'Italia da parte del Comitato ONU sui diritti del fanciullo – oltre al monitoraggio

del 7° e 8° report della *Convention on the Rights of Child* (CRC) – degli esiti della IV Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, tenutasi a Bari il 27 e il 28 marzo 2014, nonché delle raccomandazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile, approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2014 ed, infine, del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015 – 2017;

apprezzando, sul piano metodologico, il principale aspetto innovativo del IV Piano di azione dato dai principi di coordinamento, consultazione, co-progettazione, corresponsabilità, e monitoraggio coniugati con l'integrazione tra Amministrazione centrale, Regioni ed Enti locali, sia a livello politico sia tecnico, attuata anche attraverso la costituzione di un coordinamento tecnico scientifico composto da membri dell'Osservatorio rappresentanti le Regioni, l'ANCI e le realtà del mondo associativo e accademico;

valutando altresì positivamente la scelta – per ottimizzare i lavori e le competenze – da parte dei componenti dell'Osservatorio di suddividersi in quattro gruppi di lavoro, ciascuno riferito alle priorità tematiche ritenute prioritarie nel contesto del quadro socio-economico attuale del Paese: contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie; servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico; strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale; sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza, sviluppate individuando interventi e azioni di tipo legislativo, amministrativo e/o programmatico, nonché di natura operativa da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome, e, ove possibile, Enti locali e realtà del terzo settore;

considerato che per ogni area tematica, ed anche per le aree trasversali, sono state elaborate schede sintetiche, puntuali e di grande chiarezza comunicativa, in

ciascuna delle quali sono individuati obiettivi generali che si articolano in obiettivi specifici, azioni e interventi necessari per raggiungerli, indicando anche i soggetti coinvolti (promotori, collaboratori e destinatari), la tipologia degli interventi e, quasi sempre, anche le risorse necessarie;

sottolineato inoltre che parte integrante del processo attuativo del Piano d'azione sono il suo monitoraggio e la verifica finale, azioni che vedono coinvolto nuovamente tutto l'Osservatorio nazionale nella valutazione dei risultati raggiunti e degli interventi effettuati a livello nazionale, regionale e locale, relativamente alle necessità segnalate nel Piano di azione; e che nel Piano sono pertanto riportate le rilevazioni quantitative e qualitative dei dati che forniscono indicazioni utili per l'analisi delle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, l'identificazione di esperienze significative e aree di maggiore criticità in relazione alla diversa tipologia delle azioni individuate ed, infine, il supporto alle attività decisionali, anche attraverso la verifica del grado di partecipazione di soggetti terzi, quali associazioni di volontariato, terzo settore e società civile;

sottolineando che le premesse metodologiche e l'individuazione dei contenuti sono strettamente collegati al contesto socio-economico di riferimento, poiché il IV Piano di azione si inserisce in un momento storico caratterizzato da eventi recessivi che, nel corso dell'ultimo quinquennio, hanno visto intensificarsi le fragilità e le vulnerabilità sociali, economiche, educative, relazionali, rendendo più difficile offrire servizi all'infanzia e alle famiglie, a fronte di un aumento della domanda e che pertanto le due finalità predominanti individuate nella stesura del Piano sono state: la prevenzione e il contrasto del disagio;

considerato inoltre che nella legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) sono state previste voci specifiche di investimento sulla povertà minorile e sulla povertà educativa, nonché per le situazioni di degrado e marginalità

minorile, e che risulta particolarmente apprezzabile, al fine della realizzazione degli obiettivi strategici nelle politiche per l'infanzia, che il IV Piano rilevi per ogni linea di azione e proposta operativa, una precisa indicazione dei costi;

considerato ancora positivamente che, trasversalmente, nei vari gruppi tematici, sono state approfondite la questione della *governance* complessiva-nazionale delle risorse e i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), a fronte di una frammentarietà delle politiche per l'infanzia in una molteplicità di settori e servizi, indicando la necessità di una *governance* unitaria che coordini e raccolga progetti, buone pratiche, esiti di monitoraggio, erogazione di risorse, garantendo in tutto il territorio nazionale condizioni per l'uguaglianza di accesso ai servizi e alle risorse, attraverso una pianificazione integrata fra il sistema sociale e sanitario, della giustizia minorile, della scuola e del sostegno al reddito, al fine di porre in essere interventi in grado di rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie, anche attraverso l'adozione di modelli di *welfare* generativo;

sottolineata l'importanza che le risorse trasferite per le politiche territoriali educative siano coordinate dagli Enti locali affinché risultino efficaci, trasversali e sostenibili con continuità; ed apprezzata l'esigenza di rigore e tempestività nella programmazione degli interventi, in un contesto di risorse scarse, prevedendo che le Regioni e gli Enti locali predispongano, ogni anno, una relazione sull'utilizzazione dei finanziamenti destinati all'infanzia e all'adolescenza provenienti da fondi statali o regionali in un sistema di *governance* locale;

valutando altresì positivamente la grande importanza attribuita infine all'integrazione formativa tra operatori sociali, sanitari ed educativi, anche nella prospettiva di percorsi di interazione e collaborazione tra servizi pubblici e Terzo settore,

con particolare riferimento alla cooperazione sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni relative alle quattro priorità tematiche individuate:

1. Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie:

a) prendendo atto che le priorità da perseguire per il contrasto alla povertà delle persone di minore età è obiettivo strategico fondamentale del Piano, si rileva che il crescente fenomeno della povertà minorile e dell'esclusione sociale, relativamente al quale i bambini e gli adolescenti sono più vulnerabili, impone una riflessione e un'azione di Governo che ponga l'accento sulla multidimensionalità, anche sulla base della raccomandazione della Commissione UE *Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale* (2013/112/UE) e della strategia Europa 2020;

b) si rileva l'opportunità di contrastare efficacemente anche la povertà assoluta – obiettivo prioritario del Piano – che non può prescindere dal rafforzamento del sistema educativo per il contrasto del disagio sociale, dal miglioramento della reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minori svantaggiati, dalla partecipazione di tutti i minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali, per ridurre le disuguaglianze sin dalla più tenera età, investendo nei servizi di educazione e accoglienza per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità, per un accompagnamento all'inclusione attiva del nucleo familiare con presa in carico globale delle fragilità familiari;

c) si esprime altresì l'esigenza di rafforzare il sistema educativo come contrasto al disagio sociale che è indicato tra l'altro tra gli obiettivi prioritari per combattere le molteplici e diverse forme di povertà; pertanto la scuola può contra-

stare l'abbandono precoce degli studi, che colpisce l'Italia molto più di altri paesi UE, offrendo sostegno materiale attraverso le mense e la somministrazione di pasti adeguati; la mensa assume rilievo fondamentale in contesti territoriali fortemente deprivati economicamente e socialmente, contrastando la povertà alimentare degli alunni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione e in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; inoltre la permanenza per parte della giornata in ambienti più salubri di quelli in cui spesso i bambini svantaggiati vivono, la possibilità di socializzazione, la fruizione di eventuali servizi di assistenza e sostegno degli enti locali o delle ASL; il Piano incoraggia infatti una scuola aperta al territorio, che sia luogo di riferimento per l'aggregazione sociale, luogo di scambio tra studenti, realtà associative e famiglie soprattutto per lo sviluppo delle competenze, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale;

d) considerato altresì che oltre all'alimentazione sono indicati interventi precoci di promozione della salute e prevenzione dei principali rischi legati all'indigenza e che il Piano assume la necessità di strategie che delineino nuove alleanze per promuovere lo sviluppo umano, la sostenibilità e l'equità, e migliorare la salute, ciò richiede l'integrazione tra i servizi per privilegiare le azioni di sostegno alla genitorialità, la preparazione al ruolo genitoriale, l'assistenza *post partum*, l'orientamento delle neomamme. Si sottolinea quindi l'esigenza che la prevenzione tenda sempre di più al superamento delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi, adottando strategie operative integrate e trasversali tra sistemi sanitario, sociale, educativo, ambientale, urbanistico, tenendo conto dei determinanti primari della salute (psicosociali, biologici, ambientali), nonché della precocità degli interventi nella vita dei bambini;

e) considerato poi che la dimensione economica da sola non basta a rendere ragione del fenomeno della povertà – sono molti i bambini e gli adole-

scenti che non hanno la possibilità di crescere attraverso lo sport, il contatto con la bellezza e la cultura – si sottolinea l'importanza della partecipazione ad attività culturali quali visite a musei e siti archeologici, o a concerti e a spettacoli teatrali o altre opportunità educative al di fuori della scuola; così come la valorizzazione dell'educazione motoria e dell'attività sportiva, la promozione della lettura, garantendo altresì ai « nativi digitali » la fruizione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

2. Servizi socio-educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico:

a) considerato che i servizi socio-educativi vanno sempre più affermandosi come un investimento sulla possibilità del Paese di tornare a crescere e di pensare al futuro; considerato che l'Unione europea ha prodotto numerosi documenti in tal senso e il Comitato Onu ha raccomandato all'Italia di porre speciale attenzione per garantire il diritto di tutti i bambini ad un pieno sviluppo del proprio potenziale e per assicurare ad ognuno di essi il miglior inizio possibile; si auspica che la recente riforma scolastica realizzi un cambio di passo nella cultura dei servizi educativi per l'infanzia con la definizione di elevati *standard* di qualità educativa e gestionale omogenei in tutto il Paese;

b) sottolineando che il Piano fornisce indicazioni per contribuire alle strategie per la prevenzione dell'abbandono scolastico tramite l'indicazione di affrontare in maniera « sinergica » il problema della dispersione e dell'integrazione scolastiche, attuate attraverso la condivisione di livelli essenziali, omogenei e di qualità a livello nazionale sulla fascia 0-3 anni, nel rispetto delle competenze regionali; si esprime la necessità dell'omogenizzazione del titolo di studio per l'accesso alla professione di educatrice/educatore, individuando adeguati percorsi di livello universitario, ed armonizzando i percorsi di studio per l'accesso alla professione di insegnante della scuola, all'interno del sistema 0-6;

3. Strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale:

a) considerato che il Piano è elaborato in sintonia con i principi della « Via italiana alla scuola interculturale » e con le indicazioni dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale istituito dal MIUR, al fine di costruire una società « integrata » ed « inclusiva », si rileva l'esigenza di porre maggiore attenzione alla necessità di una visione positiva della diversità nella quale differenti competenze culturali o linguistiche, siano vissute come un arricchimento o un'opportunità nella scuola e nella società;

b) considerato interessante l'obiettivo di qualificare l'offerta educativa 0-18 per la valorizzazione delle differenze e delle diverse culture, poiché sviluppare la cultura del valore delle differenze, contrastare stereotipi e discriminazioni basate sulle diversità di genere, cultura, abilità e orientamento sessuale si coniuga con l'obiettivo specifico di promuovere un adeguato equilibrio tra sapere scientifico e sapere umanistico, al fine di concorrere alla formazione umana integrale; si segnala anche l'importanza di attivare adeguate risorse per l'educazione alla vita emotiva e all'affettività;

c) riguardo all'acquisizione della cittadinanza per minorenni provenienti da contesti migratori, si valuti l'opportunità di una scelta di equilibrio tra nascita, anni di residenza e percorsi scolastici, così come previsto nella proposta di legge approvata alla Camera; il Piano di azione pone al centro dell'azione politica e programmatica anche l'accoglienza dei minorenni non accompagnati (MNA), da affrontare con un approccio che non sia puramente emergenziale, ma prevedendo percorsi finalizzati all'inclusione nel tessuto sociale attraverso istruzione e formazione;

d) considerato poi che altro tema affrontato dal Piano riguarda il miglioramento delle strategie e degli interventi per favorire una migliore inclusione dei mi-

norenni italiani e stranieri con disabilità e bisogni educativi speciali (BES), tema che porta in primo piano la necessità di riuscire ad ottenere delle risposte omogenee in tutto il territorio nazionale;

e) rilevato che il Piano di azione prende in esame anche il tema della devianza minorile e dei minorenni che si trovano nel circuito penale minorile, ponendo la necessità di migliorare le strategie di integrazione, rendendo migliore il funzionamento dei servizi sociali degli Enti territoriali; e ritenuta di particolare interesse la proposta di attuare le misure in area penale esterna per i minorenni stranieri senza un contesto familiare che lo agevoli; per rafforzare strategie di inclusione sociale a favore dei minorenni e giovani adulti italiani, stranieri e Rom, Sinti, Camminanti (RSC) nel circuito penale, occorre implementare i percorsi di prevenzione e di inclusione sociale, educativi e d'inserimento lavorativo;

4. Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza:

a) si rileva l'opportunità di un maggiore sostegno alla genitorialità che appare quanto mai urgente a causa delle rilevanti trasformazioni della famiglia e della società e dell'aumento delle conoscenze sull'impatto della genitorialità (in senso positivo o negativo), sullo sviluppo dei bambini, e dei loro comportamenti a livello sociale; in tal senso l'indicazione del Piano è di privilegiare due macroaree: il sostegno alla genitorialità e il sistema dell'accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine;

b) sostenere la genitorialità implica alcune azioni che appaiono prioritarie ed urgenti: interventi e servizi di cura e sostegno alla quotidianità e di promozione delle competenze genitoriali, per riconoscere e implementare le risorse, accogliere e prevenire le fragilità; riorganizzare/implementare il sistema locale dei servizi di prossimità e degli interventi di sostegno per garantire risorse uniformi, stabili e

complementari a tutte le famiglie secondo il principio delle pari opportunità, garantire il diritto alla cura delle vittime di abuso e maltrattamento tramite « esperienze riparative » e interventi di psicoterapia da assicurare anche oltre la fase d'emergenza; favorire il recupero delle relazioni familiari disfunzionali tramite la valutazione e cura dei genitori maltrattanti; organizzare l'accompagnamento giudiziario delle vittime, sia in ambito civile che penale, garantendo un ascolto empatico e attento ai bisogni soggettivi; promuovere la piena attuazione dei diritti del minore in stato di potenziale di abbandono, in tema di adozione nazionale ed internazionale; rafforzare percorsi di accompagnamento e di sostegno appropriati e integrati nell'ambito dell'iter adottivo; sostenere la diffusione e la valorizzazione delle linee di indirizzo per l'affidamento familiare;

c) si rileva inoltre che occorre riordinare e qualificare il sistema di accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, creando un sistema stabile di monitoraggio di quelli collocati in comunità di accoglienza e riordinando le tipologie delle comunità di accoglienza che li accolgono e individuando requisiti uniformi a livello nazionale; da ciò discende l'opportunità di rendere strutturali e continuative sull'intero territorio nazionale le azioni e i programmi già sperimentati con esito positivo in alcuni ambiti al fine di prevenire gli allontanamenti impropri e garantire condizioni di benessere familiare-relazionale; l'attivazione e cura degli interventi di prevenzione e promozione della salute dovrà inoltre accompagnarsi all'attivazione di livelli integrati e complementari tra Ente pubblico (servizio sociale, consultori familiari, istituzioni scolastiche, servizi socio-educativi, centri per le famiglie, strutture sanitarie, servizi e sportelli informativi, cooperazione sociale ed altri) e soggetti della società civile presenti nelle diverse comunità territoriali;

d) si sottolinea l'opportunità che gli obiettivi di sostegno familiare siano garan-

tati dal potenziamento e dalla riqualificazione della rete dei consultori familiari e promuovendo funzioni ed esperienze dei centri per le famiglie; in tal senso sono indispensabili azioni di sistema nei contesti territoriali tra soggetti istituzionali e non (Enti locali, ASL, istituzione scolastica, medicina e pediatria di base, cooperazione sociale, volontariato, reti e aggregazioni di cittadini) per costruire un sistema di corresponsabilità che promuova le competenze genitoriali anche in situazioni di vulnerabilità;

e) considerata poi la particolare importanza attribuita alle forme di maltrattamento legate ai nuovi media (cyberbullismo, pedopornografia e pedofilia online eccetera) si ritiene che ciò imponga una presa in carico integrata che coinvolga figli e genitori su più livelli (psicologico, educativo, sociale), consentendo un recupero della famiglia e limitando la necessità di interventi come adozione o affidamento;

f) nell'ambito delle strategie dell'integrazione e dell'accoglienza, si sottolinea l'importanza di implementare le iniziative concernenti la lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale dei minorenni; in tale contesto si ricorda che l'Italia finanzia e realizza, direttamente o attraverso le Organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative, interventi mirati alla prevenzione e alla lotta al traffico di bambini, bambine e adolescenti a rischio di abuso e sfruttamento, anche attraverso il turismo sessuale, volti a contrastare il loro utilizzo nei conflitti armati e a combattere tutte le forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile (in particolare quelle definite dalla Convenzione ILO n. 182 e dalla relativa Raccomandazione n. 190 quali nuove forme di schiavitù); oltre a ciò si segnala l'urgenza della vigilanza e della prevenzione nei confronti delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni precoci; nonché la lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile;

e con le ulteriori seguenti osservazioni:

si ritiene utile, in considerazione delle criticità che negli ultimi tempi ven-

gono riportate da chi opera nei servizi, segnalare le aree di lavoro su cui sarebbe opportuno proseguire con gli approfondimenti da parte dell'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza:

a) genitorialità e sostegno alle diverse situazioni di criticità genitoriale (dall'insicurezza educativa, alle nuove forme di genitori separati, single, omogenitorialità eccetera);

b) rapporto della famiglia con la scuola e collaborazione educativa con altre famiglie, stante la crescente solitudine educativa, cercando di ridisegnare il crocevia educativo tra famiglie e comunità territoriali;

c) attivazione e implementazione dell'azione di monitoraggio per qualificare l'evolversi dei progetti per cui sono stati indicati obiettivi specifici e per i quali la legge di stabilità per il 2016 ha investito risorse;

d) un impegno strutturato per la definizione dei LEP come premessa per un finanziamento stabile, della spesa per i bambini e gli adolescenti, rafforzando anche la vigilanza sulla concreta traduzione operativa delle azioni indicate, con particolare riferimento alla necessità di riordino tramite una *governance* unitaria per superare la frammentazione nei servizi all'infanzia, attualmente facenti capo a diversi ambiti: salute, economia, sociale,

scuola, sport ed altri; (ciascuno operante in modo autonomo e generalmente senza coordinarsi con gli altri settori);

e) si rileva l'opportunità di rivolgere particolarmente attenzione al versante che riguarda la giustizia e i minori coinvolti nei circuiti processuali o penitenziari, sia come vittime sia come autori di reati;

f) sul versante della salute, intesa in senso vasto, si ritiene opportuno un maggiore approfondimento delle aree della corretta alimentazione (la lotta all'obesità e ai disturbi del comportamento alimentare), della prevenzione degli incidenti domestici, soprattutto nei contesti familiari di origine straniera, della salute mentale, delle diverse forme di dipendenza (alcol e sostanze);

g) in merito alla prevenzione delle diverse forme di disagio sociale, educativo, relazionale, si segnala infine l'esigenza dell'educazione alla sessualità e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, oltre che dell'educazione alla vita emotiva e all'affettività;

h) in attesa di un indispensabile intervento di riordino della *governance*, si ritiene necessaria la nomina nell'esecutivo di un « referente politico » per l'infanzia che coordini l'azione del maggior numero possibile di istituzioni centrali con competenze in materia.

ALLEGATO 2

Schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Atto n. 247.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO**

La Commissione,

esaminato lo schema del IV Piano biennale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (cosiddetto Piano Nazionale per l'Infanzia) ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

premesso che:

il Piano Nazionale per l'Infanzia è uno strumento programmatico e di indirizzo col quale l'Italia si impegna a dare attuazione ai principi e diritti contenuti della Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989. Più precisamente l'articolo 4 della Convenzione, ratificata dal nostro Parlamento con legge n. 176 del 27 maggio 1991, prevede che il nostro Paese, come tutti gli altri Stati firmatari, adotti sul piano legislativo e amministrativo, tutte le iniziative utili a garantire concretamente i diritti sanciti nella Convenzione e negli annessi protocolli;

lo schema del IV Piano Nazionale per l'Infanzia è stato predisposto dal Governo con gravissimo ritardo, in piena continuità con quanto già avvenuto in passato, nonostante la legge n. 451 del 1997 ne disponga l'adozione con cadenza biennale. L'ultimo Piano Nazionale per l'Infanzia è stato, infatti, approvato il 21 gennaio 2011 e, aspetto ancor più grave, dal 1997, anno della sua previsione, ad oggi sono stati adottati solo quattro Piani nazionali per l'Infanzia. Questi continui ritardi testimoniano la scarsa attenzione dei governi di centrodestra e di centrosi-

nistra degli ultimi anni nella promozione di un'efficace tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e la totale assenza di qualsivoglia minimo coordinamento e programmazione negli interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà;

la lentezza che ha caratterizzato la definizione, da parte del Governo, dello schema in oggetto, appare ancor più ingiustificata alla luce delle continue sollecitazioni fatte in questi anni dalle varie associazioni impegnate per la difesa dei diritti dei minori sul territorio nazionale. In particolare, il gruppo CRC all'interno del 8° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza in Italia 2014-2015, ha invitato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad approvare il prima possibile il IV Piano Nazionale per l'Infanzia;

anche la Corte di Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo è, in questi anni, più volte intervenuta, più recentemente con la sentenza del 13 ottobre 2015, (QUARTA SEZIONE CAUSA S.H. c. ITALIA (Ricorso n. 52557/14), sanzionando l'Italia per non riuscire a salvaguardare il legame familiare tra minore e famiglia di origine, sottolineando che le autorità interne avessero tagliato ogni legame della famiglia con i figli mentre la Corte ha accertato che vi potevano essere adottate altre misure volte a salvaguardare il legame familiare. Pertanto, essa ha ritenuto, come in altre occasioni, che le autorità interne si siano sottratte al loro obbligo positivo di fare ogni sforzo necessario per salvaguardare il

legame genitori-figli, inerente all'articolo 8 della Convenzione, che recita: «1.; Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. La Corte rammenta che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250; Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; Pontes c. Portogallo, sopra citata, § 75. Il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti dall'articolo 8 non si presta a una definizione precisa, ma i principi applicabili sono comunque comparabili. In particolare, in entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra i vari interessi coesistenti, tenendo conto tuttavia che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante.

La Corte esige che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, ossia solo nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (Clemeno e altri c. Italia, n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008), o quando siano giustificate da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore del minore (si vedano Johansen, sopra citata, § 84; P., C. e S. c. Regno Unito, n. 56547/00, § 118, CEDU 2002 VI).

Spetta a ciascuno Stato contraente dotarsi di strumenti giuridici adeguati e

sufficienti per assicurare il rispetto degli obblighi positivi ad esso imposti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

A tale riguardo, e per quanto attiene all'obbligo per lo Stato di decretare misure positive, la Corte afferma costantemente che l'articolo 8 implica il diritto per un genitore di ottenere misure idonee a riunirlo al figlio e l'obbligo per le autorità nazionali di adottarle (si vedano, ad esempio, Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, § 71, serie A n. 156, e Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, § 91, serie A n. 226-A; P.F. c. Polonia, n. 2210/12, § 55, 16 settembre 2014). In questo tipo di cause, l'adeguatezza di una misura si valuta a seconda della rapidità della sua attuazione, in quanto lo scorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore e il genitore che non vive con lui (Maumousseau e Washington c. Francia, n. 39388/05, § 83, 6 dicembre 2007; Zhou c. Italia, sopra citata, § 48; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 63).

La decisione di interrompere immediatamente e definitivamente il legame materno è stata presa molto rapidamente, senza un'analisi attenta dell'incidenza della misura di adozione sulle persone interessate e nonostante le disposizioni di legge secondo le quali la dichiarazione di adottabilità deve rimanere *l'extrema ratio*. La Corte conclude con la summenzionata sentenza, che le autorità italiane, prevenendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, benché nella fattispecie fossero praticabili altre soluzioni al fine di salvaguardare sia l'interesse dei minori che il legame familiare, non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i figli, e di conseguenza hanno violato il diritto di quest'ultima al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione.

Non si può, ad avviso di chi scrive, non tener conto di tali statuizioni e ritenere che quanto emerge dalle diverse associazioni costituite negli anni a difesa delle famiglie e dei minori, e quanto emerge dai mezzi di comunicazione di massa siano

situazioni isolate da non tenere in considerazione al fine di intervenire in maniera tempestiva ed efficace sulle politiche sociali della famiglia e sul sistema della tutela dei minori al fine di salvaguardare i diritti che ai medesimi sono riconosciuti sia dalle Convenzioni Internazionali che dalla legge dello Stato Italiano che appare a tutt'oggi priva di applicazione.

I gravissimi eventi recessivi che contraddistinguono l'attuale momento storico, con la conseguente crisi del rapporto tra cittadini e istituzioni, rendono ormai indifferibile l'adozione di concrete misure di sostegno alle famiglie e impongono di accantonare piani di intervento che poi al momento della loro attuazione, quando cioè ci si confronta con le risorse finanziarie da impiegare, si riducono puntualmente a sterili programmi d'intenti, come accaduto col III Piano Nazionale per l'Infanzia. Il predetto piano, infatti, risalente al biennio 2010-2011, non è stato mai finanziato, ricevendo anche il parere negativo della Conferenza Stato-Regioni poiché «privo di riferimenti dettagliati sulle risorse finanziarie da impiegare, nonché sui livelli essenziali delle prestazioni». La disponibilità dei fondi diviene, dunque, uno dei criteri fondamentali per valutare l'effettiva efficacia del Piano, la cui importanza è evidenziata dallo stesso Governo nel momento in cui nella sua relazione lo definisce come «strumento programmatico e di indirizzo».

A ciò si aggiunga che i fondi pubblici erogati rimangono per la maggior parte privi di un efficace controllo di rendicontazione relativo alle modalità del loro impiego al fine di verificarne l'effettivo utilizzo a tutela dei minori e delle famiglie.

Il IV Piano Nazionale per l'Infanzia si inserisce in un contesto più ampio, complesso e in costante e veloce evoluzione. L'Italia è un paese a demografia debole, dove le opportunità di sviluppo e crescita armoniosa dei bambini e degli adolescenti, in un quadro di progressivo invecchiamento della popolazione, si rivelano fortemente limitate. Dal Rapporto Istat «Natalità e fecondità della popolazione resi-

dente» si evidenzia che nel 2013 sono stati iscritti in anagrafe, per nascita, 514.308 bambini, quasi 20.000 in meno rispetto al 2012, dati che confermano una nuova fase di riduzione della natalità con oltre 62.000 nascite in meno a partire dal 2008.

Nella definizione delle politiche per la famiglia bisogna giustamente tenere conto anche dei notevoli mutamenti che le relazioni e i legami familiari hanno registrato negli ultimi anni, soprattutto a causa dell'aumento esponenziale di separazioni e divorzi, della gravissima crisi economica che sta vivendo il nostro paese. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat nel 2014 risultano essere in condizione di povertà 1.470.000 famiglie per un totale di 4.102.000 individui (il 6,8 per cento dell'intera popolazione). Il disagio economico si fa ancora più diffuso se all'interno della famiglia sono presenti figli minori, come conferma anche l'Atlante dell'Infanzia a rischio redatto da Save the Children, nel quale si stima che nel nostro paese il 25 per cento dei minori è a rischio povertà, circa due milioni e mezzo di bambini e adolescenti che, soprattutto nelle regioni del Sud, vivono in condizione di deprivazione materiale e spesso anche culturale, sociale e relazionale. A queste stime si affianca purtroppo un numero ufficiale: 1.000.000 di bambini vivono già in condizioni di povertà assoluta. Un dato che ha alimentato fortemente il numero dei provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine da parte dell'Autorità Giudiziarica, favorendo l'affidamento dei minori ad altre famiglie o a strutture di accoglienza presenti sul territorio nazionale.

Considerata la persistente mancanza di dati ufficiali e aggiornati sui minori allontanati e sulle strutture di accoglienza, al 31 dicembre 2012, i bambini e i ragazzi 0-17 anni fuori dalla famiglia d'origine accolti in famiglie affidatarie o nelle case famiglia risultano infatti essere 28.449. Questo dato, non è adeguato per valutare la situazione e non può essere preso come riferimento e ciò in quanto il risultato di informazioni ricevute in modo parziale (numerose sono state i tribunali per i minorenni che non hanno saputo e/o vo-

luto fornire i dati relativi ai minori fuori famiglia dai medesimi gestiti) e raccolti secondo criteri non omogenei, e sempre più spesso i mass media ci informano di casi di minori allontanati dalle proprie famiglie per lunghi periodi di tempo per poi, nella migliore delle ipotesi, farvi rientro dopo molti anni ed a volte quando il minore raggiunge la maggiore età e, quindi, non può più essere preso in carico dallo Stato italiano.

In tale contesto, è quanto mai urgente intervenire con la modifica di una ormai vetusta e superata norma codicistica, l'articolo 403 del codice civile, che disciplina «l'intervento della Pubblica Autorità in favore dei minori», in quanto lo stesso, nell'attuale formulazione, apre le maglie ad un allontanamento del minore dalle proprie famiglie basato su riscontri inesistenti e/o inappropriati, lasciando quindi che tale istituto venga applicato in modo estensivo o distorto, e ciò sia per la varietà di figure che possono attuare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine sia per i presupposti che devono sottendere al medesimo. Le motivazioni, infatti, in molti casi risultano essere molto vaghe come ad esempio una non precisata situazione di abbandono morale in cui versa il minore ovvero l'esistenza di locali insalubri e pericolosi; ipotesi quest'ultima che, come spesso accade, non è direttamente da addebitare a una scelta genitoriale, bensì a una condizione di difficoltà economica, in molti casi transitoria, che non permette ai genitori di garantire al minore una condizione materialmente dignitosa.

Al fine di impedire la prassi degli «allontanamenti facili» dei minori dalle rispettive famiglie d'origine, che negli ultimi anni ha alimentato il discutibile *business* delle case-famiglia, occorre intervenire affinché le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non siano di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. Più precisamente, come previsto dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, è necessario che sia effettivamente rispettata la natura temporanea dell'istituto dell'affido che non deve protrarsi oltre i 24

mesi e vengano disposti a favore della famiglia d'origine interventi di sostegno e aiuto finalizzati al rapido superamento delle difficoltà esistenti. È, inoltre, indifferibile e urgente un intervento legislativo che leghi i provvedimenti di allontanamento del minore all'esistenza oggettiva, attuale e provata di un pericolo per la sua vita o integrità fisica, renda effettivo il già esistente obbligo dei servizi sociali di formulare un progetto funzionale al tempestivo reinserimento dei minori nella propria famiglia e privilegi, una volta appurata la fondatezza della misura di protezione, l'affido ai parenti entro il quarto grado del minore e, solo ove non esistenti e/o disponibili, una famiglia affidataria e, solo, in ultima istanza, consideri la collocazione in una struttura residenziale di tipo familiare;

premessi inoltre che:

è sotto gli occhi di tutti come gli interventi di sostegno al reddito adottati dagli ultimi governi per il contrasto alla povertà minorile, ad esempio la *Social Card*, abbiano avuto un'efficacia limitata se non nulla, non contribuendo affatto ad aiutare le famiglie, ancora più quelle con minori, a uscire dal disagio in cui versano. Nonostante i deludenti risultati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato la sperimentazione della «Nuova Social Card» prevista nel decreto-legge n. 5 del 2012, conosciuta anche come misura di Sostegno per l'inclusione attiva (SIA). Tale misura, prevedendo la corresponsione di un importo mensile variabile a seconda dell'ampiezza del nucleo familiare, è stata adottata in forma sperimentale per un anno nei 12 comuni più popolosi d'Italia ed è rivolta solo alle famiglie con minori, ma lo stanziamento di 380 milioni di euro, previsto nell'ultima legge di stabilità per la sua estensione sull'intero territorio nazionale, appare del tutto risibile, in piena continuità con l'approccio estemporaneo utilizzato finora per le politiche a sostegno della famiglia;

L'attuale frammentarietà delle politiche per la famiglia è motivata anche dal

fatto che gli interventi e i servizi previsti per i minori, oltre ad essere finanziati con risorse statali, sono anche sostenuti dagli enti territoriali e locali, ma l'assenza di una definizione a livello nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni produce inevitabilmente situazioni del tutto differenti a seconda delle realtà locali e territoriali di riferimento, non garantendo ovunque uguali prestazioni ai soggetti da 0 a 18 anni;

considerato che:

al fine di garantire una maggiore organicità e semplicità nell'azione di contrasto alla povertà familiare e, di riflesso anche minorile, sarebbe forse più opportuno prevedere un unico strumento generale di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza, al fine anche di evitare l'allontanamento per motivi meramente economici dei figli dal nucleo familiare d'origine e la loro collocazione presso famiglie affidatarie o strutture di accoglienza. Il reddito di cittadinanza, presente in quasi tutti i paesi d'Europa tranne Italia e Grecia, è stato riconosciuto come unica valida misura di contrasto alla povertà da importanti associazioni nazionali, come « Libera » di Don Ciotti e la « Caritas », oltre che dall'Istat e parzialmente dall'Inps, e consentirebbe di abbandonare l'approccio « emergenziale » degli ultimi anni, assicurando alle famiglie in difficoltà economica un sostegno certo in attesa di poter nuovamente fare affidamento su un reddito da lavoro dignitoso;

la crescente difficoltà economiche delle famiglie è, al pari dell'inadeguatezza delle strutture scolastiche, dei percorsi formativi e della mancanza di servizi, una delle cause della dispersione scolastica, altra vera piaga del nostro paese, soprattutto nel Mezzogiorno. Secondo gli ultimi dati ufficiali sono circa 115.000 i ragazzi compresi tra i 14 e i 17 anni che ogni anno si trovano fuori dai percorsi formativi e scolastici e il 42 per cento di loro appartengono alle regioni meridionali. Per abbattere il fenomeno della dispersione scolastica e portarlo, sulla base dell'obiettivo

fissato in Horizon 2020, sotto il 10 per cento del totale della popolazione in età scolare, occorrerebbe pertanto potenziare le misure per il diritto allo studio, aggiornare e ampliare i percorsi di istruzione, creare idonei ambienti di apprendimento e valorizzare le sperimentazioni con didattiche innovative che hanno portato a risultati positivi nel promuovere i processi di apprendimento e ridurre i fattori che determinano dispersione scolastica;

rilevato che:

le politiche statali per l'infanzia e l'adolescenza si sono contraddistinte negli ultimi anni per l'elevato grado di frammentarietà e la scarsa lungimiranza. Gli stanziamenti utilizzati per gli interventi a favore dei minori risultano, infatti, essere allocati in diversi fondi e le misure previste nelle ultime leggi di stabilità, non essendo riconducibili a un unico centro di spesa, appaiono più come provvedimenti « tampone » che come interventi programmatici e risolutivi, espletando un grado diverso di efficacia nelle varie aree del paese;

queste differenze si riscontrano soprattutto nell'erogazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sebbene la legge n. 1044 del 1971 abbia riconosciuto come « servizio sociale di interesse pubblico » l'assistenza prestata ai bambini fino ai tre anni d'età negli asili nido e sono evidenziate in sede di monitoraggio del « Piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia » varato con la legge finanziaria del 2007, quando si è ribadita la necessità di assicurare un livello di copertura uniforme del servizio su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, nell'anno scolastico 2012-2013 il monitoraggio fotografa un ampio divario tra le regioni – sia in termini di spesa che di utenti – nell'offerta pubblica di asili nido: 3,6 per cento i bambini tra 0 e 2 anni residenti al Sud che usufruiscono di asili nido comunali o finanziati dai comuni, 17,5 per cento al Centro. Ancora più larga

la forbice tra i comuni che garantiscono la presenza del servizio al Sud (22,5 per cento) e al Nord (76,3 per cento);

di fronte a *gap* così elevati appare oltremodo fondamentale un esercizio appropriato da parte del Governo della delega, contenuta nella legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona Scuola), riguardante l'istituzione del servizio integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, nelle parti in cui si devono definire i livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi dell'infanzia, il livello di impiego delle risorse da parte dello Stato, la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali nell'organizzazione dei servizi educativi dell'infanzia. Se da un lato è impossibile non condividere qualsiasi iniziativa finalizzata all'aumento quantitativo degli asili nido, nonché di assicurare la continuità degli stessi con le scuole dell'infanzia, dall'altro appare necessario continuare a garantire la specificità delle due realtà che necessitano di essere valorizzate, ma salvaguardando il ruolo educativo e didattico della scuola dell'infanzia che non deve essere ridotto ad un mero compito di servizio che tuttavia svolge per le famiglie;

considerato inoltre che:

la crescente permeabilità della nostra società ai cittadini stranieri e la necessità di garantire un sistema scolastico il più possibile inclusivo impone di considerare con la dovuta attenzione il tema dell'integrazione dei minori stranieri, anche di quelli non accompagnati, nell'ambiente scolastico, inteso come luogo di formazione della personalità e del senso di appartenenza del futuro cittadino, e quello del sostegno ai minori stranieri e italiani con disabilità;

è del tutto condivisibile l'approccio col quale si considera l'integrazione scolastica come propedeutica a quella sociale e la diversità di lingua, di colore, di cultura e religione non come un problema o addirittura una minaccia, bensì come fattore positivo e di arricchimento, sia a

livello scolastico che sociale. Tuttavia, il Piano presentato dal governo diventa una vera e propria presa in giro nel momento in cui si individua tra gli obiettivi fondamentale da perseguire quello di « garantire ogni anno la presenza di un numero congruo di collaboratori scolastici in relazione al numero di minorenni con disabilità » e invece per l'anno scolastico in corso mancano all'appello ben 30.000 insegnanti di sostegno, nonostante l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, più volte presentata dal Governo come risolutiva anche di questo *deficit*. Ancora una volta la realtà e le scelte politiche dell'Esecutivo si dimostrano del tutto differenti rispetto agli annunci, visto che a molti alunni affetti da disabilità non è garantito il supporto di cui hanno bisogno;

considerato altresì che:

la problematica dei minori stranieri non accompagnati (MNA) assume nel nostro paese dimensioni importanti. Infatti, secondo i dati forniti dall'ultimo *report* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo segnalati nel nostro paese al 30 novembre 2015 sono 10.952, di cui 5.902 allontanatisi dalle strutture di accoglienza o dalle famiglie affidatarie e dichiarati irreperibili;

i minori stranieri non accompagnati, sono particolarmente vulnerabili e dovrebbero essere accolti e protetti adeguatamente, con un tempestivo e adeguato percorso di integrazione, assicurando loro condizioni dignitose di ospitalità ed evitando il soggiorno in strutture sovraffollate, poco controllate e oggetto di attenzioni e interessi esterni che poco coincidono con i genuini valori dell'accoglienza, dell'assistenza e della solidarietà. Per questi motivi è opportuno che il Governo, promuova maggiormente forme di accoglienza di tipo familiare per i minori stranieri non accompagnati, in alternativa alle strutture residenziali istituzionali, incoraggiando l'attivazione, presso enti e servizi sociali locali di programmi di sensibilizzazione all'affido familiare. Oltre-

modo sarebbe anche utile incentivare progetti individuali di ricongiungimento familiare con parenti ubicati nel territorio di un altro stato membro dell'Unione europea come previsto dal Regolamento UE 604/2013, meglio conosciuto come Dublino III;

considerato infine che:

nonostante si debba prendere atto dei profondi mutamenti, testé richiamati, che hanno investito la famiglia, quando si parla di diritti dei minori non si può non sottolineare il ruolo fondamentale che la stessa ancora ricopre nella crescita di ogni singolo bambino e adolescente. Il primo diritto del minore è quello di crescere in famiglia, a partire da quella d'origine, ma appare difficile garantirlo se la dotazione del fondo per le politiche per la famiglia continua a diminuire, come avvenuto anche con la Legge di Stabilità del 2016. Oggi più che mai è necessario invece considerare la famiglia come una risorsa da tutelare e non come un « fastidio » o un costo da non permetterci di poter sostenere. Il benessere della famiglia è e deve rimanere condizione indispensabile per lo sviluppo del paese;

lo schema in esame predisposto dal Governo appare, dunque, come una sem-

plice dichiarazione d'intenti priva di sostanza., meramente programmatica e per nulla risolutiva delle problematiche che affliggono l'universo complesso dei minori. Questi dubbi diventano inequivocabilmente certezze nel momento in cui nello stesso schema si fa riferimento alla possibile definizione entro giugno 2016 di un ulteriore Piano Nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale in cui dovrebbe essere riservata un'attenzione particolare ai minori. Un approccio che fa pensare all'ennesimo tentativo gattopardesco del Governo: far credere di cambiare tutto per non cambiare assolutamente nulla. Infine, sulle risorse destinate a ciascun intervento o azione, di cui si compongono i vari obiettivi tematici costitutivi del Piano, si evince come le stesse siano in moltissimi casi superficialmente addebitate agli ordinari stanziamenti di bilancio nei capitoli di previsione dei vari Ministeri senza che venga minimamente ipotizzato un loro consistente incremento rispetto al passato, peraltro necessario qualora si volessero effettivamente raggiungere gli ambiziosi traguardi in esso contenuti,

per i suddetti motivi esprime

PARERE CONTRARIO.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00844 Arlotti: Misure di sostegno del turismo nautico (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00164</i>)	3
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata dalle Commissioni)</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO DEI NOVE:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Emendamenti C. 3481-A Governo	8
<i>ERRATA CORRIGE</i>	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Emendamenti C. 3481-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Atto n. 230 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	10
Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. Atto n. 232 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Atto n. 234 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	16

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)</i>	22

INTERROGAZIONI:

5-06991 Cominardi: Sulla posizione dell'Italia in merito al recepimento della direttiva 2004/80/CE	20
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	106

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	113

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. C. 1623 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
---	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	114
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	133

SEDE REFERENTE:

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. C. 3495 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	126
--	-----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	184
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista (C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti), audizione del prof. Andrea Lenzi, presidente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)	191
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	193

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Generale di divisione Luigi Curatoli a Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei. Nomina n. 63 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	199
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Pier Carlo Padoan, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA (atto n. 251) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	203
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	205
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	208
Sui lavori della Commissione	208

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578	209
--	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-04107 Segoni: Iniziative per stabilire un limite alla presenza di tallio nelle acque potabili ...	210
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	213
5-06006 Valiante: Assegnazione di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie pubbliche	210
5-06693 Gelli: Situazione del mancato smaltimento dei farmaci scaduti nel comune di Roma	210
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	217

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni e C. 913 Biondelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta C. 2983 Zolezzi</i>)	211
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	218
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Atto n. 236 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	221
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	223
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Atto n. 238 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	222
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 239 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento</i>)	222
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Atto n. 240 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226

ATTI DEL GOVERNO:

Schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Atto n. 247 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	227
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	231
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo</i>)	238

PAGINA BIANCA

€ 13,20



17SMC0005840